



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 32/13

di iniziativa del Consigliere P. CAPUTO, M. POLIMENI recante:

"Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 8/2003, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 37/2023, n. 62/2023";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	23/1/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	23/1/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 32/13^A di iniziativa dei Consiglieri regionali P. Caputo, M. Polimeni pag. 4

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 8/2003, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 37/2023, n. 62/2023.

Normativa regionale

Legge regionale 15 maggio 2024, n. 23 pag. 18

Istituzione del Parco naturale regionale "Valle del Coriglianeto".

Legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 pag. 30

Norme in materia di spending review.

Legge regionale 07 agosto 2023, n. 37 pag. 35

Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di Trasporto non di linea.

Legge regionale 30 aprile 2020, n. 1 pag. 43

Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019.

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 pag. 48

Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria.

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 pag. 89

Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale.

Legge regionale 7 novembre 2017, n. 42 pag. 96

Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali.

Legge regionale 18 maggio 2017, n. 19 pag. 98

Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale.

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 pag. 106

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 pag. 141

Norme in materia di usi civici

Legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 pag. 158

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003; Art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 pag. 184
Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria.

Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 pag. 279
Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 pag. 318
Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria.



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 8/2003, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 37/2023, n. 62/2023”.

I Consiglieri regionali

F.to Pierluigi Caputo

F.to Marco Polimeni

Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 8/2003, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 37/2023, n. 62/2023”.

Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 8/2003, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 37/2023, n. 62/2023”, mira a rendere tali previsioni normative più rispondenti all’evoluzione del nuovo contesto, politico - amministrativo regionale.

L’articolo 1, nello specifico, modifica la legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 recante “*Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria*”. Le modifiche sono motivate dall’esigenza di adeguare alcune disposizioni della stessa, onde assicurarne l’allineamento con le più generali previsioni in materia di competenza nella gestione dei procedimenti amministrativi circa il rilascio dell’autorizzazione disciplinata dalla legge stessa, nonché al fine di espungere le disposizioni aventi effetti finanziari. In particolare, con l’articolo 1 si propone di modificare i seguenti articoli della legge regionale n. 9/1985:

- art. 1: si propone di inserire nel comma 1 la possibilità di utilizzare per la navigazione da diporto e le altre attività connesse turistico-sportive nei laghi anche natanti dotati di motore elettrico, che abbiano le caratteristiche indicate nella stessa proposta di modifica.
- art. 2: la proposta di modifica dell’art. 2 è volta ad eliminare il riferimento ai soli servizi dichiarati di pubblica utilità con decreto del Presidente della Giunta, in modo da estendere la disposizione a tutti i servizi che siano stati dichiarati tali, indipendentemente dall’organo da cui promani la dichiarazione stessa.
- art. 3: la proposta di abrogazione dell’art. 3 è motivata dal fatto che non sono stanziati risorse finanziaria per l’attuazione della norma stessa, che prevede l’erogazione di contributi ai Comuni per la costruzione di approdi, di infrastrutture e segnaletica per l’esercizio della nautica da diporto.
- art. 4: la proposta di modifica dell’art. 4 è motivata dalla necessità di adeguare la disciplina del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della navigazione e di altre attività turistico sportive nei laghi all’organizzazione e alla titolarità della competenze amministrative in materia, prevedendo che l’istanza venga presentata al dipartimento competente in materia di turismo e non agli Assessorati ed eliminando, altresì, l’obbligo di presentazione della stessa anche all’ENEL, per conoscenza, in quanto non vi sono bacini

idroelettrici di sua competenza. Inoltre, la norma viene modificata nella parte in cui fa riferimento al contributo per la costruzione delle infrastrutture e alla capacità di gestione delle strutture che verranno costruite con il contributo della Regione, in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 3 e per le medesime motivazioni rappresentate a sostegno di tale proposta di abrogazione.

- art. 5: la proposta di modifica è motivata dalla necessità di adeguare la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della navigazione e di altre attività turistico sportive nei laghi all'organizzazione e alla titolarità delle competenze amministrative in materia, prevedendo che l'autorizzazione venga rilasciata dal dipartimento competente in materia di turismo e non dal Presidente della giunta regionale.
- articoli 6 e 7: si propone l'abrogazione degli articoli 6 e 7, che disciplinano l'erogazione di contributi ai Comuni, in quanto non sono previste risorse finanziarie per dare attuazione a tali norme.
- art. 8: la modifica dell'art. 8 è volta ad aggiornare la composizione della commissione tecnica ivi prevista.
- art. 9: si propone di eliminare il riferimento ad una attività di sorveglianza sulle attività del Comune, al quale sia stata rilasciata l'autorizzazione alla navigazione da diporto, in considerazione del fatto che le funzioni di verifica e controllo sull'autorizzazione rientrano nell'ambito delle attività di competenza del dipartimento, quale struttura amministrativa che rilascia l'autorizzazione.

L'articolo 2 della proposta di legge apporta modifiche all'articolo 20 della l.r. n. 8/2003 (*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003; Art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)*), atteso che in esito alla riorganizzazione della struttura amministrativa della Giunta regionale, è necessario adeguare la normativa vigente, onde consentire ai due neo-istituiti Dipartimenti di avvalersi di personale delle aziende, in regime di temporaneo utilizzo, per lo svolgimento delle funzioni rispettivamente attribuite ai predetti dipartimenti.

L'articolo 3 mira a modificare la legge regionale 18 maggio 2017, n. 19 (*Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale*), al fine di adeguarne le disposizioni di natura finanziarie in coerenza con le fonti di finanziamento utilizzabili a valere sulla programmazione delle risorse destinate alla politica di coesione e assegnate alla Regione per i diversi periodi della programmazione stessa. Si prevede, pertanto, che al finanziamento degli interventi e delle attività

previste dalla legge, oltre alle risorse indicate al comma 1 e a quelle già previste dal comma 4, possono essere destinate risorse ulteriori, sulla base della disponibilità finanziaria, a valere anche su un'altra Azione del PAC 14/20, nonché sugli altri fondi e Programmi indicati nella norma stessa.

L'articolo 4 della proposta di legge modifica la legge regionale n. 42/2017 (*Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali*) propone lo spostamento temporale del termine di conclusione delle procedure di liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica, onde consentire la corretta esecuzione di tutte le attività in itinere. Resta ferma la precisione – in quanto non soggetta a modifica – della gratuità dell'incarico al commissario liquidatore, oltre a quella afferente la destinazione della dotazione di risorse umane e strumentali, all'esito della procedura liquidatoria.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina regionale in materia funeraria mediante la modifica dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (*Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria*), allo scopo di adeguare la normativa vigente alle effettive esigenze funzionali, territoriali e igienico-sanitarie del settore. L'intervento, consiste nella revisione delle distanze minime previste per le case funerarie rispetto agli ospedali pubblici, agli hospice e alle fasce di rispetto cimiteriali, riducendo i limiti attualmente fissati in 250 metri e sostituendoli con la distanza di 100 metri, misurata in linea d'aria. La modifica si colloca nel quadro della competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute e nella competenza residuale in materia di governo del territorio, esercitate nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in tema di profilassi e disciplina igienico-sanitaria. La giurisprudenza costituzionale riconosce alle Regioni un ampio margine regolativo nella definizione dei requisiti strutturali e localizzativi delle strutture funerarie, purché tali previsioni risultino proporzionate, non discriminatorie e funzionalmente orientate alla tutela dell'interesse pubblico. La riduzione delle distanze minime risponde a un aggiornamento dell'impianto normativo regionale alla luce dell'evoluzione del servizio funerario, della progressiva diffusione delle case funerarie sul territorio e della necessità di assicurare un equilibrio tra tutela della salute, esigenze urbanistiche e possibilità di accesso e articolazione del servizio da parte degli operatori economici. La previsione dei cento metri consente di mantenere un adeguato livello di protezione dei contesti sanitari e cimiteriali, evitando interferenze funzionali o distorsioni dell'assetto territoriale, e al contempo garantisce maggiore flessibilità nell'individuazione delle aree idonee, rendendo la disciplina più coerente con le reali caratteristiche morfologiche e urbanistiche del territorio regionale. La modifica non incide sui titoli autorizzativi già rilasciati o in corso di rilascio, poiché l'intervento legislativo non introduce vincoli più restrittivi ma, al contrario, attenua quelli

vigenti. Ciò esclude qualsiasi profilo critico sotto il profilo della tutela dell'affidamento e della certezza del diritto, consolidando un quadro normativo che appare maggiormente proporzionato rispetto agli obiettivi di pianificazione sanitaria e territoriale. La riduzione del limite distanziale da 250 a 100 metri consente, inoltre, di riallineare la disciplina regionale alla prassi regolatoria nazionale: la soglia dei 250 metri risulta infatti sensibilmente più restrittiva rispetto ai parametri adottati in numerose altre Regioni, nelle quali per le case funerarie sono ordinariamente previsti limiti compresi tra 50 e 100 metri (ad esempio 50 metri in Veneto e 100 metri in Lombardia e nel Lazio). La disposizione, in ogni caso, lascia invariata la facoltà, riconosciuta ai Comuni, di determinare distanze maggiori in relazione alle specificità proprie del territorio, valorizzando il principio di adeguatezza e garantendo il raccordo tra disciplina regionale e regolamentazione urbanistica comunale. Tale impostazione assicura un'applicazione armonizzata e sensibile alle peculiarità locali, evitando un approccio eccessivamente centralizzato o uniforme. In definitiva, la proposta mira a rendere più flessibile, coerente e attuale il regime delle distanze minime per la localizzazione delle case funerarie, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa, senza alterare l'equilibrio dei rapporti tra operatori economici, cittadini e amministrazioni pubbliche coinvolte.

L'articolo 6, propone la sostituzione del comma 1, dell'articolo 7 della l.r. n. 1/2020 (*Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019*), allo scopo di adeguare la portata letterale della norma predetta alla corretta individuazione, a decorrere dall'anno 2026, dei programmi oggetti di finanziamento, rispetto ai quali viene rimossa la rigida ripartizione percentuale.

L'articolo 7, propone la modifica della legge regionale n. 42/2017 (*Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di Trasporto non di linea*) apporta modifiche normative finalizzate a ridurre i tempi fra le istanze e la seduta di esame mediante l'utilizzo della PEC e la riduzione dei termini di avviso ai candidati. Si opera inoltre una delegificazione su termini e modalità, per garantire maggiore flessibilità. La proposta non ha effetti finanziari.

L'articolo 8, detta norme di modifica della legge regionale n. 62/2023 (*Norme in materia di spending review*), per consentire la corretta applicazione ai soggetti giuridici istituiti in data successiva al 2022, considerata quale annualità di riferimento per la realizzazione della riduzione di spesa, nonché per definire e precisare meglio, nell'ottica della certezza del diritto, il procedimento sanzionatorio

conseguente alle omissioni degli adempimenti imposti dalla legge stessa e per allineare il parametro di riferimento per la spesa di personale, tenendo in considerazione la necessità di adeguare i limiti di spesa per il personale alle nuove o incrementate attività delle società regionali, per effetto degli investimenti realizzati dalla Regione nell'ambito dei suoi asset strategici.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, trattandosi di norme di carattere ordinamentale.

L'articolo 10 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nel BURC atteso che le modifiche ivi proposte necessitano di immediata applicazione proprio per la natura delle stesse.

Relazione tecnico-finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 8/2003, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 37/2023, n. 62/2023”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
2	Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
3	Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 19. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
4	Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
5	Modifiche all'art. 13, della Legge Regionale 29 novembre 2019 n. 48. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
6	Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 2020, n. 1. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
7	Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2023, n. 37. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
8	Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
9	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
10	Entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti e aziende del Servizio sanitario regionale che intendano procedere alle assunzioni.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale	//	//	//	

Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 8/2003, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 37/2023, n. 62/2023”.

Art. 1

(Modifiche alla l. r. 9/1985)

1. La legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 (*Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria*) è così modificata:
 - a) all’ articolo 1, comma 1, dopo la parola: “denominati” sono aggiunte le seguenti: “ovvero di natanti dotati di motore elettrico di potenza non superiore 3 Kw, azionabile a oltre 50 metri dalla riva con velocità massima non superiore a 10 nodi (18,5 Km/h)”;
 - b) all’articolo 1, comma 2, dopo la parola: “motore” sono inserite le seguenti: “, fatta eccezione per quelli di cui al comma 1,”;
 - c) all’articolo 2, lettera a), le parole: “con decreto del Presidente della Giunta regionale” sono soppresse;
 - d) l’articolo 3 è abrogato;
 - e) all’articolo 4 comma 1 le parole: “il contributo per la costruzione e” sono soppresse, le parole da: “agli Assessorati” a “per territorio,” sono sostituite dalle seguenti: “al dipartimento competente in materia di turismo” e le parole: “la capacità di gestione delle strutture che verranno costruite col contributo della Regione nonché” sono soppresse;
 - f) all’articolo 5 comma 1 le parole da: “dal Presidente” a “turismo” sono sostituite dalle seguenti “dal dipartimento regionale competente in materia di turismo”;
 - g) l’articolo 6 è abrogato;
 - h) l’articolo 7 è abrogato;
 - i) all’articolo 8, comma 1, le parole da “1)” a “segretario” sono sostituite dalle seguenti:
 - 1) “dal dirigente generale del dipartimento competente in materia in materia di turismo o suo delegato;
 - 2) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di trasporto pubblico locale o suo delegato;
 - 3) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di demanio lacuale e fluviale o suo delegato;
 - 4) dal rappresentante legale del concessionario del bacino idroelettrico, nel caso in cui il bacino sia stato dato in concessione, o suo delegato;

- 5) da un funzionario del dipartimento competente in materia di turismo con il compito di segretario.”;
- j) all’articolo 9 comma 1 le parole: “sotto l’alta sorveglianza dell’Assessorato regionale ai trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 8”.

Art. 2

(Modifica dell’articolo 20 della l. r. 8/2003)

1. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 (*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2003; Art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)*) è modificato come segue:

- a) prima della parola: “Sanità” sono inserite le seguenti: “competente in materia di”;
- b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Analogamente, il Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di welfare può disporre l’utilizzazione temporanea di personale delle Aziende Sanitarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge al Dipartimento stesso.”.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 15 della l. r. 19/2017)

1. L’articolo 15 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 19 (*Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale*) è modificato come segue:

- a) nel comma 2 le parole: “nel precedente comma” sono sostituite dalle seguenti: “dalla presente legge”;
- b) nel comma 4:
 - 1) le parole: “nel precedente comma” sono sostituite dalle seguenti: “dalla presente legge”;
 - 2) dopo le parole: “6.7.1” sono aggiunte le seguenti: “e Azione 6.8.3”;
 - 3) le parole da: “recante” a “sviluppo” sono sostituite dalle seguenti: “, nonché sull’area tematica Cultura del Piano Sviluppo Coesione 2014/2020 e programmate a valere sulla linea di intervento Attività Culturali dell’Accordo di Coesione e del Programma Operativo Complementare per il periodo 2021/2027”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 1 della l. r. 42/2017)

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42, *(Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali)* la parola: “2025” è sostituita dalla seguente: “2026”.

Art. 5

(Modifiche all'art. 13, della l. r. 48/2019)

1. All'articolo 13, comma 7 della legge regionale 29 novembre 2019 n. 48 *(Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)* le parole: “le case funerarie non possono trovarsi a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dal perimetro di ospedali pubblici e hospice e a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dalla fascia di rispetto dei cimiteri” sono sostituite dalle seguenti “le case funerarie non possono trovarsi a distanza inferiore a 100 metri (in linea d'aria) dal perimetro di ospedali pubblici e hospice e a distanza inferiore a 100 metri (in linea d'aria) dalla fascia di rispetto dei cimiteri”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 7 della l. r. 1/2020)

1. L'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 2020, n. 1 *(Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019)* è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: “1. A decorrere dall'annualità 2026, il contributo previsto al comma 14 dell'articolo 35 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è destinato, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile, al finanziamento di programmi pluriennali per il Servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (SATA) e per le Produzioni di Qualità, attuati dall'Associazione Regionale Allevatori.”;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 7

(Modifiche alla l. r. 37/2023)

1. All'articolo 8 della legge regionale 07 agosto 2023, n. 37 (*Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di Trasporto non di linea*) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 sono soppresse le parole “che, di norma, sono effettuate nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre”;
- b) al comma 4: la parola: “quarantacinque” è sostituita dalla parola: “venti” e le parole: “mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico degli interessati oppure” sono soppresse;
- c) il comma 5 è abrogato.

Art. 8

(Modifiche alla l. r. 62/2023)

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 (*Norme in materia di spending review*) è così modificato:

a) al comma 3:

- 1) dopo la parola: “vigilante” sono inserite le seguenti: “, al dipartimento competente in materia di bilancio”;
- 2) le parole: “un prospetto” sono sostituite dalle seguenti: “il provvedimento”;

b) al comma 4:

- 1) le parole: “o tardiva” sono soppresse;
- 2) la parola: “predisposizione” è sostituita dalla seguente: “trasmissione”;
- 3) dopo la parola: “comporta” sono inserite le seguenti: “l'avvio da parte del Dipartimento vigilante di un procedimento di verifica al fine di accertare eventuali responsabilità, cui può conseguire l'applicazione”;
- 4) dopo le parole: “1,” è inserita la seguente: “di”;
- 5) dopo la parola: “riduzione” sono inserite le seguenti: “nel limite massimo”;

c) il comma 6 è abrogato;

d) al comma 8:

1) dopo le parole: “1,” la parola: “i” è soppressa e sono inserite le seguenti: “il Dipartimento vigilante avvia un procedimento di verifica al fine di valutare l’eventuale riduzione dei”;

2) le parole: “sono ridotti in misura” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura massima”.

2. L’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 è così modificato:

a) al comma 1:

1) al primo capoverso le parole: “o indirettamente” sono soppresse;

2) alla lettera a) dopo la parola: “2022” sono aggiunte le seguenti: “ovvero quelli sostenuti nell’esercizio finanziario successivo all’anno di effettiva operatività, se posteriore”;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) la spesa per il personale della società SACAL s.p.a. al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014.

2 ter. I limiti di spesa per il personale delle società, previsti dalla presente legge, possono essere superati nel caso in cui nei piani industriali o nei piani delle attività, approvati mediante l'esercizio dei diritti del socio, è previsto lo svolgimento di nuove attività oppure l’incremento di quelle già svolte.”

c) al comma 3:

1) dopo la parola: “vigilante” sono inserite le seguenti: “, al dipartimento competente in materia di bilancio”;

2) dopo la parola: “comporta” sono inserite le seguenti: “l’avvio da parte del Dipartimento vigilante di un procedimento di verifica al fine di accertare eventuali responsabilità, cui può conseguire”;

3) dopo la parola: “commisurata” sono inserite le seguenti: “, nel limite massimo,”;

4) le parole: “, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità” sono soppresse;

d) il comma 4 è abrogato.

3. L’articolo 3, comma 3 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 è così modificato:

- a) dopo la parola: “comporta” sono inserite le seguenti: “l’avvio da parte del Dipartimento vigilante di un procedimento di verifica al fine di accertare eventuali responsabilità, cui può conseguire”;
- b) le parole: “sanzione pecuniaria commisurata a una mensilità” sono sostituite dalla seguente: “decurtazione”;
- c) dopo la parola: “spettante,” sono inserite le seguenti: “nel limite massimo di una mensilità,”.

Art. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Legge regionale 15 maggio 2024, n. 23

Istituzione del Parco naturale regionale "Valle del Coriglianeto".

(BURC n. 101 del 16 maggio 2024)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni della legge regionale 7 agosto 2024, n. 31)

Art. 1

(Istituzione)

1. La Regione Calabria, nel rispetto delle competenze costituzionali e della normativa nazionale in materia e della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge-quadro sulle aree protette) e in particolare delle procedure e delle garanzie partecipative da essa previste all'articolo 22, comma 1,¹ in attuazione dell'articolo 2, lettera r), dello [Statuto regionale](#) e della [legge regionale del 15 maggio 2023, n. 22](#) (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità), al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat contemplati negli allegati alle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE), e recependo, con la [l.r. 22/2023](#), la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili costituendo di fatto le aree protette quali comunità energetiche rinnovabili, istituisce nel Comune di Corigliano-Rossano il Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto, che comprende la Valle del Coriglianeto e l'area di Cozzo Giganti del pesco, che presenta caratteristiche ambientali e paesaggistiche di notevole interesse per la Piana di Sibari.

Art. 2

(Finalità)

1. I Parchi naturali regionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della [l. 394/1991](#) sono costituiti, da aree terrestri, marine, fluviali, lacuali, ed eventualmente da tratti di mare prospicienti le coste, tali da costituire un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o biotipi di interesse naturalistico, culturale, educativo e ricreativo, nonché di valori paesaggistici, artistici e sociali.
2. La presente legge, istitutiva del Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto, che comprende buona parte del bacino idrografico del Coriglianeto con l'abitato storico e i manufatti presenti nell'area coriglianese a valle e l'area Cozzo Giganti del pesco, prevede:
 - a) la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio, delle specie floristiche e faunistiche, delle associazioni vegetali, delle zoocenosi e dei loro habitat, dei biotopi e delle formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico e paesaggistico, con particolare

¹ L'art. 20, comma 1, lettera a), l.r. 7 agosto 2024, n. 31, sostituisce le parole "in particolare della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette)" con le seguenti: "della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette) e in particolare delle procedure e delle garanzie partecipative da essa previste all'articolo 22, comma 1,".

- riferimento agli elementi tutelati dalle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- b) la tutela, il risanamento, il restauro, la valorizzazione delle preesistenze edilizie storiche, delle emergenze architettoniche, dei manufatti e degli assetti storici del paesaggio;
 - c) il recupero di aree degradate nonché la ricostituzione e la difesa degli equilibri ecologici;
 - d) la promozione e la realizzazione di programmi di studio, di ricerca e di educazione ambientale, di percorsi didattici naturalistici e storici;
 - e) l'individuazione delle forme di partecipazione delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità calabrese;
 - f) l'incentivazione delle attività culturali e del tempo libero collegate alla corretta fruizione ambientale da parte dei cittadini;
 - g) la promozione della agricoltura biologica, di quella legata a modalità colturali tradizionali ed ecosostenibili e delle produzioni agroalimentari tipiche dell'area;
 - h) l'applicazione e la promozione di modelli di gestione ambientale idonee a realizzare l'equilibrio tra l'ambiente naturale e le attività antropiche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, architettonici, archeologici e storici, nonché delle attività agricole produttive e agrosilvopastorali, di agricoltura biologica e di ogni altra attività economica tradizionale attualmente in uso, del turismo naturalistico e del tempo libero, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione naturalistica, nonché la garanzia della qualificazione e della promozione delle attività economiche compatibili con le finalità istitutive del Parco e dell'occupazione locale, secondo criteri di sviluppo sostenibile;
 - i) la promozione del contratto di fiume, di lago e di costa, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
 - j) la promozione dello strumento aperto della comunità di energia rinnovabile di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, per favorire lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale, aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e contribuire a combattere la povertà energetica;
 - k) la valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni e delle identità locali più significative.

Art. 3

(Obiettivi gestionali)

1. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:

- a) il monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell'area con particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali e allo status di conservazione delle specie animali e vegetali;

- b) la gestione e la tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione situati all'interno del perimetro del Parco;
- c) la gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno del territorio del Parco;
- d) il censimento delle popolazioni faunistiche e, se necessario, il loro controllo al fine di assicurare la funzionalità ecologica del territorio;
- e) la realizzazione di strutture per la divulgazione, l'informazione e l'educazione ambientale rivolte ai cittadini residenti e ai visitatori;
- f) la realizzazione e la manutenzione di percorsi per la fruizione responsabile e sostenibile;
- g) il monitoraggio, la prevenzione e il risarcimento dei danni prodotti alle colture agricole e agli allevamenti da parte della fauna selvatica;
- h) il coinvolgimento diretto delle aziende agricole operanti nel territorio dell'area protetta e delle loro organizzazioni professionali, alle scelte di programmazione, di pianificazione e di gestione del Parco nelle forme e nei modi definiti dallo statuto dell'Ente di gestione.

Art. 4²

(Perimetrazione provvisoria)

1. *Il Parco è costituito nell'ambito territoriale dei Comuni di Acri e di Corigliano Rossano. I confini del Parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:50.000, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.*

² **Articolo sostituito dall'art. 20, comma 1, lettera b), l.r. 7 agosto 2024, n. 31. Precedentemente il testo così recitava:** "Art. 4 (Zonizzazione) **1.** Il Parco naturale regionale si costituisce di due aree distinte: a) la Valle del Coriglianeto; b) il Cozzo dei Giganti del Pesco. **2.** La Valle del Coriglianeto è l'area perimetrata per tutta la lunghezza del torrente ed è caratterizzata da: a) il bacino idrografico, che occupa parte territoriale sia del Comune di Acri sia del Comune di Corigliano Rossano; b) l'intero alveo del torrente Coriglianeto e una fascia di protezione di 100 metri per lato di larghezza che si estende per la lunghezza del torrente fino al margine sud-ovest del centro storico e, da quel limite, la fascia di protezione (Zona C) avvolge l'intera area perimetrata; c) l'area storica di Corigliano formatasi intorno al corso d'acqua e generatasi per attività antropica conseguente. **3.** L'area perimetrata di cui al comma 2 è così caratterizzata per Zone A, B (1), B (2), C, D: a) Zona A, di protezione integrale: dall'origine del Coriglianeto sino al limite comunale di Acri. La Riserva integrale è di eccezionale valore naturalistico, in cui l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. b) Zona B (1), di protezione generale: è stabilita a monte dal confine del Comune di Acri e ricade quasi integralmente nel Comune di Corigliano-Rossano così come di seguito delimitata: dal confine amministrativo di Acri (C. da Foresta) fino a 500 metri a monte della ex centrale idroelettrica (Corigliano-Rossano). c) Zona B (2) (Comune di Corigliano-Rossano): 1) dal Ponte Ferrovia TA-RC alla S.S. RAD 106 a 150 metri dalla foce del Coriglianeto; 2) l'area è definita Riserva Generale Orientata, nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Rappresentano aree superficiali ad elevata naturalità. d) Zona C (Comune di Corigliano-Rossano): area esterna all'alveo del fiume caratterizzata da un perimetro di circa 100 metri di larghezza per lato. Tale perimetrazione accompagna il torrente e il suo alveo dalla foce, come riportato in carta tecnica, fino all'origine. e) Zona D (Comune di Corigliano-Rossano): area di sviluppo limitata ai centri urbani e alle aree limitrofe nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del Parco. 1) Tratto vallivo del Coriglianeto: da 500 metri a monte della Centrale Idroelettrica sino al Ponte Ferroviario TA-RC; 2) Parte storica architettonica del borgo coriglianese strettamente connessa al torrente. **4.** L'area del Cozzo dei Giganti del pesco è l'area montana, nel cuore della Sila Greca, che si affaccia sulla valle del Cino. L'oasi naturalistica presenta un bosco di castagni millenari di notevoli dimensioni. L'oasi del Cozzo dei Giganti del pesco è perimetrata e zonizzata come riportata in carta tecnica: a) Zona A- riserva naturale integrale; b) Zona B- riserva generale orientata; c) Zona C- fascia di protezione."

Art. 4-bis³

(Zonizzazione e misure di salvaguardia)

1. *Il Parco è costituito dall'area della Valle del Coriglianeto e dall'area del Cozzo dei Giganti del Pesco, individuati nella planimetria allegata.*
2. *L'area della Valle del Coriglianeto è suddivisa nelle seguenti zone riportate nella planimetria allegata alla presente legge:*
 - a) *zona A, di protezione integrale, ove l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità, localizzata dall'origine del Coriglianeto sino al limite comunale di Acri;*
 - b) *zona B, di protezione generale, nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio localizzata, localizzata quasi integralmente nel Comune di Corigliano-Rossano, dal confine amministrativo di Acri (C. da Foresta) fino a 500 metri a monte della ex centrale idroelettrica (Corigliano-Rossano) e dal Ponte Ferrovia TA-RC alla S.S. RAD 106 a 150 metri dalla foce del Coriglianeto;*
 - c) *zona C, di sviluppo limitato, ove non sono consentite nuove attività, rappresenta l'area cuscinetto e di salvaguardia del parco ed è costituita da una fascia di protezione che avvolge l'intero perimetro per circa 100 metri per lato;*
 - d) *zona D, di sviluppo, ove sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive e regolamentare dall'ente Parco, localizzata nel Comune di Corigliano-Rossano, nel tratto vallivo del Coriglianeto, da 500 metri a monte della Centrale Idroelettrica sino al Ponte Ferroviario TA-RC e nella parte storica architettonica del borgo coriglianese strettamente connessa al torrente.*
3. *L'area del Cozzo dei Giganti del Pesco è suddivisa nelle seguenti zone riportate nella planimetria allegata alla seguente legge:*
 - a) *Zona A: riserva naturale integrale;*
 - b) *Zona B: riserva di protezione generale;*
 - c) *Zona C: fascia di protezione.*

Art. 5

(Misure di incentivazione)

1. *Ai sensi della [l. 394/1991](#)⁴, ai Comuni e alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25:*
 - a) *restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;*
 - b) *recupero dei nuclei abitati rurali;*
 - c) *opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;*
 - d) *opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;*
 - e) *attività culturali nei campi di interesse del parco;*
 - f) *agriturismo;*

³ **Articolo aggiunto dall'art. 20, comma 1, lettera c), l.r. 7 agosto 2024, n. 31.**

⁴ **L'art. 20, comma 1, lettera d), l.r. 7 agosto 2024, n. 31, sostituisce le parole "Così come rilevato dalla l. 394/1991" con le seguenti: "Ai sensi della l. 394/1991".**

- g) attività sportive compatibili;
 - h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.
2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

Art. 6

(Organi dell'Ente Parco)

1. L'Ente Parco regionale ha personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del Parco regionale e ricadente nel comune di Corigliano Rossano. Sono organi dell'Ente Parco regionale:
- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) la Comunità del Parco;
 - d) la Consulta del Parco
 - e) il Revisore unico dei conti e un revisore supplente.
2. Gli organi dell'Ente Parco regionale, ad eccezione della Comunità del Parco, durano in carica cinque anni e i membri possono essere rinnovati una sola volta.

Art. 7

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'Ente Parco che, nominato dal Presidente del Consiglio regionale, lo presiede, e da sei membri, di cui due nominati dalla Giunta regionale e altri quattro dal Presidente del Parco, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del Parco. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti.
2. Il Consiglio direttivo:
- a) predispone la proposta di piano integrato per il Parco;
 - b) adotta il regolamento del Parco;
 - c) approva il regolamento di contabilità del Parco;
 - d) adotta il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione;
 - e) approva il regolamento che disciplina l'organizzazione dell'ente;
 - f) esercita le ulteriori funzioni ad esso attribuite dallo statuto dell'Ente Parco e comunque quelle non espressamente attribuite ad altro organo.
3. L'incarico di componente del Consiglio direttivo ha la durata di cinque anni, salvo anticipata decadenza.

Art. 8

(Comunità del Parco)

1. La Comunità del Parco è composta dai sindaci dei Comuni, nonché dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell'area del Parco. Lo statuto determina la quota percentuale di rappresentatività di ciascun componente, in rapporto all'estensione del territorio degli enti

locali di appartenenza ricadenti nell'area del Parco e nelle aree contigue e alla popolazione ivi residente.

2. La Comunità del Parco:
 - a) adotta lo statuto dell'Ente del Parco;
 - b) indica i nominativi per la nomina del presidente del Parco e i membri del Consiglio direttivo di sua competenza;
 - c) esprime parere obbligatorio in relazione:
 - 1) al piano integrato per il Parco;
 - 2) all'adozione del regolamento;
 - 3) all'adozione del bilancio di previsione e rendiconto di gestione del Parco;
 - 4) agli ulteriori atti previsti dallo statuto;
 - d) svolge funzioni propositive sulla gestione dell'ente;
 - e) promuove l'equilibrio fra gli obiettivi di protezione naturalistica e le attività socio-economiche presenti all'interno delle aree del Parco;
 - f) svolge funzioni di indirizzo e di promozione dell'attività dell'ente;
 - g) vigila sull'attuazione degli interventi previsti dal piano integrato per il Parco;
 - h) svolge le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.
3. La Comunità del Parco elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente. Essa è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando ne fa richiesta il Presidente del Parco o un numero di componenti determinato dallo statuto.
4. Ai componenti della Comunità del Parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.

Art. 9

(Consulta del Parco)

1. Gli Enti Parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia informazione, improntano l'attività gestionale e le scelte di pianificazione e di programmazione alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello statuto.
2. Per le finalità previste dal comma 1 l'Ente Parco si avvale della Consulta, organismo propositivo e consultivo, formato da rappresentanti delle seguenti associazioni più rappresentative a livello locale, previa intesa con gli organismi di provenienza:
 - a) associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;
 - b) associazioni di attività di promozione turistica;
 - c) associazioni ambientaliste;
 - d) associazioni venatorie e ittiche;
 - d-bis) associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità;⁵
 - e) un rappresentante della Consulta degli studenti di ciascuna provincia territorialmente interessata;
 - f) un rappresentante del Consiglio degli studenti di ciascuna università calabrese.
3. La Consulta esprime proposte e pareri:
 - a) sui regolamenti del Parco;
 - b) sul piano integrato per il Parco;
 - c) sui programmi di gestione e valorizzazione del Parco.
4. I pareri di cui al comma 3 sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se ne prescinde.

⁵ Lettera aggiunta dall'art. 20, comma 1, lettera e), l.r. 7 agosto 2024, n. 31.

5. La Consulta del Parco è nominata dal Presidente della Comunità del Parco, previa designazione degli organismi di provenienza, ed è presieduta dal Presidente dell'Ente Parco che la convoca almeno ogni sei mesi.
6. Ai componenti della Consulta del Parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.
7. Le sedute della Consulta sono pubbliche e la sua composizione e il suo funzionamento sono stabiliti dallo statuto.
8. La Consulta ha durata di tre anni dalla data del decreto di nomina, le modalità di designazione e di svolgimento dei suoi lavori sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo.

Art. 10

(Statuto dell'Ente Parco regionale Valle del Coriglianeto)

1. In conformità all'articolo 24 della [l. 394/1991](#) e nel rispetto della presente legge, la Comunità del Parco adotta lo statuto dell'Ente Parco e lo invia alla Giunta regionale, che lo approva, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende reso positivamente.
2. Lo statuto del Parco prevede, in particolare:
 - a) la sede dell'ente;
 - b) i compiti, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi;
 - c) le quote di rappresentatività degli enti locali nella Comunità del Parco, e l'eventuale modalità di rappresentanza delle unioni di Comuni;
 - d) i criteri per la definizione delle eventuali quote di partecipazione degli enti locali al finanziamento del Parco, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla lettera c);
 - e) i compiti del direttore e le modalità di nomina;
 - f) la composizione e il funzionamento della Consulta del Parco;
 - g) le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti più significativi dell'ente;
 - h) le forme di pubblicità degli atti.
3. Le modifiche dello statuto sono adottate e approvate con la stessa procedura di cui al comma 1.
4. Lo statuto acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) ed è consultabile sul sito istituzionale della Regione Calabria e dell'Ente Parco.

Art. 11

(Piano integrato per il Parco)

1. La tutela dei valori naturali, ambientali, paesistici nonché di quelli storici, culturali, architettonici e antropologici a essi connessi, affidata all'Ente Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto, è perseguita attraverso lo strumento del Piano integrato per il Parco.
2. Il Piano integrato per il Parco è lo strumento di pianificazione e di programmazione. Oltre ad avere contenuti previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2, della [l. 394/1991](#) e dall'articolo 22 della [l.r. 22/2023](#), tiene conto, altresì, degli studi esistenti nonché delle indicazioni fornite dai documenti di pianificazione territoriale regionale vigenti a qualsiasi livello.

Art. 12*(Regolamento dell'Ente Parco)*

1. In conformità alla [l.r. 22/2023](#), l'Ente Parco regionale Valle del Coriglianeto si dota di un regolamento, redatto a integrazione del regolamento dell'area protetta ed esattamente come riportata in carta tecnica allegata in funzione del diverso grado di protezione e valorizzazione del territorio dell'area stessa, e disciplina di norma le fattispecie elencate all'articolo 11, comma 2, della [l. 394/1991](#).

Art. 13*(Sistema di bilancio dell'Ente Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto)*

1. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio dell'Ente Parco sono adottati in coerenza ai principi contenuti nel [decreto legislativo 3 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)) e all'articolo 28, comma 1, della [l.r. 22/2023](#).
2. Costituiscono entrate dell'Ente Parco, per il conseguimento dei fini istitutivi:
 - a) contributi ordinari e straordinari della Regione o di altri enti e amministrazioni pubbliche;
 - b) contributi e finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti;
 - c) lasciti, donazioni, erogazioni liberali in denaro di cui alla [legge 2 agosto 1982, n. 512](#) (Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale);
 - d) redditi patrimoniali;
 - e) canoni delle concessioni, diritti, biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'Ente di gestione;
 - f) proventi di attività commerciali e promozionali;
 - g) proventi delle sanzioni derivanti da inosservanze delle disposizioni;
 - h) altri proventi.

Art.14*(Tabellazione)*

1. I confini del Parco ⁶ sono delimitati da idonee tabelle, collocate in modo visibile lungo il perimetro del Parco e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la seguente indicazione: "Regione Calabria – "Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto".

Art. 15*(Norma finanziaria)*

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'Ente gestore.
2. La Regione Calabria eroga un contributo all'Ente gestore, determinato nel limite massimo di 100.000,00 euro, per ciascuna delle annualità 2024-2026, che trova copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 26 della [legge regionale 23 aprile 2021, n. 5](#) (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni

⁶ L'art. 20, comma 1, lettera f), l.r. 7 agosto 2024, n. 31, sopprime le parole: ", dell'area protetta e classificata in Zona A-B-C-D entro sei mesi dall'istituzione dello stesso Ente,".

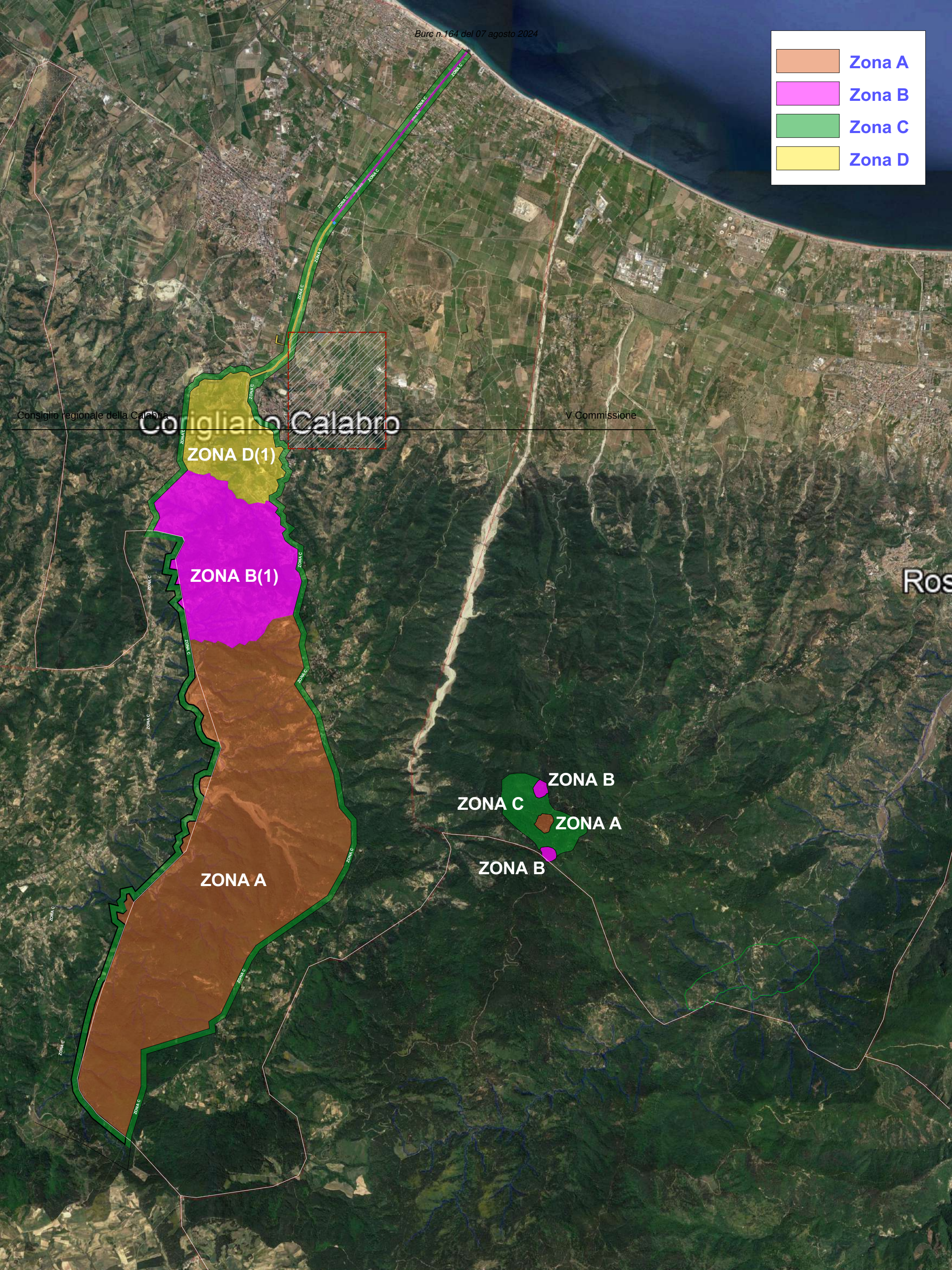
idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del [decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#)), destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) del bilancio di previsione 2024-2026.

3. Il contributo di cui al comma 2 è corrisposto previa rendicontazione da parte dell'Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.
4. Per le annualità successive al 2026 si provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURC.



- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D

Consiglio regionale della Calabria

Corigliano Calabro

V Commissione

Ros

ZONA D(1)

ZONA B(1)

ZONA A

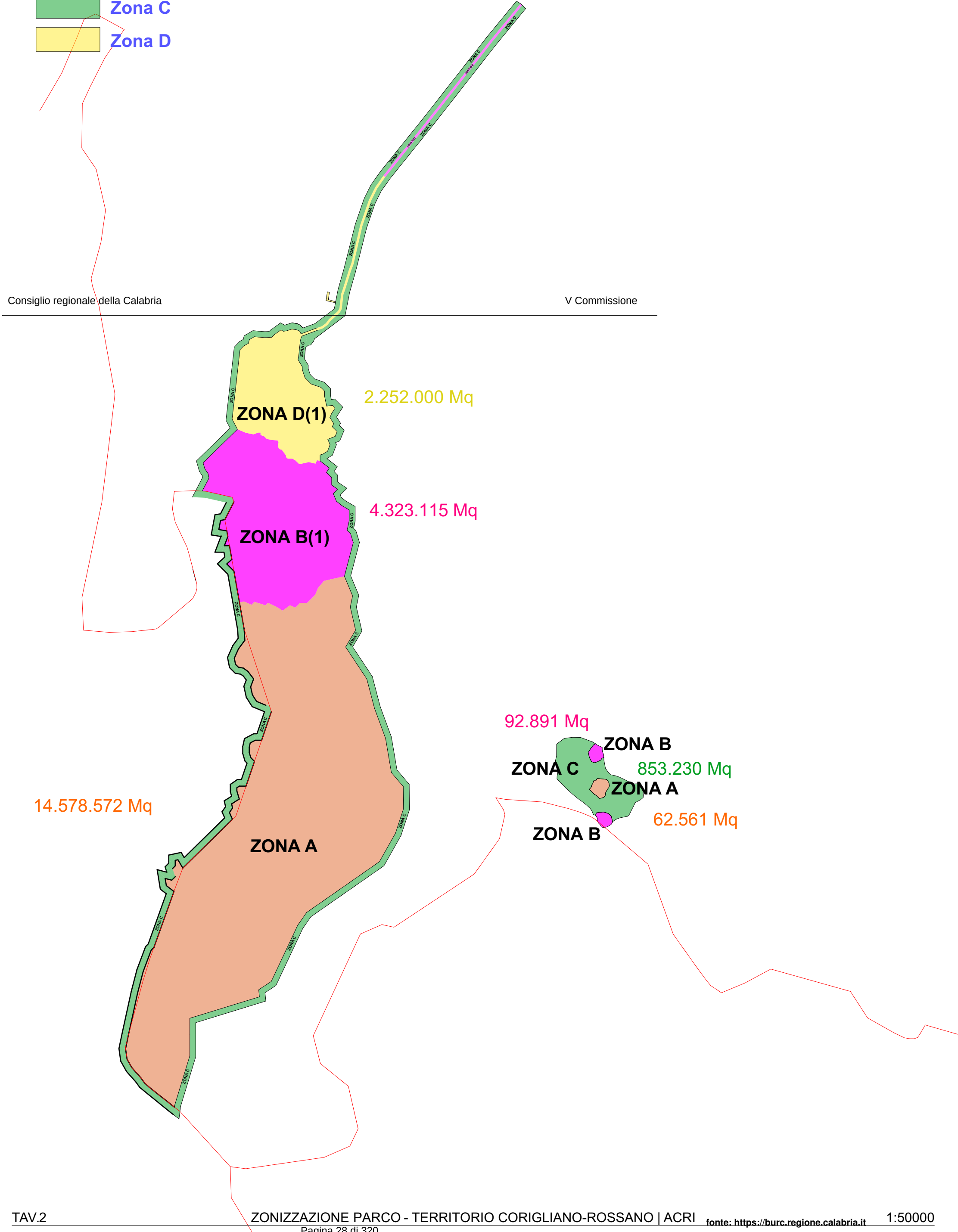
ZONA B

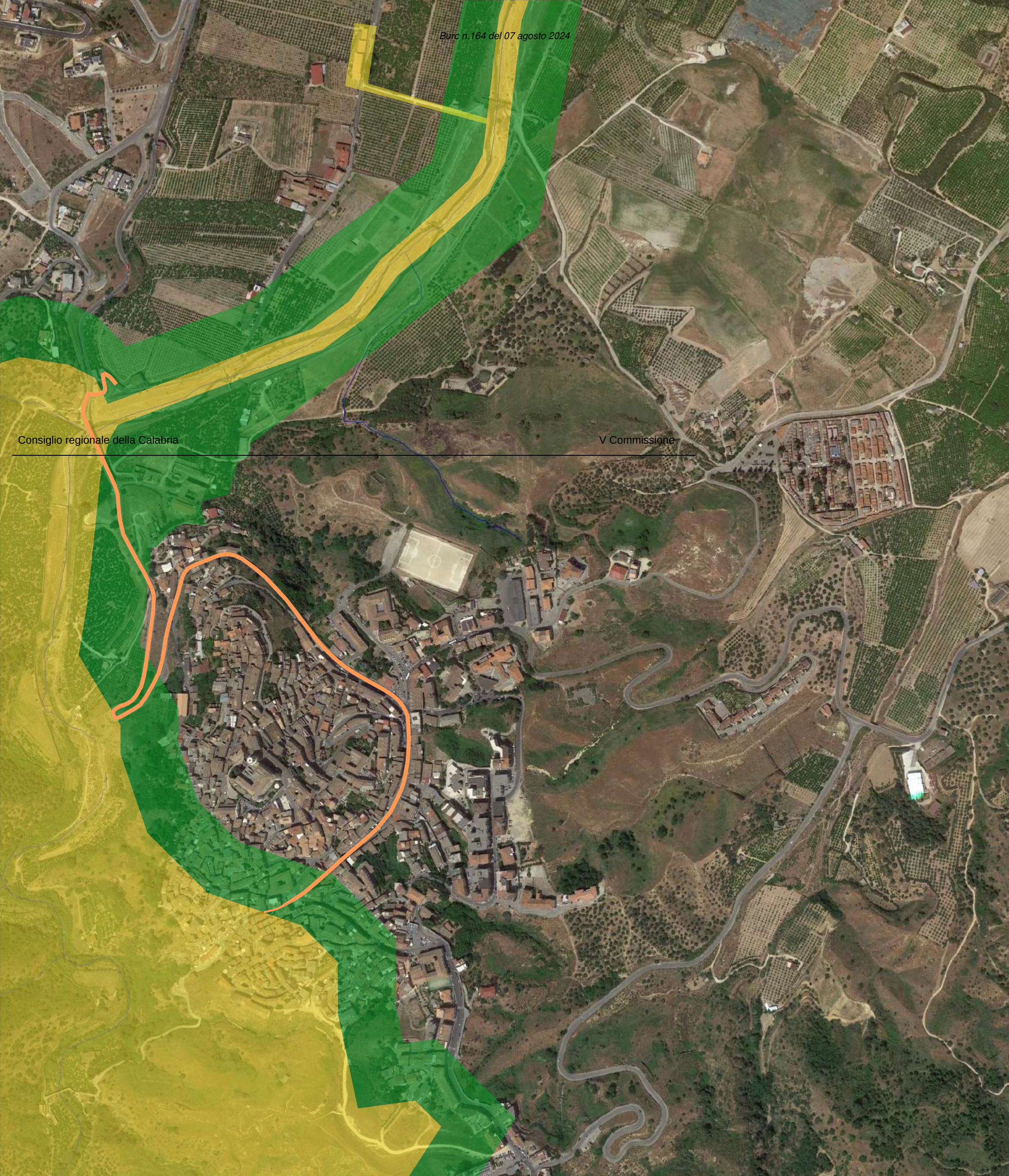
ZONA C

ZONA A

ZONA B

- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D





Burc n.164 del 07 agosto 2024

Consiglio regionale della Calabria

V Commissione

-  Zona A
-  Zona B
-  Zona C
-  Zona D (D1)
-  Zona D (D2)

Legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62

Norme in materia di spending review.

(BURC n. 281 del 27 dicembre 2023)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla seguente legge regionale: 18 marzo 2024, n. 14; 26 novembre 2024, n. 36)

Art. 1

(Norme di contenimento della spesa per gli enti strumentali e ausiliari)

1. A decorrere dal 2023 le agenzie, le aziende, le fondazioni e gli altri enti vigilati dalla Regione, facenti parte del "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'allegato n. 4/4 al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore;
 - b) la spesa per consulenze, studi, incarichi professionali non può essere superiore a quelle sostenute nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica:
 - 1) al conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale degli enti, agenzie e aziende, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;
 - 2) al conferimento di incarichi di progettazione di cui al [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#) (Codice dei contratti pubblici), di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, controlli di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;
 - c) l'importo complessivo delle spese di seguito indicate non deve essere superiore a quello relativo alle medesime spese sostenute nel 2022 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenerle se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2022:
 - 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - 2) missioni;
 - 3) attività di formazione;
 - 4) acquisto di mobili e arredi;
 - 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
 - 6) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
 - 7) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
 - 8) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
 - 9) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti.
2. L'adozione di provvedimenti che comportano spesa di personale eccedente il limite di cui al comma 1, lettera a), può essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale, solo in ragione di nuove attività.

- 2-bis. *In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 lettera a), la spesa per il personale dell'Arpacal, della società Ferrovie della Calabria S.r.l. e di ATERP¹ al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014.*²
- 2-ter. *In riferimento all'Organismo pagatore ARCEA continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 12, comma 1-ter, della [legge regionale 8 luglio 2002, n. 24](#) (Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare. (Disegno di legge collegato alla Legge Finanziaria regionale 2002).*³
3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti di cui al medesimo comma, entro il 10 settembre di ciascun anno, trasmettono al dipartimento vigilante e al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, un prospetto contenente la quantificazione del limite di spesa annuale munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo.
 4. La mancata o tardiva predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.
 5. Gli enti di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono, ai rispettivi dipartimenti vigilanti e al dipartimento competente in materia di bilancio, i dati inerenti alle voci di spesa elencate al comma 1, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.
 6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli enti di cui al comma medesimo.
 7. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.
 8. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dal comma 1, i trasferimenti a carico del bilancio regionale in favore degli enti di cui al medesimo comma sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.
 9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività finanziate con le risorse vincolate per l'attuazione di piani e programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.
 10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi regionali in contrasto, che, in ogni caso, non trovano applicazione per le annualità 2021 e 2022, in considerazione degli effetti prodotti sul mercato dei beni e servizi dalla crisi pandemica e dal conflitto Russia-Ucraina.

Art. 2

(Norme di contenimento della spesa per le società partecipate dalla Regione Calabria)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società in house providing, la Regione esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società controllate, direttamente o indirettamente, facenti parte del "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'allegato n. 4/4 al [d.lgs. 118/2011](#), ottemperano, a partire dall'esercizio finanziario 2023, alle seguenti disposizioni:

¹ Parole inserite dall'art. 10, comma 1, l.r. 26 novembre 2024, n. 36.

² Comma inserito dall'art. 10, comma 1, lettera a), l.r. 18 marzo 2024, n. 14.

³ Comma inserito dall'art. 10, comma 2, l.r. 26 novembre 2024, n. 36.

- a) i costi per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non devono superare quelli sostenuti nell'anno 2022;
 - b) la spesa per consulenze, studi, incarichi professionali non può essere superiore a quelle sostenute nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica:
 - 1) al conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;
 - 2) al conferimento di incarichi di progettazione di cui al [decreto legislativo n. 36/2023](#), di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, controlli di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;
 - c) l'importo complessivo dei costi di seguito indicati non deve essere superiore a quello relativo ai medesimi costi sostenuti nel 2022 ovvero a quelli sostenuti nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenerli se l'anno di effettiva operatività della società è successivo al 2022:
 - 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - 2) missioni;
 - 3) attività di formazione;
 - 4) acquisto di mobili e arredi;
 - 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
 - 6) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
 - 7) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
 - 8) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
 - 9) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti.
- 2. Ogni provvedimento che incide sulla spesa di personale a qualsiasi titolo deve essere coerente con il piano delle attività e deve essere approvato mediante l'esercizio dei poteri del socio.
 - 3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, le società di cui al medesimo comma, entro il 10 settembre di ciascun anno, trasmettono al dipartimento vigilante e al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, un prospetto contenente la quantificazione del limite di spesa annuale munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo. La mancata trasmissione del prospetto di cui al primo periodo comporta l'applicazione, a carico dell'organo di vertice, di una sanzione pecuniaria commisurata a una mensilità del compenso allo stesso spettante, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
 - 4. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione nelle società di cui al comma medesimo.
 - 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività finanziate con le risorse vincolate per l'attuazione di piani e programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.
 - 6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi regionali in contrasto, che, in ogni caso, non trovano applicazione per le annualità 2021 e 2022, in considerazione degli effetti prodotti sul mercato dei beni e servizi dalla crisi pandemica e dal conflitto Russia-Ucraina.

Art. 3

(Disposizioni per il monitoraggio della gestione)

1. Al fine di assicurare il monitoraggio dell'attuazione dei piani di attività dei soggetti di cui all'articolo 2, gli stessi, con cadenza trimestrale, trasmettono, al dipartimento vigilante, al dipartimento competente in materia di bilancio e al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, una relazione sull'andamento della gestione corredata da prospetti contabili sintetici.
2. Nel caso in cui dalla relazione di cui al comma 1 emergano criticità in merito alla coerente attuazione di piani di attività, l'organo di vertice della società interessata indica le misure correttive da adottare.
3. La mancata o incompleta trasmissione della relazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione, a carico dell'organo di vertice, di una sanzione pecuniaria commisurata a una mensilità del compenso allo stesso spettante, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

4-bis⁴

Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articoli 17 e 19 della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 15](#) (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#)));
- b) articoli 23, 25, 28, 29 e 30 della [legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#));
- c) articoli 9 e 11 della [legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#) (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale);
- d) articoli 12, 13 e 15 della [legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013));
- e) articoli 3 e 4 della [legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014));
- f) articolo 1, comma 4 della [legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3](#) (Misure per il contenimento della spesa regionale);
- g) articoli 1, 2 e 2-bis della [legge regionale 27 aprile 2015, n. 11](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015));
- h) articoli 5 e 6 della [legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)).

⁴ Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, lettera b), l.r. 18 marzo 2024, n. 14.

Art. 5*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Legge regionale 07 agosto 2023, n. 37

Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di Trasporto non di linea.

(BURC n. 175 del 08 agosto 2023)

(Testo coordinato con le modifiche e integrazioni delle seguenti leggi regionali: 25 ottobre 2023, n. 47; l.r. 28 gennaio 2025, n. 8; 19 dicembre 2025, n. 48)

(La Corte costituzionale, con sentenza 7 febbraio - 7 marzo 2024, n. 36 - pubblicata nella [Gazz. Uff. 13 marzo 2024, n. 11](#), Prima Serie Speciale - ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della presente legge).

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge detta norme in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in applicazione della [legge 15 gennaio 1992, n. 21](#) (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), quali:
 - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale;
 - b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzeria, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i servizi a chiamata di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale).

Art. 2

(Competenze dei Comuni)

1. Le funzioni amministrative attuative in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea sono esercitate dai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 35/2015.
2. L'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea è disciplinato nei regolamenti comunali di cui all'articolo 3.
3. I Comuni istituiscono una commissione consultiva competente in merito all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti, assicurando la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, delle organizzazioni sindacali del comparto dei trasporti e delle associazioni di utenti.
4. I Comuni, su richiesta dei titolari di licenza del servizio di taxi o dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della [legge n. 21/1992](#), possono prevedere, in via sperimentale, forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni.
5. Il termine per la definizione del procedimento di cui al comma 4 è stabilito in trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 2-bis¹

(Autorizzazione regionale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC))

1. *Al fine di fronteggiare l'incremento della domanda e garantire i servizi di trasporto in considerazione dell'aumento dei flussi turistici verso la Calabria, anche la Regione, considerata la valenza regionale del servizio, rilascia titoli autorizzatori, nell'ambito del territorio della Regione Calabria, per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente (NCC) di cui alla [legge n. 21/1992](#).*
2. *I titoli autorizzatori di cui al comma 1 sono rilasciati, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dal competente dipartimento regionale, nel limite massimo di duecento autovetture, proporzionato alle esigenze dell'utenza, previo esperimento di apposita procedura di evidenza pubblica ^l, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettere da b) a k².*
- 2-bis. *Per le finalità di cui al comma 1, il vettore deve disporre di una sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio della Regione Calabria. ³*
- 2-ter. *Il competente dipartimento regionale adotta apposite linee guida per la disciplina dei titoli autorizzatori di cui al comma 1, nel rispetto delle previsioni dettate dalla normativa statale vigente e secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere da b) a k). ⁴*

Art. 3

(Regolamenti comunali)

1. I Comuni, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, comma 3, ove istituita, entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, approvano i regolamenti comunali sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea.
2. Nei regolamenti di cui al comma 1, i Comuni:
 - a) definiscono il numero e la tipologia dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - 1) numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio;
 - 2) entità e distribuzione territoriale della popolazione residente e presente;
 - 3) estensione territoriale e relative caratteristiche morfologiche e urbanistiche;
 - 4) domanda di mobilità effettiva e potenziale per i trasporti non di linea, in generale e per persone a mobilità ridotta;
 - 5) distanza del Comune e delle frazioni dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché distanze delle frazioni fra di loro e dal centro urbano del Comune;
 - 6) frequenza, destinazione nonché capienza dei mezzi di trasporto pubblico di linea;
 - 7) presenza di attività turistiche e ricreative, di cura e soggiorno, commerciali, industriali, artigianali, culturali, sportive e sociali nel territorio del Comune e nelle zone limitrofe;
 - 8) presenza di servizi socio-sanitari;
 - 9) movimento passeggeri nei porti, aeroporti e altri nodi di trasporto;
 - b) individuano i requisiti e le condizioni per l'esercizio della professione, nonché i criteri e le modalità concernenti l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni a seguito di procedura ad evidenza pubblica;

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 28 gennaio 2025, n. 8.

² Parole soppresse dall'art. 4, comma 1, lettera a), l.r. 19 dicembre 2025, n. 48.

³ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), l.r. 19 dicembre 2025, n. 48.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), l.r. 19 dicembre 2025, n. 48.

- c) stabiliscono la disciplina dei controlli periodici atti ad accertare la permanenza, in capo al titolare di licenza o autorizzazione, dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia;
 - d) definiscono le condizioni e le modalità relative al trasferimento della licenza o autorizzazione, nonché al possesso, in capo all'avente causa, dei requisiti allo scopo previsti;
 - e) determinano le modalità di svolgimento del servizio, gli ambiti operativi territoriali, le tariffe applicabili al servizio di taxi, i criteri di adeguamento automatico delle tariffe su base annuale, nonché gli orari di lavoro e i turni di riposo;
 - f) disciplinano le condizioni, i vincoli e gli incentivi per l'effettuazione dei servizi destinati agli utenti portatori di handicap;
 - g) determinano le caratteristiche dei veicoli da destinare a servizio di taxi e a servizio di noleggio con conducente;
 - h) definiscono le modalità di applicazione delle disposizioni vigenti in ordine alle targhe e ai contrassegni di cui debbono essere dotate le autovetture adibite al servizio di taxi e al servizio di noleggio con conducente;
 - i) determinano le regole comportamentali cui si deve attenere l'esercente, il servizio di taxi o il servizio di noleggio con conducente, nell'espletamento della prestazione professionale;
 - j) regolamentano l'impiego di veicoli immatricolati per servizio di taxi e per servizio di noleggio con conducente per l'espletamento di servizi sussidiari o integrati dei servizi di linee di propria competenza;
 - k) determinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio di piazza, nonché la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun Comune può rilasciare, proporzionalmente al bacino di traffico comprensoriale.
3. I Comuni verificano annualmente l'idoneità dei mezzi adibiti al servizio.

Art. 4

*(Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea)*

1. Al fine di realizzare una visione integrata del servizio di trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto è istituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di trasporti, la Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
2. La Commissione è composta:
 - a) dall'Assessore regionale ai trasporti, in qualità di Presidente;
 - b) dal Presidente dell'Autorità regionale dei trasporti della Calabria, in qualità di Vicepresidente;
 - c) previa intesa, da un rappresentante degli uffici territoriali della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - d) da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Calabria, designato congiuntamente;
 - e) da un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;
 - f) da un rappresentante della sezione regionale dell'Unione Province italiane;
 - g) da un rappresentante designato dalle tre organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti il servizio di taxi, congiuntamente designato;

- h) da un rappresentante designato dalle tre organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti il servizio di noleggio con conducente, congiuntamente designati;
 - i) da un rappresentante delle tre associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, congiuntamente designato;
 - j) da un rappresentante designato da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- 3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale ai trasporti e dura in carica cinque anni.
 - 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del settore regionale competente in materia di trasporti.
 - 5. La partecipazione ai lavori della Commissione non dà diritto ad alcun compenso né al rimborso delle spese.
 - 6. La Commissione disciplina le proprie modalità di funzionamento.

Art. 5

(Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)

- 1. Il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competente.
- 2. L'iscrizione al ruolo di cui al comma 1 costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
- 3. L'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
- 4. La CCIAA territorialmente competente rilascia agli aventi titolo apposito documento attestante l'iscrizione nel ruolo.

Art. 6

(Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)

- 1. I requisiti richiesti per l'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 5 sono i seguenti:
 - a) essere residenti o domiciliati in un Comune compreso all'interno di uno degli ambiti provinciali della Regione;
 - b) avere assolto agli obblighi scolastici. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessaria la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale asseverata in Tribunale;
 - c) non essere attinti da misura interdittiva ai sensi degli articoli 67 e 89-bis del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
 - d) avere compiuto l'età minima prevista dalle disposizioni per la guida di autovetture e per la conduzione di natanti;

- e) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto per i conducenti di autoservizi pubblici non di linea dall'articolo 116 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada);
- f) avere sostenuto, con esito positivo, l'esame per l'accertamento dei requisiti professionali con la Commissione di cui all'articolo 9.

Art. 7

(Domanda di iscrizione nel ruolo)

1. Coloro i quali hanno interesse a essere iscritti nel ruolo di cui all'articolo 5 devono farne richiesta alla CCIAA territorialmente competente.
2. La domanda di iscrizione nel ruolo contiene:
 - a) la dichiarazione, resa e sottoscritta dagli interessati ai sensi degli articoli 46 e 47 del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta ai sensi dell'articolo 38 del medesimo d.[p.r. n. 445/2000](#), attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e);
 - b) l'istanza di partecipazione all'esame per l'accertamento dei requisiti professionali.
3. Alla domanda è allegata la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria dovuti alla CCIAA territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente.

Art. 8

(Modalità per lo svolgimento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio)

1. La commissione di cui all'articolo 9 fissa, entro il mese di marzo di ciascun anno, il calendario degli esami per l'accertamento dei requisiti professionali e stabilisce le modalità e le sedi per lo svolgimento degli esami stessi.
2. Il calendario prevede, per ciascun anno, almeno quattro sessioni di esame che, di norma, sono effettuate nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Il calendario e le indicazioni sulle modalità e le sedi di esame sono pubblicati sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria e sul sito istituzionale della CCIAA territorialmente competente.
3. Le sessioni di esame hanno luogo su base regionale.
4. La CCIAA territorialmente competente provvede a quanto necessario per lo svolgimento delle sessioni d'esame, e provvede, altresì, a dare comunicazione agli interessati sulla data e sul luogo stabiliti per lo svolgimento delle sessioni d'esame. Tale comunicazione è inviata agli interessati almeno quarantacinque giorni prima della citata data, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico degli interessati oppure attraverso posta elettronica certificata.
5. Sono ammessi all'esame i candidati che hanno prodotto, nei termini, la domanda di cui all'articolo 7 e hanno effettuato il pagamento dei diritti di segreteria di cui al medesimo articolo.

Art. 9

(Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)

1. L'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea avviene previo esame da parte di apposita Commissione regionale, che accerta:
 - a) elementi di geografia e toponomastica del territorio nazionale, con particolare riferimento alla Calabria; tecnologie basilari informatiche e delle telecomunicazioni per la gestione della mobilità; rete dei trasporti del territorio nazionale, con particolare riferimento alla Calabria;
 - b) disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili alla circolazione, alla sicurezza della circolazione, alla prevenzione degli incidenti nonché alle misure da prendersi in caso di incidente; la conoscenza delle norme tecniche di esercizio e manutenzione dei veicoli ai fini della sicurezza dei mezzi e della tutela ambientale;
 - c) elementari cognizioni per la prestazione di soccorso alle persone trasportate in caso di incidente;
 - d) la conoscenza delle espressioni di uso quotidiano e frasi basilari in lingua inglese. Gli ulteriori requisiti sono verificati al momento dell'iscrizione al ruolo e periodicamente dalla CCIAA territorialmente competente.
2. La Commissione è composta da tre componenti nominati dal dirigente generale del dipartimento regionale competente per materia, fra i dirigenti o funzionari dello stesso dipartimento o anche tra i dirigenti e i funzionari degli altri dipartimenti regionali o degli enti pubblici che hanno competenza in materia previa intesa con gli stessi.
3. Per ciascun componente effettivo viene nominato un sostituto, che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione.
5. La partecipazione ai lavori della Commissione non dà diritto ad alcun compenso né al rimborso delle spese.

Art. 10

(Bacino di traffico comprensoriale di stazioni per il trasporto pubblico di linea, porti e aeroporti)

1. Nell'ambito delle stazioni ferroviarie con servizi ferroviari nazionali e nodi del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 8 della [legge regionale n. 35/2015](#), dei porti e degli aeroporti operanti in Calabria aperti al traffico civile sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciate dai Comuni nel cui ambito territoriale le stazioni predette, i porti e gli aeroporti ricadono. Le stazioni, i nodi, i porti e gli aeroporti operanti in Calabria, aperti al traffico civile, costituiscono bacino di traffico comprensoriale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea garantiti dai titolari delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente con autovettura (NCC) rilasciate da tutti i Comuni della Calabria.
2. Gli enti gestori delle stazioni, dei porti e degli aeroporti individuano le aree dedicate agli autoservizi pubblici non di linea e stabiliscono il canone di utilizzo delle aree di sosta, degli stalli, degli uffici e delle rimesse da parte degli esercenti gli autoservizi pubblici non di linea previo accordo con i Comuni di cui al comma 1.
3. I taxi e le vetture di noleggio con conducente che effettuano il servizio nell'ambito del bacino di traffico di cui al comma 1 sono resi riconoscibili con apposita targhetta identificativa.

Art. 11

(Sanzione per inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio taxi)

1. L'esercente del servizio di taxi che rifiuta la prestazione del servizio nell'area a cui la licenza si riferisce è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 2.000,00 euro.
2. Qualora l'autore dell'illecito sia sostituito alla guida o collaboratore familiare secondo quanto previsto all'articolo 10 della [legge n. 21/1992](#), l'accertamento dell'illecito è contestato, ai sensi dell'articolo 6 della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), anche al titolare della licenza come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
3. All'applicazione della sanzione di cui al comma 1 si procede ai sensi della [legge n. 689/1981](#). 4. Ai sensi, per gli effetti e con i poteri previsti dall'articolo 1 della [legge n. 689/1981](#) e ferme restando le funzioni spettanti agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli organi di polizia municipale nei limiti della propria circoscrizione territoriale.
5. Competente all'erogazione delle sanzioni amministrative stabilite è il Comune nel cui territorio l'infrazione è stata commessa.
6. I proventi relativi alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 spettano al Comune.

Art. 12

(Altre sanzioni amministrative)

1. *Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.*
2. *L'accertamento dell'esercizio abusivo dell'attività di trasporto di terze persone è effettuato dagli organi competenti ed è comunicato alla CCIAA territorialmente competente, alla Commissione regionale di cui all'articolo 9, nonché agli uffici provinciali della Guardia di finanza, all'Ufficio Motorizzazione civile provinciale (UMC), all'Ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle entrate, all'Ispettorato del Lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale.*
3. *Chiunque esercita il servizio di piazza in ambito aeroportuale in violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.*
4. *Chiunque esercita il servizio di piazza in ambito aeroportuale in assenza della licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 2.000,00 euro.*
5. *Le violazioni amministrative dei regolamenti comunali, di cui all'articolo 3, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7-bis del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 6. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del [decreto legislativo n. 285/1982](#), l'inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi, ovvero del sostituto alla guida, di un dipendente o del socio, di quanto previsto dagli articolo 2, comma 2, e 11, della [legge n. 21/1992](#), l'alterazione del tassametro o l'indebita percezione di somme in aggiunta alla tariffa stabilita e, da parte del titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente, ovvero del sostituto alla guida, di un dipendente, del socio, l'inosservanza di quanto previsto dagli articoli 3 e 11 della medesima [legge n. 21/1992](#), è punita:*
 - a) *con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 1.500,00 euro alla prima inosservanza;*

- b) con un mese di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla seconda inosservanza;
- c) con due mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla terza inosservanza;
- d) con tre mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla quarta inosservanza;
- e) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 5 alla quinta inosservanza.⁵

Art. 13

(Norma transitoria)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono ad adottare i regolamenti comunali o ad adeguare quelli vigenti.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti comunali le autorizzazioni e le licenze in essere sono adeguate ai requisiti previsti nei regolamenti comunali medesimi, pena la decadenza.

Art. 14

(Norma di coordinamento)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 15

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

⁵ Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, l.r. 25 ottobre 2023, n. 47.

Legge regionale 30 aprile 2020, n. 1

Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019.

(BURC n. 40 del 30 aprile 2020)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 16 dicembre 2021, n. 33)

(La Corte costituzionale, con [sentenza n. 50, 9 febbraio - 30 marzo 2021](#) pubblicata in [Gazz. Uff. 31 marzo 2021, n. 13](#), prima serie speciale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2 e 4 ed in via consequenziale l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 3 e 5, e dell'art. 10 della presente legge.)

Capo I

(Modifiche alle leggi regionali [19/2002](#), [14/2014](#), [9/2018](#), [32/1996](#), [9/1992](#), [28/2010](#) e [5/2018](#))

Art. 1

(Modifiche alla [legge regionale 19/2002](#))

1. Nell'alineaa del comma 2 dell' articolo 73 della [legge regionale 16 aprile 2002, n. 19](#) (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria), come sostituito dall' articolo 4 della [legge regionale 2 maggio 2019, n. 8](#) (Modifiche e integrazioni alla Legge urbanistica della Calabria (LR n. 19/2002)), le parole "entro dodici mesi dall' entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".

Art. 2

(Modifiche alla [legge regionale 14/2014](#))

1. Alla fine del comma 1 dell' articolo 4 della [legge regionale 11 agosto 2014, n. 14](#) (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria) è aggiunto il seguente periodo: "È facoltà dei Comuni degli ATO costituire consorzi, ai sensi dell'articolo 31 del [d.lgs. 267/2000](#), nel rispetto delle disposizioni del [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#) (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).".

Art. 3

(Modifiche alla [legge regionale 9/2018](#))

1. Il comma 13 dell' articolo 16 della [legge regionale 26 aprile 2018, n. 9](#) (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della „ndrangheta e per la promozione della legalità, dell' economia responsabile e della trasparenza) è sostituito dal seguente:
"13. I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i quarantotto mesi successivi a tale data.".

Art. 4

(Modifiche alla [legge regionale 32/1996](#))

1. Dopo il comma 3 dell' articolo 59 bis della [legge regionale 25 novembre 1996, n. 32](#) (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è aggiunto il seguente:
"4. Al fine di attenuare la situazione di grave crisi economica e finanziaria derivante dall' emergenza sanitaria COVID – 19 vengono sospesi, fino al 31 luglio 2020, il pagamento dei canoni di cui alle lettere A1) e A2) dell'articolo 35 ed i relativi effetti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 51 della presente legge. I versamenti dovuti nel periodo di sospensione possono essere effettuati nel periodo da settembre a dicembre 2020. Non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato e la sospensione non opera per le mensilità prima dell'otto marzo 2020."

Art. 5

(Modifiche al comma 5 dell' articolo 5 della [l.r. 9/1992](#))

1. Al comma 5 dell' articolo 5 della [legge regionale 8 luglio 1992, n. 9](#) (Legge Finanziaria) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole "dell' art. 16, lett. q)" sono sostituite dalle seguenti: "dell' articolo 16, lettera m)";
 - b) l' inciso "nella misura massima del 10 per cento" è sostituito dal seguente: "entro il limite previsto dalla normativa statale vigente".

Art. 6

(Proroga termini istanze contributi per l' anno 2020.
Integrazione agli articoli 14 e 15 della [l.r. 28/2010](#))

1. Dopo il comma 2 dell' articolo 14 della [legge regionale 22 novembre 2010, n. 28](#) (Norme in materia di sport nella Regione Calabria), è inserito il seguente:
"2 bis. Al fine di attenuare la situazione di grave crisi economico-finanziaria derivante dalla sospensione delle attività sportive necessitata dall' emergenza sanitaria COVID-2019, è consentito, alle ASD con bilancio sportivo solare, per l' anno 2020, di presentare le istanze di cui al comma 2 fino al 30 giugno 2020."
2. Dopo il comma 4 dell' articolo 15 della [l.r. 28/2010](#), è inserito il seguente:
"4 bis. Al fine di attenuare la situazione di grave crisi economico-finanziaria derivante dalla sospensione delle attività sportive necessitata dall' emergenza sanitaria COVID-19, la presentazione delle istanze di contributo di cui al comma 4 può essere effettuata, per l' anno 2020, trenta giorni prima della data di inizio della relativa manifestazione sportiva."

Art. 7

(Contributo di cui al comma 14 dell' articolo 35 della [l.r. 9/2007](#))

1. Il contributo all' Associazione regionale allevatori (ARA) di cui al comma 14 dell'articolo 35 della [legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l' anno 2007), è destinato al finanziamento dei programmi pluriennali per il Servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (SATA) e per il Piano qualità carne e latte (PQCL) conformi agli "Aiuti a favore del comparto zootecnico ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014" ed approvati dalla Commissione Europea con numero di Aiuto SA.43045 (2015/XA).
2. L'aliquota di riparto è individuata nel limite massimo del 60 per cento del contributo all'attuazione del SATA da parte dell'ARA, ed il 40 per cento del contributo all'attuazione del PQCL, da parte delle Organizzazioni dei produttori (OP) riconosciute e associate

all'ARA, nella qualità di soggetti attuatori dei programmi pluriennali. La quota del 40 per cento è ripartita secondo le indicazioni della consulta delle OP.

3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è trasferito all' ARA, previa approvazione del programma, nel limite del 50 per cento a titolo di anticipazione. La restante quota è trasferita, nel rispetto della normativa vigente, solo a seguito dell'approvazione della rendicontazione dei progetti di cui alle tipologie di aiuto esplicitate nella deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 2015, n. 397 (Approvazione di un regime di Aiuti a favore del comparto zootecnico ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014).

Art. 8

(Modifiche alla [legge regionale 5/2018](#))

1. Dopo il comma 4 dell' articolo 17 della [legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5](#) (Norme in materia di artigianato) è aggiunto il seguente:
"5. Gli eventuali contributi che dovessero residuare annualmente all' esito dell' attività di ripartizione e rendicontazione delle spese da parte delle associazioni di cui al comma 1, sono ripartiti, entro e non oltre l' esercizio finanziario di assegnazione, tra le associazioni che ne avranno fatto richiesta nei modi e nei termini di cui al comma 2, fino a concorrenza degli importi rendicontati ed ammessi e sempre nei limiti delle somme stanziare annualmente nel bilancio regionale."

Capo II¹

(Disposizioni per la costituzione dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria
"Mater Domini - Pugliese Ciaccio")

Art. 9

(Finalità)

1. Al fine di migliorare l'offerta assistenziale e l'ottimizzazione delle risorse, l'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro è integrata con l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro ed assume la denominazione di Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio".²
2. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio" ha sede in Catanzaro, ha personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi della vigente normativa e subentra nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Mater Domini".³
3. Sono organi dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio" il direttore generale, il collegio sindacale e l'organo di indirizzo.⁴
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con protocollo d'intesa, definito ai sensi dell'articolo 1 del [decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517](#) (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e sottoscritto dal Rettore dell'Università degli Studi Magna Graecia, dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro del disavanzo della spesa sanitaria della Regione Calabria e dal Presidente della Giunta regionale, sono definiti i rapporti tra la Regione Calabria e l'Università Magna Graecia di Catanzaro in materia di attività integrate di didattica, ricerca e assistenza. Il protocollo d'intesa, cessato il commissariato ad acta per il Piano di

¹ Capo abrogato dall'art. 4 c. 1, della l.r. 6 dicembre 2021, n. 33.

² La Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio - 30 marzo 2021, n. 50 (pubblicata nella Gazz. Uff. 31 marzo 2021, n. 13, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

³ La Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio - 30 marzo 2021, n. 50 (pubblicata nella Gazz. Uff. 31 marzo 2021, n. 13, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio - 30 marzo 2021, n. 50 (pubblicata nella Gazz. Uff. 31 marzo 2021, n. 13, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, del presente comma.

rientro del disavanzo sanitario, può essere proposto e sottoscritto dal Rettore dell' UGM di Catanzaro e dal Presidente della Giunta regionale.⁵

5. L'atto aziendale, adottato dal direttore generale entro sessanta giorni dalla nomina, definisce l'assetto organizzativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio" secondo il modello dipartimentale e disciplina, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nel protocollo d'intesa di cui al comma 4, la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti assistenziali e di quelli ad attività integrata e individua le strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione ospedaliera e quelle a direzione universitaria.⁶

Art. 10⁷

(Misure di adeguamento)

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) del protocollo di intesa di cui al comma 4 dell'articolo 9 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede, d'intesa con il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Magna Graecia, alla nomina del direttore generale dell' Azienda Ospedaliero - Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio", secondo le modalità di cui all'articolo 4 del [d.lgs. 517/1999](#).
2. Dalla data di insediamento del direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio" sono sopresse l'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Mater Domini".
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i direttori generali dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" e dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Mater Domini" provvedono alla ricognizione del personale, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e del contenzioso pendente, nonché alla redazione degli inventari dei beni mobili ed immobili e svolgono ogni altra attività necessaria per l'attuazione della presente legge, senza oneri a carico del bilancio regionale.

Capo III

(Disposizioni finanziarie, transitorie e finali)

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati la lettera a) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 2 della [legge regionale 12 novembre 1994, n. 26](#) (Istituzione delle Unità Sanitarie Locali e Aziende ospedaliere).
2. È abrogata la [legge regionale 13 marzo 2019, n. 6](#) (Integrazione delle Aziende ospedaliere della città capoluogo della Regione).

Art. 12

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall' attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio - 30 marzo 2021, n. 50 (pubblicata nella Gazz. Uff. 31 marzo 2021, n. 13, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

⁶ La Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio - 30 marzo 2021, n. 50 (pubblicata nella Gazz. Uff. 31 marzo 2021, n. 13, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, del presente comma.

⁷ La Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio - 30 marzo 2021, n. 50 (pubblicata nella Gazz. Uff. 31 marzo 2021, n. 13, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, del presente articolo.

Art. 13*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 48

Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria.

(BURC n. 133 del 29 novembre 2019)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni delle seguenti leggi regionali: 5 dicembre 2019, n. 53; 2 luglio 2020, n. 14; 30 novembre 2022, n. 40; 7 agosto 2023, n. 38; 22 aprile 2024, n. 17)

(Il Governo, con delibera C.d.M. del 23 gennaio 2020, ha deciso di impugnare gli articoli 2, 8 e 16 della presente legge.

Successivamente, con delibera n. 64 del 30 settembre 2020, il C.d.M. ha dichiarato di rinunciare al ricorso in quanto la Regione, con successiva legge regionale, ha modificato le disposizioni impugnate adeguandole alla normativa statale di riferimento.)

((La Corte costituzionale, con sentenza 11 marzo - 29 aprile 2025, n. 62 - pubblicata nella [Gazz. Uff. 30 aprile 2025, n. 18](#), Prima Serie Speciale - ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, della presente legge, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 agosto 2023, n. 38, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)», nella parte in cui vieta alle imprese funebri l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile;

2) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, della presente legge, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 38 del 2023, nella parte in cui vieta l'esercizio di attività funebre ai soggetti che gestiscono il solo servizio di noleggio con conducente con ambulanza per trasporto non urgente e programmabile;

3) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, della presente legge, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 38 del 2023, limitatamente all'inciso «nonché ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.))

Titolo I

Finalità e definizioni

Art. 1

(Finalità, principi e ambito di applicazione)

1. La Regione Calabria assicura la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nell'evenienza del decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali.
2. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito funebre e di polizia mortuaria, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali ai principi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed

efficacia delle prestazioni, tenuto conto degli interessi pubblici preordinati alla tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sicurezza.

3. In particolare, la presente legge:

- a) disciplina le procedure relative alla polizia mortuaria, anche per quanto attiene ai profili igienico-sanitari;
- b) armonizza, nell'ambito della polizia mortuaria, le attività certificate, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti;
- c) regola le condizioni e i requisiti per l'esercizio delle attività mortuarie e funebri affinché le stesse siano svolte nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui alla presente legge.

Art. 1-bis¹

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a) per "salma" si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso indipendentemente dall'avvenuto accertamento di morte;
- b) per "cadavere" si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dall'accertamento della morte ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente;
- c) per "resto mortale" o "indecomposto" si definisce il risultato della incompleta mineralizzazione di un cadavere inumato o tumulato dopo il periodo di custodia cimiteriale disposto dalle norme;
- d) per "attività di polizia mortuaria" si intendono le attività di autorizzazione, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;
- e) per "servizi funebri" si intendono le attività imprenditoriali svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d'arte degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti, dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ai fini delle seguenti prestazioni:
 - 1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;
 - 2) preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria;
 - 3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;
 - 4) ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione;
 - 5) eventuale gestione di case funerarie;
- f) per "attività necroscopiche" si intendono le seguenti attività obbligatorie poste in essere:
 - 1) dal comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente ovvero gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla vigente normativa statale;
 - 1.1) in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di assenza di altri soggetti che possano provvedere all'eventuale trasporto o alla sepoltura nel cimitero. Per "disinteresse" si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro

¹ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 7 agosto 2023, n. 38.

- sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il comune può disporre l'eventuale differimento del termine;*
- 1.2) su disposizione dell'autorità giudiziaria, o per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in un obitorio, in un deposito di osservazione o in un servizio mortuario del servizio sanitario nazionale;*
 - 2) dal servizio sanitario provinciale, quali il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario e le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio della azienda sanitaria provinciale (ASP) di riferimento;*
- g) per "attività cerimoniale funebre" si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili o religiosi. Tali attività possono comportare l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri sigillati o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendosi per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza nel cimitero o nel crematorio nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:*
- 1) per "casa funeraria" si intende la struttura privata gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla presente legge per l'attività funebre, rispondente ai requisiti igienico sanitari previsti per le camere mortuarie dal [decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997](#) (Approvazione dell'atto d'indirizzo e di coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche) e alle disposizioni della presente legge ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso luoghi pubblici, abitazioni private, strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma, della custodia e dell'esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto, tecnicamente equiparate e strutturate a deposito di osservazione. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto verso il luogo di destinazione finale;*
 - 2) per "sala del commiato" si intende la sala, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso, collocata all'interno della casa funeraria eventualmente, anche nel cimitero, nel crematorio o all'esterno di queste strutture;²*
- h) per "trasporto funebre" si intende il trasporto della salma o del cadavere dal luogo di decesso a ogni altra destinazione prevista dalla presente legge, eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre;*
- i) per "centro servizi" e "società consortile e consorzio" si intende l'impresa funebre che, essendo in possesso diretto di tutti i requisiti di cui alla presente legge, ha come fine di mettere a disposizione di altri soggetti esercenti le attività funebri la propria struttura aziendale.³*

² Punto sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 22 aprile 2024, n. 17. Precedentemente il testo così recitava: "2) per "sala del commiato" si intende la sala, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso, collocata all'interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio;"

³ Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 22 aprile 2024, n. 17.

Art. 2⁴
(Definizioni)

1. *Ai fini della presente legge:*

- a) *per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento della morte;*
- b) *per «cadavere» si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dell'accertamento della morte ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente;*
- c) *per «resto mortale» si definisce il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesche allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione;*
- d) *per «attività di polizia mortuaria» si intendono le attività di autorizzazione, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;*
- e) *per «servizi funebri» si intendono le attività imprenditoriali svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d'arte degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti, dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ai fini delle seguenti prestazioni:*
 - 1) *disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;*
 - 2) *preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria;*
 - 3) *trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;*
 - 4) *ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione;*
 - 5) *eventuale gestione di case funerarie;*
- f) *per «attività necroscopiche» si intendono le seguenti attività obbligatorie poste in essere:*
 - 1) *dal comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente, gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure ad evidenza pubblica previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Codice dei contratti pubblici), ovvero, con criteri di turnazione, a soggetti in possesso delle prescritte certificazioni di impresa funebre che provvede: 1.1) in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di mancanza di altri soggetti che possano provvedere, qualora sia necessario eseguire sia il trasporto sia la sepoltura nel cimitero sia la fornitura della semplice bara da inumazione o da cremazione. Per «disinteresse» si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il comune può disporre l'eventuale differimento del termine; 1.2) su disposizione dell'Autorità giudiziaria, o anche dell'Autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in un obitorio, in un deposito di osservazione o in un servizio mortuario del Servizio sanitario nazionale;*

⁴ **Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 2 luglio 2020, n. 14.**

- 2) *dal servizio sanitario provinciale, quali il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario e le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio della ASP di riferimento;*
- g) *per «attività cerimoniale funebre» si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili o religiosi. Tali attività possono comportare l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendosi per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza nel cimitero o nel crematorio nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:*
- 1) *per «casa funeraria» si intende la struttura privata gestita da soggetti certificati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso luoghi pubblici, abitazioni private, strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma, della custodia e dell'esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto tecnicamente equiparate e strutturate a deposito di osservazione. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto verso il luogo di destinazione finale;*
- 2) *per «sala del commiato» si intende la sala, collocata all'interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio, ma comunque al di fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso;*
- h) *per «trasporto funebre» si intende il trasporto della salma o del cadavere dal luogo di decesso a ogni altra destinazione prevista dalla presente legge, eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre.*⁷

Titolo II

Competenze e attribuzioni

Art. 3

(Compiti e attribuzioni della Regione)

1. La Regione esercita compiti di riordino, indirizzo, coordinamento e controllo, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà. ⁷*In ogni caso, i compiti sopraelencati sono svolti in isospesa e con personale già in servizio presso la Regione Calabria, nei normali orari di lavoro.*⁵
2. La Giunta regionale concorre a definire, entro 60 giorni, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei principi di cui alla presente legge:
 - a) i requisiti delle autorimesse;
 - b) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri;

⁵ Periodo soppresso dall'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 7 agosto 2023, n. 38.

- c) le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri certificate, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;
- d) le modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge;
- e) *elaborazione del Piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 16-sexies.*⁶

Art. 4

(Compiti e attribuzioni dei Comuni)

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:
 - a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;
 - b) assicura spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
 - c) adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, delle sale del commiato e delle case funerarie;
 - d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - e) *tiene gli elenchi delle attività funebri autorizzate e degli addetti dotati dei requisiti formativi di legge, li trasmette alla Regione e ne determina criteri e modalità di consultazione;*⁷
 - f) esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, delle Aziende sanitarie provinciali (ASP).

Art. 5

(Riordino territoriale)

1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto al riordino territoriale al fine di assicurare le migliori funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza e della legge nazionale vigente.

Titolo III

Disciplina dell'attività funebre

Art. 6

(Attività funebre)

1. L'attività funebre costituisce attività imprenditoriale e comprende e assicura l'esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti al decesso e all'organizzazione delle onoranze funebri;

⁶ Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera b), l.r. 7 agosto 2023, n. 38.

⁷ Lettera sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a), l.r. 7 agosto 2023, n. 38. Il testo precedente era così formulato: "e) esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;"

- b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;
 - d) trasferimento durante il periodo di osservazione e di trasporto funebre;
 - e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
 - f) eventuale gestione di case funerarie.
2. Per lo svolgimento dell'attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti all'articolo 3, circa i quali è necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del [Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Il procacciamento di affari rivolto all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività, è vietato e perseguibile.
4. *L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).*⁸
5. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale sono svolti solo nelle sedi di imprese funebri certificate o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e dell'avente titolo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali, crematori e di cimiteri.
6. Al fine di tutelare l'utenza, l'attività funebre è incompatibile con:
- a) la gestione del servizio cimiteriale;
 - b) la gestione del servizio obitoriale;
 - c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, sia pubbliche e sia private;
 - d) il servizio privato di ambulanza in entità pubblica di emergenza sanitaria (Servizio emergenze 118), il servizio pubblico del trasporto sangue e organi;
 - e) *il servizio dipendente presso qualsiasi attività sanitaria pubblica o convenzionata, ospedali, cliniche, centri analisi, strutture sanitarie, case protette, residenze sanitarie assistenziali (RSA) e postazioni di emergenza sanitaria, in qualsiasi forma contrattuale in essere.*⁹
7. Il Comune verifica annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per lo svolgimento l'esercizio dell'attività funebre.
8. *Il direttore tecnico dell'attività funebre è obbligato a trasmettere in autocertificazione la situazione strutturale e gestionale della propria attività al Comune di appartenenza entro il 28 febbraio di ogni anno e il Comune di competenza provvede al rilascio della validazione della certificazione esistente entro sessanta giorni dalla presentazione e in questo periodo, tra la presentazione e il rilascio della validazione, l'impresa funebre, il centro servizi, i consorzi e le società consortili potranno operare autocertificando di aver presentato documentazione necessaria alla validazione della certificazione annuale ed essere in attesa che la stessa venga rilasciata.*¹⁰

⁸ Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera a), l.r. 7 agosto 2023, n. 38.

⁹ Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 1, lettera b), l.r. 7 agosto 2023, n. 38.

¹⁰ Comma dapprima aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera c), l.r. 7 agosto 2023, n. 38. Successivamente l'art. 2, comma 1, l.r. 22 aprile 2024, n. 17, sostituisce le parole "della nuova certificazione annuale entro sessanta giorni dalla presentazione" con le seguenti: "della validazione della certificazione esistente entro sessanta giorni dalla

Art. 7
(Impresa funebre)

1. I servizi funebri sono attività imprenditoriali e sono erogati secondo principi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto.
2. I servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, nonché di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee e adeguate, sono titolari dell'apposita certificazione comunale rilasciata dal comune previa istruttoria in ordine al possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della presente legge.
3. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi ed è obbligata a renderli ben visibili all'utenza.¹¹
4. *Le imprese non possono esercitare attività private in mercati paralleli quali quelli relativi all'ambito cimiteriale. Alle imprese funebri è vietato l'esercizio, anche tramite proprio personale, del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile. È preclusa, altresì, la possibilità di esercitare attività funebre a soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile; è altresì vietato riprodurre nominativi e numeri di telefono riconducibili ad attività funebri presenti nel territorio, su mezzi sanitari o in capo ad associazioni di volontariato. Le attività in essere si adeguano alle disposizioni previste dal presente articolo entro il 31 dicembre 2023.*¹²
5. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi in ambito necroscopico, intendendo per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie pubbliche e assimilabili e di obitori. Le gestioni delle attività svolte da esercenti l'attività funebre in contrasto con quanto previsto dalla presente legge cessano dalla data di entrata in vigore della legge.

presentazione e in questo periodo, tra la presentazione e il rilascio della validazione, l'impresa funebre, il centro servizi, i consorzi e le società consortili potranno operare autocertificando di aver presentato documentazione necessaria alla validazione della certificazione annuale ed essere in attesa che la stessa venga rilasciata."

¹¹ **Parole aggiunte dall'art. 5, comma 1, lettera b), l.r. 7 agosto 2023, n. 38.**

¹² **Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), l.r. 7 agosto 2023, n. 38. Il testo precedente era così formulato:** "4. Le imprese funebri non possono esercitare attività private in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale e al trasporto sanitario come servizio pubblico di emergenza sanitaria data in convenzione, al trasporto di organi, sangue e pazienti dializzati e sono obbligate alla separazione societaria. La separazione societaria è intesa come svolgimento distinto, con società o con soggetto, dotati di separata personalità giuridica, di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse, diverse da quelle riconducibili a soggetti che svolgono attività funebre." **Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11 marzo - 29 aprile 2025, n. 62, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.**

Art. 8¹³*(Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)*

1. Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria, e il suo esercizio è subordinato alla sussistenza e alla permanenza dei seguenti requisiti:
 - a) una sede idonea e adeguata alla trattazione degli affari, comprendente un ufficio e una sala di esposizione per gli articoli funebri, diversi dalle altre attività svolte con la stessa partita Iva. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre è esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese e lo stesso è esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;
 - b) un'autofunebre, con relativa idoneità sanitaria, di proprietà o in leasing, adibito al trasporto di salme e di cadaveri, e un'autorimessa, avente requisiti di idoneità secondo la normativa nazionale vigente, verificati dalle ASP, e adeguate dotazioni per la sanificazione del vano di carico del mezzo funebre e delle attrezzature necessarie

¹³ Articolo sostituito dall'art. 6, comma 1, l.r. 7 agosto 2023, n. 38. Il testo precedente era così formulato:

"Art. 8 (Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)

1. La dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contiene l'autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti: a) una sede idonea e adeguata per la trattazione degli affari, comprendente un ufficio e una sala di esposizione per gli articoli funebri, diversi dalle altre attività svolte con la stessa Partita Iva. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre, è esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell'impresa è attualmente esente da IVA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, n. 27, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e lo stesso è esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre; b) un qualsiasi mezzo funebre, con relativa idoneità sanitaria, di proprietà o tramite leasing, adibito al trasporto di salme e di cadaveri e un'apposita autorimessa, avente requisiti di idoneità secondo la normativa nazionale vigente verificati dalle ASP. Tali autorimesse dispongono di adeguate dotazioni per la sanificazione del vano di carico del mezzo funebre. Il lavaggio della carrozzeria esterna e dell'abitacolo può essere effettuato all'esterno dell'impresa presso autolavaggi autorizzati; c) un responsabile, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, assunto secondo la normativa statale vigente in materia, che può coincidere con il titolare o legale rappresentante della stessa. 2. I requisiti di cui al comma 1 lettere a), b), e c) possono essere ottenuti ricorrendo ad accordi con altre imprese funebri certificate, associazione temporanea di impresa o contratti di rete. Per svolgere il servizio di trasporto e cerimonia: a) l'impresa che effettua il trasporto funebre e la cerimonia, in maniera autonoma, dispone di personale dipendente numericamente necessario a svolgere il servizio nel rispetto delle norme nazionali sul lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori; b) l'impresa in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), e c), in maniera trasparente e col consenso della famiglia, ottenuto tramite formale mandato, può appaltare il trasporto funebre per la cerimonia ad altra impresa funebre certificata in possesso autonomo dei requisiti di cui alla successiva lettera c); la stessa svolgerà col proprio rischio d'impresa, tramite contratto genuino, il servizio di trasporto funebre ad essa commissionato nel rispetto delle norme nazionali in materia di appalto, lavoro e sicurezza dei lavoratori. Il servizio di trasporto funebre è eseguibile, previo formale assenso della famiglia del defunto, ricorrendo a partecipazioni, ad aggregazioni aziendali quali consorzi e società consortili, in possesso autonomo dei requisiti di cui alla successiva lettera c); c) i soggetti che con i contratti previsti alla lettera b) garantiscono il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere la cerimonia funebre ad altri esercenti possiedono la disponibilità autonoma, ovvero senza il ricorso ad altri soggetti, delle seguenti dotazioni minime adeguate alle attività svolte: almeno sei operatori assunti con regolare contratto di lavoro e due auto funebri. A fronte di ogni contratto stipulato con imprese funebri, dopo il quindicesimo, è previsto l'incremento di una unità di personale. A fronte di ogni quattro contratti stipulati con imprese funebri, oltre il quindicesimo, è previsto l'incremento di un'auto funebre. 3. Il titolare, il socio o responsabile possono svolgere anche le mansioni di necroforo. 4. Le figure professionali del personale dell'impresa funebre sono: a) responsabile abilitato al disbrigo delle pratiche amministrative, addetto alla trattazione degli affari; b) necroforo, col ruolo di svolgere la preparazione del defunto, la sua sistemazione nel feretro, la sigillatura, oltre la movimentazione dei feretri e l'organizzazione della cerimonia. 5. L'utilizzo da parte della stessa impresa di altre eventuali sedi per la trattazione degli affari, ubicate nel Comune dove si trova la sede principale o in Comuni diversi da quello ove è stata presentata la SCIA, non comporta il rilascio di ulteriori certificazioni all'esercizio dell'attività funebre. Le eventuali autorizzazioni in materia edilizia o commerciale, necessarie per l'utilizzo di dette sedi, sono rilasciate previa dimostrazione del possesso della certificazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune ove ha sede principale l'impresa. Tali sedi dispongono di un addetto alla trattazione degli affari, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o altre sedi, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività, il cui nominativo va comunicato al Comune competente. 6. Le imprese funebri esistenti prima della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) della presente legge hanno 12 mesi di tempo dalla sua entrata in vigore per adeguarsi alle disposizioni del presente testo, ripresentando una SCIA, per variazioni Agenzia di affari, presente sul portale Calabria Suap, con cui autocertificano il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. I Comuni verificano quanto autocertificato. Gli esercenti l'attività funebre autocertificano annualmente la perduranza dei requisiti di cui al presente articolo."

- allo svolgimento del servizio. Il lavaggio della carrozzeria esterna e dell'abitacolo può essere effettuato all'esterno dell'impresa presso autolavaggi autorizzati;
- c) un responsabile, o direttore tecnico, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, assunto secondo la normativa statale vigente in materia, che può coincidere con il titolare, legale rappresentante della stessa o socio lavoratore;
 - d) almeno quattro operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro e in possesso dei relativi requisiti formativi.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d), si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi, di cui all'articolo 8-bis, di specifici contratti continuativi e di appalto di servizi, idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento di tutte le fasi dell'attività funebre, dichiarati tramite SCIA e *vanno registrati all'Agenzia dell'Entrate e, successivamente, trascritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura*.¹⁴ Tali contratti sono comunicati al Comune dove opera l'impresa, nonché all'utente finale.
 3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d), si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso consorzi o società consortili, i quali garantiscono in via continuativa ai propri associati la disponibilità di mezzi e personale per lo svolgimento di tutte le fasi del servizio, in maniera autonoma, ovvero senza il ricorso ad altri soggetti, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8-bis.
 4. Il titolare, il socio o responsabile possono svolgere anche le mansioni di necroforo.
 5. Le figure professionali del personale dell'impresa funebre sono le seguenti:
 - a) direttore tecnico/addetto alla trattazione degli affari;
 - b) necroforo/addetto al trasporto, col ruolo di svolgere la preparazione del defunto, la sua sistemazione nel feretro, la sigillatura, oltre la movimentazione dei feretri e l'organizzazione della cerimonia.
 6. Per l'apertura di sedi secondarie è necessaria la presentazione di specifica SCIA al Comune competente con l'indicazione dell'addetto alla trattazione degli affari, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o le altre sedi, in possesso dei requisiti formativi di legge e con regolare rapporto di lavoro. Le sedi secondarie, al pari della sede principale, espongono l'orario di apertura al pubblico e il tariffario delle prestazioni.
 7. Le imprese funebri che hanno sede in altre regioni o all'estero, e che intendono operare in maniera continuativa sul territorio regionale calabrese con una propria sede, devono possedere i requisiti di cui al presente articolo e all'articolo 9, presentando specifica SCIA nel Comune ove le stesse hanno la sede amministrativa, nella quale dichiarare i requisiti di cui al presente articolo e agli articoli 8-bis e 9.
 8. Le imprese funebri che hanno sede nelle altre regioni ma che svolgono attività di trasporto cadavere verso i comuni della Calabria, con eventuale cerimonia e trasporto al cimitero, operano con proprio personale ovvero, tramite mandato, nelle forme di legge e col consenso della famiglia, possono affidare ad impresa funebre locale, regolarmente autorizzata, l'esecuzione del servizio.
 9. Le imprese funebri già esistenti si adeguano alle disposizioni della presente legge entro il 28 febbraio 2024, ripresentando la SCIA, integrando il possesso dei requisiti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 9. I comuni, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di impresa funebre, entro i successivi sessanta giorni, rilasciano la certificazione di validità annuale.

¹⁴ **L'art. 3, comma 1, l.r. 22 aprile 2024, n. 17, sostituisce le parole "e registrati presso la Camera di Commercio" con le seguenti: "e vanno registrati all'Agenzia dell'Entrate e, successivamente, trascritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura."**

Art. 8-bis¹⁵

(Centro servizi, consorzio e società consortile)

1. **[Il centro servizi è un'impresa che svolge attività funebre ai sensi dell'articolo 8.]¹⁶**
2. Il centro servizi, i consorzi e le società consortili operanti nel settore funebre debbono essere titolari di autorizzazione all'attività funebre ai sensi dell'articolo 8 e devono possedere direttamente in via continuativa, funzionale e autonoma, ovvero senza il ricorso ad altri soggetti, i seguenti requisiti tecnico organizzativi minimi da dichiarare in SCIA:
 - a) entro i primi 15 contratti per il centro servizi, ovvero entro i primi 15 soci e consorziati per i consorzi e le società consortili:
 - 1) una sede idonea alle attività da svolgere;
 - 2) un amministratore/direttore tecnico con funzione di responsabile amministrativo e gestionale;
 - 3) due autofunebri;
 - 4) due furgoni per il trasporto funebre;
 - 5) certificazione UNI EN 15017;
 - 6) autorimessa, regolarmente autorizzata dal sindaco, idonea e funzionale ad evitare la sosta dei carri funebri sulla pubblica via. È allegata alla SCIA la planimetria dell'autorimessa con il numero dei posti disponibili e le targhe dei mezzi rimessi, unitamente al contratto con un lavaggio autorizzato, qualora il locale lavaggio non sia presente nella rimessa stessa. Tale contratto è registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Gli stessi mezzi, dopo ogni servizio effettuato, sono rimessi nella sede della rimessa autorizzata e non possono essere depositati presso pubbliche strade o rimesse non autorizzate e facenti capo ad altri soggetti;
 - 7) otto operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro continuativo, ai sensi del vigente CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi, secondo un criterio di proporzionalità crescente in relazione al numero di contratti stipulati con imprese funebri o di soci/consorziati presenti nelle aggregazioni in essere, quali consorzi e società consortili;
 - b) oltre il quindicesimo contratto, socio o consorziato, la dotazione organizzativa e strutturale è incrementata nel seguente modo:
 - 1) incremento di una unità di personale per ogni due contratti, socio o consorziato, acquisiti oltre il quindicesimo;
 - 2) a fronte di ogni quattro contratti stipulati con imprese funebri, o di soci e consorziati, oltre il quindicesimo, è previsto l'incremento di un'auto funebre e un furgone funebre.
3. I nominativi del personale, con le relative funzioni, sono riportati nella SCIA presentata, e ogni variazione è comunicata al Comune ove ha sede il centro servizi, la società consortile o il consorzio, oltre che alle imprese servite, le quali hanno l'obbligo di comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, agli uffici competenti la variazione dei nominativi del personale operante.
4. I centri servizi, consorzi e società consortili già esistenti, si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro il 30 novembre 2023, ripresentando la SCIA, integrando il possesso dei requisiti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 9. I Comuni, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività dei centri servizi, dei consorzi e delle società consortili, entro i successivi sessanta giorni rilasciano la certificazione di validità annuale.

¹⁵ Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, l.r. 7 agosto 2023, n. 38.

¹⁶ Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, l.r. 22 aprile 2024, n. 17.

Art. 9

(Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i *requisiti professionali* ¹⁷ sono d'obbligo per le imprese presenti sul territorio della Regione.
2. *I direttori tecnici/addetti alla trattazione degli affari e il personale necroforo di cui agli articoli 8 e 8-bis,* ¹⁸ con comprovata esperienza lavorativa, superiore a cinque anni, effettuano metà delle ore stabilite dalla Giunta regionale per ogni figura professionale ricoperta; coloro con meno di cinque anni di esperienza lavorativa certificata seguono l'orario pieno delle ore stabilite. In attesa dei regolamenti di attuazione sulla formazione professionale, che indicano le ore e le materie trattate, le imprese funebri possono continuare a svolgere l'attività funebre provvedendo ad avviare i responsabili allo specifico corso professionale subito dopo la pubblicazione dei regolamenti inerenti alla formazione ed entro un anno dalla loro pubblicazione.
3. L'attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:
 - a) condanna definitiva per uno dei reati di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del [Codice penale](#);
 - b) condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;
 - c) *hanno riportato sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice procedura penale, per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, il commercio, o per qualsiasi altro reato non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni, salvo che sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione.* ¹⁹
 - d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 13 agosto 2010, n. 136](#));
 - f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) (Codice del consumo);
 - g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro non conciliabili in via amministrativa.
4. Le condizioni ostative di cui al comma 3 si applicano al titolare, al legale rappresentante, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale.

¹⁷ **L'art. 7, comma 1, lettera a), l.r. 7 agosto 2023, n. 38 sostituisce le parole "corsi abilitanti la professione" con le parole "requisiti professionali".**

¹⁸ **L'art. 7, comma 1, lettera b), l.r. 7 agosto 2023, n. 38 sostituisce le parole "I responsabili di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a)" con le parole "I direttori tecnici/addetti alla trattazione degli affari e il personale necroforo di cui agli articoli 8 e 8-bis".**

¹⁹ **lettera sostituita dall'art. 5, comma 1, l.r. 22 aprile 2024, n. 17. Precedentemente il testo così recitava:**
"c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;"

Art. 10*(Accertamento dei requisiti)*

1. L'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri è effettuato dai Comuni esercitando le funzioni a essi attribuite dalla presente legge.
2. *[Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, le imprese, entro il 30 giugno 2020, si muniscono della certificazione attestante il possesso dei requisiti.]²⁰*
3. *[La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata annualmente dai Comuni, ai quali spetta la verifica, e scade il giorno successivo a quello della data di rilascio dell'anno seguente.]²¹*
4. *[La certificazione ha validità annuale ed è validata ripresentando, presso il Comune dove si esercita l'attività suddetta, un'autocertificazione che attesti la continuità e la persistenza, per l'anno in corso, dei requisiti previsti all'articolo 8. In caso di variazioni strutturali o logistiche è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.]²²*
5. La mancata acquisizione o presentazione della certificazione equivale a carenza dei requisiti e comporta l'immediata cessazione dell'attività.

Art. 11*(Mandato)*

1. Il Comune, avvalendosi delle ASP per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi nonché sulla definizione delle tariffe, a esclusione delle seguenti prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale:
 - a) servizio funebre obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero nel caso di disinteresse;
 - b) servizio obbligatorio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico ovvero in abitazione o in luogo privati, a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria.
2. Il contratto di servizi funebri è conferito per iscritto a un'impresa funebre certificata.
3. Il conferimento del mandato di cui al comma 2 ha luogo nella sede, principale o secondaria, dell'impresa funebre cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, presso l'abitazione del defunto o dell'avente titolo, purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura nonché di strutture socio-sanitarie pubbliche o private e cimiteri. È vietato l'uso di sedi e di uffici mobili.
4. È fatto divieto a chiunque di segnalare o comunque di portare a conoscenza di imprese funebri il decesso di persone. È altresì fatto divieto al personale adibito a ente pubblico, a strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, pubbliche o private, a strutture deputate ai pubblici servizi e a gestori di un servizio di ambulanze di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre.
5. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere informazioni tese all'acquisizione di mandati.

²⁰ **Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, l.r. 7 agosto 2023, n. 38.**

²¹ **Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, l.r. 7 agosto 2023, n. 38.**

²² **Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, l.r. 7 agosto 2023, n. 38.**

Art. 12*(Trasporti funebri)*

1. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo del decesso ai locali di osservazione quali l'abitazione del defunto o di un avente titolo, servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio, la casa funeraria entro ventiquattro ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o non sia intervenuto l'accertamento della morte, con la certificazione cui al comma 10, nel rispetto delle norme sanitarie e su tutto il territorio regionale. Per il tributo di speciali onoranze possono essere eccezionalmente individuati altri luoghi previo singola autorizzazione del sindaco e con il rilascio dell'autorizzazione al trasporto come prevista dal [decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285](#) (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo ove questo è stato sigillato al luogo di destinazione, sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze, previamente autorizzato dal Comune.
3. Il trasporto di salma o di cadavere previamente identificato a cura dell'addetto al trasporto è riservato ai soggetti titolati alla sua esecuzione ed è effettuato con un'auto funebre e da personale numericamente sufficiente, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e di sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori.
4. L'addetto al trasporto di cadavere, in qualità di incaricato di pubblico servizio, prima della partenza verifica e certifica su un apposito verbale:
 - a) l'identità del cadavere;
 - b) che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - c) i nominativi dei necrofori utilizzati e i dati dell'auto funebre che materialmente eseguono il trasporto.
5. L'addetto al trasporto funebre appone i sigilli per i trasporti e ne è responsabile, redige il verbale di verifica in duplice originale, di cui uno accompagna sempre il feretro fino a destinazione e l'altro è conservato dall'incaricato del trasporto. La chiusura del feretro può essere fatta esclusivamente da personale necroforo o da addetto dell'impresa previamente formato. Il Comune di destinazione trasmette copia del verbale di verifica al Comune in cui è avvenuto il decesso.
6. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso e si applicano le norme previste dai trattati internazionali vigenti.
7. Qualora il decesso avvenga presso una struttura sanitaria, una casa di riposo ovvero istituti pubblici o privati, il trasferimento della salma o del cadavere all'interno delle stesse strutture è effettuato da personale incaricato dalla competente direzione sanitaria che non riveste la qualità di esercente di attività funebre o attività di cui al comma 6 dell'articolo 6.
8. Nella nozione di trasporto di cadavere è altresì compresa la raccolta e la decorosa composizione nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento, la sosta per cerimonie civili o religiose e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.
9. I Comuni controllano che, nello svolgimento dei trasporti funebri e delle operazioni cimiteriali, sia presente un numero di addetti pari a quanto individuato nei documenti di valutazione dei rischi predisposti ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) (Attuazione dell'articolo 1 della [legge 3 agosto 2007, n. 123](#), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
10. Il medico intervenuto al momento della constatazione del decesso certifica preventivamente, qualora non sussista pericolo per la salute pubblica e si escluda il

sospetto di morte dovuta a reato o malattie infettive, dopo l'igienizzazione della salma e dopo che siano stati tolti aghi, sondini e cateteri, qualora il decesso avvenga presso strutture sanitarie pubbliche o private, la possibilità del trasferimento della salma, in tutto il territorio regionale, con l'impiego di un contenitore rigido o flessibile, impermeabile sul fondo ma in grado, contemporaneamente, di permettere passaggio di aria così da consentire la respirazione se vi fossero segni di vita, entro la durata del periodo di osservazione, presso strutture obitoriali, case funerarie certificate, abitazione del defunto o di un suo familiare, previa richiesta degli stessi familiari; la visita necroscopica, se non già eseguita prima del trasporto, attiene all'ASP del luogo in cui si svolge il residuo periodo d'osservazione.

11. La certificazione di cui al comma 10 è titolo valido per il trasferimento della salma. Dell'eventuale trasferimento è data comunicazione certificata da parte del soggetto esercente attività funebre incaricato, anche per via telematica certificata, al Comune in cui è avvenuto il decesso, al Comune ove è destinata la salma, nonché alla ASP competente per il luogo di destinazione della stessa.
12. *Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma. Qualora l'accertamento di morte non sia stato effettuato nel luogo del decesso, il Comune di destinazione della salma o l'impresa funebre delegata danno notizia al medico necroscopo per effettuare l'accertamento di morte; tale accertamento potrà essere inviato dall'impresa funebre, delegata al servizio, anche tramite posta certificata, insieme alla documentazione prevista, al Comune ove è avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione necessaria. Nel caso di trasporto presso l'abitazione del defunto o di un suo familiare, l'impresa incaricata trasmette quanto previsto nel presente comma e svolge le comunicazioni e gli atti obbligatori.*²³
13. In caso di pericolo per la salute pubblica, il trasferimento di salma è autorizzato dal medico necroscopo che detta altresì le cautele da osservare in concreto.
14. Il trasporto di ceneri e di ossa umane non ha controindicazioni igienico-sanitarie e può essere svolto da chiunque, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.
15. Il trasporto di resti mortali da un cimitero all'altro o al crematorio è effettuato, su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione del comune ove erano sepolti, con l'adozione delle misure necessarie a garantire il decoro e la salute pubblica.
16. Ogni trasporto funebre di salma o di cadavere è svolto a pagamento, previo incarico di chi lo commissiona, da un soggetto esercente l'attività funebre. I costi del trasporto sono a carico di chi lo richiede o lo dispone; i costi dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 1.1) e 1.2), sono a carico del Comune dove ha avuto luogo il decesso.
17. Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso sanitario e comunale.
18. La chiusura e il sigillo del feretro, in cera lacca o adesivo, riportante i dati dell'impresa che trasporta il cadavere e che attesti l'integrità della chiusura, apposto sul coperchio per i trasporti nell'ambito comunale, fuori comune, fuori regione e fuori nazione, che non rientrano nella fattispecie dei trasporti di cui ai commi 10 e 11, sono demandati all'impresa funebre che ne effettua il trasporto e la stessa ne è responsabile sotto il profilo civile e

²³ **Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, l.r. 22 aprile 2024, n. 17. Precedentemente il testo così recitava:**
"12. *Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche in via telematica certificata, al Comune in cui è avvenuto il decesso, al Comune ove è destinata la salma, nonché alla ASP competente per il luogo di destinazione della stessa. Qualora non sia stato fatto nel luogo del decesso, il Comune di destinazione della salma dà notizia al medico necroscopo per effettuare l'accertamento di morte che è trasmesso, anche in via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione necessaria. Nel caso di trasporto presso l'abitazione del defunto o di un suo familiare, l'impresa incaricata trasmette quanto previsto nel presente comma e svolge le comunicazioni e gli atti obbligatori.*"

penale. La puntura conservativa nel periodo imposto dalla norma nazionale è effettuata, in maniera da garantire la sicurezza sulla salute dell'addetto, da personale necroforo o da personale sanitario pubblico o privato.

Art. 13

(Case funerarie o depositi di osservazioni e servizi mortuari)

1. La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria o deposito d'osservazione, all'interno della quale possono essere presenti anche una o più sale destinate alla custodia e all'esposizione dei defunti, nonché alla celebrazione e al commiato, sono consentite ai soggetti esercenti l'attività funebre in possesso diretto dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, previa SCIA²⁴.
2. L'accesso a una casa funeraria avviene su richiesta del familiare del defunto o di un altro soggetto avente titolo.
3. Per l'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria sono conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, integrate da quanto previsto dalla presente legge.
4. La casa funeraria dispone di spazi per la sosta e per la preparazione dei defunti e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità sono consentite l'entrata e l'uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. È previsto un accesso dall'esterno per i visitatori ed un parcheggio per questi ultimi. Le case funerarie possiedono i seguenti requisiti strutturali minimi:
 - a) locale di osservazione o di sosta delle salme;
 - b) camera ardente o sala di esposizione;
 - c) locale di preparazione dei defunti;
 - d) servizi igienici per il personale;
 - e) servizi igienici per i dolenti;
 - f) sala per onoranze funebri al feretro;
 - g) almeno una cella frigorifera e una sala climatizzata;
 - h) deposito per i materiali;
 - i) rimessa funebre anche esterna alla struttura;
 - j) uffici.
5. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nei crematori e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private e assimilabili per lo svolgimento dei servizi mortuari.
6. I servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche di cui all'articolo 1-bis²⁵, comma 1, lettera f), numero 2), costituiscono servizi della struttura sanitaria e possono essere gestiti solo in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a soggetti terzi che a nessun titolo possono essere esercenti di attività funebri o soggetti a essi collegati o in qualsiasi modo ad essi riconducibili.

²⁴ L'art. 9, comma 1, lettera a), l.r. 7 agosto 2023, n. 38, sopprime le parole ", in piena autonomia del soggetto gestore per quanto riguarda gli orari di apertura in funzione dei servizi richiesti dai dolenti, gli orari di fissazione dei funerali e l'organizzazione aziendale".

²⁵ L'art. 9, comma 1, lettera b), l.r. 7 agosto 2023, n. 38, sostituisce le parole "articolo 2" con le parole "articolo 1-bis".

7. *Fatti salvi i terreni già edificabili e le strutture edilizie già acquistate alla data del 30 giugno 2024 per la realizzazione di case funerarie, e fatte salve le case funerarie, già esistenti, o in corso d'opera, e autorizzate alla data del 30 giugno 2024, o per le quali è stata depositata istanza di realizzazione alla data del 30 giugno 2024 le case funerarie non possono trovarsi a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dal perimetro di ospedali pubblici e hospice e a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali.*²⁶
8. *Presso le case funerarie possono essere custoditi i feretri sigillati per il tempo strettamente necessario per procedere al trasporto all'estero, alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione. In ogni caso sono assicurate idonee condizioni di conservazione.*²⁷
9. *Il numero di feretri in custodia di cui al comma 8 non può essere superiore al numero delle sale a disposizione per l'osservazione delle salme e per la celebrazione dei riti del commiato.*²⁸
10. *Le sale del commiato e i locali per l'osservazione delle salme presenti nella casa funeraria possono essere resi disponibili ad altre imprese funebri, secondo tempi e modalità definiti da appositi contratti registrati presso l'Agenzia delle Entrate e trascritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*²⁹
11. *L'accesso alle case funerarie per il personale e per i feretri è distinto dall'accesso dei dolenti.*
12. *L'impresa funebre definisce gli orari di apertura al pubblico della casa funeraria, le modalità di fruizione dei servizi della medesima e le relative tariffe.*³⁰

[Art. 13-bis³¹

(Requisiti strutturali delle case funerarie)

1. *Le case funerarie di cui all'articolo 13 devono possedere i seguenti requisiti strutturali:*
 - a) *le sale destinate a celebrare i riti di commiato, eventualmente differenziate per capienza e dotazioni, sono dotate di regolare aere illuminazione naturale o artificiale ed hanno dimensioni, configurazione, arredi, finiture e servizi adeguati ad offrire condizioni di decoro per l'accoglienza dei partecipanti ai riti. Possiedono inoltre superficie minima non inferiore a 30 metri quadri, con lato minimo di 5 metri;*
 - b) *annesso a ciascuna sala è presente almeno un locale o spazio per l'attesa dei dolenti;*
 - c) *le pareti che separano le sale destinate ai riti di commiato dai restanti locali possiedono valori dell'indice del potere fonoisolante apparente R_w , così come definito nel dpcm 5 dicembre 1997, almeno di 55 dB(A);*

²⁶ **Comma dapprima aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera c), l.r. 7 agosto 2023, n. 38. Successivamente sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera a), l.r. 22 aprile 2024, n. 17. Precedentemente il testo così recitava:**

"7. Le case funerarie, fatte salve quelle già esistenti e autorizzate alla data del 31 luglio 2023:

a) dispongono, in relazione ai volumi delle attività da effettuare, di locali destinati ad ospitare le salme e i feretri, di locali destinati ad ospitare feretri sigillati per i riti di commiato, nonché di locali di supporto e di servizio, aventi i requisiti strutturali di cui all'articolo 13-bis;

b) non possono trovarsi a distanza inferiore a cinquecento metri dal perimetro di strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali e hospice, di crematori o a distanza inferiore a cinquecento metri dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali;

c) se collocate in edifici aventi anche altre funzioni, assicurano un accesso indipendente e dedicato per tutte le attività connesse alle stesse case funerarie."

²⁷ **Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera c), l.r. 7 agosto 2023, n. 38.**

²⁸ **Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera c), l.r. 7 agosto 2023, n. 38.**

²⁹ **Comma dapprima aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera c), l.r. 7 agosto 2023, n. 38. Successivamente l'art. 7, comma 1, lettera b), l.r. 22 aprile 2024, n. 17, sostituisce le parole "la camera di commercio" con le parole "l'Agenzia delle Entrate e trascritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura."**

³⁰ **Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera c), l.r. 7 agosto 2023, n. 38.**

³¹ **Articolo dapprima aggiunto dall'art. 10, comma 1, l.r. 7 agosto 2023, n. 38. Successivamente abrogato dall'art. 8, comma 1, l.r. 22 aprile 2024, n. 17.**

- d) *i percorsi dei feretri all'interno della casa funeraria sono distinti dai percorsi dei dolenti, senza alcuna possibilità di interferenza temporale;*
- e) *la casa funeraria è dotata di uno o più locali ufficio da utilizzare per il disbrigo delle attività amministrative e per i colloqui con i dolenti. Nei pressi dei locali ufficio è presente idoneo spazio o locale destinato all'attesa dei dolenti regolarmente aeroinquinato;*
- f) *nelle aree a cui hanno accesso i dolenti è presente almeno un servizio igienico attrezzato per le persone disabili. Per le case funerarie con più di tre sale di osservazione è previsto almeno un servizio igienico aggiuntivo;*
- g) *il personale addetto usufruisce di servizi igienici ad uso esclusivo, nonché di idoneo locale spogliatoio adeguatamente attrezzato, destinato alla preparazione del medesimo;*
- h) *nella cella frigorifera o nell'eventuale locale refrigerato la temperatura è compresa tra 1 e 5 gradi Celsius (° C);*
- i) *la continuità dell'alimentazione elettrica della cella frigorifera o nel locale refrigerato è assicurata da un gruppo di continuità di adeguata capacità o mediante altro impianto con caratteristiche equivalenti;*
- j) *la capienza massima delle celle frigorifere o dell'eventuale locale refrigerato deve corrispondere al numero di feretri che possono essere custoditi presso la casa funeraria. Le dimensioni del locale refrigerato sono tali da consentire la movimentazione meccanizzata dei feretri;*
- k) *nel locale per la preparazione delle salme sono collocati un tavolo in materiale durevole, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile ed un lavandino con leva clinica. Nello stesso locale le pareti e i pavimenti, facilmente lavabili e disinfettabili, devono essere privi di connessione ad angolo;*
- l) *deve essere previsto uno spazio o un locale per il deposito di rifiuti e di materiale sporco;*
- m) *in tutti i locali in cui è prevista la permanenza di persone sono garantiti regolari rapporti aeroinquinanti naturali o idonee condizioni microclimatiche mediante impianti tecnologici aventi caratteristiche previste dalla normativa vigente nonché dalle norme tecniche con riferimento alla destinazione d'uso commerciale. Gli impianti di condizionamento al servizio dei locali di preparazione ed osservazione delle salme non devono prevedere il ricircolo dell'aria;*
- n) *tutti i locali sono muniti di idoneo impianto di illuminazione d'emergenza;*
- o) *in tutte le aree accessibili ai visitatori è garantito il requisito di visitabilità per le persone con ridotta capacità motoria.”.*³²

Art. 13-ter³²

(Aspetti logistici e requisiti tecnico- strutturali
delle sale del commiato esterne ai cimiteri e ai crematori)

1. *La realizzazione e l'esercizio di una sala del commiato esterna ai cimiteri e ai forni crematori, ove è permessa esclusivamente la celebrazione dei riti e la sosta dei feretri chiusi, è consentita ai soggetti esercenti l'attività funebre previa SCIA.*
2. *La sala del commiato dispone di spazi per la celebrazione dei riti dei defunti posti in feretri chiusi.*
3. *È previsto un ampio parcheggio privato per i partecipanti.*
4. *Le sale del commiato possiedono i seguenti requisiti strutturali minimi:*

³² Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, l.r. 22 aprile 2024, n. 17.

- a) *servizi igienici per il personale dipendente della sala con annesso spogliatoio;*
 - b) *servizi igienici per i dolenti e i partecipanti ai riti con almeno un servizio igienico attrezzato per le persone disabili;*
 - c) *sala per le celebrazioni dei riti con superficie minima non inferiore a 40 metri quadrati;*
 - d) *sala o spogliatoio per chi celebra la funzione;*
 - e) *in tutti i locali in cui è prevista la permanenza di persone sono garantiti regolari rapporti aeroilluminanti naturali o idonee condizioni microclimatiche mediante impianti tecnologici aventi caratteristiche previste dalla normativa nazionale vigente, nonché dalle norme tecniche con riferimento alla destinazione d'uso commerciale. Gli impianti di condizionamento al servizio dei locali della sala del commiato devono prevedere il ricircolo dell'aria.*
5. *Le sale del commiato private non possono trovarsi a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dal perimetro di ospedali pubblici e hospice, e a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali.*

Art. 14

(Attività collaterali e integrative)

1. Le imprese funebri, qualora effettuino altre prestazioni di servizio o cessione di beni rispetto a quelle definite dal presente titolo, possiedono i requisiti stabiliti relativi alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.

Art. 15

(Vigilanza e sanzioni)

- 1. I Comuni e le ASP vigilano e controllano l'osservanza delle norme per le attività funebri nel territorio di riferimento.
- 2. Gli oneri per la vigilanza e per il controllo sono coperti da risorse proprie dei Comuni e delle ASP e dai proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo.
- 3. Le violazioni alla presente legge da parte dei soggetti esercenti attività di impresa funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro, salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6 e 7.
- 4. Le violazioni alle disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 12 sono soggette, a seconda della gravità, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 30.000,00 euro.
- 5. In caso di violazione alle disposizioni dell'articolo 11, le sanzioni di cui al comma 4 sono duplicate.
- 6. In caso di recidiva, le violazioni alle disposizioni dell'articolo 11 comportano altresì la sospensione dell'attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile della violazione, elevati a sei mesi in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 11, commi 4 e 5. In caso di violazioni particolarmente gravi è altresì disposta la revoca all'esercizio dell'attività.
- 7. Sono fatte salve le fattispecie costituenti reati relative alle violazioni delle disposizioni della presente legge.

Titolo IV

Disciplina della cremazione

Art. 16³³

(Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri)

1. *Il gestore del forno crematorio consegna l'urna cineraria al coniuge, al convivente, a un altro familiare avente diritto o a un suo delegato, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o all'impresa funebre a tale fine incaricata dall'avente titolo. I predetti soggetti, nel rispetto della volontà del defunto, possono disporre la tumulazione dell'urna al cimitero, l'affidamento personale dell'urna a un familiare o, se del caso, al convivente, i quali possono anche conferirla presso edifici destinati alla custodia di urne. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. L'affidatario dell'urna esprime consenso scritto, sottoscrivendo apposito verbale di custodia.*
2. *La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, e con la prescritta autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, espressa in uno dei modi previsti, solo in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in aree private o in natura.*
3. *La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che individuano apposite aree cimiteriali a ciò destinate. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del regolamento di cui al [d.P.R. 285/1990](#).*
4. *La dispersione delle ceneri in natura avviene all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:*
 - a) *in montagna e in natura, a distanza di oltre duecento metri da centri e da insediamenti abitativi;*
 - b) *in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa;*
 - c) *nei laghi, a oltre cento metri dalla riva;*
 - d) *nei fiumi e nei corsi d'acqua ad alveo pieno permanente, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.*
5. *La dispersione in aree private avviene all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.*
6. *La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.*
7. *In caso di affidamento personale, l'ufficio del Comune ove le ceneri sono conservate annota, nel registro previsto dall'articolo 52 del [d.p.R. 285/1990](#), le generalità della persona cui è stata consegnata l'urna ai sensi del comma 1 e quelle del defunto. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna conferisce la stessa a un cimitero di sua scelta o presso edifici destinati alla custodia di urne, per la conservazione, facendosi carico dei relativi oneri. L'affidatario comunica l'avvenuto conferimento dell'urna al Comune di partenza e a quello di destinazione, per le necessarie registrazioni. È altresì ammesso l'ulteriore affidamento personale dell'urna a un altro familiare ovvero al convivente. L'affidatario conserva l'urna in locale idoneo, teca o similare, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione.*
8. *L'autorizzazione all'affidamento e alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa. Il Comune può provvedere a riportare i dati relativi al defunto in un'apposita targa o cippo cimiteriale situati nel cimitero individuato dagli aventi diritto, perché non sia perduto il senso comunitario della morte e del ricordo comune.*

³³ **Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c), l.r. 2 luglio 2020, n. 14.**

9. *Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a particolari misure precauzionali. Ogni eventuale trasferimento è accompagnato da una dichiarazione, effettuata dall'affidatario, indicante il luogo di partenza e il luogo di destinazione nonché gli estremi dell'autorizzazione all'affido o alla dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall'affidatario, da familiari, da una impresa funebre o da qualsiasi altro vettore. Per il trasferimento all'estero su richiesta degli interessati, il Comune dove si trova l'urna rilascia apposita autorizzazione al trasporto, in cui sono indicate le generalità del defunto, la data in cui avvenuta la morte e la data di cremazione.*
10. *Per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto a feretro chiuso e per garantire un dignitoso commiato, nell'ambito dei crematori sono predisposte apposite sale del commiato, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.*

Art. 16-bis³⁴

(Cremazione)

1. *La cremazione è la pratica funeraria attraverso la quale il cadavere o i resti mortali, mediante il processo di combustione, vengono trasformati in ceneri.*
2. *L'elemento centrale del processo di cremazione è il forno crematorio.*
3. *Ogni salma, all'interno della propria bara, è immessa singolarmente all'interno del forno crematorio.*
4. *Il processo che regola la pratica funeraria di cui al presente articolo avviene nel rispetto dei principi sanciti dalla [Costituzione](#), dalla normativa statale, in particolare dalla [legge 30 marzo 2001, n. 130](#) (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e, per quanto applicabile, dal [decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285](#) (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e secondo le modalità stabilite dalla medesima normativa.*
5. *Presso ogni Comune è istituito un apposito registro nel quale vengono riportati i soggetti che hanno espresso la propria volontà alla cremazione, le informazioni relative all'affidamento, alla conservazione e alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento il soggetto può richiedere la cancellazione dal registro della cremazione.*
6. *Ogni Comune individua, all'interno del perimetro cimiteriale, un'area da destinare alla creazione di cinerari comuni e alla dispersione delle ceneri, ai sensi del [d.p.r. 285/1990](#).*
7. *I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai Comuni, anche in forma associata tra loro, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 6 della [legge 130/2001](#), nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente e secondo quanto previsto dal piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 16-sexies. 8. Il Comune, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della [legge 130/2001](#), nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, in caso di accertata indigenza del defunto o dei suoi familiari, assicura la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio.*

Art. 16-ter³⁵

(Autorizzazione alla cremazione)

1. *L'autorizzazione alla cremazione, previa acquisizione del certificato necroscopico, è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso. L'autorizzazione alla*

³⁴ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 30 novembre 2022, n. 40.

³⁵ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 30 novembre 2022, n. 40.

cremazione di resti mortali non richiede la certificazione del medico necroscopo, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del [decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254](#) (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari). 2. L'autorizzazione è concessa sulla base della volontà manifestata dal defunto o dai suoi familiari o dal legale rappresentante in caso di minori e persone interdetto, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della [legge 130/2001](#).

Art. 16-quater³⁶

(Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri)

1. *Le ceneri derivanti dalla cremazione sono conservate in apposita urna cineraria sigillata ermeticamente contenente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.*
2. *La volontà in merito all'affidamento delle proprie ceneri per la conservazione o la dispersione è espressa tramite una delle modalità previste dall'articolo 3 della [legge 130/2001](#).*
3. *La consegna dell'urna cineraria, ai fini dell'affidamento o della dispersione, risulta da apposito verbale redatto, alla presenza del funzionario addetto, in triplice copia originale, che indica il soggetto affidatario, la destinazione finale dell'urna o il luogo di dispersione. Una copia del verbale è consegnata al responsabile del servizio cimiteriale, la seconda è trasmessa all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e la terza è consegnata all'affidatario dell'urna. Le informazioni a verbale vengono riportate anche nel registro di cui all'articolo 16-bis, comma 5.*
4. *Per la conservazione, l'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna presso la propria abitazione o in un'area cimiteriale in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione. In caso di spostamento dell'urna all'interno dello stesso o di altro Comune l'affidatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli enti interessati.*
5. *La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della [legge 130/2001](#), è vietata nei centri abitati ed è consentita:*
 - a) *in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private; la dispersione in aree private avviene all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;*
 - b) *in mare, nei laghi e nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e da manufatti.*
6. *I soggetti autorizzati alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della [legge 130/2001](#), sono i seguenti:*
 - a) *il coniuge o altro familiare avente diritto;*
 - b) *l'esecutore testamentario;*
 - c) *il rappresentante legale dell'associazione riconosciuta, a cui il defunto risulta iscritto, che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione degli associati;*
 - d) *in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c), il personale autorizzato dal Comune.*
7. *In assenza di volontà del defunto e in mancanza di parenti prossimi non è consentita la dispersione e l'urna cineraria è affidata al personale autorizzato dal Comune ai fini della conservazione all'interno delle aree cimiteriali.*

³⁶ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 30 novembre 2022, n. 40.

Art. 16-quinquies³⁷

(Disposizioni relative alla tumulazione con gli animali d'affezione)

1. *In presenza di volontà espressa dal defunto o dagli eredi è possibile tumulare, previa cremazione, le ceneri degli animali di affezione, riposte in un'urna separata, nello stesso loculo del defunto o nella relativa tomba di famiglia.*
2. *L'attività di cui al comma 1 è svolta nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria applicabile agli animali d'affezione come definiti dal combinato disposto del Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, della [legge 4 novembre 2010, n. 201](#) (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy).*
3. *La volontà del defunto o degli eredi è espressa tramite dichiarazione in carta libera da presentare al Comune nel quale è situato il cimitero dove ha luogo la tumulazione.*
4. *La presenza degli animali di affezione all'interno dei loculi o delle tombe di famiglia è annotata all'interno dei registri cimiteriali.*
5. *Non è consentito apporre sulla lapide o sulla tomba di famiglia fotografie o iscrizioni che facciano riferimento all'animale di affezione ivi tumulato.*

Art. 16-sexies³⁸

(Programmazione regionale)

1. *La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, tenendo conto della distribuzione della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, utilizzando anche le informazioni in possesso delle associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri, approva il Piano regionale di coordinamento, di durata quinquennale, per la realizzazione di crematori da parte dei Comuni, anche in forma associata.*
2. *La Giunta regionale, attraverso il Piano di coordinamento, definisce:*
 - a) *un modello previsionale oggettivo che individui il numero dei crematori della Regione Calabria in base ai criteri definiti al comma 1, alla sostenibilità economico ambientale e alla efficienza degli stessi;*
 - b) *i requisiti e le caratteristiche per la costruzione e la gestione degli impianti di cremazione, che abbiano il più basso impatto ambientale;*
 - c) *la presenza di strutture per il commiato;*
 - d) *le forme di collaborazione e coordinamento tra gli impianti regionali esistenti al fine di garantire una migliore gestione del servizio a vantaggio dei cittadini;*
 - e) *le modalità di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla cremazione ai sensi della normativa europea e statale vigente in materia;*
 - f) *le forme di cooperazione con le associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione di cadaveri.*

³⁷ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 30 novembre 2022, n. 40.

³⁸ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 30 novembre 2022, n. 40.

Art. 16-septies³⁹
(Informazione ai cittadini)

1. *La Regione Calabria, senza oneri a carico del bilancio regionale, in cooperazione con i Comuni e avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri, fornisce e promuove l'informazione ai cittadini sulla pratica funeraria della cremazione, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alle modalità attraverso cui manifestare la volontà alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alla dispersione o conservazione delle stesse.*
2. *Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della [legge 130/2001](#), informa i familiari del defunto sulle diverse possibilità di disposizione del cadavere.*

Titolo V
Disposizioni di adeguamento e finali

Art. 17
(Disposizioni di adeguamento)

1. La Regione comunica ai Comuni la pubblicazione telematica della presente legge e definisce le linee di indirizzo cui essi si attengono per il recepimento della stessa nonché per adeguare le norme regolamentari eventualmente emanate nelle materie oggetto della medesima legge, abrogando quelle incompatibili entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul BURC.
2. Con apposito regolamento sono definite le norme di attuazione su:
 - a) locali di osservazione e obitori, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate;
 - b) [\[prescrizioni tecniche per la casa funeraria e le sale del commiato\]](#)⁴⁰
 - c) modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge;
 - d) realizzazione di un elenco telematico regionale delle imprese *autorizzate*⁴¹ esistenti su tutto il territorio regionale e *degli addetti con le specifiche funzioni*⁴²
3. La modulistica uniforme da utilizzare in tutto il territorio della Regione viene inserita nel presente testo secondo i seguenti certificati e modelli:
*Modello A1 Bis*⁴³
Certificato A.2: Accertamento necroscopico
Certificato A.3: Cremazione
Modello B.1: Avviso di morte
Modello B.2: Constatazione di morte
Modello B.3: Mandato ad impresa funebre
Modello B.4: Domanda di autorizzazione per il trasporto di cadavere in altro comune

³⁹ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 30 novembre 2022, n. 40.

⁴⁰ Lettera soppressa dall'art. 11, comma 1, lettera a), l.r. 7 agosto 2023, n. 38.

⁴¹ L'art. 11, comma 1, lettera b), l.r. 7 agosto 2023, n. 38 sostituisce la parola "certificate" con la parola "autorizzate".

⁴² Parole aggiunte dall'art. 11, comma 1, lettera b), l.r. 7 agosto 2023, n. 38.

⁴³ L'art. 10, comma 1, l.r. 22 aprile 2024, n. 17, sostituisce le parole "Certificato A.1: Certificazione medica per il trasporto salma" con le parole "Modello A1 Bis".

Modello B.4.1: Autorizzazione per il trasporto di cadavere fuori dal comune di decesso

Modello B.4.2: Verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere nell'ambito dello stesso comune

Modello B.4.3: Verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere fuori comune

Modello B.5: Domanda di autorizzazione per il trasporto di cadavere nell'ambito dello stesso comune

Modello B.5.1: Autorizzazione per il trasporto di cadavere nell'ambito del comune di decesso

Modello B.6: Richiesta autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento e alla dispersione/affidamento/seppellimento delle ceneri

Modello B.7: Autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/ resti mortali, al trasferimento e alla dispersione/affidamento/seppellimento delle ceneri

Modello B.8: Verbale di dispersione delle ceneri

4. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, si disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria coordinate con le norme nazionali vigenti.

Art. 18

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 448 del 19-11-2019

Logo ASP

Certificato a.1

REGIONE CALABRIA – ASP

CERTIFICAZIONE MEDICA PER IL TRASPORTO SALMA

All'Ufficio dello Stato Civile del Comune di _____
e del Comune di _____
All'Azienda Sanitaria Provinciale di _____
e di _____

Il sottoscritto Medico curante Dr./Dr.ssa (1) _____

Dipendente/Convenzionato con la ASP _____

DICHIARA CHE

Burc n. 133 del 29 Novembre 2019

il/la sig./ra _____ nato/a _____

a _____ il _____ cittadinanza _____

codice fiscale _____

residente a _____

via _____ n. _____

stato civile _____

con/di _____

E' DECEDUTO/A il giorno _____ alle ore _____ presso _____

E' ESCLUSO il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

LASALMA PUÒ ESSERE TRASPORTATA senza pregiudizio per la salute pubblica.

Il trasporto, come da richiesta dei familiari acquisita agli atti, sarà effettuato presso:

Abitazione privata in via _____ a _____

Obitorio sito in via _____ a _____

Casa Funeraria autorizzata sita in via _____ a _____

Luogo di culto idoneo sito in via _____ a _____

Servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private in via _____ a _____

_____, Il Medico _____

Il sottoscritto (2) _____ nella sua qualità di titolare/responsabile della conduzione dell'Impresa

Funebre _____ con sede a _____ in _____

via _____ autorizzazione n. _____ del _____ rilasciata dal Comune

di _____.

Vista la richiesta di trasferimento della salma sopra indicata, effettuata dal sig. _____ in
qualità di avente titolo _____

DICHARA

che il trasporto avverrà in data _____ alle ore _____ a mezzo di autofunebre targata _____ condotta da _____;

che il trasporto della salma del/la defunto/a suddetto/a è effettuato conformemente alle prescrizioni previste dall'art. 13 della L.R. n. 22/2018 con la salma riposta in contenitore non sigillato;

che la salma sarà posta in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita come stabilito dall'art. 13, comma 10, L.R. n. 22/2018.

Il dichiarante

_____, li, _____

Burc n. 133 del 29 Novembre 2019

Il sottoscritto (3) _____ nella sua qualità di _____ della struttura _____ sita _____

in _____ dichiara di ricevere la salma sopraindicata il giorno _____ alle ore _____.

Il dichiarante

L'addetto al trasporto

Note per la compilazione:

1. Il modulo va compilato a cura del medico curante o del medico, dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso;
2. L'addetto al trasporto deve inviare il modulo, a mezzo fax, e-mail o servizio postale al Comune ove è avvenuto il decesso, al Comune di destinazione della salma e alle AA.SS.PP. competenti per territorio;
3. Il responsabile dell'obitorio, della struttura per il commiato o del servizio mortuario deve dare notizia della ricezione della salma al Comune ove è avvenuto il decesso, al Comune di destinazione della salma e alle AA.SS.PP. competenti per territorio; per il trasferimento presso abitazione privata o luogo di culto, i predetti adempimenti sono a carico dell'impresa funebre.

Logo ASP

Certificato a.2

REGIONE CALABRIA – ASP

Unità Operativa di Medicina Legale

ACCERTAMENTO NECROSCOPICO

Cognome e nome del defunto _____

residente a _____ () via _____

nato/a a _____ il _____

Deceduto presso : Domicilio Ospedale o casa di cura Altro _____
indirizzo: _____ *Burc n. 133 del 29 Novembre 2019*

data di morte: Giorno _____ Mese _____ Anno _____ ora _____

MORTE PER CAUSA NATURALE

Causa iniziale _____

Eventuali condizioni _____

Altri stati morbosi _____

MORTE PER CAUSA VIOLENTA

Accidentale Infortunio sul lavoro Suicidio Omicidio

Descrizione lesione _____

Malattie o complicazioni conseguenti alla lesione _____

Stati precedenti che hanno contribuito al decesso _____

Mezzo o modo con quale la lesione è stata determinata _____

I dati relativi alla causa di morte sono / non sono rilevati da scheda ISTAT

Redatta dal Dott. _____, il sottoscritto medico necroscopo dichiara di aver visitato il cadavere sopra identificato alle ore _____ del giorno _____ nel luogo indicato e di avere accertato i caratteri di una morte reale.

Eventuali rilievi o comunicazioni _____

Eseguito ECG dalle ore _____ alle ore _____ del giorno _____

Periodo di osservazione 24H 48H Altro _____

_____, li _____

Il Medico necroscopo

Logo ASP

Certificato a.3

REGIONE CALABRIA – ASP

Unità Operativa di Medicina Legale

IL MEDICO NECROSCOPO

Vista la richiesta presentata da _____ nato/a a _____
il _____ in qualità di _____;
di sottoporre a cremazione il cadavere di _____
deceduto/a in questo Comune in data _____ alle ore Buc n. 133 del 29 Novembre 2019
per _____

Visto l'art. 79 del Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990, n. 285;

Visto la Legge Regionale n.;

Visto(1):

la scheda di morte ISTAT redatta dal Dott. _____ in data _____
dalla quale si esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato;
quanto riportato nel registro delle cause di morte agli atti di quest'Ufficio, relativamente alla
causa di morte del predetto defunto che esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato;
il nulla osta rilasciato dalla competente Autorità Giudiziaria in data _____

CERTIFICA

che il cadavere di _____ può essere cremato, salvo il rilascio
dell'autorizzazione di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 285/90 e ai sensi della L.
R. .

Si da atto che(1) :

il cadavere non è portatore di pacemaker;

il cadavere era portatore di pacemaker e questo è stato rimosso, come risulta da attestazione a firma

di _____

Rilasciato a _____ il _____

IL MEDICO NECROSCOPO

(1) barrare la voce interessata

Timbro e firma leggibile

Modello b.1

ALL'UFFICIO STATO CIVILE DEL COMUNE DI _____

AVVISO DI MORTE

Con il presente atto il sottoscritto _____
Nella sua qualità di (1)
Medico curante medico delegato dal direttore di Ospedale, Istituto
familiare del defunto altro (specificare)

DICHIARA

Che il giorno ____ del mese di _____ dell'anno _____ alle ore _____ nel Comune di _____
nell'abitazione posta in via _____ al n. _____
nell'Istituto sito in via _____ al n. _____
nella pubblica via _____

E' DECEDUTO

COGNOME _____ NOME _____

Che era nato a _____ () il _____

Era residente nel Comune di _____ stato civile : _____

Professione _____ Codice Fiscale _____

DICHIARA INOLTRE CHE

su allegato modello predisposto dall'ISTAT ha indicato la malattia che ne ha causato il decesso (2)

la salma trovasi all'indirizzo sopra indicato a disposizione del medico necroscopo al quale compete anche la denuncia della causa di morte in quanto persona deceduta senza assistenza medica (3)

la salma è stata trasferita presso _____

_____, li _____
Firma leggibile del dichiarante

Il presente avviso è stato consegnato all'Ufficio di Stato Civile del Comune di: _____

Alle ore _____ del giorno _____ quale documento allegato all'atto di morte n. _____

Parte _____ Serie _____ Anno _____

(1) Art. 138 R.D. 9.7.1939 n. 1238: La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato nel comma precedente, all'ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'art. 140.

(2) Art. 1 D.P.R. 10.09.1990 n. 285: I medici a norma dell'art. 102, sub a) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

(3) Art. 1 D.P.R. 10.09.1990 n. 285: Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. Art. 4. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e comunque non dopo le 30 ore.

Modello b.2

CONSTATAZIONE DI MORTE

Il Sottoscritto Dott. _____ certifica che il
giorno ____/____/____ alle ore _____ in località (domicilio, pubblica via,
ecc.) _____

ha constatato l'avvenuto decesso di _____

Burc n. 133 del 29 Novembre 2019

identificato con (carta d'identità, patente ecc.) _____ nato il

____/____/____ a _____ residente a _____

via _____ n. _____ trattasi/non trattasi di morte per
cause naturali a giudizio del sottoscritto

dovuto a : _____

avvenuta presumibilmente alle ore _____ del giorno ____/____/____.

_____ li _____

II MEDICO

Modello b.3

MANDATO AD IMPRESA FUNEBRE (art. 12, commi 2 e 3, L.R.)**Il sottoscritto richiedente il servizio funebre**

Cognome e nome del richiedente	Sesso	Codice fiscale del richiedente	N. Documento di identità	
Comune di nascita del richiedente	Prov.	Data di nascita	Telefono del richiedente	Cittadinanza del richiedente
Comune di residenza del richiedente	Prov.	Indirizzo del richiedente		

In qualità di _____ del/la defunto/a

Burc n. 133 del 29 Novembre 2019

Cognome e nome del defunto	Sesso	Cognome e nome coniuge del defunto	Codice fiscale del defunto	
Comune di nascita del defunto	Prov.	Data di nascita	Data e ora di morte	Stato civile del defunto
Comune di residenza del defunto	Prov.	Indirizzo del defunto		
Anno di matrimonio	Altro			

sollevando tanto l'Impresa incaricata quanto il Comune da eventuali pretese da parte di altri parenti aventi titolo

INCARICA

La sotto indicata Impresa di effettuare secondo quanto pattuito:

l'espletamento di tutte le pratiche il servizio funebre comprese quindi le anticipazioni verso il Comune (diritti, corrispettivi, concessioni e operazioni cimiteriali) e verso gli altri Enti (ASP, etc.); nel caso di agenzia d'affari terza specificare la denominazione _____

di fornire, sia direttamente che tramite terzi: denominazione impresa per trasporto disgiunto _____, i servizi inerenti il funerale (sistemazione salma, fornitura feretro, trasporto e servizio necroforico, necrologie, manifesti, fiori, ricordini, eventuali sistemazioni della sepoltura ove necessario e consentito);

Data e ora della sottoscrizione _____

Firma del richiedente _____

Informativa ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 – "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali"

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Comune, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni

il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della pratica cui è allegata la dichiarazione;

- il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità;
- il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di effettuare il servizio stesso;
- i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati;
- i dati stessi non saranno comunicati a terzi;
- gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento;

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA ai sensi D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto _____
OBBLIGATORIO BARRARE CASELLA
 dell'Impresa _____

in qualità di (ai sensi art. 115 T.U.L.P.S. e art. 16 D.Lvo 112/98)
 Titolare Licenza Pubblico Servizio Rappresentante di Pubblico Servizio

ATTESTA

- che la firma del richiedente è stata apposta in sua presenza e che ha provveduto all'accertamento dell'identità del richiedente mediante presa visione del documento sopra indicato
- che il presente contratto è stato stipulato:
 presso la sede dell'impresa _____ principale _____ secondaria
 presso il domicilio del richiedente per sua esplicita richiesta;

Firma e timbro dell'Impresa _____

Firma di accettazione del richiedente _____

Modello b.4

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI CADAVERE IN ALTRO COMUNE
(artt. 9 e 13, L. R.)

MARCA DA BOLLO

AL Sig. SINDACO del COMUNE di _____

Il Sottoscritto _____ nato a _____ () il
_____ residente in _____ ()
Via _____ n° _____ nella qualità di _____ (1)
_____ dell' _____ Impresa Funebre denominata
_____ con sede in _____ ()
Via _____ N° _____

consapevole che in caso di dichiarazione mendace e falsità negli atti, saranno applicate nei propri confronti le pene stabilite dal Codice Penale come previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n° 445 del 2000

CHIEDE

Burc n. 133 del 29 Novembre 2019

ai sensi degli artt. 19, 23, 24 e 30 e seguenti del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e degli artt. 9 e 13 della L.R. n. L'AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DEL CADAVERE DI:

_____ nato a _____ ()
il _____ in vita residente a _____ () in Via
_____ N° _____ e deceduto in questo Comune il _____ alle ore
_____ in Via _____ N° _____

Il trasporto del cadavere sarà effettuato giorno _____ alle ore _____ per il Cimitero di _____

Nel tragitto è prevista la sosta presso la Chiesa o altro luogo di culto per lo svolgimento della funzione religiosa.

INOLTRE DICHIARO CHE

L'Impresa è regolarmente iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____

E' munita del titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività funebre e del disbrigo pratiche;

Il trasporto sarà eseguito da _____ nato a _____ () il _____ e residente a _____ () quale incaricato del trasporto utilizzando il carro funebre contraddistinto dalla targa _____ e munito delle autorizzazioni come previste dalla legge.

Per la movimentazione del Feretro verranno impiegati i seguenti operatori funebri regolarmente assunti come previsto dal CCNL e nel rispetto del D.Lgs 81/2008 integrato dal D.Lgs 106/2009:

Nome e Cognome	Nato a	Il	Residente	Assunto il

_____ li _____

Il Richiedente

(1) indicare a secondo dei casi : Titolare - Socio - Amministratore - Procuratore - Dipendente - Delegato dell' Impresa di Onoranze Funebri

Modello b.4.1

**AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI CADAVERE FUORI DAL COMUNE DI DECESSO
(DPR 285/90, L.R.)**MARCA
DA BOLLO

COMUNE di _____ (_____)

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Vista la domanda presentata da _____ in data _____

per ottenere l'autorizzazione al trasporto dal Comune di _____ al

Cimitero del Comune di _____ del Cadavere di _____ *Burc n. 133 del 29 Novembre 2019* per

essere tumulato/inumato.

Visto il certificato Necroscopico rilasciato dal Dott. _____ medico dell'A.S.P.;

Vista l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile in data _____;

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285 e la L.R. n;

AUTORIZZA

L'impresa funebre _____ con sede a _____

al trasporto del cadavere di _____

Sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, il trasporto si

effettuerà il giorno _____ con partenza alle ore _____ con carro funebre targato

_____ l'incaricato del trasporto è il Sig. _____ e con

personale per la movimentazione:

_____; _____;

_____; _____.

La presente autorizzazione dovrà accompagnare l'incaricato del presente trasporto funebre ed essere esibita a qualunque richiesta delle autorità competenti; quindi dovrà essere consegnata al custode del cimitero.

_____ li _____

Timbro

Il Funzionario Incaricato

Modello b.4.2

VERBALE DI CHIUSURA FERETRO PER TRASPORTO DI CADAVERE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

Dichiarazione di eseguite prescrizioni in conformità all'art. 30 del D.P.R. 285/1990 e all'art.9 Circ. Min. 24/1993 e alla Legge Regionale n. art. 13 sui trasporti funebri.

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ in Via _____ in qualità di _____ dell' Impresa di Onoranze funebri _____ con sede in _____, autorizzata ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.L.P.S., chiamato ad eseguire il trasporto del cadavere di _____ nato a _____

Il _____ e deceduto il _____ in via _____ del Comune di _____ al Cimitero del Comune di _____, nella sua veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell' art. 358 C. P. e s.m., consapevole della responsabilità penale nella quale posso incorrere in caso di dichiarazione mendace,

Burc n. 133 del 29 Novembre 2019

DICHIO

1) Che il feretro contenente il cadavere del/la defunto/a suddetto/a, trascorso il prescritto periodo di osservazione, è stato composto, in relazione al tipo di sepoltura prevista ed alla distanza che intercorre tra il luogo di partenza ed il Cimitero di destinazione, conformemente alle prescrizioni previste dall' art. 30 del vigente Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e dalla relativa Circolare ministeriale n. 24/1993 ed in particolare all'Art. 13 della L.R. n. .

(Apporre una X al caso corrispondente):

il feretro è composto da DUPLICE cassa di cui quella interna/esterna di metallo (zinco) ermeticamente chiusa mediante saldatura a fuoco o a freddo;

il feretro è composto da semplice cassa di legno di cui l'interno foderato con contenitore biodegradabile (BARRIERA) autorizzato dal Ministero della Sanità ed idoneo al trasporto delle salme anche per distanze superiori ai 100 chilometri;

il feretro è composto da semplice cassa di legno il cui interno è privo di materiali non biodegradabili; (solo in caso di trasporto entro i 100 km e di malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità) il cadavere è stato avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante e autorizzato dal Ministero della Sanità; (solo in caso di trasporto superiore ai 100 km e di malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità) il cadavere è stato avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante e racchiusa in DUPLICE cassa di cui quella interna/esterna di metallo (zinco) ermeticamente chiusa mediante saldatura a fuoco o a freddo;

2) che esternamente al feretro è stata applicata una targhetta metallica riportante cognome, nome, data di nascita e di morte;

3) che il trasporto ha avuto inizio in data odierna alle ore _____ come da autorizzazione del Comune di _____ in data _____ (decreto N° _____);

4) che la movimentazione del feretro ed il trasporto dal Comune di partenza a quello di destinazione viene effettuata avvalendosi di idoneo personale e carro funebre, come sulla domanda di autorizzazione al trasporto il cui impiego è autorizzato ai sensi dell' art. 20 del precitato D.P.R. 285/1990 e ai sensi degli art. 9 e 13 della Legge Regionale n. ;

5) che alla presenza dei familiari del defunto ho personalmente provveduto all' identificazione del cadavere mediante conoscenza diretta;

6) che a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto ho apposto, su due delle viti di chiusura del coperchio un sigillo in ceralacca dell' impresa che effettua il trasporto (sul quale è impresso il nominativo dell' impresa stessa), riprodotto con timbro ad inchiostro anche in calce al presente documento.

La presente dichiarazione di eseguite prescrizioni viene allegata in originale alla documentazione che accompagna il feretro fino al Cimitero/Crematorio di destinazione. Copia viene conservata agli atti dell'impresa funebre che ha eseguito il trasporto .

Copia è detenuta dal Custode Cimiteriale.

.....li

Timbro
impresa

Il dichiarante e incaricato del trasporto
(firma leggibile)

Il sottoscritto _____ addetto alla struttura denominata _____

_____ riceve il feretro sopra indicato il giorno _____

alle ore _____

_____ li _____ Il dichiarante

Modello b.4.3

VERBALE DI CHIUSURA FERETRO PER TRASPORTO DI CADAVERE FUORI COMUNE

Dichiarazione di eseguite prescrizioni in conformità all'art. 30 del D.P.R. 285/1990 e all'art.9 Circ. Min. 24/1993 e alla Legge Regionale n. art. 13 sui trasporti funebri.

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ in Via _____ in qualità di _____ dell' Impresa di Onoranze funebri _____ con sede in _____, autorizzata ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.L.P.S., chiamato ad eseguire il trasporto del cadavere di _____ nato a _____

Il _____ e deceduto il _____ dal Comune di _____ al Cimitero del Comune di _____, nella sua veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell' art. 358 C. P. e s.m., consapevole della responsabilità penale nella quale posso incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARO

1) Che il feretro contenente il cadavere del/la defunto/a suddetto/a, trascorso il prescritto periodo di osservazione, è stato composto, in relazione al tipo di sepoltura prevista ed alla distanza che intercorre tra il luogo di partenza ed il Comune di destinazione, conformemente alle prescrizioni previste dall' art. 30 del vigente Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e dalla relativa Circolare ministeriale n. 24/1993 ed in particolare all'Art. 13 della L.R. n. .

(Apporre una X al caso corrispondente):

il feretro è composto da DUPLICE cassa di cui quella interna/esterna di metallo (zinco) ermeticamente chiusa mediante saldatura a fuoco o a freddo;

il feretro è composto da semplice cassa di legno di cui l'interno foderato con contenitore biodegradabile (BARRIERA) autorizzato dal Ministero della Sanità ed idoneo al trasporto delle salme anche per distanze superiori ai 100 chilometri;

il feretro è composto da semplice cassa di legno il cui interno è privo di materiali non biodegradabili; (solo in caso di trasporto entro i 100 km e di malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità) il cadavere è stato avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante e autorizzato dal Ministero della Sanità;

(solo in caso di trasporto superiore ai 100 km e di malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità) il cadavere è stato avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante e racchiusa in DUPLICE cassa di cui quella interna/esterna di metallo (zinco) ermeticamente chiusa mediante saldatura a fuoco o a freddo ;

2) che esternamente al feretro è stata applicata una targhetta metallica riportante cognome, nome, data di nascita e di morte;

3) che il trasporto ha avuto inizio in data odierna alle ore _____ come da autorizzazione del Comune di _____ in data _____ (decreto N° _____)

4) che la movimentazione del feretro ed il trasporto dal Comune di partenza a quello di destinazione viene effettuata avvalendosi di idoneo personale e carro funebre, come sulla domanda di autorizzazione al trasporto il cui impiego è autorizzato ai sensi dell' art. 20 del precitato D.P.R. 285/1990 e ai sensi degli art. 9 e 13 della Legge Regionale n. ;

5) che alla presenza dei familiari del defunto ho personalmente provveduto all' identificazione del cadavere mediante conoscenza diretta;

6) che a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto ho apposto, su due delle viti di chiusura del coperchio un sigillo in ceralacca dell' impresa che effettua il trasporto (sul quale è impresso il nominativo dell' impresa stessa), riprodotto con timbro ad inchiostro anche in calce al presente documento.

La presente dichiarazione di eseguite prescrizioni viene allegata in originale alla documentazione che accompagna il feretro fino al Cimitero/Crematorio di destinazione. Copia viene conservata agli atti dell'impresa funebre che ha eseguito il trasporto .

Copia è inviata al comune di partenza, a quello di arrivo.

_____ li _____ Timbro
impresa

Il dichiarante e incaricato del trasporto
(firma leggibile)

Il sottoscritto _____ addetto alla struttura denominata _____

_____ riceve il feretro sopra indicato il giorno _____

alle ore _____

_____, li _____ Il dichiarante

Modello b.5

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI CADAVERE NELL'AMBITO DELLO STESSO
COMUNE (artt. 9 e 13, L. R.)**

MARCA DA BOLLO

AL Sig. SINDACO del COMUNE di _____

Il Sottoscritto _____ nato a _____ () il _____

_____ residente in _____ ()

Via _____ n° _____ nella _____ qualità _____ di _____ (1)

_____ dell' _____ Impresa Funebre denominata _____

_____ con sede in _____ ()

Via _____ N° _____

consapevole che in caso di dichiarazione mendace e falsità negli atti, saranno applicate nei propri confronti le pene stabilite dal Codice Penale come previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n° 445 del 2000

CHIEDE*Burc n. 133 del 29 Novembre 2019*

ai sensi degli artt. 19, 23, 24 e 30 e seguenti del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e degli artt. 9 e 13 della L.R. n. L'AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DEL CADAVERE DI:

_____ nato/a a _____ ()

il _____ in vita residente a _____ () in Via _____

N° _____ e deceduto/a in questo Comune il _____ alle

ore _____ in Via _____ N° _____

Il trasporto del cadavere sarà effettuato giorno _____ alle ore _____ per il Cimitero di _____

Nel tragitto è prevista la sosta presso la Chiesa o altro luogo di culto per lo svolgimento della funzione religiosa.

INOLTRE DICHIARO CHE

L'Impresa è regolarmente iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____

E' munita del titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività funebre e del Disbrigo Pratiche;

Il trasporto sarà eseguito da _____ nato

a _____ () il _____ e residente a _____

() quale incaricato del trasporto utilizzando il carro

funebre contraddistinto dalla targa _____ e munito delle autorizzazioni come

previste dalla legge.

Per la movimentazione del Feretro verranno impiegati i seguenti operatori funebri regolarmente assunti come previsto dal CCNL e nel rispetto del D.Lgs 81/2008 integrato dal D.Lgs 106/2009:

Nome e Cognome	Nato a	Il	Residente	Assunto il

_____ li _____

Il Richiedente

(1) indicare a secondo dei casi : Titolare - Socio - Amministratore - Procuratore - Dipendente - Delegato dell' Impresa di Onoranze Funebri

Modello b.5.1

**AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI CADAVERE NELL'AMBITO DEL
COMUNE DI DECESSO (art. 9 e 13, L.R.)**MARCA
DA BOLLO

COMUNE di _____ (_____)

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Vista la domanda presentata da _____ in data _____

per ottenere l'autorizzazione al trasporto dalla casa posta in _____ al

Cimitero di questo Comune del Cadavere di _____ nato a

_____ (_____) il _____ e deceduto in questo Comune alle ore

_____ del _____ per essere tumulato/inumato. *Burc n. 133 del 29 Novembre 2019*

Visto il certificato Necroscopico rilasciato dal Dott. _____ medico

dell'A.S.P. di _____;

Vista l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile in data _____;

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285, la Circolare

Ministeriale del 24/06/1993 e gli artt. 9 e 13 della L.R. n°

AUTORIZZA

L'impresa funebre _____ con sede a _____

al trasporto del cadavere di _____ dalla casa posta

in Via _____ al Cimitero di questo Comune con l'eventuale sosta

presso la Chiesa o altro luogo di culto per lo svolgimento della funzione.

Sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, il trasporto si

effettuerà il giorno _____ con partenza alle ore _____ con carro funebre targato

_____ l'incaricato del trasporto è il Sig. _____ e con

personale per la movimentazione come riportato sulla domanda di autorizzazione al trasporto.

La presente autorizzazione dovrà accompagnare l'incaricato del presente trasporto funebre ed essere esibita a qualunque richiesta delle autorità competenti, quindi dovrà essere consegnata al Custode del Cimitero.

_____ li _____

Timbro

Il Funzionario Incaricato

Modello b.6

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E CREMAZIONE DI CADAVERE/ RESTI MORTALI, AL
TRASFERIMENTO E ALLA DISPERSIONE/AFFIDAMENTO/SEPPELLIMENTO DELLE CENERI**

MARCA
DA BOLLO

Al Comune di _____ (_____)

Il sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n. _____ cap. _____ documento di
riconoscimento(1) _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____ in qualità
di (2) _____, in considerazione della manifestazione di volontà del defunto o degli
aventi titolo di essere cremato e della successiva destinazione delle ceneri, come risulta dai seguenti atti e
documenti allegati(3):

disposizioni testamentaria del defunto
volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione
dichiarazione di volontà resa dal coniuge
volontà del parente più prossimo, individuato ai sensi del artt. 74, 75, 76 e 77 C.C. è, in caso di concorrenza di più
parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi

Burc n. 133 del 29 Novembre 2019

CHIEDE

**il rilascio dell'autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento e alla
dispersione/affidamento/seppeilimento delle ceneri del defunto**

Cognome/Nome _____ nato a _____ il _____;
cittadinanza _____ già residente in vita a _____ in via _____
n. _____ C.F. _____, deceduto nel Comune di _____ via
_____ in data _____ alle ore _____

Il cadavere sarà trasportato dal Comune di _____ al crematorio sito nel Comune di _____
previa sosta presso _____, _____ per le esequie, con il veicolo
dell'Impresa _____ di _____ autorizzazione n. _____,
condotto da _____ accompagnato dai necrofori:

1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

La cremazione sarà effettuata presso il crematorio sito nel Comune di _____ con successivo
trasferimento delle ceneri nel Comune di _____ per essere destinati a (4):

Affidamento personale a _____, nato a _____ documento di
riconoscimento tipo (1) _____ rilasciato da _____ il _____, che
specifica che conserverà le ceneri del defunto presso la propria abitazione privata sita in _____ alla
via _____ n. _____
sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione.

Dispersione che sarà effettuata (5), come da apposito verbale che sarà redatto nella circostanza,

- a. nell'area definita all'interno del cimitero di _____
- b. in area privata fuori dai centri abitati sita in _____
- c. in natura, e specificatamente in (6):
mare lago fiume aria _____

Seppellimento nel Cimitero comunale di _____ ove verranno interrate tumulate

Luogo e data _____

Firma del richiedente _____

Note per la compilazione:

- 1) Il richiedente allega copia del proprio documento di riconoscimento
- 2) Indicare il grado di parentela o titolo legittimante a richiedere il trasporto
- 3) Allegare la documentazione, in originale o copia conforme, da cui si evince la volontà del defunto
- 4) Barrare la voce corrispondente alla richiesta che si sta effettuando
- 5) Il luogo della dispersione, ove non stabilito dal defunto, è indicato dall'avente diritto
- 6) Specificare la località

Modello b.7

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E CREMAZIONE DI CADAVERE/ RESTI MORTALI, AL TRASFERIMENTO E ALLA DISPERSIONE/AFFIDAMENTO/SEPPELLIMENTO DELLE CENERIMARCA
DA BOLLOComune di _____
Il Responsabile del Servizio/Ufficio _____

Vista l'istanza prodotta in data _____ dal Sig./ra _____ nato/a _____
il _____ cittadinanza _____ residente a _____
in ordine al rilascio dell'autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al
trasferimento e alla dispersione/affidamento/seppeimento delle ceneri del defunto _____ nato
a _____ il _____ cittadinanza _____ già residente in vita a _____ in
via _____ n. _____ C.F. _____, deceduto nel Comune di
_____ in data _____ alle ore _____;

AUTORIZZA

Burc n. 133 del 29 Novembre 2019

Il trasporto del cadavere/resti mortali di _____, come sopra generalizzato, dal Comune di
_____ al crematorio sito nel Comune di _____

previa sosta presso _____ per le esequie, con il veicolo dell'Impresa _____
avente sede legale in _____ autorizzazione n. _____, targato _____ condotto da
_____ accompagnato dai necrofori:

1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

N.B. Il veicolo che trasporta il feretro può raggiungere il luogo finale di destinazione anche senza l'accompagnamento degli altri
necrofori, purché ad accoglierlo ci sia un numero adeguato di operai per le necessarie operazioni.

Luogo e data _____

Il Responsabile del Servizio/Ufficio _____

L'Ufficiale di Stato Civile

Vista l'istanza prodotta in data _____ dal Sig./ra _____ in ordine al rilascio dell'autorizzazione al
trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento e alla dispersione/affidamento/seppeimento delle
ceneri del defunto _____;

Vista la documentazione prodotta in ordine alla manifestazione di volontà del defunto o degli aventi titolo di essere
cremato e della successiva destinazione delle ceneri;

Visto il certificato del medico della ASP che nulla Osta alla cremazione;

AUTORIZZA

la cremazione del cadavere/resti mortali di _____ presso il crematorio
sito nel Comune di _____ con successivo trasferimento delle ceneri nel Comune di
_____ per essere destinate a (1) :

Affidamento personale a _____, nato a _____ documento di
riconoscimento tipo(2) _____ rilasciato da _____ il _____, che
specifica che conserverà le ceneri del defunto presso la propria abitazione privata sita in _____ alla
via _____ n. _____

sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione.

Dispersione che sarà effettuata, come da apposito verbale che dovrà essere consegnato entro tre giorni a questo
Ufficio di Stato Civile,

- a. nell'area definita all'interno del cimitero di _____
- b. in area privata fuori dai centri abitati sita in _____
- c. in natura, e specificatamente in:

mare lago fiume aria(3) _____

Seppellimento nel Cimitero comunale di _____ ove verranno interrate tumulate

Luogo e data _____

L'Ufficiale di Stato Civile _____

Note per la compilazione:

- 1) Barrare la voce corrispondente alla richiesta che si sta effettuando
- 2) Indicare gli estremi del documento di riconoscimento dell'affidatario
- 3) Specificare la località

Logo impresa

Modello b.8

VERBALE DI DISPERSIONE DELLE CENERI

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____) il _____, incaricato della dispersione in qualità di _____, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445 del 28/12/2000;

DICHIARO CHE

Oggi _____ alle _____ ore _____ presso _____ ^{Burc n. 133 del 29 Novembre 2019} (indicare _____ area)

sono state disperse dal/la signor /a (nome e cognome) _____ nato/a _____ il _____ residente in via _____ a _____ le ceneri provenienti dalla cremazione della salma di _____ nato/a a _____ il _____ deceduto/a a _____ il _____
Eventuali altre annotazioni _____

DICHIARO CHE

Al fine di evitare l'abbandono in natura dell'urna vuota
la stessa sarà trattenuta e conservata dai familiari
la stessa sarà smaltita secondo gli obblighi di legge dai familiari
la stessa sarà consegnata presso gli uffici siti nel Cimitero di _____ previa asportazione della targhetta e presentazione del presente verbale

Il presente verbale viene redatto in triplice copia che si provvederà a consegnarle una agli atti d'ufficio dell'Impresa, una consegnata al Comune di _____ la terza a chi ha richiesto la dispersione.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____, li _____

L'incaricato
Firma

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57

Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale.

(BURC n. 130 del 22 dicembre 2017)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 22 giugno 2018, n. 19; 21 dicembre 2018, n. 47; 16 dicembre 2019, n. 59; 10 maggio 2024, n. 20)

Art. 1

(Modifiche alla [l.r. 32/1996](#))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della [legge regionale 25 novembre 1996, n. 32](#) (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono aggiunti i seguenti:
 - "1-bis. L'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), è definito quale unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
 - 1-ter. Nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), la Regione promuove il sistema dell'edilizia residenziale sociale (ERS) realizzato da soggetti pubblici e privati, volto a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, per come individuati dall'articolo 10 del [decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47](#) (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 maggio 2014, n. 80](#), garantendo loro il diritto ad un'abitazione adeguata per il periodo di effettiva permanenza del disagio stesso.
 - 1-quater. La Regione può delegare all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) regionale la gestione degli alloggi ERS, ivi inclusa l'assegnazione.
 - 1-quinquies. Per i programmi di ERS per i quali sono già state stipulate le convenzioni con soggetti privati (imprese o cooperative) nei casi di inottemperanza da parte dei soggetti attuatori secondo le modalità e i termini previsti, le stesse procedure passano alla competenza dell'ATERP regionale.
 - 1-sexies. La Giunta regionale, entro il 30 aprile 2018, su proposta del dipartimento competente, sentiti previamente l'ATERP regionale, i Comuni coinvolti, i rappresentanti di categoria degli inquilini e degli operatori interessati, adotta apposito regolamento per stabilire i requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di ERS, i criteri e le procedure di assegnazione nonché i criteri e i parametri dei relativi contratti di locazione, dei canoni minimi e massimi concordati e della periodicità dei loro aggiornamenti e, infine, la quota percentuale sul canone per le spese di gestione sostenute nei casi in cui questa è affidata all'ATERP regionale".
2. L'articolo 8 della [l.r. 32/1996](#) è così modificato:
 - a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"a) anziano, il concorrente o assegnatario che ha superato il sessantacinquesimo anno di età e vive da solo o in coppia, eventualmente anche con figli a carico o con portatori di handicap;"
 - b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

- "b) portatore di handicap: il cittadino affetto da menomazioni così come definite dall'articolo 3 della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o da cecità parziale o totale, o da sordomutismo o da una invalidità civile la cui percentuale riconosciuta consente ai titolari di presentare domanda per richiedere l'assegno o la pensione di invalidità civile;"
- c) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
- "c) famiglia di recente formazione, quella in cui i coniugi, di età non superiore a quaranta anni, hanno contratto matrimonio da non più di due anni dalla data di pubblicazione del bando ovvero quella formata da una persona singola, di età non superiore a quaranta anni, con minori conviventi da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando. Sono ammesse ai medesimi benefici anche le coppie come regolamentate e disciplinate dalla [legge 20 maggio 2016, n. 76](#) (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e dai successivi decreti attuativi, purché in possesso dei requisiti di età anagrafica e convivenza;"
- d) dopo il comma 1 dell'articolo 8 della [l.r. 32/1996](#), è aggiunto il seguente:
- "1-bis) I requisiti per rientrare tra le categorie sociali di cui al comma 1 devono sussistere alla data di pubblicazione del bando."
3. L'articolo 9 della [l.r. 32/1996](#) è così modificato:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Il reddito annuo complessivo, da calcolarsi con le modalità di cui al comma 1, non deve superare il limite massimo di 13.427,88 euro per nucleo familiare di due componenti. Ogni due anni, la Giunta regionale, con atto deliberativo, provvede all'aggiornamento del limite massimo di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.";
- b) al comma 3, le parole "un milione" sono sostituite dalle parole "516,46 euro" e le parole "lire 6 milioni" dalle parole "3.098,74 euro";
- c) al comma 4, le parole "lire 2 milioni" sono sostituite dalle parole "1.032,92 euro".
4. L'articolo 10 della [l.r. 32/1996](#) è così modificato:
- a) al comma 1:
- 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso solo se in possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, di regolare permesso o carta di soggiorno di durata almeno biennale e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;"
- 2) alla lettera b), dopo la parola "anagrafica", sono inserite le parole "da almeno sei mesi";
- 3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- "c) non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitazione su un alloggio adeguato, ai sensi dell'articolo 4, alle esigenze del nucleo familiare del richiedente ovvero essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitazione su un alloggio improprio e/o antigienico di cui all'articolo 5 sempreché tali condizioni siano certificate dall'autorità sanitaria competente.";
- b) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
- "f-bis) assenza di occupazione "senza titolo" di un alloggio di ERP."
5. Al comma 1 dell'articolo 12 della [l.r. 32/1996](#), le parole "ed f)" sono sostituite dalle parole ", f) e f bis)".

6. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 14 della [l.r. 32/1996](#), la parola "30" è sostituita dalla parola "sessanta".
7. Al comma 3 dell'articolo 15 della [l.r. 32/1996](#), dopo la parola "bando" sono aggiunte le seguenti: ", l'attestazione ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare con l'indicazione dei redditi riferiti alle ultime dichiarazioni utili rispetto alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché i documenti comprovanti le condizioni oggettive eventualmente dichiarate dal concorrente nella domanda di partecipazione. In assenza di tale documentazione, non si procede all'assegnazione dei relativi punteggi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) CONDIZIONI SOGGETTIVE e a) CONDIZIONI OGGETTIVE.".
8. L'articolo 16 della [l.r. 32/1996](#) è così modificato:
 - a) al comma 3, la parola "sessanta" è sostituita dalla parola "novanta";
 - b) al comma 4, la parola "sessanta" è sostituita dalla parola "novanta" e la parola "120" è sostituita dalla parola "centocinquanta";
 - c) al comma 9, la parola "trenta" è sostituita dalla parola "quarantacinque";
 - d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. In caso di mancata pubblicazione da parte dei Comuni delle graduatorie provvisorie entro i termini di cui ai commi 3 e 4, le domande presentate, con la relativa documentazione allegata, sono trasmesse alla Commissione di cui all'articolo 17 per il seguito di competenza."
9. L'articolo 17 della [l.r. 32/1996](#) è così modificato:
 - a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione può essere nominata ed insediata quando sono stati designati almeno quattro componenti, uno dei quali appartenente alla categoria di cui al comma 2, lettera a). Alla prima seduta, su proposta del Presidente, la Commissione elegge il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento e/o dimissioni volontarie dello stesso."
 - b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nella stessa Commissione. I componenti, in ogni caso, continuano ad operare fino alla riconferma o sostituzione con decreto del Presidente della Giunta regionale. Ogni componente può fare parte di una sola Commissione. Gli Enti e/o le organizzazioni sindacali degli inquilini che hanno designato i propri rappresentanti in seno alle Commissioni possono, in qualsiasi momento, chiedere la loro sostituzione. Il Presidente della Giunta regionale valuta la richiesta di sostituzione e decide in merito entro trenta giorni."
 - c) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti commi:

"12-bis. Le Commissioni, entro il 28 febbraio di ogni anno, inviano all'assessore regionale competente una relazione dettagliata in merito alla formulazione delle graduatorie comunali, dalle stesse definite nell'anno precedente, indicando i Comuni che non hanno provveduto alla pubblicazione dei bandi generali e/o dei bandi integrativi di concorso ai sensi degli articoli 13 e 23. L'assessore regionale competente diffida i Comuni inadempienti a pubblicare i bandi di concorso entro e non oltre trenta giorni. Se i Comuni non adempiono alla diffida, la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario ad acta, con addebito delle spese a carico dei Comuni inadempienti.

12-ter. Le Commissioni, ispirandosi ai principi di buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, organizzano i propri lavori curando di convocare le sedute solo in presenza di un adeguato carico di lavoro, evitando, altresì, riunioni non finalizzate all'espletamento dell'incarico loro affidato. In caso di sedute deserte per mancanza di numero legale o rinviate per assenza di carico di lavoro, ai componenti presenti non spetta alcun compenso. I Presidenti assicurano il rispetto di tale norma."

10. La lettera a) CONDIZIONI SOGGETTIVE del comma 1 dell'articolo 18 della [l.r. 32/1996](#) è così modificata:
- a) i numeri 1 e 2) sono sostituiti dal seguente:
 - 1) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi dell'articolo 9, e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito a titolo di trattamento di cassa integrazione, prestazioni di sostegno al reddito, comunque denominate (es.: nuova assicurazione sociale per l'impiego, reddito d'inclusione, ecc.), sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato:
 - 1.1 se inferiore al 50 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione: punti 3;
 - 1.2 se inferiore al 65 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione e non inferiore al 50 per cento del predetto limite massimo: punti 2;
 - 1.3 se inferiore all'80 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione e non inferiore al 65 per cento del predetto limite massimo: punti 1.";
 - b) il numero 5) è così modificato:
 - 1) la parola "2" è sostituita dalla parola "3";
 - 2) la parola "35°" è sostituita dalla parola "quarantesimo";
 - c) il numero 8) è abrogato.
11. L'articolo 20 della [l.r. 32/1996](#) è così modificato:
- a) al comma 4, la parola "trenta" è sostituita dalla parola "sessanta";
 - b) al comma 5, la parola "trenta" è sostituita dalla parola "sessanta";
 - c) dopo la parola "definitivo." del comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Le graduatorie devono essere sempre visibili sui siti web dei Comuni, per consentire la consultazione da parte dei cittadini, ed aggiornate in tempo reale a seguito di eventuali assegnazioni di alloggi di ERP."
12. L'articolo 31 della [l.r. 32/1996](#) è così modificato:
- a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le assegnazioni degli alloggi riservati e per le assegnazioni in via provvisoria, che non possono eccedere la durata di due anni, devono sussistere i requisiti prescritti dall'articolo 10, fatta eccezione nei casi di assegnazione in via provvisoria a seguito di pubbliche calamità o sgombero di unità abitative pericolanti o dovute a problematiche gravi per l'ordine pubblico o per i casi di sfratto per morosità incolpevole, così come disciplinato dal [decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102](#) (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 114, per come attuata dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2014 (Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del [decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni dalla [legge 28 ottobre 2013, n. 124](#) - Morosità incolpevole).";
 - b) il comma 6 è abrogato.
13. L'articolo 35 della [l.r. 32/1996](#) è così modificato:
- a) al comma 1:
 - 1) al punto A1), le parole "lire 10.000 (diecimila)" sono sostituite dalle parole "15 euro";
 - 2) al punto A2), le parole "lire 3.000" sono sostituite dalle parole "4,50 euro";
 - 3) al punto B1), le parole "lire 24.000.000" sono sostituite dalle parole "13.427,88 euro";
 - 4) al primo e al secondo periodo del punto B2), le parole "lire 24.000.000" sono sostituite dalle parole "13.427,88 euro" e le parole "lire 27.000.000" sono sostituite dalle parole "14.977,25 euro";

- 5) al primo e al secondo periodo del punto B3), le parole "lire 27.000.001" sono sostituite dalle parole "14.977,25 euro" e le parole "lire 31.500.000" sono sostituite dalle parole "17.301,31 euro";
 - 6) al punto C), le parole "lire 31.500.000" sono sostituite dalle parole "17.301,31 euro" e le parole "lire 40.000.000" sono sostituite dalle parole "21.691,19 euro";
 - b) al comma 2, le parole "lire 40.000.000" sono sostituite dalle parole "21.691,19 euro".
14. L'articolo 36 (Aggiornamento dei canoni) della [l.r. 32/1996](#) è sostituito dal seguente:
- "1. L'aggiornamento del canone avviene secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli da 12 a 24 della [legge 27 luglio 1978, n. 392](#) (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).
 2. Il canone di riferimento degli alloggi assegnati a nuclei ricadenti nelle fasce "B" ed il canone di locazione degli alloggi assegnati a nuclei ricadenti nella fascia "C" sono annualmente aggiornati dall'Ente gestore in base alla variazione relativa dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, fatto salvo quanto indicato dall'articolo 34."
15. Dopo l'articolo 36 della [l.r. 32/1996](#) è aggiunto il seguente:

"Art. 36-bis (Rideterminazione canone)

1. A decorrere dall'anno 2017, il canone locativo degli alloggi di ERP, aggiornato ai sensi dell'articolo 36, non può comunque superare il 20 per cento di quello vigente alla data del 31 dicembre 2016; in ogni caso, la rideterminazione dell'importo decorre dalla data di adozione del relativo provvedimento amministrativo."
16. Il comma 2 dell'articolo 47 della [l.r. 32/1996](#) è sostituito dal seguente:
- "2. Per il procedimento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione di cui all'articolo 46."
17. Al comma 1 dell'articolo 51 della [l.r. 32/1996](#), la parola "tre" è sostituita dalla parola "sei".
18. L'articolo 52 della [l.r. 32/1996](#) è così modificato:
- a) al comma 7, la parola "cinque" è sostituita dalla parola "sette";
 - b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Al fine di verificare lo stato di attuazione della [legge regionale 30 marzo 1995, n. 8](#) (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nei comuni ad alta tensione abitativa, così come individuati dalla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 18 febbraio 2004, n. 40, gli Enti gestori e/o proprietari di alloggi di ERP, entro il 30 aprile 2018, inviano all'assessore e al dipartimento regionale competenti, un censimento delle unità immobiliari occupate "senza titolo", indicando l'eventuale contenzioso esistente, la tipologia e le caratteristiche dei nuclei familiari occupanti gli alloggi censiti."
19. Il comma 7 bis dell'articolo 59-ter della [l.r. 32/1996](#) è così sostituito:
"7-bis. I Comuni calabresi dichiarati in dissesto finanziario, nonché quelli che abbiano deliberato l'adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) possono destinare prioritariamente il 60 per cento dei proventi delle vendite, di cui alle procedure di alienazione previste dagli articoli 243-bis e 255 del [d.lgs. 267/2000](#), al risanamento finanziario del bilancio comunale. La restante parte di tali proventi è destinata alla realizzazione dei programmi di cui al comma 7."

Art. 2

(Modifica all'art. 4 della [l.r. 14/1983](#))

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della [legge regionale 14 aprile 1983, n. 14](#) (Formazione dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di proprietà pubblica) è sostituito dal seguente:

"1. La rilevazione e l'elaborazione dei dati necessari per l'aggiornamento a livello provinciale dell'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice e del censimento del patrimonio di alloggi di proprietà e/o in gestione dell'ATERP regionale e/o dei comuni devono essere espletati entro il 30 aprile 2018. Le risultanze e le informazioni in merito devono essere trasmesse all'assessore e al dipartimento regionale competenti."

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Gli assegnatari di alloggi di ERP, di proprietà o gestiti dall'ATERP regionale che, alla data *del 30 giugno 2019*¹, sono morosi nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono sanare la propria posizione debitoria versando l'importo dovuto in unica soluzione o con rateizzazioni concordate dalle parti e fino a otto anni solo per i casi di morosità incolpevole, secondo i criteri previsti dalla normativa nazionale di riferimento ([d.l. 102/2013](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 114/2013](#) e decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2014), entro il *30 giugno 2020*². Gli assegnatari, in deroga all'articolo 38, comma 4, della [l.r. 32/1996](#), entro il *30 giugno 2020*³, possono, inoltre, presentare in sanatoria, ai fini della rideterminazione del canone di locazione del proprio alloggio, l'effettivo reddito complessivo percepito dal nucleo familiare negli ultimi cinque anni.
2. Gli atti relativi alle operazioni e alle procedure di cui al comma 1 sono trasmessi all'assessore regionale competente entro trenta giorni dalla loro definizione.
3. Gli adempimenti procedurali di applicazione della presente normativa sono stabiliti dall'ATERP regionale.
4. *Per i bandi di concorso di cui agli articoli 13 e seguenti della [l.r. 32/1996](#) già pubblicati e per le relative graduatorie non ancora definite, si applicano le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione:*
 - a) *dell'articolo 10, comma 1, lettera a) della [l.r. 32/1996](#), nella parte in cui recitava: "il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;"*

¹ **L'art. 3, comma 1, lett. a), l.r. 16 dicembre 2019, n. 59 sostituisce le parole "di entrata in vigore della presente legge" con le parole "del 30 giugno 2019".**

² **L'articolo 3, comma 1, l.r. 22 giugno 2018, n. 19 sostituisce le parole "30 aprile" con le parole "30 settembre". Successivamente l'art. 6, comma 1, lett. a), l.r. 21 dicembre 2018, n. 21 sostituisce le parole "30 settembre 2018" con le parole "30 giugno 2019". Ancora, l'art. 3, comma 1, lett. a), l.r. 16 dicembre 2019, n. 59 sostituisce le parole "30 giugno 2019" con le parole "30 giugno 2020".**

³ **L'articolo 3, comma 1, l.r. 22 giugno 2018, n. 19 sostituisce le parole "30 aprile" con le parole "30 settembre". Successivamente l'art. 6, comma 1, lett. a), l.r. 21 dicembre 2018, n. 21 sostituisce le parole "30 settembre 2018" con le parole "30 giugno 2019". Ancora, l'art. 3, comma 1, lett. a), l.r. 16 dicembre 2019, n. 59 sostituisce le parole "30 giugno 2019" con le parole "30 giugno 2020".**

- b) *dell'articolo 18, comma 1, lettera a) CONDIZIONI SOGGETTIVE, numero 8 della [l.r. 32/1996](#).⁴*

Art. 4

(Ulteriori disposizioni in tema di alienazione degli immobili di ERP)

1. *Al fine di favorire la razionalizzazione del patrimonio di ERP, l'ATERP regionale e i Comuni predispongono, entro il 30 giugno 2025, appositi programmi di alienazione per gli alloggi situati nei condomini misti, nei quali la proprietà pubblica è inferiore o pari al 50 per cento, per quelli inseriti in situazioni estranee all'edilizia residenziale pubblica, come aree prive di servizi e immobili fatiscenti nonché, per quelli le cui spese di manutenzione siano dichiarate dall'ente proprietario onerose ed improduttive rispetto allo stato dell'immobile.⁵*
2. I programmi di alienazione di cui al comma 1 sono adottati secondo le disposizioni contenute nel [decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47](#) (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 maggio 2014, n. 80](#), nonché nel rispetto delle procedure e dei criteri dettati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie 24 febbraio 2015 (Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica). Le risorse derivanti dalle alienazioni così effettuate sono impiegate per l'attuazione delle finalità individuate dalle medesime disposizioni statali.
3. In conformità a quanto stabilito al comma 2, eventuali programmi di manutenzione straordinaria o di recupero del patrimonio immobiliare di ERP sono predisposti dall'ATERP regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I programmi sono trasmessi all'assessore regionale competente e valutati e adottati dalla Giunta regionale nei successivi sessanta giorni.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

⁴ **Comma sostituito dall'articolo 3, comma 2, l.r. 22 giugno 2018, n. 19; il testo precedente era così formulato:** "4. Per i bandi di concorso di cui agli articoli 13 e seguenti della l.r. 32/1996 già pubblicati e per le relative graduatorie non ancora definite, si applicano le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge."

⁵ **Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, l.r. 10 maggio 2024, n. 20; precedentemente il testo così recitava:** "1. Al fine di favorire la razionalizzazione del patrimonio immobiliare di ERP, l'ATERP regionale e i Comuni predispongono, entro il 30 giugno 2020, appositi programmi di alienazione degli alloggi e degli altri immobili di loro proprietà."

Legge regionale 7 novembre 2017, n. 42

Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali.

(BURC n. 109 dell'8 novembre 2017)

(Testo coordinato con le modifiche e integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 23 aprile 2021, n. 6; 1 marzo 2022, n.1; 7 luglio 2022, n. 21, 23 dicembre 2022, n. 52; 25 ottobre 2023, n. 47; 17 marzo 2025, n. 9)

Art. 1

(Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici regionali)

1. La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR) è conclusa entro e *non oltre il 31 dicembre 2022*¹ da un [commissario liquidatore nominato](#) ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della [legge regionale 16 maggio 2013, n. 25](#) (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).
2. Le procedure di liquidazione di cui all'articolo 4 della [legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30](#) (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali), sono concluse entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
3. *La liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica è conclusa entro e non oltre il 30 dicembre 2025. Il Commissario liquidatore espleta le attività senza percepire alcuna retribuzione o compenso aggiuntivo.*² *Il patrimonio residuo e le attività alla stessa demandate con la relativa dotazione di risorse umane e strumentali sono assegnati all'Azienda Calabria Lavoro.*³
4. *I dipartimenti vigilanti e la struttura regionale di coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, sotto la loro diretta responsabilità, monitorano con cadenza bimestrale l'andamento delle attività di liquidazione di cui ai commi 1 e 3 ed adottano o propongono i necessari provvedimenti ove si riscontrino ritardi ingiustificati o difficoltà operative.*⁴

¹ L'articolo 1, comma 1, lettera a), l.r. 23 aprile 2021, n. 6, **sostituisce le parole "un anno dalla entrata in vigore della presente legge" con le parole "e non oltre il 31 dicembre 2022".**

² L'art. 8, comma 1, l.r. 1 marzo 2022, n. 1, - **che modifica l'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 23 aprile 2021, n. 6, - sostituisce dapprima le parole "31 dicembre 2021" con le parole "31 maggio 2022". In seguito, l'art. 3, comma 1, lettera a), l.r. 7 luglio 2022, n. 21, sostituisce la parola "maggio" con la parola "dicembre". Ancora, l'art. 14, comma 1, l.r. 23 dicembre 2022, n. 52, sostituisce le parole "31 dicembre 2022" con le parole "30 giugno 2023". successivamente, l'art. 17, comma 1, l.r. 25 ottobre 2023, n. 47, sostituisce le seguenti parole: "giugno 2023. A tal fine la Giunta regionale individua un commissario tra i dirigenti di ruolo o i funzionari di categoria D, senza previsione di alcun compenso" con le parole "dicembre 2024". Infine, l'art. 4, comma 1, l.r. 17 marzo 2025, n. 9, sostituisce la parola "2024" con le seguenti: "2025. Il Commissario liquidatore espleta le attività senza percepire alcuna retribuzione o compenso aggiuntivo".**

³ **Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), l.r. 23 aprile 2021, n. 6.**

⁴ **Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), l.r. 23 aprile 2021, n. 6.**

Art. 1-bis⁵

(UOA Politiche della montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo)

1. *L'Unità Operativa Autonoma "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo", al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali. La Giunta regionale è autorizzata a definirne l'articolazione interna.*

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

⁵ Articolo aggiunto dall'articolo 2, l.r. 23 aprile 2021, n. 6.

Legge regionale 18 maggio 2017, n. 19

Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale.

(BURC n. 48 del 18 maggio 2017)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 22 dicembre 2017, n. 54)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali)

1. Il teatro è elemento fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di promozione culturale, di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico.
2. La Regione orienta gli interventi in materia di teatro, promuovendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti e soggetti operanti nel settore del teatro, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative, anche attraverso collaborazioni a progetti comuni con lo Stato e le altre regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea.
3. La Regione riconosce il ruolo e l'attività delle istituzioni teatrali consolidate e operanti in ambito regionale, tutelandone il patrimonio culturale, le forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca; incentiva le attività teatrali di recente formazione, la sperimentazione e la ricerca.
4. La Regione favorisce la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale per il personale artistico e tecnico; assicura la conservazione, la tutela e l'arricchimento del patrimonio storico del teatro nell'ambito regionale, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione; promuove progetti a tutela del repertorio classico del teatro grecoromano, anche per valorizzare le aree archeologiche e i beni culturali presenti sul territorio; promuove la sperimentazione e la ricerca; incoraggia la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo a quella proposta da autori residenti nell'ambito regionale e comunque da autori che riflettano la cultura calabrese; favorisce le iniziative volte alla diffusione all'estero delle espressioni artistiche teatrali calabresi, anche mediante iniziative di progettualità in partenariato con soggetti o istituzioni operanti in ambito teatrale, in contesti internazionali.
5. La Regione riconosce, altresì, il valore culturale e sociale del teatro amatoriale.

Art. 2

(Interventi regionali)

1. La Regione interviene con l'erogazione di finanziamenti ai soggetti riconosciuti quali beneficiari, attuando forme di concorso, coordinamento e programmazione con gli enti locali, stipulando convenzioni con i beneficiari e con gli enti locali interessati ed incentivando la produzione e la circuitazione degli spettacoli, nonché le attività di educazione e di formazione del pubblico.
2. La Regione favorisce l'accesso al credito da parte di tutti i soggetti ammessi a contributo attraverso apposite convenzioni con la società finanziaria della Regione Calabria e gli istituti bancari con essa convenzionati.
- 2 bis. *Gli interventi regionali di cui alla presente legge costituiscono aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e sono, pertanto, esenti dalla notifica ai sensi degli articoli*

4 e 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GBER).¹

- 2 ter. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2 bis sono trasmesse al registro nazionale degli aiuti di stato ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).²
3. Tutti gli interventi avvengono nell'ambito della programmazione triennale prevista dall'articolo 12.

TITOLO II INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA TEATRALE REGIONALE CALABRESE

Art. 3

(Ambiti di intervento)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 12, eroga finanziamenti ad associazioni, enti pubblici, privati, imprese e fondazioni operanti nel territorio calabrese, nel settore teatrale, con caratteristiche di continuità e professionalità.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati nei seguenti settori di espressione teatrale:
 - a) produzione;
 - b) distribuzione;
 - c) formazione.
3. Nell'ambito dei settori di cui al comma 2, la Regione sostiene:
 - a) la produzione e la distribuzione di spettacoli teatrali;
 - b) la promozione e la diffusione del teatro calabrese in ambito nazionale e internazionale, anche mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri;
 - c) l'organizzazione di festival e rassegne;
 - d) iniziative di promozione della cultura teatrale, in particolare nel pubblico giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore, con le istituzioni scolastiche pubbliche e private e con le università;
 - e) iniziative volte alla promozione dell'attività creativa di nuovi autori, in particolare calabresi, e dell'espressione artistica dei giovani;
 - f) la formazione e la mobilità internazionale degli operatori del settore, anche mediante attività di networking su scala europea;
 - g) la ricerca, nell'ambito della produzione teatrale, a supporto dell'interdisciplinarietà e della multimedialità, dell'innovazione e della sperimentazione di nuovi stili e tecniche.
4. La Regione può, inoltre, concedere finanziamenti per spese relative all'adeguamento e alla qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali, attraverso specifici contributi, in base alla programmazione di cui all'articolo 12, nella misura stabilita dal [regolamento di attuazione](#), per acquisto dei seguenti impianti e beni strumentali:
 - a) impianti audio e luci;
 - b) attrezzature e ausili tecnici per macchinisteria e illuminotecnica;
 - c) impianti per la realizzazione di costumi e scenografie, anche virtuali;
 - d) mezzi di locomozione e trasporto di scene e costumi.
5. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 12 la Regione riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione delle attività teatrali svolte dagli organismi che siano in possesso del riconoscimento da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi delle normative vigenti, sostenendone l'attività.

Art. 4

¹ Comma inserito dall' art. 12, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2017, n. 54.

² Comma inserito dall' art. 12, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2017, n. 54.

(Compagnie di produzione)

1. La Regione sostiene, mediante l'erogazione di finanziamenti, l'attività delle compagnie di produzione operanti nel territorio calabrese da almeno tre anni e in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) progetto produttivo che abbia particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana, al rinnovamento del linguaggio teatrale e al recupero del patrimonio e dell'identità regionale;
 - b) autonomia organizzativa e gestionale, desumibile dallo statuto o dai dati di bilancio;
 - c) elevata qualificazione artistica;
 - d) effettuazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, di un minimo di quaranta giornate recitative, in forma non gratuita, comprovata dalle distinte di incasso della SIAE;
 - e) effettuazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, di almeno trecento giornate lavorative.
2. Nel primo triennio di applicazione della presente legge, la Regione sostiene finanziariamente un numero massimo complessivo di tredici compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, nonché, in deroga a quanto previsto nelle lettere d) ed e) del medesimo comma, dei seguenti:
 - a) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di un minimo di quindici giornate recitative, in forma non gratuita, comprovate dalle distinte di incasso della SIAE;
 - b) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di almeno centocinquanta giornate lavorative.
3. Per ogni triennio successivo a quello di applicazione della presente legge, sono concessi finanziamenti, entro il limite delle risorse di bilancio disponibili, e sulla base della programmazione di cui all'articolo 12, a:
 - a) compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui al comma 1;
 - b) compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che nei trienni precedenti non abbiano mai beneficiato di finanziamenti previsti dal presente articolo, nel numero massimo di cinque.
4. I soggetti di cui al presente articolo, per mantenere il finanziamento nel triennio di programmazione, garantiscono il raggiungimento degli obiettivi annuali definiti nel [regolamento di attuazione](#) di cui all'articolo 14.
5. In ragione della specificità dell'attività svolta, i soggetti che operano nel campo del teatro di strada e del teatro di figura attestano i requisiti, di cui ai commi 1 e 2, relativi alle giornate effettuate, con le modalità individuate nel [regolamento di attuazione](#) di cui all'articolo 14.

Art. 5

(Centri di produzione teatrale)

1. Nella programmazione di cui all'articolo 12 possono essere previsti interventi a favore dei centri di produzione teatrale.
2. Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, gestite direttamente e munite delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per un totale di almeno trecento posti con una sala di almeno duecento, ubicate nel territorio della Regione Calabria.

Art. 6

(Distribuzione)

1. La Regione, al fine di favorire un'equilibrata promozione del teatro e la formazione del pubblico sul territorio regionale, promuove lo sviluppo di una rete di teatri e di luoghi di pubblico spettacolo con una programmazione di spettacoli dal vivo e incentiva la

circuitazione degli spettacoli teatrali delle compagnie di produzione iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 11 e, a tale fine, sostiene l'attività di soggetti, operanti nel territorio calabrese, che non producano, né coproducano o allestiscano, direttamente o indirettamente, spettacoli teatrali, e che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in sale, nel territorio della regione, di cui gli stessi hanno la disponibilità, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) stabile e autonoma struttura organizzativa;
- b) programmazione nell'anno di almeno cento giornate recitative effettuate da organismi di riconosciuta professionalità e qualità artistica, di cui almeno il venticinque per cento riferite a produzioni teatrali di soggetti beneficiari di finanziamenti da parte della Regione Calabria e almeno il dieci per cento riferite a produzioni di organismi iscritti al Registro regionale del teatro e non beneficiari di finanziamenti;
- c) coinvolgimento prioritario di teatri e spazi pubblici e privati già operanti, con carattere di continuità, nell'attività di esercizio teatrale in ambito regionale;
- d) programmazione articolata su almeno dieci piazze, distribuite uniformemente sul territorio regionale, ed effettuata in sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni.

Art. 7 *(Festival)*

1. La Regione può concedere finanziamenti a un soggetto pubblico o privato sulla base di un progetto finalizzato alla realizzazione, nel territorio calabrese, di un festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuisca alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, all'integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Tale manifestazione deve comprendere una pluralità di spettacoli nell'ambito di un unitario progetto culturale, di durata continuativa non inferiore a cinque giorni e non superiore a sessanta, in un ambito territoriale definito e coerente con gli obiettivi del progetto presentato.
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1 il progetto risponde ai seguenti:
 - a) supporto di almeno un ente pubblico;
 - b) direzione artistica ed organizzativa in esclusiva e di comprovata qualificazione professionale;
 - c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura artistico-tecnico-organizzativa commisurata al progetto presentato;
 - d) programmazione di un numero di spettacoli non inferiore a nove, di cui almeno un terzo in prima nazionale;
 - e) programmazione di almeno uno spettacolo, coerente con l'obiettivo del progetto, prodotto dal soggetto proponente.
3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 definisce i requisiti di cui ai precedenti commi nonché i criteri di selezione dei progetti.

Art. 8 *(Sistema regionale delle residenze teatrali)*

1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, definisce e sostiene finanziariamente il sistema delle residenze teatrali con la finalità di fornire, alle compagnie teatrali operanti sul territorio calabrese ed in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, la possibilità di utilizzare e gestire stabilmente spazi deputati ad attività teatrali, allo scopo di favorire lo sviluppo di progetti di qualità anche orientati alla valorizzazione del turismo culturale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attribuisce alle compagnie teatrali in possesso dei requisiti, che ne abbiano fatto richiesta, la residenza triennale in un numero massimo di due spazi teatrali della stessa provincia, che siano nella disponibilità di uno o più enti

- pubblici e siano muniti di tutte le autorizzazioni previste dalla legge, sulla base di un progetto caratterizzato da:
- a) attività di produzione;
 - b) attività di formazione;
 - c) attività di programmazione con un cartellone improntato alla multidisciplinarietà e un numero di spettacoli predefiniti;
 - d) attività di formazione ed educazione del pubblico che rafforzino la relazione con i territori coinvolti;
 - e) sostegno alla creazione contemporanea, attraverso la permanenza in residenza di artisti e formazioni non titolari di residenza;
 - f) attività che promuovano il confronto e la mobilità interregionale o internazionale degli operatori;
 - g) un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali.
3. La residenza di cui al comma 2 può essere rinnovata per uguale periodo, fermo restando il perseguimento dei risultati previsti dal progetto iniziale.
4. La Regione, nella localizzazione delle residenze, tiene conto degli apporti finanziari delle amministrazioni locali coinvolte, nonché delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento, con finalità di decentramento e riequilibrio dell'offerta culturale, oltre che del particolare valore dei progetti presentati dalle compagnie teatrali.

Art. 9 (Formazione)

1. Al fine di professionalizzare le risorse umane nell'ambito del teatro, e dello spettacolo dal vivo in generale, la Regione può sostenere attività finalizzate alla formazione di registi, attori, drammaturghi, danzatori, scenografi e costumisti, manager e amministratori, tecnici dello spettacolo, realizzate da soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 11.
2. Al fine di agevolare i rapporti con gli istituti scolastici e le università del territorio regionale per la realizzazione di progetti specifici di formazione in ambito teatrale, la Regione trasmette annualmente all'Ufficio scolastico regionale e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'elenco dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 11 per il settore della formazione.

Art. 10 (Progetti speciali)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, può prevedere, annualmente, la realizzazione di progetti speciali, caratterizzati da:
 - a) qualificata e comprovata esperienza della direzione artistica e organizzativa del progetto;
 - b) sostenibilità e congruità economica;
 - c) finalità di:
 - 1) valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico della Calabria;
 - 2) valorizzazione dei luoghi di particolare pregio culturale, archeologico, storico e naturalistico e/o riqualificazione di borghi antichi;
 - 3) inclusione sociale;
 - 4) formazione del pubblico o attrazione di nuovo pubblico;
 - d) svolgimento di rappresentazioni anche in spazi non convenzionalmente destinati allo spettacolo teatrale;
 - e) ricerca di linguaggi innovativi, con particolare riferimento all'interazione tra diverse forme artistiche.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 definisce gli elementi indicati al comma 1 nonché i criteri di selezione dei progetti.

Art. 11*(Registro regionale del teatro)*

1. La Regione, al fine di garantire uno sviluppo organico del sistema teatrale regionale, istituisce il Registro regionale del teatro, distinto per i settori di cui all'articolo 3, comma 2, nel quale sono iscritti, su domanda, i soggetti operanti in ambito teatrale nel territorio regionale da almeno tre anni.
2. Le persone fisiche possono essere iscritte nel Registro regionale del teatro solo nell'ambito del settore della formazione.
3. L'iscrizione nel Registro costituisce condizione necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.
4. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 definisce i requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale del teatro, le modalità per dimostrare e verificare il possesso degli stessi e per effettuare la tenuta del Registro.

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

Art. 12*(Programmazione regionale)*

1. La Giunta regionale adotta il piano triennale degli interventi nel sistema teatrale regionale calabrese, previo parere della competente commissione consiliare permanente, che è espresso entro trenta giorni dalla data di acquisizione della relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevolmente espresso.
2. Il piano di cui al comma 1, fermi i principi e limiti dettati dalla presente legge, determina:
 - a) le finalità generali, le modalità d'intervento e le priorità tra le diverse tipologie degli interventi di cui al Titolo II;
 - b) la programmazione generale ed il coordinamento delle attività dei soggetti finanziati.
3. La Giunta regionale adotta annualmente, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, il programma esecutivo del piano triennale di cui al comma 1, ripartendo tra gli interventi di cui al Titolo II le risorse finanziarie disponibili sulla base degli stanziamenti, nel bilancio di previsione predetto, per le finalità di cui alla presente legge.
4. Entro trenta giorni dall'adozione del programma annuale di cui al comma 3 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali pubblica sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria un avviso relativo ai finanziamenti previsti nel piano predetto.

Art. 13*(Modalità di determinazione dei benefici ed erogazione dei finanziamenti)*

1. Le modalità di presentazione delle istanze dirette alla concessione dei benefici e dei finanziamenti di cui al Titolo II, i parametri, quantitativi e qualitativi, per la valutazione di tali domande, nonché i presupposti, i criteri e le modalità per la concessione dei benefici predetti, l'erogazione, in acconto e a saldo, e la revoca dei finanziamenti, sono determinati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché dei limiti fissati dalla medesima e dei seguenti principi:
 - a) la valutazione quantitativa afferente alle voci di costo, indicate nel bilancio consuntivo dell'esercizio precedente a quello di riferimento, è basata su elementi coerenti con l'attività teatrale;

- b) la valutazione qualitativa non può incrementare o ridurre in misura superiore al quindici per cento il risultato della valutazione quantitativa;
 - c) l'intervento finanziario regionale di sostegno non può essere, in ogni caso, superiore al sessanta per cento del totale dei costi ritenuti ammissibili;
 - d) la misura massima dei costi ammissibili riferiti alle imprese di produzione non può, in ogni caso, eccedere singolarmente la somma di euro 500.000,00.
2. Per la valutazione delle istanze di cui al comma 1 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali si avvale del supporto di un comitato di tre esperti, di comprovata esperienza, nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa procedura di evidenza pubblica. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 disciplina le modalità di espletamento della procedura di selezione e i requisiti per la partecipazione alla medesima. Le prestazioni del comitato sono rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese secondo le modalità ed entro i limiti fissati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 12, comma 4.
3. Il dipartimento di cui al comma 2, all'esito della valutazione ivi prevista, individua fra i richiedenti i soggetti beneficiari, determina l'entità del finanziamento concesso e le modalità della sua erogazione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E FINALI

Art. 14

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo [regolamento](#) di attuazione.

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria degli interventi previsti agli articoli 4, 8 e 13, comma 2, quantificati complessivamente in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi del bilancio 2017-2019, si provvede con le risorse allocate al programma U.05.02 dello stato di previsione delle spese del bilancio medesimo.
2. Negli esercizi successivi, il finanziamento degli interventi e delle attività previste nel precedente comma è demandato alla legge di bilancio e alla effettiva disponibilità di risorse autonome.
3. Al finanziamento degli interventi previsti all'art. 3 comma 4 e agli articoli 5, 6, 7, 9 e 10 della presente legge, si provvede, per l'esercizio 2017, con le risorse stanziare dal Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria 2014-2020, per l'importo di euro 1.000.000,00 allocate al Programma 5.03 dello stato di previsione del bilancio 2017-2019, annualità 2017.
4. Negli esercizi successivi, al finanziamento degli interventi e delle attività previste nel precedente comma, si provvede nei limiti delle disponibilità esistenti sull'Asse 6, Azione 6.7.1 del Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria 2014-2020 recante "Interventi per la Tutela e valorizzazione della messa in rete del patrimonio culturale e, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategiche, tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo".

Art. 16

(Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2004, n.3)

1. E' abrogata la legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3 (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale).

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

(BURC n. 23 del 16 dicembre 2011, supplemento straordinario n. 6 del 29 dicembre 2011)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali:

3 febbraio 2012, nn. 1 e 2; 11 aprile 2012, n. 12; 28 giugno 2012, n. 28; 6 novembre 2012, n. 54; 27 dicembre 2012, n. 69; 21 marzo 2013, n. 8; 27 aprile 2015, n. 11; 27 dicembre 2016, n. 43 e 44; 5 luglio 2017, n. 27; 21 dicembre 2018, n. 48; 16 ottobre 2019, n. 38; 19 novembre 2020, n. 23; 7 luglio 2021, n. 21 e 27; 12 gennaio 2023, n. 3; 29 settembre 2023, n. 42; 15 marzo 2024, n. 12; 26 novembre 2024, n. 36; 28 gennaio 2025, n. 5; 19 dicembre 2025, n. 48)

(La Corte Costituzionale con sentenza n. 18/2013, pubblicata nella [Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8](#), Prima Serie Speciale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 16, comma 3; 26, nella parte in cui novella gli artt. 7, comma 4, e 7-bis della l.r. 8/96; 32; 50; 52, comma 4; 55, comma 1; ha dichiarato estinto il processo limitatamente alle questioni di legittimità cost. degli artt. 10, 14 e 15; ha dichiarato cessata la materia del contendere riguardo l'art. 17; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 43 e 44)

TITOLO I RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE REGIONALI

Art. 1

(Patto di stabilità e finanziamenti dell'Unione Europea)

1. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di spesa imposti dal patto di stabilità interno e assicurare, nel contempo, il pieno utilizzo dei fondi strutturali comunitari, i dipartimenti della Giunta regionale adottano adeguate misure di monitoraggio della spesa afferente ad interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, secondo le modalità previste nei successivi commi.
2. Entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dipartimenti della Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli interventi relativi ai programmi operativi della Regione cofinanziati dai fondi strutturali europei predispongono, di concerto con le rispettive Autorità di Gestione, per i capitoli della spesa interessati, i crono-programmi procedurali e finanziari degli impegni da assumere e delle spese da realizzare per l'esercizio finanziario 2012 e per ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio pluriennale 2012-2014.
3. Entro il medesimo termine perentorio di cui al precedente comma, i crono-programmi sono inviati al dipartimento competente in materia di Bilancio per le valutazioni sull'andamento della spesa.
4. Le previsioni finanziarie, di cui al comma 1, sono esposte con evidenza trimestrale e annuale e sono elaborate dai Dipartimenti in conformità, in sede di impegno contabile, ai seguenti principi:
 - a) la registrazione dell'impegno avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, avendo determinato la somma da pagare e il soggetto creditore e avendo indicata la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio;
 - b) non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere e, pertanto, non sia esigibile nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.

5. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla scadenza di ogni trimestre, i Dipartimenti provvedono alla conferma o aggiornamento delle previsioni procedurali e finanziarie.
6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi o lo scostamento superiore al 10 per cento delle previsioni di cui al comma 2 con l'effettiva esecuzione degli impegni e dei pagamenti comporta, per il Dirigente generale del dipartimento interessato, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali, di cui all'articolo 9 del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#) e successivi provvedimenti regionali di attuazione.

Art. 2

(Modifiche e integrazioni alla [legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#))

1. All'articolo 1 della [legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) al comma 5, le parole "annualmente adottato con delibera della Giunta regionale su proposta del Dipartimento Bilancio" vengono sostituite dalle parole "da adottarsi, con delibera della Giunta regionale su proposta del dipartimento competente in materia di bilancio, entro il 28 febbraio di ciascun anno e rimodulabile nel corso dell'esercizio finanziario";
 - b) è aggiunto il seguente comma:
"5-bis In conformità agli atti di indirizzo della Giunta regionale contenuti nel "Piano dei pagamenti", la competente struttura del dipartimento bilancio può inibire l'utilizzo della disponibilità finanziaria presente sui capitoli del bilancio annuale e pluriennale, disponendo altresì il blocco, anche informatico, dell'emissione di impegni e/o dei pagamenti."
2. L'articolo 9, comma 2, della [legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#) va interpretato nel senso che esso si applica anche agli Enti di cui alla [legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38](#). Gli eventuali oneri derivanti dalla mancata applicazione della medesima disposizione sono a carico degli stessi Enti.

Art. 3

(Adempimenti per l'attuazione dei progetti finanziati con risorse liberate)

1. Ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dipartimenti della Giunta regionale responsabili dell'attuazione di progetti finanziati con risorse liberate dalla certificazione di progetti coerenti al POR Calabria 2000-2006, ai sensi del paragrafo 6.3.6 del QCS 2000-2006 per le Regioni dell'Obiettivo 1, concludono le verifiche tese ad individuare le operazioni escluse dal finanziamento a valere su dette risorse, in quanto interessate da irregolarità o comunque definanziate, e avviano i procedimenti amministrativi di revoca o decadenza del contributo e conseguente recupero delle somme già erogate, secondo il disposto della vigente normativa, provvedendo a determinare le economie di spesa e a riaccertare i residui passivi e in perenzione amministrativa.
2. In ordine alle operazioni di cui al precedente comma, il dipartimento competente in materia di bilancio e i dipartimenti interessati provvedono, per le rispettive competenze, al recupero delle somme percepite dai beneficiari, ai sensi degli articoli 40 bis e 40 ter della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#), e anche mediante compensazione delle somme da recuperare con i crediti vantati dai beneficiari nei confronti della Regione, per le quali la stessa Regione non abbia ancora effettuato l'erogazione.
3. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi. comporta, per il Dirigente generale del dipartimento interessato, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali, di cui all'articolo 9 del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#) e successivi provvedimenti regionali di attuazione.

4. Le eventuali disponibilità finanziarie derivanti dalle azioni di recupero di cui ai commi precedenti saranno oggetto di apposito Piano di riutilizzo che sarà adottato con delibera della Giunta regionale e trasmesso alla competente Commissione consiliare che esprime il parere non vincolante entro trenta giorni dalla data di assegnazione del provvedimento, decorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole.

Art. 4

(Copertura finanziaria dei provvedimenti della Giunta regionale)

1. I provvedimenti della Giunta regionale che comportano assunzione di oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione devono contenere esplicita dichiarazione, resa dal Dirigente generale e dal dirigente del settore competenti per materia, in ordine alla copertura finanziaria e ai capitoli della spesa interessati, i cui stanziamenti costituiscono limite all'assunzione dei relativi impegni.
2. Le strutture dirigenziali della segreteria della Giunta regionale verificano la sussistenza formale degli adempimenti di cui al precedente comma.
3. I Dirigenti generali e di settore rispondono dei danni erariali subiti dalla Regione, conseguenti ai provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
4. Gli amministratori e i dipendenti della Regione che vengano a conoscenza, per ragioni del loro ufficio, dei fatti o dei comportamenti di cui al comma 3 sono tenuti a presentare denuncia al Procuratore regionale della Corte dei conti nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

Art. 5

(Adeguamento del sistema contabile regionale e degli schemi di bilancio ai principi del [decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118](#))

1. A partire dall'esercizio finanziario 2012, il dipartimento competente in materia di bilancio della Giunta regionale provvede al graduale adeguamento del sistema contabile regionale e degli schemi di bilancio ai principi contenuti nel [decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118](#), e successivi provvedimenti di attuazione, e alle disposizioni del presente articolo.
2. Il dipartimento competente in materia di bilancio, su indicazione dei dipartimenti competenti, provvede:
 - a) al riaccertamento dei residui attivi e passivi, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre 2012. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria, di cui al [decreto legislativo n. 118/2011](#) e successivi provvedimenti di attuazione;
 - b) all'eventuale costituzione in entrata, nell'esercizio 2013, del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (fondo pluriennale vincolato), di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a) - se positiva. Il fondo costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione all'esercizio 2013 e agli esercizi successivi;
 - c) alla conseguente determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2012, a seguito dell'applicazione del principio della competenza finanziaria, di cui al [decreto legislativo n. 118/2011](#) e successivi provvedimenti di attuazione;
 - d) ad accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione, al fondo svalutazione crediti. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio

applicato della contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione);

- e) al riaccertamento e al reimpegno delle entrate e delle spese eliminate ai sensi della lettera a) in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31 dicembre, con imputazione all'esercizio del bilancio annuale o uno degli esercizi successivi in cui l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel succitato principio applicato della contabilità finanziaria. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è effettuata attraverso il fondo pluriennale vincolato.
3. La copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria, di cui al [decreto legislativo n. 118/2011](#) e successivi provvedimenti di attuazione, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale per un importo pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate in ciascun esercizio ai sensi del comma 2, lettera d).
4. La copertura dell'eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti effettuato ai sensi del comma 2, lettera d), nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale.
5. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la costituzione in entrata e l'iscrizione nella spesa dei fondi pluriennali vincolati nei quali confluiscono le somme non impegnate nell'esercizio precedente a valere sui capitoli della spesa finanziati dallo Stato o da altri soggetti, con vincolo di destinazione, ad esclusione¹ dei fondi per il finanziamento della spesa sanitaria.
6. La riallocazione nei capitoli di provenienza della spesa delle somme confluite nei fondi pluriennali è disposta, per la quota parte effettivamente impegnabile nel corso dello stesso esercizio finanziario, con provvedimento del Dirigente generale del dipartimento Bilancio e Patrimonio, su richiesta motivata del dipartimento competente. Con lo stesso provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio sono apportate le conseguenti variazioni al bilancio pluriennale.
7. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, è iscritto sia nella parte entrata che nella parte spesa uno specifico fondo nel quale confluisce il saldo finanziario derivante dalle somme accertate e/o riscosse nel precedente esercizio finanziario e per le quali viene determinata la natura e la tipologia dell'entrata entro i termini previsti dal comma 2 dell'articolo 54 della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#).
8. A seguito della esatta determinazione della natura e tipologia dell'entrata di cui al precedente comma, il Dirigente generale del dipartimento competente in materia di bilancio, con proprio provvedimento, dispone le conseguenti variazioni compensative, sul versante della spesa, mediante prelievo dal fondo di cui al precedente comma, e iscrizione della corrispondente somma in aumento allo stanziamento di spesa del pertinente fondo pluriennale vincolato esistente o per la istituzione e dotazione di un nuovo fondo pluriennale vincolato.
9. Il comma 5 dell'articolo 52 della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#) è sostituito dal seguente:
"5. Le somme relative ai residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento di cui al precedente comma 2, sono iscritte, per la quota che si prevede possa essere reclamata dai creditori, in appositi fondi speciali di parte corrente e di parte in conto capitale. I prelievi dai suddetti fondi di riserva e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio, sono disposti con decreto del Dirigente generale del dipartimento bilancio, su esplicita richiesta del dipartimento competente."

¹ L'art. 30, comma 1, l.r. 27 dicembre 2012, n. 69, sopprime le parole "dei fondi inerenti alla programmazione operativa 2007-2013 e".

Art. 6*(Somme pignorate)*

1. Al fine di rispettare il principio della competenza finanziaria novellato dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successivi provvedimenti di attuazione, i Dirigenti generali dell'Avvocatura regionale e del dipartimento competente in materia di bilancio adottano, di concerto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i provvedimenti necessari, anche di carattere organizzativo, per definire e formalizzare l'iter per la completa individuazione di tutti i beneficiari e della natura delle spese, derivanti da atti giudiziali di pignoramento, contabilizzate tra i residui attivi nei capitoli e allocati nel titolo VI del bilancio regionale. L'attività di individuazione di tutti i beneficiari e della natura delle spese deve essere conclusa entro la fine dell'esercizio finanziario 2013.
2. I Dirigenti generali delle strutture regionali, a seguito di trasmissione da parte dell'Avvocatura dell'ordinanza di assegnazione e/o di richiesta di informazioni da parte della Ragioneria generale, sono tenuti a trasmettere ogni utile informazione in ordine alle somme pignorate di cui al precedente comma entro il termine di 20 giorni dalla trasmissione e/o richiesta.

Art. 7*(Introduzione della contabilità economico-patrimoniale)*

1. A decorrere dell'esercizio finanziario 2012, il competente dipartimento bilancio provvede ad affiancare, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico.
2. Al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione del piano dei conti, a partire dall'esercizio finanziario 2012, la Regione si adegua alle prescrizioni concernenti le transazioni elementari, contenute negli articoli 5, 6 e 7 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successivi provvedimenti di attuazione.

Art. 8*(Adeguamento dei bilanci degli enti ed organismi strumentali e delle aziende della Regione, delle società controllate e degli altri organismi controllati dalla Regione)*

1. A partire dall'esercizio finanziario 2012, gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione, provvedono al graduale adeguamento dei rispettivi sistemi contabili e schemi di bilancio ai principi contenuti nel [decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118](#), e successivi provvedimenti di attuazione, e alle disposizioni del presente articolo.
2. I rappresentanti regionali presenti nelle società controllate dalla Regione sono tenuti a promuovere ogni azione tesa alla realizzazione delle disposizioni dettate nel presente articolo in quanto applicabili alle società. A tale fine, con cadenza trimestrale, i predetti rappresentanti regionali devono inviare una relazione, al dipartimento competente in materia di bilancio e al dipartimento competente in materia di controlli, sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Gli enti, organismi, aziende e società del Servizio sanitario regionale sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel Titolo II del [decreto legislativo n. 118/2011](#).
4. Per le finalità di cui al comma 1, dal 1^o gennaio 2012 è avviata la sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli enti ed organismi strumentali e aziende della Regione, delle società controllate e altri organismi controllati dalla Regione.
5. Gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione che adottano la contabilità finanziaria, nel primo esercizio di sperimentazione, provvedono:

- a) al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre del primo esercizio di sperimentazione. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria, di cui al [decreto legislativo n. 118/2011](#) e successivi provvedimenti di attuazione;
 - b) all'eventuale costituzione in entrata, nel secondo esercizio di sperimentazione, del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (fondo pluriennale vincolato), di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a) - se positiva. Il fondo costituisce copertura alle spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2013 e agli esercizi successivi;
 - c) alla conseguente determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre del primo anno di sperimentazione, a seguito dell'applicazione del principio della competenza finanziaria, di cui al [decreto legislativo n. 118/2011](#) e successivi provvedimenti di attuazione;
 - d) ad accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione, al fondo svalutazione crediti. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione);
 - e) al riaccertamento e al reimpegno delle entrate e delle spese eliminate ai sensi della lettera a) in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31 dicembre, con imputazione all'esercizio del bilancio annuale o uno degli esercizi successivi in cui l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel succitato principio applicato della contabilità finanziaria. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è effettuata attraverso il fondo pluriennale vincolato.
 - f) La copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria, di cui al [decreto legislativo n. 118/2011](#) e successivi provvedimenti di attuazione, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale per un importo pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate in ciascun esercizio ai sensi del comma 4, lettera d).
6. La copertura dell'eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti effettuato ai sensi del comma 4, lettera d), nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale.
7. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione che adottano la contabilità finanziaria affiancano, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico. Gli stessi enti, nella fase di previsione, gestione e rendicontazione, fanno riferimento ad un comune piano dei conti integrato. Il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei loro documenti contabili e di finanza pubblica e dovrà essere conforme a quello adottato dall'Amministrazione regionale.
8. A partire dall'esercizio finanziario 2012 tutti gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione adottano la codifica SIOPE vigente per gli enti del proprio comparto.
9. A decorrere dall'esercizio 2012 gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione in contabilità economico patrimoniale, non tenuti all'adozione della contabilità finanziaria, adeguano la propria gestione ai principi contabili generali e applicati, di cui al [decreto legislativo n. 118/2011](#) e successivi provvedimenti di attuazione, e ai principi del [Codice civile](#).

10. Gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione in contabilità economico patrimoniale partecipano alla rilevazione SIOPE, individuando tra le codifiche gestionali vigenti quella corrispondente alle caratteristiche della propria gestione, e allegano al bilancio di esercizio 2012 e 2013 e al *budget* 2013 un prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni, programmi e macroaggregati, raccordati secondo la classificazione COFOG in conformità alla medesima ripartizione della spesa dell'amministrazione regionale. Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.
11. Al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione, contestualmente al bilancio di previsione o al *budget* di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio, presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", il quale:
 - a) in riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'ente espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti;
 - b) è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio. Esso viene divulgato anche attraverso pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale (*home page*);
 - c) è coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#).
12. Gli indicatori autonomamente individuati dagli enti sub regionali, conformemente a quanto disposto dal [decreto legislativo n. 118/2011](#), devono essere coerenti a quelli dell'Amministrazione regionale e devono costituire un sistema comune di indicatori di risultato.
13. Gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione provvedono ad adeguare i rispettivi sistemi informativi di contabilità, assicurandone la compatibilità con il sistema informativo dell'amministrazione regionale.
14. Con uno o più provvedimenti della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori direttive alle quali i soggetti giuridici di cui al comma 1 devono conformarsi al fine di garantire:
 - a) l'adozione di regole contabili uniformi;
 - b) l'utilizzazione di un comune piano dei conti integrato e comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la contabilità nazionale e regionale;
 - c) l'adozione di un bilancio consolidato;
 - d) l'affiancamento al sistema di contabilità finanziaria di quello economico-patrimoniale, ispirati a comuni criteri di contabilizzazione;
 - e) la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi;
 - f) la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per i soggetti tenuti al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi;
 - g) la definizione di un sistema di indicatori di risultato.

Art. 9

(Ricognizione degli enti strumentali e delle società partecipate regionali)

1. La competente struttura della Giunta regionale deputata ai controlli, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, deve effettuare una completa ricognizione di tutti gli enti strumentali regionali, in qualunque forma costituiti, che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118](#) e successivi provvedimenti di

attuazione, costituiscono il "Gruppo di amministrazione pubblica" le cui risultanze dovranno confluire nel bilancio consolidato regionale.

2. La competente struttura della Giunta regionale deputata ai controlli, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, deve effettuare una completa ricognizione di tutte le partecipazioni societarie regionali che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successivi provvedimenti di attuazione, costituiscono il "Gruppo di amministrazione pubblica" le cui risultanze dovranno confluire nel bilancio consolidato regionale.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E TRIBUTI REGIONALI

Art. 10²

(Rideterminazione importi delle tasse automobilistiche regionali)

1. La tassa di circolazione dovuta per i veicoli storici dall'anno 2013 è rideterminata nell'importo di trenta euro per gli autoveicoli e tredici euro per i motoveicoli. La tassa di circolazione dovuta per i ciclomotori dall'anno 2013 è rideterminata nell'importo di ventidue euro.
2. Il diritto fisso di sospensione dovuto dall'anno 2013 dai rivenditori di autoveicoli è rideterminato nell'importo di un euro e settanta centesimi.

Art. 11

(Collaborazione tra gli organi regionali in materia tributaria)

1. In esecuzione a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, della [legge n. 34 del 29 dicembre 2010](#), i dipartimenti regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni delle concessioni regionali, per le derivazioni d'acqua "Grandi Derivazioni" di cui all'articolo 35 [R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775](#), all'articolo 18 della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#) e successive modifiche e integrazioni e alle addizionali di cui all'articolo 37, comma 7, della [legge regionale 13 aprile 1995, n. 16](#), sono obbligati a trasmettere alla struttura tributaria regionale, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, i catasti idrici con connessi aggiornamenti e l'anagrafe aggiornata delle persone fisiche e/o giuridiche che hanno ottenuto le autorizzazioni concessive per gli usi, così come stabilito dalle leggi vigenti, dei canoni di derivazioni d'acqua delle "Grandi Derivazioni" della Regione Calabria.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il catasto delle utenze idriche concernente le concessioni regionali di derivazioni d'acqua. I dipartimenti regionali di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012. Per l'anno 2012, il termine di cui al primo comma è fissato al 30 aprile 2012.
3. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni concernenti il procedimento concessorio, l'entità dei canoni tariffari, la decorrenza degli stessi, nonché l'ulteriore disciplina di dettaglio in materia.
4. Il regolamento di cui al comma precedente deve essere trasmesso alla competente Commissione consiliare che esprime il parere non vincolante entro trenta giorni dalla data di assegnazione del provvedimento decorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole.
5. I dipartimenti regionali di cui al comma 1, sono tenuti, altresì, a fornire le dovute informazioni alla struttura tributaria entro il termine indicato dalla [legge regionale 4](#)

² Con riferimento all'impugnativa di questo articolo la Corte costituzionale con sentenza n. 18/2013, ha dichiarato estinto il processo.

[settembre 2001, n. 19](#) (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria) che disciplina il procedimento amministrativo. Il responsabile del procedimento che omette, senza giustificato motivo, la produzione di quanto necessario e richiesto ai sensi del comma precedente, è soggetto a responsabilità disciplinare per grave violazione dei doveri di ufficio, e, ove il caso, è deferito all'Autorità competente in caso di conclamato danno erariale ai sensi del comma 2, articolo 19, [legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34](#).

Art. 12

(Collaborazione tra enti pubblici territoriali)

1. Le Province delegate in materia di demanio idrico che esercitano le funzioni trasferite dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) e dalla [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#) (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) relativamente alle concessioni idrauliche, concessioni di aree demaniali fluviali e concessioni di derivazioni d'acqua "piccole derivazioni", in relazione agli usi previsti dalla legge vigente, sono obbligate a versare alla Regione Calabria, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, gli importi delle addizionali regionali previste dall'articolo 37, comma 7, [legge regionale 13 aprile 1995, n. 16](#).
2. Le Province sono obbligate a trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, l'anagrafe dei concessionari operanti nel territorio di competenza di ciascuna.

Art. 13

(Modifiche al comma 1 dell'articolo 9 della [legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1](#))

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della [legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1](#) è sostituito dal seguente:
"1. L'ammontare dell'imposta sulle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo è rideterminato nella misura del 15 per cento del canone di concessione statale."

Art. 14³

(Modifiche alla [legge regionale 10 aprile 1995, n. 11](#))

1. All'articolo 1 della [legge regionale 10 aprile 1995, n. 11](#) è aggiunto il seguente comma:
"2. Dall'anno 2012 gli importi della tassa sulle concessioni regionali, come indicati nella Tariffa allegata al [decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230](#), sono aumentati del 20 per cento."

Art. 15⁴

(Modifiche alla [legge regionale 28 agosto 2000, n. 16](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della [legge regionale 28 agosto 2000, n. 16](#), prima delle parole "compresi i fanghi palabili", sono aggiunte le parole: "e successive modifiche e integrazioni".
2. Dopo l'articolo 3 della [legge regionale n. 16/2000](#) è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 3-bis

³ Con riferimento all'impugnativa di questo articolo la Corte costituzionale, con sentenza n. 18/2013, ha dichiarato estinto il processo.

⁴ Con riferimento all'impugnativa di questo articolo la Corte costituzionale, con sentenza n. 18/2013, ha dichiarato estinto il processo.

- "1. A decorrere dal primo gennaio dell'anno 2013 l'ammontare dell'imposta dovuta è determinata moltiplicando il quantitativo dei rifiuti conferiti, espressi in chilogrammi, per le aliquote di seguito indicate:
- a) per i rifiuti del sistema minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico:
 - 1) 0,01033 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti in discarica per inerti;
 - 2) 0,02066 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti in discariche di altro tipo;
 - b) per rifiuti speciali diversi da quelli sopraindicati:
 - 1) 0,01033 euro ogni chilogrammo, per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per inerti;
 - 2) 0,02066 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in impianti di incenerimento senza recupero di energia termica dalla combustione ad esclusione di quelli derivanti dalla selezione meccanica dei rifiuti urbani o di selezione e valorizzazione della raccolta differenziata;
 - c) per i rifiuti pericolosi o per i codici "a specchio" per i quali siano superati i limiti di sostanze pericolose.
 - 1) 0,01033 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti in discarica previo trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione autorizzato dall'autorità competente oppure se vengono conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia termica dalla combustione;
 - 2) 0,02582 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti tal quali in discarica;
 - d) per i rifiuti solidi urbani:
 - 1) 0,015495 euro ogni chilogrammo, se conferiti tal quali in discarica;
 - 2) 0,005335 euro ogni chilogrammo, se conferiti in discarica a seguito di separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani o di selezione e/o valorizzazione della raccolta differenziata, secca o umida; il contenuto di sostanza organica non deve essere superiore al 10 per cento, oltre il quale si considerano tal quali;
 - 3) 0,02582 euro ogni chilogrammo, se prodotti in ambiti territoriali corrispondenti a quelli ottimali, soppressi con [legge 26 marzo 2010, n. 42](#), e diversi da quelli ove ha sede la discarica, fatti salvi eventuali accordi di pianificazione e le previsioni del Piano Gestione Rifiuti Regionale, e fino all'attribuzione delle funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito territoriale ai sensi della [legge 23 dicembre 2009, n.191](#)."
3. All'articolo 5 della [legge regionale n. 16/2000](#) è aggiunto il seguente comma:
- "6. Nei riguardi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che omettono di presentare la dichiarazione annuale o la presentano in modo infedele, ovvero che pur avendo presentato la dichiarazione omettono, in tutto o in parte, di effettuare i versamenti alle scadenze stabilite per due volte consecutive, ovvero per tre volte non consecutive nell'arco di vigenza del contratto di servizio e dell'autorizzazione, è disposta la revoca dell'affidamento dello stesso e dell'atto autorizzativo con provvedimento motivato adottato dalla competente struttura, anche su espressa segnalazione del settore Tributi della Regione, entro e non oltre sessanta giorni.
4. L'articolo 7 ter della [legge regionale n. 16/2000](#) è abrogato.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale [dicembre 2010, n. 34](#) - IRBA)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della [legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34](#) è aggiunto il seguente comma:
- "3bis. I soggetti passivi devono presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono avverati i presupposti di imposta, all'ufficio tributario della Regione Calabria competente territorialmente, la stessa dichiarazione presentata, per ciascuna provincia, all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente e

redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996. Devono, inoltre, risultare nella comunicazione l'individuazione del soggetto passivo e dei singoli impianti di distribuzione, i consumi di carburante per ciascun mese solare, le liquidazioni mensili, il riepilogo e il saldo dell'imposta, la firma del legale rappresentante del soggetto passivo. Con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, da pubblicarsi sul BURC, possono essere disciplinate modalità di trasmissione telematica, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del [decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#) (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2006, n. 286](#). In caso di cessazione del soggetto passivo, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro un mese dalla data di cessazione."

2. Il comma 4 dell'articolo 27 della [legge regionale n. 34/2010](#) è sostituito dal seguente:
 "4. L'imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio all'atto della presentazione della dichiarazione annuale di cui al comma successivo. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L'imposta è versata entro l'ultimo giorno utile del mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente bancario, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Calabria, così come disposto dal comma 9 dell'articolo 27 della [legge regionale n. 34/2010](#); gli uffici dell'Agenzia delle dogane hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, anche su richiesta del soggetto passivo."
3. **[Dopo il comma 7 dell'articolo 27 della [legge regionale n. 34/2010](#) è aggiunto il seguente comma:**
 "7 bis. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Il credito dell'Amministrazione regionale per l'imposta, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La prescrizione di detto credito è interrotta in caso di esercizio di azione penale. L'imposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della richiesta alla Regione. L'eventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento utile."⁵

[Art. 17

(Istituzione dell'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili IRESA)

1. È istituita a decorrere dall'1 gennaio 2013 l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), che rappresenta un tributo avente come obiettivo la riduzione dell'inquinamento acustico nelle aree adiacenti agli aeroporti.
2. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è dovuta sulla base dell'emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo ed atterraggio a decorrere dall'1 gennaio 2013.
3. L'imposta è dovuta dall'esercente dell'aeromobile come individuato nell'articolo 874 del Codice della navigazione. Ai sensi dell'articolo 876 del Codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.
4. L'imposta è dovuta nella misura indicata secondo le tabelle B1, B2 e B3 allegate alla presente legge per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato negli aeroporti del

⁵ La Corte costituzionale con sentenza n. 18/2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3.

territorio regionale con certificazione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) o da esso direttamente gestiti, in conformità a quanto previsto dal "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" pubblicato in data 27 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'aliquota d'imposta unitaria non può essere superiore a euro 2,50 per tonnellata.
6. Il soggetto passivo provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA alla Regione entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
7. Il pagamento deve essere effettuato a favore della Regione dalla società di gestione aeroportuale, ovvero in mancanza all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del [D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085](#).
8. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare le modalità di pagamento, di riversamento, di trasmissione e composizioni dei flussi. Nelle more della stipulazione delle Convenzioni si potrà prevedere che la riscossione avvenga sia tramite la Società di gestione aeroportuale sia tramite gli enti preposti alla gestione degli aeroporti (come nel caso di aeroporti gestiti direttamente dall'ENAC). Tali Società o Enti sopra citati, provvedono a:
 - a) trasmettere al Dipartimento «Bilancio e Patrimonio» della Regione Calabria l'elenco delle società di aeromobili operanti sul territorio, impegnandosi a dare comunicazioni di eventuali variazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno;
 - b) trasmettere con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla regione per la verifica della corretta applicazione del tributo quali ad esempio parametri, anagrafiche ed estremi dell'evento di decollo/atterraggio (data, ora, tipo velivolo con rumorosità e conseguente classe di rumorosità, riferimento identificativo del volo, vettore);
 - c) riversare con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento (5 aprile).
9. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta:
 - a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati ([Regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942](#) per come modificato dal [decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151](#));
 - b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'art. 789 del Codice della Navigazione;
 - c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
 - d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero Club d'Italia, agli Aero Club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
 - e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;
 - f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
 - g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
 - h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività;
 - i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a Kg. 4.500;
 - j) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).
10. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge trova applicazione il [D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085](#) (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).
11. I termini per effettuare i pagamenti, i riversamenti e gli altri adempimenti in relazione alle somme dovute entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono posticipati alla prima scadenza utile del trimestre cui si riferiscono.⁷⁶

⁶ Articolo sostituito dall'art. 24, comma 1, l.r. 27 dicembre 2012, n. 69; successivamente abrogato dall'art. 3, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 44. Con riferimento all'impugnativa di questo articolo la Corte costituzionale con sentenza n. 18/2013, ha dichiarato estinto il processo.

Art. 18

(Addizionale Regionale dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del [decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata, a decorrere dall'anno d'imposta 2011, nella misura del 2,03 per cento.

Art. 19

(Integrazioni alla [legge regionale 29 dicembre 2010, n.34](#))

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della [legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34](#), dopo la parola "apparecchi" vengono aggiunte le seguenti parole "radiologici, detenuti dagli odontoiatri".

TITOLO IV
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A
LEGGI REGIONALI VIGENTI

Art. 20

(Modifiche in materia di Attività produttive)

1. Alla [legge regionale 15 marzo 2002, n. 15](#), recante "Norme sulla tutela, il recupero e la promozione dell'Artigianato Artistico e tipico della Calabria" sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 la parola "Comitato" è sostituita dalle parole "Dipartimento Attività Produttive";
 - b) al comma 2 dell'articolo 4 le parole "su indicazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato" sono soppresse;
 - c) al comma 1 dell'articolo 5 le parole "su indicazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato" sono soppresse;
 - d) il comma 3 del medesimo articolo 5 è soppresso;
 - e) al comma 1 dell'articolo 7 le parole "che ha sede presso la Commissione Regionale per l'Artigianato" sono soppresse;
 - f) al comma 4 del medesimo articolo 7 le parole "alle Commissioni provinciali dell'artigianato, che propongono al Comitato regionale, di cui all' articolo 9" sono sostituite con le parole "al Dipartimento Attività Produttive";
 - g) il comma 5 del medesimo articolo 7 è soppresso;
 - h) l'articolo 9 è così sostituito:

"Art. 9

(Attività del dipartimento competente in materia di attività produttive)

1. Le attività per la tutela, il recupero e la promozione dell'artigianato artistico e tipico della Calabria, sono demandate al Dipartimento Attività Produttive della Giunta regionale.
2. Il Dipartimento Attività Produttive, previa concertazione con gli Enti e le Associazioni di Categoria presenti sul territorio regionale maggiormente rappresentative, per quanto previsto al comma 1, svolge le seguenti funzioni:
 - a) propone alla Giunta regionale, nell'ambito dei settori individuati nella presente legge all'articolo 3, le lavorazioni artistiche e le aziende meritevoli di ottenere il contrassegno di origine, corredando la proposta stessa delle motivazioni derivanti dall'analisi dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 7;
 - b) iscrive, aggiorna e tiene l'Albo regionale speciale delle imprese artigiane operanti nel settore dell'artigianato artistico;

- c) propone ai competenti organi regionali l'adozione di iniziative volte ad una migliore produzione ed a una più estesa divulgazione delle lavorazioni artistiche;
- d) svolge ogni altra funzione che gli sia affidata dalla Giunta regionale per una più efficace attuazione della presente legge;
- e) propone al Consiglio regionale le integrazioni o le modifiche dei settori di cui al 3° comma del precedente articolo 3;
- f) vigila sull'uso appropriato del contrassegno e propone alla Giunta regionale l'entità della sanzione pecuniaria per l'uso illegittimo del contrassegno di origine e qualità che va da un minimo di Euro 1.032,91 a un massimo di Euro 10.329,14, fatte salve in materia le norme del [Codice penale](#);
- g) elabora i disciplinari di produzione, dei marchi collettivi di origine e qualità e dei connessi regolamenti d'uso; la predisposizione del disciplinare di produzione per ciascuno dei settori dell'artigianato artistico e tradizionale nonché per ognuna delle specificità settoriali e geografiche riconosciute o riconoscibili ai sensi della presente legge che devono contenere:
 - I. la descrizione delle caratteristiche fondamentali dei prodotti, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori;
 - II. l'illustrazione delle tecniche di lavorazione adottate;
 - III. l'elencazione dei materiali impegnati;
 - IV. la documentata illustrazione, anche di natura storico geografica, dell'origine e delle caratteristiche della produzione e degli eventuali elementi di novità introdotti, nel rispetto della tradizione artistica, delle tecniche di lavorazione e/o dell'uso dei materiali;
 - V. il marchio collettivo di origine e qualità indica il tipo di lavorazione, se «artistica» o «tradizionale», l'origine geografica e il materiale utilizzato per lo specifico prodotto;
 - VI. il regolamento d'uso del marchio definisce le condizioni per la concessione in uso alle singole imprese artigiane e/o ai loro consorzi, secondo le norme contenute nel RD. 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le sanzioni applicabili nei casi di violazione.
- 3. Per l'attuazione del punto a) del presente articolo il Dipartimento Attività Produttive può sentire direttamente i rappresentanti dell'azienda interessata, far eseguire perizie, sopralluoghi ed indagini ed esperire ogni prova che ritenga opportuna."
 - i) al comma 2 dell'articolo 12 le parole "dalle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato" sono sostituite con le parole "dal Dipartimento Attività Produttive";
 - j) al comma 3 dell'articolo 20 le parole "un contributo di euro 154.940,00 annui" sono sostituite con le parole "un contributo da determinarsi annualmente in base alle disponibilità di bilancio".
- 2. Alla [legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38](#), recante "Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale" sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) ~~all'art. 2, comma 4, le parole "con una quota non inferiore al 25 per cento" sono soppresse;~~
 - b) ~~all'art. 8, comma 2, è aggiunta la seguente lettera: "g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi.";~~
 - c) ~~all'art. 15 è aggiunto il seguente comma: "3. I documenti contabili riferiti al Bilancio d'esercizio ed al PEF annuale, così come approvati dal Comitato Direttivo, devono essere trasmessi ai Soci, almeno 20 giorni prima della Convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione.";~~
 - d) ~~all'art. 16, comma 2, è soppressa la lettera a);~~
 - e) ~~all'art. 17, comma 4, il primo termine dei "40 giorni" è modificato con il nuovo termine di "30 giorni";~~⁷

⁷ Lettere abrogate dall'articolo 1, comma 1, l.r. 3 febbraio 2012, n. 1.

- f) all'articolo 18, comma 2, le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti parole "dal Presidente della Regione";
- g) all'articolo 18, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Regione può disporre ispezioni atte alla verifica del regolare funzionamento dei Consorzi. All'esito delle verifiche, laddove siano accertate perdite d'esercizio pari a due volte l'ammontare del fondo consortile desunte dall'ultimo bilancio approvato, ovvero gravi irregolarità amministrative, il Presidente della Regione dispone con proprio decreto lo scioglimento degli organi elettivi del consorzio provvedendo alla nomina di un commissario straordinario.";
- h) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 21

1. Al fine di incrementare la competitività delle imprese, la Regione, su istanza dei Consorzi, provvede, attraverso l'impiego prioritario dei fondi comunitari, al finanziamento delle opere atte alla costituzione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui al [Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Presidente della Regione provvede con proprio atto al riconoscimento della qualificazione APEA dei territori consorziali, o di parti di essi, dotati delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza. La Giunta Regionale approva il Regolamento sulla costituzione delle APEA sulla base di una proposta unitaria predisposta dai Consorzi industriali coordinati dall'Assessore regionale alle Attività Produttive."
 - i) *all'art. 24, comma 3, dopo le parole "le somme relative", è aggiunto il seguente periodo "preventivamente inserite ed autorizzare nel PEF annuale";*
 - j) *all'art. 28 il comma 1 è sostituito dal seguente comma "1. Sono fatte salve le norme contenute nell'art. 43 della Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8, così come integrate dall'art. 16, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15."*⁸
3. All'articolo 13 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. In caso di predisposizione del piano di massima della liquidazione in difformità alle prescrizioni di cui al precedente comma, alla scadenza dei termini previsti dal comma 2, la Giunta regionale nomina un nuovo Commissario liquidatore che, entro sei mesi dalla nomina, provvede ad adeguare il piano di liquidazione ai contenuti richiesti dal precedente comma. Il piano di liquidazione è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale."
 - b) il comma 5 è sostituito dal seguente comma:
"5. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di liquidazione da parte della Giunta regionale, il Commissario liquidatore provvede all'adozione del bilancio finale di liquidazione, da approvarsi da parte della Giunta regionale, che determina lo scioglimento dell'Ente."
 - c) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
"6. Nelle more della definizione delle procedure conclusive di liquidazione, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre tutti gli atti necessari alla definizione della ripartizione del personale dipendente tra i soci fondatori e sostenitori dell'Ente."

Art. 21

(Modifica del comma 5 dell'articolo 3 della [legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#))

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della [legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#) è così modificato:

⁸ Lettere abrogate dall'articolo 1, comma 1, l.r. 3 febbraio 2012, n. 1.

- "5. Fincalabra S.p.A., società di intermediazione finanziaria, per lo svolgimento della propria attività, può assumere partecipazioni finanziarie e strumentali di carattere strategico nel rispetto dei limiti riportati nei punti successivi:
- a) le partecipazioni finanziarie devono essere unicamente finalizzate a fornire supporto finanziario alle società partecipate anche nelle forme di "venture capital" o di "seed capital" e non possono prevedere alcuna forma di gestione diretta delle società partecipate;
 - b) al fine di garantire il rispetto dei principi normativi che regolano il funzionamento di Fincalabra S.p.A., le partecipazioni strumentali in veicoli operativi di carattere strategico devono essere finalizzate all'acquisizione di quote del capitale di imprese e società i cui prodotti e/o servizi integrino i processi produttivi e/o operativi di Fincalabra S.p.A. e devono consentire l'esercizio del controllo societario o garantire il mantenimento di un rapporto organico con l'impresa partecipata".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della [legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#) sono aggiunti i seguenti commi:
- "5-bis. L'acquisizione delle partecipazioni strategiche, di cui al comma precedente, lettera b), deve essere debitamente autorizzata con apposita delibera di Giunta";
- 5-ter. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede a dettare le linee di indirizzo che consentano l'individuazione delle caratteristiche che le società partecipate da Fincalabra S.p.A. devono possedere al fine dell'attribuzione della rilevanza strategica";
- "5-quater. Fincalabra S.p.A. dovrà dismettere tutte le partecipazioni che non rientrano in quelle indicate nei commi precedenti;
- "5-quinques. Nelle sedi e nelle forme attraverso cui si esplica l'esercizio dei diritti dell'azionista, i rappresentanti regionali devono garantire il conseguimento delle disposizioni dettate con il presente articolo. A tale fine, con cadenza semestrale, i predetti rappresentanti regionali devono inviare una relazione, al Dipartimento "Attività Produttive" e al Dipartimento "Controlli", sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo".

Art. 22

(Modifiche in materia di Cultura)

1. All'articolo 15, comma 1, della [legge regionale 19 aprile 1985, n. 17](#), recante "Norme in materia di biblioteche di Enti locali o d'interesse locale", le parole "sentita la Consulta per i beni e le attività culturali" sono soppresse.
2. All'articolo 4, comma 2, della [legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) le parole "che dovrà prevedere l'attuazione di uno o più avvisi pubblici," sono sostituite dalle seguenti: "che dovrà prevedere per la sua attuazione, ad eccezione delle iniziative dirette regionali e salvo quanto previsto nel successivo comma 3, l'adozione di uno o più avvisi pubblici. Il programma annuale viene".

Art. 23

(Modifiche in materia di Lavori pubblici)

1. Il comma 8 dell'articolo 17 della [legge regionale 25 novembre 1996, n. 32](#), successivamente sostituito dall'articolo 28 della [legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8](#) è sostituito dal seguente comma:
"8. I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla [legge regionale 5 maggio 1990, n. 40](#) e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei comuni; la Giunta regionale cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalla

Commissione. Gli stessi comuni, entro trenta giorni dalla notifica della ripartizione, devono provvedere alla liquidazione delle spese direttamente ai componenti della commissione stessa. Nel caso i Comuni non provvedano al rimborso delle spese entro quaranta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del Comune inadempiente, commissario *ad acta* un funzionario regionale che provvede al rimborso”.

2. *L'anticipazione di cui alla legge regionale 10 luglio 2007, n. 15: "Investimenti SO.Ri.Cal. S.p.A. 2005/2009" è concessa subordinatamente all'estinzione delle precedenti anticipazioni concesse ai sensi della predetta legge.*⁹

Art. 24

(Modifiche in materia di Ambiente)

1. Alla [legge regionale 14 luglio 2003, n. 10](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:
 - “4. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto:
 1. dall'Assessore regionale con delega ai Parchi o suo delegato;
 2. dal Dirigente del Servizio parchi ed aree protette della Regione Calabria o suo delegato;
 3. dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione o suo delegato;
 4. dal Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio o suo delegato;
 5. dal Dirigente Generale del Dipartimento Turismo o suo delegato;
 6. dal segretario generale dell'autorità di bacino della Calabria o suo delegato;
 7. dal Dirigente del Corpo Forestale dello Stato;
 8. da un rappresentante della Soprintendenza ai beni ambientali ed archeologici della Calabria;
 9. da un rappresentante dell'Unione Provincie Italiane;
 10. da un rappresentante dell'ANCI della Calabria;
 11. da cinque esperti, di nomina del Consiglio regionale, scelti fra una tema di nominativi, per ciascuna figura professionale, indicati dalle Università della Calabria:
 - a. esperto in scienze botaniche;
 - b. esperto in scienze agrarie e forestali;
 - c. esperto in scienze naturali nella materia della fauna terrestre;
 - d. esperto in scienze naturali nella materia della fauna acquatica;
 - e. esperto in scienze biologiche.
 12. due rappresentanti tra quelli indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute.
 - all'articolo 5, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:
 - “4-bis. I componenti di cui al comma 4, punti 10 e 11 vengono individuati dall'Assessorato con delega ai Parchi”;
 - all'articolo 5, comma 6, le parole “lettera i)” sono sostituite con le parole “punto 10”;
 - all'articolo 5, comma 6, dopo la parola “giorni” sono inserite le parole “dalla richiesta”;
 - all'articolo 5, il comma 11 è sostituito dal seguente:
 - “11. Alla nomina del Comitato Tecnico-Scientifico provvede la Giunta regionale”;
 - all'articolo 8, comma 2, le parole “di cui al comma 1” sono sostituite con le parole “legali degli enti parco”;
 - all'articolo 12, comma 1, lettera c)¹⁰, le parole “Collegio dei Revisori dei Conti” sono sostituite con le parole “Revisore unico”;

⁹ Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, l.r. 21 dicembre 2018, n. 48.

¹⁰ L'art. 14, comma 1, lett. A), l.r. 27 dicembre 2012, n. 69, sostituisce interamente l'art. 12 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10. Per effetto di tale modifica la lett. d) dell'art. 24, comma 1, settimo trattino della presente legge è stata sostituita dalla lett. c).

- *all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un massimo di otto componenti, nominati dal Presidente della Giunta regionale secondo le seguenti modalità: a) da un massimo di quattro designati tra i rappresentanti della Comunità del Parco; b) da un membro su designazione delle Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente operanti in Calabria; c) da un membro su designazione delle istituzioni scientifiche ed universitarie della Calabria; d) da un membro qualificato del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione; e) da un membro qualificato del Dipartimento Politiche dell'Ambiente.*";¹¹
 - *all'articolo 14, dopo il comma 1, viene inserito il seguente comma: "1 bis. I membri di cui al punto a) sono due nel caso di Comunità del Parco con un numero di membri uguale o minore di quattro."*;¹²
 - *all'articolo 15, il titolo "(Il Collegio dei Revisori)" è sostituito dal seguente titolo "(Il Revisore Unico)";*
 - *all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:*
 "1. Il Revisore unico, nominato dal Consiglio regionale, è l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente di gestione.";
 - *all'articolo 15, ai commi 2, 3, 4, le parole "Collegio dei Revisori dei Conti" sono sostituite con le parole "Revisore unico";*
 - *all'articolo 15, il comma 5 è sostituito dal seguente:*
 "5. Al Revisore unico spetta lo stesso trattamento economico del Presidente del Collegio dei revisori dei conti previsto nel comma 2 dell'articolo 10 della [legge regionale n. 22/2010](#)";
 - *all'articolo 15, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:*
 "5-bis. Le disposizioni secondo le quali il Collegio dei Revisori è sostituito dal Revisore unico si applicano a partire dal 1 gennaio 2013";
 - *all'articolo 16, comma 5, sono soppresse le seguenti parole ", e stabilisce la misura del gettone di presenza loro spettante per ogni seduta nella misura non superiore ad euro 150,00 oltre il rimborso di 1/5 del costo di un litro di benzina super moltiplicato per la distanza chilometrica A/R intercorrente tra la sede di residenza e la sede del Parco, se superiore a 10 chilometri";*
 - *all'articolo 17, comma 2, dopo la parola "adottato" vengono inserite le parole "dal Consiglio direttivo, previo parere obbligatorio e vincolante espresso";*
 - *all'articolo 17, comma 3, le parole "della Comunità del Parco" sono sostituite dalle parole "dell'Ente di Gestione";*
 - *sono abrogati i commi 4, 4bis e 5 dell'articolo 20;*
 - *sono abrogati gli articoli 42, 43 e 44.*
2. Al fine di rendere di concreta applicazione quanto previsto dall'articolo 31, comma 4, della [legge regionale 14 luglio 2003, n. 10](#), un contingente di 50 operai idraulico forestali è assegnato, a far data dall'1 gennaio 2012 al Parco Naturale Regionale delle Serre che lo utilizzerà per la gestione dell'area protetta eseguendo gli interventi in economia col metodo dell'amministrazione diretta secondo quanto previsto per gli altri Enti utilizzatori di manodopera idraulico forestale.
3. In applicazione dell'articolo 45, comma 3, della [legge regionale n. 10/2003](#) la Regione Calabria, con Decreto del Presidente della Giunta, concede in uso gratuito le aree demaniali della foresta "Prasto" e dell'area umida dell'Angitola al Parco Naturale Regionale delle Serre, il quale le amministra nel rispetto delle finalità di tutela delle aree stesse e attiva in esse azioni sperimentali di educazione ambientale e utilizzo sostenibile delle risorse.

¹¹ L'art. 14, comma 1, lett. C), l.r. 27 dicembre 2012, n. 69, ha abrogato l'art. 14 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10. Successivamente rive a norma dell'art. 1, comma 2, della l.r. 21 marzo 2013, n. 8.

¹² L'art. 14, comma 1, lett. C), l.r. 27 dicembre 2012, n. 69, ha abrogato l'art. 14 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10. Successivamente rive a norma dell'art. 1, comma 2 della l.r. 21 marzo 2013, n. 8.

Art. 25

(Modifiche alla [legge regionale 13 maggio 1996, n. 7](#))

1. All'articolo 10 della [legge regionale 13 maggio 1996, n. 7](#), dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:
"7. Per questioni aventi rilevanza economica superiore a 100.000,00 euro e riguardanti sentenze definitive di condanna di terzi al pagamento di somme alla Regione Calabria, si individua l'Avvocatura regionale quale struttura competente al recupero di dette somme."

Art. 26

(Modifiche alla [legge regionale 13 maggio 1996, n. 8](#))

1. Alla [legge regionale 13 maggio 1996, n. 8](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - all'articolo 6, comma 1, della dopo la parola "il Segretariato Generale" è inserita ",";
 - all'articolo 6, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - a) Il Segretariato Generale assicura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, fornisce l'assistenza tecnico giuridica al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale; la Direzione Generale sovrintende all'attività amministrativa e gestionale dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità;"
 - all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
 - "3. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, su designazione dell'Ufficio di Presidenza. È Organo di diretta collaborazione ed assistenza tecnico-giuridica del Presidente del Consiglio regionale, dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea legislativa e assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale.";
 - l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

1. Il Dirigente preposto alla Direzione Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Direttore Generale svolge i seguenti compiti:
 - a) cura, l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di Presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;
 - b) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;
 - c) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario di contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;
 - d) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;
 - e) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;
 - f) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#);
 - g) verifica e controlla le attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
 - h) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;

- i) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;
- j) esprime parere all'Ufficio di Presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti.
- 2. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può conferire al medesimo dirigente la carica sia di Segretario Generale che di Direttore Generale.
- 3. I Dirigenti preposti alla Direzione delle Aree Funzionali:
 - a) assicurano l'integrazione di ambiti di competenze o di funzioni intersettoriali in coerenza con gli obiettivi e nell'ambito degli indirizzi definiti dal Segretario Generale;
 - b) supportano il Segretario Generale nell'assistenza agli organi di direzione politica;
 - c) coordinano le proposte dei responsabili dei Settori per l'elaborazione dei programmi;
 - d) curano l'attuazione dei programmi e delle direttive generali, assicurando l'unitarietà di azione dell'Area;
 - e) indirizzano, coordinano e verificano l'attività dei settori costituiti all'interno dell'Area o il complesso di attività inerenti alle funzioni trasversali di cui assicurano l'integrazione;
 - f) assumono nei confronti dei dirigenti dell'Area poteri sostitutivi in caso di inerzia previa comunicazione;
 - g) assumono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale assegnato all'Area;
 - h) convocano e presiedono periodiche riunioni dei dirigenti preposti alle strutture dell'Area.
- 4. *Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza.*
 - *l'articolo 7 bis è sostituito dal seguente:*

"Art. 7 bis

- 1. *Le strutture speciali del Segretariato Generale e della Direzione Generale sono composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione.*
 - *all'articolo 13, comma 2, dopo "Segretario Generale" sono aggiunte le parole "ed al Direttore Generale";*
 - *all'articolo 14, comma 1, lettera a) dopo "diploma di laurea" sono aggiunte le parole "specialistica/magistrale";*
 - *al titolo dell'articolo 15 dopo Segretario Generale sono aggiunte ", Direttore Generale";*
 - *all'articolo 15, comma 1, dopo "diploma di laurea" sono aggiunte le parole "specialistica/magistrale";*
 - *al titolo dell'articolo 17, dopo Segretario Generale sono aggiunte "e del";*
 - *all'articolo 22, comma 1, dopo Segretariato Generale sono aggiunte "ed alla Direzione Generale".*¹³

Art. 27

(Modifiche alla [legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3](#))

- 1. Alla [legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - all'articolo 17, comma 2, il periodo finale è così sostituito: "L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica percepita alla data di approvazione della presente legge."

¹³ La Corte costituzionale con sentenza n. 18/2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui novella gli artt. 7, comma 4, e 7-bis della l.r. n. 8/96.

- all'articolo 19, il comma 2 è così sostituito: "La misura dell'assegno è calcolata sulla base delle modifiche dell'importo dell'indennità di carica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), percepita alla data di approvazione della presente legge.";
- all'articolo 19, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
- la parola "ultima" è soppressa;
- dopo la parola "consigliere" sono aggiunte le parole "alla data di approvazione della presente legge".

Art. 28

(Modifiche alla [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#))

1. Alla [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 26, comma 4, il valore "25 per cento" è sostituito dal seguente: "20 per cento";
 - b) all'articolo 26, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
"4.bis. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantendo il rispetto del limite di indebitamento prescritto al precedente comma. A tal fine, il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, prima di procedere agli adempimenti previsti al comma 2 del successivo articolo 27, provvede alla ricognizione delle operazioni di indebitamento perfezionate e di quelle autorizzate, ma non ancora perfezionate, e definisce un piano pluriennale di indebitamento, in vista del contenimento e della graduale riduzione del debito."

Art. 29

(Modifiche all'articolo 11 della [legge regionale 11 agosto 2010, n.22](#))

1. All'articolo 11 della [legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#) "Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale", dopo il comma 4 si aggiungono i seguenti commi.
 - "5. Le attività della Fondazione Field, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto della stessa Fondazione, sono poste in essere annualmente sulla base di un apposito atto di indirizzo definito con provvedimento della Giunta regionale che, a tal fine, esercita poteri di indirizzo, coordinamento e supervisione dell'attività della medesima.
 6. Tutte le determinazioni concernenti atti di amministrazione straordinaria della Fondazione Field e le decisioni di determinante rilievo per l'attività sociale sono assunte previa approvazione da parte della Giunta regionale. Sono attività di determinante rilievo: l'approvazione dei bilanci, la relazione programmatica annuale, i piani ed i programmi, le modifiche statutarie, i regolamenti interni e la struttura organizzativa societaria, la redazione degli schemi di convenzione di servizio concernenti i rapporti tra Regione e Fondazione e nel cui ambito sono determinati il livello di remunerazione per i servizi resi e le modalità ed i tempi di informazione sullo stato di attuazione delle attività in corso.
 7. La Regione Calabria, quale organo di controllo delle attività della Fondazione, statuisce ed integra i casi di decadenza di diritto ed esclusione degli organi istituzionali della Fondazione dalla rispettiva carica in quanto non previsti dallo Statuto societario:
 - a) costituisce causa di decadenza di diritto dalla carica per organo individuale e membri degli organi collegiali la sussistenza, in capo a ciascuno di essi, delle condizioni previste dall'articolo 2832 [Codice civile](#);
 - b) costituisce causa di esclusione il rinvio a giudizio per reati perseguibili d'ufficio e, comunque, per reati contro la persona, la famiglia, la moralità pubblica, il buon costume, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio con particolare riguardo a quelli di mafia e di usura.
 8. La decadenza di diritto e l'esclusione dalla carica sono deliberate dalla Giunta regionale."

Art. 30

(Modifiche all'articolo 25 della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 15](#))

1. All'articolo 25 della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 15](#), per come modificato dalle leggi regionali [n. 44/2008](#), [n. 29/2009](#), [n. 58/2009](#), [n. 18/2010](#), [n. 34/2010](#) e [n. 18/2011](#), le parole "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 giugno 2013".¹⁴

Art. 31

(Modifiche alla [legge regionale 26 novembre 2001, n. 30](#))

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 ter della [legge regionale 26 novembre 2001, n. 30](#) per come modificata dalla [legge regionale 31 marzo 2009, n.9](#), le parole "con validità di anno solare, la tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) kg. giornalieri" sono sostituite con le parole "la validità della tessera amatoriale è di cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) kg. giornalieri".
2. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 10 della [legge regionale 26 novembre 2001, n. 30](#) è abrogata.

Art. 32

(Modifiche all'articolo 1 della [legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26](#))

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della [legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26](#) sono apportate, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, le seguenti modifiche:
 - a) le parole "tre Sezioni" sono sostituite da "cinque Sezioni" e la parola "una tecnica" è sostituita da "tre tecniche";
 - b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:

"4-bis. Le sezioni tecniche sono dedicate:

 - una all'acquisizione di beni e forniture di servizi per il servizio sanitario regionale;
 - una all'acquisizione di beni e forniture di servizi per le pubbliche amministrazioni;
 - una alla realizzazione di lavori ed opere pubbliche.

Tali sezioni provvedono, per conto dei soggetti di cui all'articolo 1, allo svolgimento delle attività necessarie a garantire la verifica dei bandi di gara e della relativa documentazione tecnica predisposta dalle stazioni appaltanti nonché all'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Per ogni sezione tecnica è inoltre previsto un dirigente equiparato a quello di servizio della Giunta regionale.

4-ter. Il Direttore generale della Stazione Unica Appaltante è autorizzato ad apportare le relative modifiche al regolamento di organizzazione, in deroga a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2".¹⁵

¹⁴ L'art. 1, comma 1, l.r. 28 giugno 2012, n. 28, proroga il termine al "31 dicembre 2012". Termine ulteriormente prorogato al "30 giugno 2013", dall'art. 25, comma 1, l.r. 27 dicembre 2012, n. 69.

¹⁵ La Corte costituzionale con sentenza n. 18/2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 33

(Modifiche alla [legge regionale 21 agosto 2007, n. 18](#))

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 27 della [legge regionale 21 agosto 2007, n. 18](#) e successive modifiche e integrazioni è prorogato al 31 dicembre 2013.¹⁶

Art. 34

(Modifiche alla [legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20](#))

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della [legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20](#) è così sostituito:
"1. Il personale della forestazione, impiegato e di cantiere, di cui al decreto legge 15 giugno 1984, n. 23, convertito dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, riveste le qualifiche e ricopre i livelli previsti dai contratti di lavoro vigenti (C.C.N.L. - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e C.I.R - Contratto Integrativo Regionale). La relativa spesa grava sui capitoli di bilancio relativi agli interventi di forestazione, approvati dalla Regione, e non sulle spese generali riconosciute dalle leggi regionali vigenti agli Enti attuatori, di cui all'articolo 7 della [legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20](#). La norma si applica al personale in servizio presso gli Enti attuatori le attività di forestazione, alla data del 31 dicembre 2011, che abbia svolto la funzione impiegatizia presso lo stesso Ente nell'ultimo anno in maniera ininterrotta."

Art. 35

(Modifiche alla [legge regionale 21 aprile 2008, n. 9](#))

1. All'articolo 2, comma 2, della [legge regionale 21 aprile 2008, n. 9](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - dopo le parole "scoglio della Regina (Acquappesa)" sono aggiunte le parole "nonché i fondali marini dell'isola di Dino - Capo Scalea, i fondali marini dell'Isola di Cirella - Diamante";
 - la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque".

Art. 36

(Modifiche alla [legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34](#))

1. Il comma 10 dell'articolo 13 della [legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34](#) è abrogato.

Art. 37

(Modifiche alla [legge 25 novembre 1996, n. 32](#))

1. All'articolo 59 ter della [legge regionale 25 novembre 1996, n. 32](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le ATERP ed i Comuni redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare di proprietà nella misura massima prevista dalla [legge 24 dicembre 1993, n. 560](#) e successive modifiche ed integrazioni e li trasmettono alla Regione entro il 31 dicembre 2012. La Regione modifica, integra o approva i piani di vendita entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, gli Enti proprietari procedono, comunque, all'alienazione degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi con le modalità previste dalla [legge n. 560/1993](#)."

¹⁶ L'art. 25, comma 1, l.r. 27 dicembre 2012, n. 69, proroga il termine dal "31 dicembre 2012" al "31 dicembre 2013".

- al comma 5 sono sopresse le parole "Ai fini della riformulazione dei piani di dismissione, sono esclusi dalla vendita i fabbricati di costruzione inferiore a dieci anni".

TITOLO V ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORDINAMENTALE

Art. 38

(Razionalizzazione programmi di opere pubbliche)

01. *Il rimborso della prima rata ai soggetti beneficiari di finanziamenti di opere pubbliche a valere su fondi regionali è effettuato solo a seguito dell'asseverazione di avvenuto inizio lavori, corredata dal verbale di consegna dei lavori all'impresa esecutrice. Il rimborso delle rate successive è effettuato sulla base di stati di avanzamento secondo modalità definite con regolamento approvato dalla Giunta regionale.*¹⁷
1. Sono revocati d'ufficio i finanziamenti afferenti a programmazioni di opere pubbliche a valere su fondi regionali, qualora per gli stessi non sia stata comunicata al competente dipartimento regionale l'asseverazione di avvenuto inizio lavori, corredata dal verbale di consegna dei lavori all'impresa esecutrice,¹⁸ ed inviata la copia del contratto di mutuo corredata dal piano di ammortamento nel caso di contributo costante poliennale, entro le seguenti date:
 - a) 31 marzo 2012, per i finanziamenti concessi ed i cui atti autorizzativi sono stati pubblicati sul BURC prima del 31 marzo 2010;
 - b) 3 anni¹⁹ dalla data di pubblicazione sul BUR Calabria del relativo atto di finanziamento, per i finanziamenti concessi dopo il 31 marzo 2010;
2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma i mutui autorizzati dall'articolo 6 della [legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1](#).
3. Restano comunque validi eventuali termini più restrittivi indicati nei singoli provvedimenti di finanziamento.
4. *Le economie generate dalle revoche di cui al presente articolo sono riprogrammate dal dipartimento regionale competente, per le stesse finalità. Nell'ambito di detta riprogrammazione possono essere ammessi gli interventi per i quali i beneficiari abbiano già contratto il mutuo con gli istituti di credito e per i quali l'amministrazione regionale abbia già effettuato, alla data del 1° gennaio 2019, il rimborso di somme al soggetto beneficiario stesso. Per tali interventi, se riprogrammati, l'inizio dei lavori avviene entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del relativo provvedimento di finanziamento, oppure entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del relativo provvedimento di finanziamento, se l'inizio dei lavori ricade nel periodo di emergenza COVID-19.*²⁰ *In mancanza, è disposta la revoca del finanziamento e si procede al recupero delle somme erogate.*²¹

¹⁷ Comma inserito dall'art. 12, comma 1, lett. a), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47.

¹⁸ L'art. 12, comma 1, lett. b), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47, sostituisce le parole "stato comunicato al competente dipartimento regionale l'avvenuto inizio dei lavori" con le parole "stata comunicata al competente dipartimento regionale l'asseverazione di avvenuto inizio lavori, corredata dal verbale di consegna dei lavori all'impresa esecutrice,".

¹⁹ L'art. 12, comma 1, lett. c), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47, sostituisce le parole "2 anni" con le parole "3 anni".

²⁰ L'art. 1, comma 1, l.r. 7 luglio 2021, n. 21, ha aggiunto le seguenti parole: ", oppure entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del relativo provvedimento di finanziamento, se l'inizio dei lavori ricade nel periodo di emergenza COVID-19.

²¹ Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. d), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47; il testo precedente era così formulato: "4. Le economie generate dalle revoche di cui al comma 1, saranno riprogrammate dal dipartimento regionale competente, per le stesse finalità, dando priorità agli interventi inclusi nella programmazione di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 13."

5. **[**Per gli interventi di cui al comma 1, cofinanziati con contributi costanti poliennali, il rimborso delle rate di mutuo ai soggetti attuatori sarà garantito in ogni anno finanziario esclusivamente per i piani di ammortamento pervenuti al dipartimento regionale competente entro il 15 settembre. Per le richieste pervenute dopo il 15 settembre, il rimborso sarà garantito solo a decorrere dall'anno finanziario successivo.**]**²²

Art. 39²³

(Programmi regionali di edilizia residenziale comunque denominati)

1. Per completare il programma di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e gli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, i soggetti attuatori degli interventi afferenti ai programmi summenzionati possono presentare, entro il 31 dicembre 2023, richiesta di rimodulazione del quadro tecnico economico (QTE), entro il limite massimo del 30 per cento del numero di alloggi per cui non sia stato rilasciato l'attestato dei requisiti soggettivi, per il maggior costo derivante dall'adeguamento dei nuovi limiti di costo, calcolati dalla data di assegnazione del finanziamento fino a quelli di cui al D.D.G. n. 14385 del 16 novembre 2022, e, proporzionalmente, delle conseguenti relative agevolazioni finanziarie per l'assegnazione/concessione degli alloggi. La rimodulazione, che non comporta variazione del contributo complessivo dell'intervento già concesso, deve essere intesa come riduzione del numero di alloggi da realizzare in conformità al bando di concorso di cui al D.D.G. n. 18606 del 22 dicembre 2010, non variando il numero di unità immobiliari autorizzate nel progetto approvato. Al fine dell'accoglimento della richiesta di rimodulazione, il QTE deve essere approvato dalla Regione.²⁴ Il collaudo finale, di cui al successivo comma 1-quinquies 4, ha a oggetto solo gli alloggi sui quali, a seguito della rimodulazione di cui al presente comma, ricade il contributo, oltre che le parti comuni dell'edificio. I soggetti attuatori possono apportare varianti al progetto, anche a seguito della rimodulazione di cui al presente comma,

²² **Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.**

²³ **Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 5 luglio 2017, n. 27, precedentemente il testo così recitava:**

"Art. 39 (Programmi regionali di edilizia residenziale comunque denominati) – **1.** Il Dipartimento regionale Lavori Pubblici è autorizzato ad avviare, tramite il competente Settore, una attività di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di edilizia comunque denominati e finanziati. **2.** Al fine di rendere immediatamente utilizzabili le risorse disponibili, il Dipartimento Lavori Pubblici, su autorizzazione della Giunta regionale, procede alla revoca dei finanziamenti concessi e non avviati nei termini di legge. **3.** Il Dipartimento Lavori Pubblici trasmette, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione dettagliata sull'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi alla Commissione consiliare competente. **4.** La relazione di cui al precedente punto sarà accompagnata da una proposta di rimodulazione dei fondi disponibili. **5.** Considerata l'eccezionalità della crisi economica e sociale, che impone l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio, la Giunta regionale, su proposta di rimodulazione dei fondi disponibili da parte del Dipartimento Lavori Pubblici, e previo parere della commissione consiliare da rendere entro trenta giorni, approva le rimodulazioni degli interventi di edilizia sociale, anche finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n.36 ma senza alcun maggiore onere a carico della Regione Calabria. **5-bis.** Il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di rimodulazione da parte dei soggetti attuatori, sottopone alla Giunta regionale la proposta di rimodulazione di cui al comma 5. **5-ter.** Le rimodulazioni di cui al comma 5 possono essere effettuate in deroga agli articoli 3 e 4 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e possono attingere alle economie di cui al comma 2 del medesimo articolo 3."

²⁴ **Comma dapprima sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 23; successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 29 settembre 2023, n. 42. Precedentemente il testo così recitava:**

"Considerata l'eccezionalità della crisi economico-sociale ancora in atto, nonché la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale, che impongono l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio, e per arginare il fenomeno delle opere incompiute sul territorio regionale, i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) sono autorizzati ad ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2025, nonché a presentare, entro il 31 dicembre 2023, richiesta di rimodulazione intesa come variazione della tipologia da proprietà a locazione."

purché siano rispettati sia i criteri di cui al relativo avviso pubblico, sia la normativa SIEG sul divieto di sovracompensazione. ²⁵

1-bis. Sono de finanziati d'ufficio i seguenti interventi:

- a) *gli interventi per cui non sia stato raggiunto, entro il 31 dicembre 2024*²⁶, *un avanzamento pari al 35 per cento dei lavori da accertare in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della [legge regionale 19 novembre 2020, n. 23](#) (Modifiche e integrazioni alla [l.r. 36/2008](#), alla [l.r. 47/2011](#) e [47/2018](#));*
- b) *gli interventi per cui non sia stato raggiunto, entro il 30 aprile 2027*²⁷, *un avanzamento pari al 70 per cento dei lavori da accertare in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della [l.r. 23/2020](#).*²⁸

1-ter. Le somme già erogate ai soggetti attuatori dei programmi e degli interventi di cui al comma 1 sono recuperate dalla Regione tramite le seguenti procedure:

- a) *riscossione delle polizze fideiussorie prestate;*
- b) *riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 17 del regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 2;*
- c) *ulteriori procedure di recupero crediti definite dalla normativa vigente.*²⁹

1-quater. Le somme derivanti dalle procedure di definanziamento di cui al comma 1-bis e già disponibili sono destinate - in ordine temporale di richiesta da presentare successivamente al 31 gennaio 2025 e fino ad esaurimento delle stesse - esclusivamente per il finanziamento del numero massimo degli alloggi già resi liberi in applicazione del comma 1, purché non siano stati immessi sul libero mercato. ³⁰

1-quinquies. La richiesta di cui al comma 1-quater può essere presentata dal soggetto attuatore alla Regione Calabria. Una volta accolta la richiesta, detto soggetto deve presentare adeguata garanzia (atto ipotecario, polizza fideiussoria, garanzie di cui all'articolo 4, comma 13, della [legge regionale 7 luglio 2022, n. 25](#) (Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso)) in favore della Regione Calabria, per un importo pari all'intera somma del contributo da erogare. ³¹

2. *Sono annullate d'ufficio le comunicazioni di avvio dei procedimenti di revoca, nonché le determinazioni dirigenziali del dipartimento regionale competente in materia di infrastrutture e lavori pubblici adottate a decorrere dal primo gennaio 2020, con le quali sono state disposte le revoche dei finanziamenti concessi ai soggetti attuatori di interventi di cui alla [l. r. 36/2008](#) e non conclusi nei termini di legge.* ³²
3. *I soggetti attuatori degli interventi afferenti al programma di cui alla [l.r. 36/2008](#) e degli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, non sono vincolati a conseguire la certificazione di sostenibilità ambientale dell'intervento secondo il protocollo ITACA, in deroga sia alla [legge regionale 4 novembre](#)*

²⁵ **Periodi inseriti dall'art. 1, comma 1, l.r. 28 gennaio 2025, n. 5.**

²⁶ **L'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 15 marzo 2024, n. 12, sostituisce le parole: "30 aprile 2024" con le parole "31 dicembre 2024".**

²⁷ **L'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 15 marzo 2024, n. 12, sostituisce le parole: "30 aprile 2025" con le parole "31 dicembre 2025". Successivamente l'art. 7, comma 1, lettera a), l.r. 19 dicembre 2025, n. 48, sostituisce le parole "31 dicembre 2025" con le parole "30 aprile 2027".**

²⁸ **Comma dapprima inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 7 luglio 2021, n. 27. Successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 29 settembre 2023, n. 42. Precedentemente il testo così recitava: "1-bis. La rimodulazione di cui al comma 1 è consentita anche con riduzione dell'obiettivo fisico a condizione che essa non comporti l'aumento del contributo già concesso."**

²⁹ **Comma inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 29 settembre 2023, n. 42.**

³⁰ **Comma inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 29 settembre 2023, n. 42.**

³¹ **Comma inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 29 settembre 2023, n. 42.**

³² **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 23; precedentemente così recitava: "La rimodulazione di cui al comma 1 è consentita, anche con riduzione dell'obiettivo fisico, a condizione che essa non comporti l'aumento del contributo già concesso."**

- [2011, n. 41](#) (Norme per l'abitare sostenibile), sia al punto 2 del D.D.G. n. 9871 del 10 agosto 2016.³³
4. I soggetti attuatori degli interventi, afferenti al programma di cui alla [legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36](#) (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e degli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, che hanno raggiunto, entro il 31 dicembre 2024, uno stato di avanzamento lavori del trentacinque per cento, calcolato secondo le modalità previste, devono prestare adeguata garanzia (atto ipotecario, polizza fideiussoria, garanzie di cui all'articolo 4, comma 13, della [legge regionale 7 luglio 2022, n. 25](#) (Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso) solo alla richiesta di nuova erogazione. La Regione, in assenza di adeguata garanzia, provvede all'erogazione delle ulteriori somme solo al completamento dell'intervento finanziato.³⁴
- 4-bis. Gli alloggi non soggetti a contributo regionale, così come previsto dalla rimodulazione contemplata all'articolo 1 della [legge regionale n. 42 del 2023](#), non concorrono ai fini del calcolo dell'avanzamento lavori e, di conseguenza, sono svincolati dalla data di termine di fine lavori prevista per gli alloggi finanziati.³⁵
5. Qualora i soggetti attuatori degli interventi afferenti al programma di cui alla [l.r. 36/2008](#) e degli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, alla data del 31 dicembre 2027³⁶, non emettano la SCA, ai sensi del [D.P.R. 380/2001](#), nonché il certificato di collaudo, gli interventi sono de finanziati d'ufficio, con conseguente recupero delle somme già erogate.³⁷
6. Per gli alloggi destinati alla locazione permanente, al soggetto attuatore e al soggetto beneficiario finale dell'alloggio è riconosciuta la facoltà di stipulare il contratto di locazione con patto di futura vendita in luogo del contratto di locazione, anche nei casi in cui la locazione abbia già avuto inizio. In tal caso, il contributo regionale si intende attribuito sulla base delle previsioni già stabilite dal bando ex [legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36](#) (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) per gli alloggi da cedere in locazione con patto di futura vendita, per tutti gli interventi, siano essi scaturiti dal bando ex [l.r. 36/2008](#) che dal bando punto 3.3. Ai fini della determinazione del periodo per l'avveramento della condizione posta alla stipula della futura vendita si tiene conto, quale termine iniziale, della data del decreto di finanziamento della Regione Calabria al

³³ Comma dapprima sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 23. Successivamente sostituito dall'art. 1, comma 2, l.r. 29 settembre 2023, n. 42; precedentemente il testo così recitava: "È altresì consentito, a tutti i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della l.r. 36/2008, richiedere, entro il 31 dicembre 2023, la delocalizzazione degli interventi sulla base dei criteri definiti con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture 10 agosto 2016, n. 9871. La delocalizzazione non è consentita nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 1-bis."

³⁴ Comma dapprima inserito dall'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 29 settembre 2023, n. 42. Successivamente interamente sostituito dall'art. 4, comma 1, l.r. 26 novembre 2024, n. 36; precedentemente il testo così recitava: "4. I soggetti attuatori degli interventi afferenti al programma di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e degli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, hanno l'obbligo di rilasciare, entro il 31 dicembre 2024, adeguata garanzia (atto ipotecario, polizza fideiussoria, garanzie di cui all'articolo 4, comma 13, della l.r. 25/2022) in favore della Regione Calabria, valida fino alla data di emissione della Segnalazione certificata di agibilità (SCA), ai sensi del D.P.R. 380/2001, pena la revoca del finanziamento concesso. La valutazione dei beni immobili oggetto di ipoteca è eseguita dall'Agenzia delle entrate e il relativo costo del servizio è a carico del soggetto attuatore richiedente."

³⁵ Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lettera b), l.r. 26 novembre 2024, n. 36.

³⁶ L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 15 marzo 2024, n. 12, sostituisce le parole: "31 dicembre 2025" con le parole "31 agosto 2026". Successivamente l'art. 7, comma 1, lettera b), l.r. 19 dicembre 2025, n. 48, sostituisce le parole "31 agosto 2026" con le parole "31 dicembre 2027".

³⁷ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 29 settembre 2023, n. 42.

soggetto attuatore. Pertanto, se la percentuale di contributo assegnata al soggetto attuatore per gli alloggi destinati alla locazione è maggiore della percentuale di contributo stabilita per il patto di futura vendita, da individuarsi con riferimento agli scaglioni percentuali fissati per il patto di futura vendita, di cui al bando ex [l.r. 36/2008](#), il soggetto attuatore restituisce alla Regione Calabria la somma relativa alla percentuale di contributo in eccesso. Il soggetto attuatore trasmette alla Regione copia del contratto di locazione con patto di futura vendita entro dieci giorni dalla stipula. Ricevuta la copia del contratto, la Regione comunica le modalità di restituzione del contributo in eccesso. Prima della stipula dell'atto pubblico di vendita è verificato il possesso dei requisiti soggettivi del conduttore o acquirente da parte del competente dipartimento della Regione Calabria, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 869 del 4 novembre 2003, anche rispetto gli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014. ³⁸

7. I soggetti attuatori assegnatari del contributo per la realizzazione di alloggi destinati all'inclusione sociale, come microcomunità, residenze collettive per l'autonomia, alberghi sociali, possono presentare istanza di conversione della tipologia di alloggio, da edilizia residenziale sociale a edilizia libera, decorsi almeno cinque anni dall'inizio della gestione del servizio. Se la percentuale di contributo assegnata al soggetto attuatore è maggiore della percentuale di contributo stabilita per la conversione, da individuarsi con riferimento agli scaglioni percentuali fissati per il patto di futura vendita, di cui al bando ex [l.r. 36/2008](#), il soggetto attuatore restituisce alla Regione Calabria la somma relativa alla percentuale di contributo in eccesso. Accolta l'istanza, che deve prevedere la conversione in edilizia libera di tutto l'intervento finanziato, la Regione comunica le tempistiche e la tipologia di documentazione da trasmettere, nonché le modalità di restituzione del contributo in eccesso. ³⁹
8. Fermo restando il numero di alloggi autorizzato, che dovrà essere integralmente realizzato nei termini stabiliti dalla presente legge, è consentito ai soggetti attuatori l'accorpamento di due o più interventi in un unico progetto. In tal caso, il soggetto attuatore trasmette alla Regione il nuovo progetto unico, comprendente il numero di alloggi complessivamente autorizzato, anche in seguito alla eventuale rimodulazione di cui al comma 1, unitamente al nuovo QTE, che è approvato dai competenti uffici regionali. L'accorpamento implica la convergenza dei finanziamenti assegnati sul nuovo progetto unico. L'accorpamento non comporta deroghe né proroghe ai tempi di realizzazione stabiliti dalla presente legge. ⁴⁰

Art. 40

(Modifiche all'articolo 7 della [legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#))

1. All'articolo 7, comma 6, della [legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#) è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Se l'accordo con il Ministero dell'Interno non è più necessario, l'accorpamento delle Aziende sanitarie n. 11 di Reggio Calabria e n. 9 di Locri avviene entro il 31 gennaio 2012, attraverso la nomina dell'organo di vertice della nuova Azienda sanitaria, il cui territorio di riferimento corrisponde alla circoscrizione provinciale di Reggio Calabria e, ove necessario, attraverso la nomina dei commissari liquidatori delle Aziende preesistenti."

³⁸ Comma inserito dall'art. 1, comma 2, l.r. 28 gennaio 2025, n. 5.

³⁹ Comma inserito dall'art. 1, comma 3, l.r. 28 gennaio 2025, n. 5.

⁴⁰ Comma inserito dall'art. 1, comma 4, l.r. 28 gennaio 2025, n. 5.

[Art. 41

(Atto di indirizzo in materia di accorpamento delle Aziende Ospedaliere)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti propedeutici all'accorpamento in una unica Azienda Ospedaliera Regionale delle Aziende Ospedaliere e di tutti i Presidi Ospedalieri operanti sul territorio regionale che erogano attività di degenza sia in regime ordinario che diurno.⁴¹

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 42

(Realizzazione di opere pubbliche da parte degli Enti Locali)

1. Al fine di favorire l'accesso degli Enti locali alla concessione di mutui della durata massima quindicennale per la realizzazione di opere pubbliche anche di interesse regionale, nonché per le finalità di cui all'articolo 1 della [legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34](#), è autorizzato nell'esercizio finanziario 2012 il limite di impegno di euro 4.500.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
2. Per le opere pubbliche, di cui al precedente comma, di competenza degli Enti locali, il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Giunta regionale predispone entro il 31 marzo 2012 un apposito programma, previo parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione del provvedimento, decorsi i quali il parere si ritiene reso in senso favorevole.
3. Sono soppressi il comma 4 dell'articolo 1 e gli articoli 7 e 8 della [legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34](#).

Art. 43⁴²

(Misure in materia di trasporto aereo)

1. Al fine di concorrere al ripianamento delle perdite relative all'anno 2010 della Società di Gestione per l'Aeroporto dello Stretto (S.O.G.A.S) S.p.A., accertate in sede di approvazione del relativo bilancio nell'Assemblea dei soci nella seduta del 2 luglio 2011, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, di euro 38.000,00 con allocazione all'UPB 2.3.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.
2. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della Società di Gestione per l'Aeroporto dello Stretto (S.O.G.A.S) S.p.A. deliberato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 2 luglio 2011, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa di euro 400.000,00 con allocazione all'UPB 2.3.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.

Art. 44⁴³

(Ente Fiera di Cosenza)

1. Al fine di consentire la copertura di una parte delle mensilità arretrate per il personale dell'Ente Fiera di Cosenza è autorizzato per l'esercizio finanziario 2012, con specifica

⁴¹ Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 2, l.r. 3 febbraio 2012, n. 2.

⁴² Con riferimento all'impugnativa di questo articolo la Corte costituzionale, con sentenza n. 18/2013, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

⁴³ Con riferimento all'impugnativa di questo articolo la Corte costituzionale, con sentenza n. 18/2013, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

destinazione, il contributo straordinario di euro 150.000,00, allocato all'UPB 2.2.03.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

2. L'erogazione del contributo di cui al precedente comma è subordinata alla contestuale compartecipazione alle spese, per la quota loro spettante, da parte dei soci fondatori ed in particolare dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza, del Comune di Cosenza e del Comune di Rende.

Art. 45

(Istituzione del Fondo Unico per le Attività Produttive ed Economiche)

1. È istituito il Fondo unico per le attività produttive ed economiche in materia di industria, commercio e artigianato per l'incentivazione e il sostegno degli investimenti delle PMI e delle microimprese, nonché per il supporto allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione e della promozione territoriale.
2. La Giunta regionale approva entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, il Piano di utilizzo delle risorse del Fondo unico.
- 2-bis. Il Piano di cui al comma precedente è approvato previo parere non vincolante della competente Commissione consiliare da esprimersi entro trenta giorni dalla data di assegnazione del provvedimento, decorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole.
3. La copertura finanziaria per le attività di cui al presente articolo sarà determinata annualmente sul bilancio regionale.
4. Per l'anno 2012 il fondo ha una dotazione di euro 5.412.000,00 allocata all'UPB 2.2.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Art. 46

(Modifiche all'articolo 26 della [legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17](#))

1. All'articolo 26 della [legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17](#) sono aggiunti i seguenti commi:
 - "4. Ai fini dell'attribuzione ai Comuni dei proventi di cui al comma 3, lettera a), nell'UPB 3.2.02.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012, è istituito un apposito capitolo con uno stanziamento commisurato alle somme effettivamente accertate nell'anno precedente.
 5. L'erogazione di cui al precedente comma è subordinata all'effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia demaniale."

Art. 47

(Sistema di incentivazione per lo sviluppo dell'Area di Gioia Tauro)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo del porto di Gioia Tauro, la Regione Calabria istituisce regimi di aiuto e strumenti di incentivazione a favore delle imprese, compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del Trattato CE, ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella GUCE n. 214 del 9 agosto 2008.
2. Per le finalità, di cui al precedente comma, può essere prevista la concessione di aiuti di importanza minore, ovvero "*de minimis*", ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella GUCE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
3. Gli aiuti, di cui ai precedenti commi, sono erogati alle imprese localizzate nell'area di Gioia Tauro e sono finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali.

- 3-bis. *Al fine di promuovere l'intermodalità del trasporto delle merci in partenza o a destinazione del territorio regionale, la Regione Calabria istituisce regimi di incentivo all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria compatibili con i trattati ai sensi dell'articolo 93 TFUE.*⁴⁴
4. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni di cui al primo comma, definisce i regimi di aiuto e gli strumenti di incentivazione determinando:
- oggetto e finalità;
 - delimitazione geografica dell'area interessata;
 - beneficiari e condizioni di ammissibilità;
 - settori di attività ammissibili;
 - tipologie, spese, forma e intensità;
 - criteri di valutazione e procedure di selezione e di erogazione delle agevolazioni.
- 4-bis. *Nel perseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la Regione Calabria può erogare contributi all'Autorità portuale di Gioia Tauro destinati al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'ente. Tali contributi possono essere disciplinati all'interno di appositi accordi di programma stipulati tra la Regione Calabria e l'Autorità Portuale ovvero disposti con delibera della Giunta.*⁴⁵
5. Ai fini dell'attribuzione delle misure previste⁴⁶ dal presente articolo, nell'UPB 2.2.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, è istituito un apposito capitolo con uno stanziamento di euro 8.000.000,00.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone un apposito Piano da trasmettere alla Commissione consiliare competente che esprime il parere non vincolante entro trenta giorni dalla data di assegnazione del provvedimento decorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole.

Art. 48

(Finanziamento del Museo Nazionale di Reggio Calabria)

- Per il potenziamento del sistema museale regionale, le competenti strutture della Giunta regionale adottano i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la completa fruizione del Museo Nazionale di Reggio Calabria, mediante l'utilizzazione delle risorse del POR Calabria FESR 2007-2013 e del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS).
- Gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, determinati per il biennio 2012-2013 in euro 11.000.000,00, sono assicurati, quanto a euro 5.000.000,00 con le risorse allocate all'UPB 5.6.01.01 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, anche mediante rimodulazione finanziaria del corrispondente Asse V del POR Calabria FESR 2007 - 2013, quanto a euro 6.000.000,00 con le risorse allocate all'UPB 5.2.01.01 del bilancio di previsione pluriennale 2012-2014, iscritte in anticipazione nell'annualità 2013 rispetto al trasferimento del FAS.

Art. 49

(Istituzione del fondo regionale per le prestazioni socio-sanitarie)

- È istituito il fondo regionale per le prestazioni socio-sanitarie erogate sul territorio regionale dalle strutture accreditate di competenza del settore politiche sociali, con una dotazione per l'esercizio finanziario 2012 di euro 15.000.000,00 allocate all'UPB 6.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

⁴⁴ **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 11 aprile 2012, n. 12.**

⁴⁵ **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 11 aprile 2012, n. 12.**

⁴⁶ **L'art. 1, comma 2, l.r. 11 aprile 2012, n. 12, sostituisce le parole "degli incentivi previsti" con le parole "delle misure previste".**

Art. 50

(Copertura dei debiti pregressi e razionalizzazione della spesa, di cui alla [legge 29 marzo 1999, n. 8](#))

1. *Al fine di garantire la copertura finanziaria dei debiti pregressi contratti dalla Regione nei confronti dei beneficiari della [legge regionale 29 marzo 1999, n. 8](#) (Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie), quantificati a tutto il 31.12.2010 a seguito dell'avvenuta ricezione da parte delle ASP dei rendiconti definitivi, è autorizzata per il biennio 2012-2013 la spesa di euro 3.015.935,06 allocata all'UPB 6.1.02.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.*
 2. *Per l'annualità 2012 la spesa autorizzata a valere sul capitolo 61020111 per un importo di euro 2.018.323,93 è riferita al debito contratto a tutto il 31.12.2009.*
 3. *Il dipartimento competente è tenuto ad effettuare, prima dell'erogazione delle relative somme, tutti i controlli necessari sul possesso dei requisiti e sulla conformità delle richieste degli aventi diritto al dettato della [legge regionale 29 marzo 1999, n. 8](#) e successive modifiche ed integrazioni.*
 4. *Alla [legge regionale 29 marzo 1999, n. 8](#) sono apportate le seguenti modifiche:*
 - a) *all'articolo 1, comma 2 alla lettera a, dopo le parole "all'estero" sono aggiunte le seguenti parole "che non siano fruibili presso il Servizio Sanitario Regionale" e sono eliminate le lettere e) e f);*
 - b) *all'articolo 3, comma 1, seconda alinea, le parole "euro 50,00" sono sostituite dalle parole "euro 40,00";*
 - c) *all'articolo 3, comma 1, terzo alinea, le parole "lire 3.200.000" sono sostituite dalle parole "euro 1.500,00" e le parole "lire 4.800.000" sono sostituite dalle parole "euro 2.500,00";*
 - d) *all'articolo 3, comma 2, le parole "per l'assistito" sono sostituite con le parole "al comma 1";*
 - e) *l'articolo 4 è abrogato;*
 - f) *all'articolo 5, comma 4, le parole "equipollenti" e "ticket relativi a pedaggi autostradali" sono soppresse;*
 - g) *all'articolo 6, comma 3, sono aggiunte le parole: ". Lo stanziamento di competenza allocato in ciascun esercizio finanziario sul pertinente capitolo di spesa costituisce in ogni caso limite massimo ed inderogabile all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari.";*
 - h) *all'articolo 7 è aggiunto il seguente comma:*
- "2. Nel caso di insufficienza delle risorse finanziarie allocate nel pertinente capitolo di spesa rispetto alle richieste pervenute, il competente dipartimento, anche attraverso apposito regolamento da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, adotta criteri di selezione che privilegino i soggetti economicamente più deboli."* ⁴⁷

Art. 51

(Ricorso all'indebitamento per la realizzazione di opere pubbliche)

1. L'articolo 22 della [legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 22

1. *La Giunta regionale, in luogo dell'indebitamento di cui all'articolo 33, commi 9 e 10, della [legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#) è autorizzata a contrarre mutuo ventennale fino alla concorrenza di una rata annua di euro 1.350.000,00 con istituto bancario a ciò abilitato, previo procedimento di evidenza pubblica."*
2. *All'articolo 2 della [legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36](#) sono apportate le seguenti modifiche:*

⁴⁷ **La Corte costituzionale con sentenza n. 18/2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.**

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo ventennale per il finanziamento dei Programmi denominati "Contratti di quartiere II" ammessi nel decreto ministeriale n. 176/A del 12 febbraio 2007 e non finanziati, relativi ai comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed a quelli con popolazione inferiore già utilmente collocati nella graduatoria di cui al medesimo decreto ministeriale e non integralmente finanziati, entro il limite massimo di euro 40.000.000,00, derivanti dalla rimodulazione dei Programmi stessi."
- b) i commi 2 e 3 sono soppressi.
3. La Giunta regionale approva la rimodulazione dei Programmi di cui al comma 2 dell'articolo 4 della [legge regionale n. 36/2008](#), sentito il parere non vincolante della competente Commissione consiliare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 52

(Disposizioni finanziarie diverse)

1. Le disponibilità delle risorse finanziarie allocate all'UPB 3.2.01.01 (capitolo 2139201) della spesa, derivanti da economie dei precedenti esercizi finanziari, sono utilizzate, con le modalità indicate al precedente articolo 5, dal competente Dipartimento regionale Politiche dell'Ambiente per l'esercizio dei compiti amministrativi in materia ambientale conferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 70 del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#).
2. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei debiti pregressi contratti nel triennio 2008-2010 nel settore del trasporto pubblico locale, quantificati dal competente dipartimento in complessivi euro 25.200.000,00, è autorizzato nell'arco temporale 2012-2016 l'accantonamento in bilancio delle suddette somme su apposito capitolo allocato all'UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010246) della spesa, con uno stanziamento nel bilancio pluriennale di euro 3.200.000,00 nel 2012, euro 4.000.000,00 nel 2013, euro 5.000.000,00 nel 2014, euro 6.000.000,00 nel 2015 ed euro 7.000.000,00 nel 2016.
3. Gli importi di cui al comma precedente sono detratti annualmente in sede di predisposizione del bilancio annuale dal capitolo 2222107 allocato nella medesima UPB di spesa, senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio regionale. A decorrere dall'esercizio 2012 lo stanziamento di competenza allocato in ciascun esercizio finanziario sullo stesso capitolo di spesa 2222107 costituisce in ogni caso limite massimo ed inderogabile all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari.
4. *[La Giunta regionale è autorizzata a rinnovare fino al 31.12.2012, a domanda dell'interessato, i contratti di collaborazione al personale già assegnato all'Osservatorio del Turismo e attualmente in servizio presso il Dipartimento Turismo, Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili per la gestione del sistema informativo turistico di cui all'articolo 10 della Legge regionale 5 maggio 2008, n. 8. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse allocate all'UPB 2.2.01.04 (capitolo 22010415) dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno 2012.]*⁴⁸
5. Al comma 1, ultimo capoverso, dell'articolo 5 (modifica dell'articolo 9) della [legge regionale 7 ottobre 2011, n. 36](#), le parole da "Gli incarichi" a "legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "I giornalisti in servizio all'Ufficio Stampa della Giunta regionale sono disciplinati secondo i termini e le modalità stabiliti dall'articolo 11 della [Legge regionale 8 maggio 1996, n. 8](#) come modificato dall'articolo 10, comma 1, della [Legge regionale 2 marzo 2005, n. 8](#) per uniformarne il trattamento a quello dei giornalisti addetti all'Ufficio Stampa del Consiglio regionale".
6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Mediterranea Terina, destinataria di un finanziamento del MIUR a valere sui fondi PON "Ricerca e competitività" 2007-2013, un contributo straordinario di euro 3.900.000,00 per la regolarizzazione dei debiti previdenziali, fiscali e contributivi. Il predetto importo sarà

⁴⁸ La Corte costituzionale, con sentenza n. 18/2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

erogato in tre annualità di euro 1.300.00,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. All'onere derivante dal presente comma si provvede per l'anno 2012 con le risorse allocate all'UPB 2.2.04.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

7. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'esercizio finanziario 2012 all'Istituto di Servizio e Assistenza sociale (ISAS) di Cosenza un contributo di euro 100.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010261) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.
8. Al fine di provvedere al cofinanziamento regionale del Programma dei controlli funzionali per le annualità 2011 e 2012, svolte dall'Associazione Regionale Allevatori (ARA), di cui al Decreto del Dirigente Generale del Ministero delle Politiche Agricole n. 21190 del 6 ottobre 2011, è autorizzata la spesa di euro 252.000,00 con allocazione all'UPB 2.2.04.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.

Art. 53

(Modifiche all'articolo 18 della [legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#))

1. *L'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 recante "Istituzione della Fondazione dei Calabresi nel Mondo", è sostituito dal seguente: "Art. 18 1. La Regione Calabria, in attuazione dei propri principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, anche con riferimento agli aspetti richiamati nella legge regionale 29 dicembre 2004 n. 33, in quanto coerenti, promuove la costituzione della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, organismo in house per la programmazione, l'attuazione e la gestione, anche a valere sulle risorse finanziarie della programmazione operativa cofinanziata dai fondi strutturali comunitari, di interventi finalizzati allo sviluppo ed al consolidamento delle relazioni sociali, economiche, produttive, istituzionali e culturali con le comunità di Calabresi residenti all'estero.*
2. *La Fondazione non ha scopo di lucro, opera orientando ogni sua attività alla crescita ed allo sviluppo del territorio calabrese agendo nell'esclusivo recepimento degli indirizzi strategici ed operativi emanati dalla Regione Calabria nello svolgimento delle attività previste dal proprio statuto approvato dalla Giunta regionale. 2. È autorizzata la concessione alla Fondazione dei Calabresi nel mondo di un contributo annuo per le spese di funzionamento della Fondazione stessa. Per l'anno 2012 il contributo è pari ad euro 100.000,00 allocato all'UPB 6.2.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.*
3. *La Fondazione dei Calabresi nel Mondo presenta alla Giunta regionale che lo approva, un piano delle attività articolato in azioni ed interventi. 4. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, e sue eventuali future modifiche ed aggiornamenti.* ⁷⁴⁹

Art. 54

(Smaltimento dei rifiuti inerti contenenti Amianto)

1. La Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina i criteri per individuare i luoghi e gli impianti idonei per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti inerti contenenti amianto.
2. Le Province, nei sei mesi successivi all'approvazione dei suddetti criteri, provvedono ad individuare le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti inerti contenenti amianto d'intesa con i Comuni interessati.
3. Nelle more dell'approvazione del Piano di localizzazione dei siti idonei, così come disciplinato dal comma 2, sono sospesi i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e gli effetti delle autorizzazioni già rilasciate per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto non ancora in funzione.

⁴⁹ Articolo abrogato dall'art. 31, comma 1, numero 4), l.r. 6 novembre 2012, n. 54.

Art. 55

(Differimento termini del Piano di stabilizzazione [legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4](#))

1. [\[Il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dalla legge regionale 28 aprile 2008, n. 14, è fissato al 31 dicembre 2014.\]](#)⁵⁰
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del [Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81](#), e con risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale, allocate all'UPB 4.3.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.
3. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per l'anno 2012 agli Enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l'attuazione delle finalità di cui alle leggi regionali [30 gennaio 2001, n. 4](#), e [19 novembre 2003, n. 20](#), le risorse attribuite in applicazione di leggi regionali e non utilizzate dagli enti medesimi.

Art. 56

(Disposizioni urgenti in materia di servizio idrico integrato)

1. Entro il 31 marzo 2012 la Giunta regionale, sulla base delle risultanze del piano di ricognizione di cui al comma 3 dell'articolo 47 della [legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34](#), presenta al Consiglio regionale una proposta di legge avente ad oggetto il riordino della disciplina del servizio idrico integrato, in conformità alla competenza attribuita alla Regione stessa dall'articolo 2, comma 186 bis, della [legge 23 dicembre 2009, n. 191](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2010"), come modificato dall'articolo 1, comma 1, del [decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito con modifiche dalla [legge 26 febbraio 2011, n. 10](#).
2. Sino all'effettivo insediamento dei nuovi organi previsti dalla legge di riforma, la continuità amministrativa dei servizi svolti dai cessati organismi è garantita dai Commissari liquidatori, in raccordo con il Dipartimento Lavori Pubblici. A tal fine e per assicurare anche la continuità gestionale, i Commissari potranno anche promuovere la sottoscrizione di appositi Protocolli d'intesa con i Comuni (titolari del servizio di singoli segmenti del ciclo dell'acqua fin quando non sarà affidato il servizio al gestore unitario individuato con le procedure indicate nella legge di riforma), finalizzati alla regolamentazione dei rapporti tra i medesimi comuni con gli eventuali gestori provvisori esistenti per un periodo transitorio che comunque non potrà superare il 30 settembre 2012.

Art. 57

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi dell'articolo 4 della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#), con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio annuale 2012.

Art. 58

(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁵⁰ La Corte costituzionale con sentenza n. 18/2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18

Norme in materia di usi civici.

(BURC n. 15 del 16 agosto 2007, supplemento straordinario n. 5 del 29 agosto 2007)

(Testo coordinato con le modifiche e integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 27 marzo 2008, n. 7; 13 giugno 2008, n. 15; 16 ottobre 2008, n. 33; 31 marzo 2009, n. 10; 7 dicembre 2009, n. 49; 13 luglio 2010, n. 17; 29 dicembre 2010, n. 34; 30 giugno 2011, n. 17; 23 dicembre 2011, n. 47; 27 dicembre 2012, n. 69; 30 dicembre 2013, n. 56; 23 gennaio 2015, n. 7; 15 dicembre 2015, n. 28; 8 novembre 2016, n. 32; 22 dicembre 2017, n. 54; 21 dicembre 2018, n. 47; 16 dicembre 2019, n. 58; 30 dicembre 2020, n. 36; 28 dicembre 2021, n. 41; 2 febbraio 2024, n. 4; 7 agosto 2024, n. 31; 18 marzo 2025, n. 13; 30 maggio 2025, n. 29).

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono intese a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche.
2. La Regione tutela e valorizza i terreni di uso civico e *i domini collettivi*¹, quali elementi di sviluppo economico delle popolazioni locali assicurandone le potenzialità produttive.
3. I terreni di uso civico e *i domini collettivi*² sono altresì strumenti per la salvaguardia ambientale e culturale e per la preservazione del patrimonio e del paesaggio forestale, agricolo e pastorale della Calabria.
4. La Regione assicura la partecipazione dei Comuni alla programmazione ed al controllo dell'uso del territorio ai fini della tutela delle esigenze comuni delle popolazioni locali.
5. [La legge, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e degli artt. 2 lett. e), e 46 dello [Statuto](#) regionale, opera il conferimento ai Comuni di tutte le funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali nella materia degli usi civici, ove non sussista un interesse sovra comunale.]³

[**Art. 2**⁴

(Definizioni)

1. *Ai fini della presente legge, gli usi civici sono intesi:*
 - a) *diritti di uso civico su terre di proprietà privata, quali diritti spettanti a una collettività locale su terreni e loro pertinenze e accessioni, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, coesistenti con il diritto di proprietà privata;*
 - b) *diritti di uso civico su terre del demanio comunale, quali diritti spettanti a una collettività locale, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, su terreni appartenente al comune, frazione o associazione.*

¹ L'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4, sostituisce le parole "le proprietà collettive" con le parole "i domini collettivi".

² L'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4, sostituisce le parole "le proprietà collettive" con le parole "i domini collettivi".

³ Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.

⁴ Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.

2. *Si intendono altresì:*

- a) *liquidazione degli usi civici, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di liberazione del bene privato dal gravame consistente nel diritto di uso civico;*
- b) *verifica demaniale, il procedimento amministrativo volto alla ricognizione delle terre appartenenti al comune, frazione o associazione, al fine di accertare l'esercizio e il titolo di occupazione da parte di singoli, che abbiano sottratto le terre del demanio civico al godimento collettivo;*
- c) *legittimazione, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di sanatoria dell'occupazione abusiva da parte di privati su terre di uso civico appartenenti al comune, frazione o associazione e all'imposizione di un canone enfiteutico;*
- d) *reintegrazione, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo, liberandolo dell'occupazione abusiva da parte di privati;*
- e) *affrancazione, l'atto con cui un terreno viene liberato del canone enfiteutico.*⁷

Art. 3

(Regime giuridico)

- 1. Gli usi civici costituiscono diritto inalienabile, imprescrittibile e inusucapibile della comunità locale alla quale appartengono.
- 2. ⁵ *I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti speciali a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti previsti dalla legge.*
- 3. ⁶ *Ai beni di uso civico e ai diritti di uso civico su terre private, sono applicabili, rispettivamente, le norme previste per i beni demaniali dello Stato e della Regione e per i diritti demaniali su beni altrui disciplinati dall'art. 825 del [Codice civile](#), in quanto applicabili e in quanto non derogate dalle norme della presente legge.*
- 4. ⁷ *I diritti di uso civico sono insensibili alle vicende amministrative del comune o della frazione, quali soppressioni, fusioni o aggregazioni, che, pertanto, non cagionano l'estinzione degli usi civici.*
- 5. ⁸ *Sui terreni gravati da usi civici è imposto il vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Tale vincolo è mantenuto anche in caso di liquidazione degli stessi beni.*

⁵ **Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera a), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.**

⁶ **Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera a), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.**

⁷ **Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera a), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.**

⁸ **Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4. Precedentemente il testo così recitava:** "I terreni soggetti a usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica prevista dagli articoli 131 e seguenti del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

Art. 4*(Regolamento regionale)*

1. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, *che esprime parere vincolante*,⁹ sono adottate le norme di attuazione della presente legge.
2. *[Sino all'approvazione del regolamento regionale, continuano ad applicarsi le norme del [RD 26/2/1928 n. 332](#), in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.]*¹⁰

Art. 5*(Regolamenti locali)*

1. I comuni, nella cui circoscrizione esistono terreni di uso civico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale e nel rispetto dello stesso, emanano ai sensi, dell'art. 2, comma 4 della [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#) il regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite e per la gestione delle terre di uso civico ovvero adeguano quello vigente, ove necessario, alle disposizioni della presente legge.
2. *[Il regolamento locale per l'uso dei terreni di uso civico disciplina inoltre:*
 - a) *l'esercizio collettivo degli usi civici da parte della comunità locale relativamente al contenuto, ai limiti e all'eventuale corrispettivo a carico degli utenti;*
 - b) *le eventuali modalità, forme e condizioni di concessione onerosa per uso esclusivo delle terre civiche, a fini di sfruttamento produttivo;*
 - c) *le modalità di imposizione e riscossione di canoni e corrispettivi nell'ambito della regolamentazione regionale, finalizzate a consentire la copertura finanziaria delle funzioni amministrative in capo agli Enti;*
 - d) *le modalità di esercizio della potestà di vigilanza e sanzionatoria, in relazione alla corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare.]*¹¹

CAPO II*Funzioni amministrative e programmazione***Art. 6***(Funzioni della Regione)*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo, nonché i compiti espressamente riservati dalla *legislazione vigente*¹².
2. *[Nelle materie oggetto della presente legge, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, mediante deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla legge.]*¹³

⁹ Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, l.r. 30 maggio 2025, n. 29.

¹⁰ Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.

¹¹ Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.

¹² L'art. 6, comma 1, lettera a), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4, sostituisce le parole "presente legge" con le parole "legislazione vigente".

¹³ Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera b), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.

3. *[La Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi di accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico, secondo le norme del regolamento regionale.]*¹⁴

[Art. 7¹⁵

(Funzioni delle Province)

1. *Nelle materie disciplinate dalla presente legge, le Province esercitano le funzioni amministrative e di programmazione inerenti a vaste aree intercomunali o all'intero territorio provinciale ed in tale ambito:*
- a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i Comuni, sulla base di programmi da esse predisposti;*
 - b) realizzano iniziative di rilevante interesse provinciale nel settore della valorizzazione produttiva e ambientale delle terre di uso civico;*
 - c) raccolgono e coordinano le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione della Regione;*
 - d) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti locali che la richiedano, con particolare riferimento ai procedimenti di vigilanza;*
 - e) realizzano iniziative divulgative per lo studio e la valorizzazione delle terre di uso civico.]*

[Art. 8¹⁶

(Ricognizione e inventario delle terre civiche)

1. *La Regione provvede alla ricognizione generale degli usi civici e alla formazione di un inventario generale delle terre di uso civico, mediante l'adozione di piani di intervento, da approvarsi con deliberazioni della Giunta regionale aventi natura non regolamentare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.]*

Art. 9

*(Ricognizione generale degli usi civici)*¹⁷

1. La Regione, d'intesa con i Comuni, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale, mediante un piano straordinario di accertamento *da comunicare al ministero competente.*¹⁸
2. A tal fine,¹⁹ la Giunta adotta il piano, che dovrà contenere:
- a) l'individuazione dei criteri per la identificazione da parte dei Comuni dei diritti di uso civico su terre private e dei beni del demanio civico comunale, nonché di ogni altro diritto analogo;

¹⁴ Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera b), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.

¹⁵ Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.

¹⁶ Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.

¹⁷ L'art. 8, comma 1, lettera a), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4, sostituisce le parole: "delle terre civiche" con le seguenti: "degli usi civici".

¹⁸ L'art. 8, comma 1, lettera b), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4, aggiunge le seguenti parole: "da comunicare al ministero competente".

¹⁹ L'art. 8, comma 1, lettera c), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4, sopprime le seguenti parole: "con la deliberazione prevista all'articolo precedente".

- b) modalità e tempi con cui i Comuni dovranno trasmettere le informazioni, i dati e i documenti in loro possesso circa le terre di uso civico ricadenti nell'ambito del territorio di competenza;
- c) a distinzione delle terre di uso civico, secondo la loro destinazione agricola, forestale e pastorale, in relazione alle potenzialità produttive o alla valenza paesaggistica e ambientale dei terreni.

Art. 10

(Registro generale degli usi civici)²⁰

1. *La Regione, d'intesa con i Comuni, provvede a formare il Registro generale degli usi civici con funzioni di pubblicità puramente notiziale, e a pubblicarlo sui siti web istituzionali regionali e comunali, per quanto di loro competenza.*²¹
2. *[L'inventario, tenuto dalla Regione, costituisce il documento ufficiale per la programmazione degli interventi di utilizzazione recupero e valorizzazione dei terreni di uso civico.]*²²
3. *Il regolamento per la redazione del Registro generale degli usi civici, adottato e tenuto dal competente dirigente generale, comprende*²³
 - a) le modalità per la redazione e l'aggiornamento del Registro²⁴ generale, da formarsi mediante descrizione tecnico-catastale e cartografica dei beni e mediante supporto informatico;
 - b) la struttura regionale competente alla tenuta dell'inventario e le modalità di accesso alla documentazione costituente il Registro²⁵;
 - c) le modalità di raccolta di dati, informazioni e documenti, dai Comuni e dal Ministero, per quest'ultimo relativamente alla fase precedente al trasferimento di funzioni alle Regioni.

[Art. 11²⁶

(Realizzazione della ricognizione e dell'inventario generale)

1. *Il piano di ricognizione delle terre di uso civico e di redazione dell'inventario, prevedono preferibilmente l'utilizzazione di personale precario ovvero personale addetto alla manutenzione idraulico-forestale; i piani stessi prevedono l'inserimento organico nella programmazione dei fondi europei per il periodo 2007-2013.]*

²⁰ Rubrica sostituita dall'art. 9, comma 1, lettera a), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4, Precedentemente il testo così recitava: "(Inventario generale delle terre civiche)".

²¹ Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera b), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4, Precedentemente il testo così recitava: "La Regione, d'intesa con i Comuni, provvede a formare l'inventario generale delle terre civiche.".

²² Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera c), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.

²³ Alinea sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera d), numero 1), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4. Precedentemente il testo così recitava: "Il piano per la redazione dell'inventario delle terre civiche, comprende:".

²⁴ L'art. 9, comma 1, lettera d), numero 2), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4, sostituisce le parole: "dell'inventario" con le seguenti: "del Registro".

²⁵ L'art. 9, comma 1, lettera d), numero 3), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4, sostituisce le parole: "l'inventario" con le seguenti: "il Registro".

²⁶ Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 12

(Piano comunale di valorizzazione e recupero delle terre civiche)

1. I Comuni predispongono e approvano con deliberazione consiliare il piano di valorizzazione e di recupero delle terre di uso civico ricadenti nelle rispettive circoscrizioni.
2. Il piano contiene le indicazioni programmatiche sulla gestione, l'utilizzo e la destinazione dei beni e diritti di uso civico, finalizzate allo sviluppo socio-economico delle comunità interessate e allo sfruttamento conforme al pubblico interesse, alla tutela e valorizzazione ambientale e alla preservazione degli equilibri idro-geologici *nel rispetto della normativa vigente.*²⁷
3. Il piano contiene altresì le disposizioni generali sulla destinazione delle terre di uso civico secondo la loro vocazione naturale in considerazione dell'ubicazione, della qualità e della produttività, e sulle eventuali diverse destinazioni.
4. *Il Piano è depositato presso il Comune o i Comuni interessati per almeno trenta giorni. Del deposito è data immediata notizia nell'albo pretorio del Comune, specificando la data di inizio e cessazione del deposito. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di deposito i cittadini, le loro associazioni e gli Enti possono presentare osservazioni.*²⁸

Art. 13

(Elenco²⁹ regionale degli Istruttori e periti demaniali)

1. *La Giunta regionale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali in materia di usi civici.*³⁰
2. **[Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina la formazione, la tenuta e l'accesso all'albo, che sarà diviso in due sezioni:**
 - a) *sezione a) in cui sono iscritti gli Istruttori demaniali, figure professionali che espletano la fase di accertamento delle aree soggette a usi civici, sotto il profilo storico, tecnico e giuridico, al fine di verificare gli ambiti territoriali appartenenti ai demani civici e soggetti diritti di uso civico;*
 - b) *sezione b) in cui sono iscritti i Periti demaniali, figure tecniche, che operano la fase di verifica dello stato di fatto delle terre e la conseguente successiva sistemazione, quale legittimazione, reintegra, affrancazione.*³¹
3. Presso il Dipartimento regionale competente è istituita la Commissione per la vigilanza sull'elenco³², formata da un dirigente regionale, da un docente universitario, da un esperto in materie tecniche e da un esperto in materie giuridiche.
4. *Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4 disciplina la tenuta, la formazione e l'aggiornamento dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali in materia di usi*

²⁷ L'art. 11, comma 1, lettera a), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4, aggiunge le parole: "nel rispetto della normativa vigente".

²⁸ Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera b), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4. Precedentemente il testo così recitava: "4. Nel regolamento regionale sono previste forme di partecipazione al procedimento di approvazione del piano, volte a consentire la proposizione, nella fase endoprocedimentale, da parte di cittadini, Enti o Associazioni, di osservazioni, deduzioni e documenti.".

²⁹ L'art. 12, comma 1, lettera a), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4 sostituisce nella rubrica la parola "Albo." con la parola "Elenco".

³⁰ Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera b), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4. Precedentemente il testo così recitava: "1. È istituito l'albo regionale degli istruttori e Periti demaniali in materia di usi civici.".

³¹ Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera c), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.

³² L'art. 12, comma 1, lettera d), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4, sostituisce la parola "albo." con la parola "elenco".

*civici, la nomina dei membri della Commissione per la vigilanza sull'elenco e il relativo funzionamento.*³³

5. La Giunta regionale promuove la organizzazione di appositi corsi di formazione e/o qualificazione professionale per i periti e, istruttori demaniali, anche tramite la stipula di convenzioni con Università od Ordini professionali.
6. *Per essere iscritto nell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali occorre possedere, alla data di presentazione della domanda di iscrizione al detto elenco, una anzianità di iscrizione di almeno dieci anni presso gli ordini professionali degli ingegneri, architetti, agronomi e forestali o presso i collegi professionali dei periti agrari, agrotecnici e geometri, o una comprovata esperienza professionale in materia di usi civici.*³⁴
7. *La Regione, i Comuni e i privati, questi ultimi in via facoltativa,*³⁵ *interessati all'avvio delle pratiche in materia di usi civici, accertamenti, verifiche, ricognizioni, legittimazione, occupazioni, permute previsti dalla normativa vigente, conferiscono incarico a un istruttore o perito demaniale iscritto nell'elenco regionale. Le spese relative al disbrigo delle pratiche sono poste a carico del soggetto richiedente la prestazione professionale.*³⁶
8. *Nel caso in cui i Comuni non abbiano completato la ricognizione e il censimento di tutti i beni sottoposti a usi civici nel territorio di loro competenza, i soggetti privati possono richiedere ai periti o istruttori demaniali incaricati dall'ente comunale di eseguire l'accertamento dei beni di loro interesse. In tal caso, i compensi per le verifiche richieste dai soggetti privati sono decurtati di una percentuale pari al trenta per cento di quella prevista dalla normativa vigente.*³⁷

CAPO III

Procedimenti amministrativi in materia di usi civici

Art. 14

(Conferimento di funzioni ai Comuni)

1. *Le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente.*³⁸
2. *Se le terre oggetto di usi civici sono comprese nel territorio di più Comuni, la funzione amministrativa compete a ciascun Comune in relazione alla parte di territorio di competenza.*³⁹
3. I Comuni, nell'esercizio delle funzioni conferite, adottano le eventuali forme associative previste dagli articoli 30 e seguenti del [Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267](#), per la migliore efficienza dei compiti amministrativi affidati.

³³ **Comma sostituito dall'art. 13, comma 1, l.r. 7 agosto 2024, n. 31. Precedentemente il testo così recitava:** "Il regolamento disciplina la nomina dei membri, la costituzione della Commissione, il funzionamento."

³⁴ **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 18 marzo 2025, n. 13.**

³⁵ **L'art. 2, comma 1, l.r. 30 maggio 2025, n. 29, dopo le parole "e i privati" inserisce le seguenti:** ", questi ultimi in via facoltativa,".

³⁶ **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 18 marzo 2025, n. 13.**

³⁷ **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 18 marzo 2025, n. 13.**

³⁸ **Comma sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera a), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4. Precedentemente il testo così recitava:** "1. Le funzioni amministrative concernenti la liquidazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l'affrancazione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico, sono conferite ai Comuni."

³⁹ **L'art. 13, comma 1, lettera b), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4, sostituisce le parole:** "all'Amministrazione provinciale." **con le parole** "a ciascun Comune in relazione alla parte di territorio di competenza."

Art. 14-bis⁴⁰*(Gestione dei boschi gravati da usi civici)*

1. *Nel rispetto della normativa di settore vigente, i lotti di bosco individuati tra i beni soggetti a uso civico possono essere assegnati dai Comuni, previo espletamento di procedure pubbliche, ai cittadini privati componenti della comunità⁴¹ per la raccolta della legna, per le attività di pascolo e di manutenzione ordinaria.*
2. *In caso di mancata partecipazione dei cittadini privati componenti della comunità⁴² alle procedure pubbliche di cui al comma 1, il Comune prevede, ai fini della manutenzione ordinaria, per la raccolta della legna e per le attività di pascolo dei lotti non assegnati, la gestione attraverso il coinvolgimento di associazioni e società onlus, cooperative e aziende agricole con sede nel Comune nel cui territorio è situato il bene gravato da uso civico e in via residuale alle associazioni e società onlus, cooperative e aziende agricole con sede in Comune diverso da quello nel cui territorio è situato il bene gravato da uso civico. Il ricavato dell'eventuale assegnazione dei lotti è destinato prevalentemente⁴³ alla manutenzione o realizzazione di strade al servizio di beni gravati da usi civici o alla realizzazione di opere a difesa degli incendi.*
3. *L'assegnazione dei lotti di cui al comma 1 avviene con criteri definiti dall'amministrazione comunale e con la collaborazione tecnica di un istruttore o perito demaniale.*
4. *Le operazioni di cui al presente articolo sono svolte dai Comuni interessati nei soli casi di assenza degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva.⁴⁴*

[Art. 14-ter⁴⁵*(Limiti all'uso di beni gravati da usi civici)*

1. *Coloro che hanno ricevuto una condanna in via definitiva per reati di criminalità organizzata o contro il patrimonio pubblico o la pubblica amministrazione o che sono stati sottoposti a confisca dei beni non possono condurre, occupare e legittimare i beni gravati da usi civici.]*

Art. 15*(Procedimento)*

1. *Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.⁴⁶*

⁴⁰ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 18 marzo 2025, n. 13.

⁴¹ L'art. 3, comma 1, lettera a), l.r. 30 maggio 2025, n. 29, dopo le parole "cittadini privati" inserisce le seguenti: "componenti della comunità".

⁴² L'art. 3, comma 1, lettera a), l.r. 30 maggio 2025, n. 29, dopo le parole "cittadini privati" inserisce le seguenti: "componenti della comunità".

⁴³ L'art. 3, comma 1, lettera b), l.r. 30 maggio 2025, n. 29, sostituisce la parola "esclusivamente" con la seguente: "prevalentemente".

⁴⁴ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera c), l.r. 30 maggio 2025, n. 29.

⁴⁵ Articolo dapprima aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 18 marzo 2025, n. 13. Successivamente abrogato dall'art. 4, comma 1, l.r. 30 maggio 2025, n. 29.

⁴⁶ Comma sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera a), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4. Precedentemente il testo così recitava: "1. Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano

2. *Il provvedimento finale diviene efficace a seguito di controllo del dipartimento competente, che esercita l'esame di legittimità sul provvedimento.*⁴⁷
3. *Il dipartimento competente esamina i provvedimenti delle Amministrazioni comunali, che sono trasmessi alla Regione, completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori, nel termine di novanta giorni dalla ricezione.*⁴⁸
4. *Il dipartimento può chiedere, per una sola volta, chiarimenti, documenti o integrazioni istruttorie; in tal caso il termine è interrotto e riprende a decorrere per intero dalla ricezione degli atti richiesti.*⁴⁹
5. *Ove l'Amministrazione regionale ritenga illegittimo il provvedimento comunale ricusa il visto e restituisce gli atti al Comune per le ulteriori determinazioni.*
6. *[Ove la Giunta regionale valuti nel merito inefficaci o insufficienti o inopportune le scelte dell'Amministrazione comunale, restituisce gli atti al Comune imponendo le prescrizioni necessarie ovvero disponendo la rinnovazione del procedimento e dell'istruttoria sui punti non approvati.]*⁵⁰
7. *[Il controllo previsto dai commi precedenti si applica a tutti i procedimenti di competenza degli Enti locali in materia di usi civici.]*⁵¹
8. *Le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati in misura non superiore a quella prevista dalla normativa vigente in materia. La parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate, previo parere di congruità del Comune ai sensi della normativa vigente, e successivamente, al controllo di cui al comma 3.*⁵²
9. *I procedimenti in materia di usi civici possono essere definiti per mezzo della conferenza di servizi disciplinata dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e dalla [legge regionale 4 settembre 2001, n. 19](#) in quanto applicabili.*

Art. 16

(Poteri sostitutivi)

1. *In caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti.*

l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito o all'istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

⁴⁷ **Comma sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera b), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4. Precedentemente il testo così recitava:** "2. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito di controllo della Giunta regionale, che esercita l'esame di legittimità e la valutazione di merito sul provvedimento, previa istruttoria del Dipartimento competente."

⁴⁸ **Comma sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera c), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4. Precedentemente il testo così recitava:** "3. La Giunta regionale esamina i provvedimenti delle Amministrazioni comunali, che devono essere trasmessi alla Regione completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori, nel termine di 90 giorni dalla ricezione: decorsi i quali il provvedimento comunale è tacitamente approvato."

⁴⁹ **Comma sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera d), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4. Precedentemente il testo così recitava:** "4. La Giunta o il Dipartimento possono chiedere, per una sola volta, chiarimenti, documenti o integrazioni istruttorie; in tal caso il termine è interrotto e riprende a decorrere per intero dalla ricezione degli atti richiesti."

⁵⁰ **Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera e), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.**

⁵¹ **Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera e), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.**

⁵² **Comma sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera f), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4. Precedentemente il testo così recitava:** "8. Le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati alle norme del regolamento regionale, che disciplina altresì l'eventuale imposizione di tasse per diritti di segreteria."

2. *A tal fine, il dipartimento competente assegna all'ente inadempiente il termine di sessanta giorni per provvedere.*⁵³
3. Trascorso inutilmente il predetto termine, la Giunta regionale, dispone l'intervento sostitutivo con un commissario ad acta, nominato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, che provvede entro *sessanta giorni*.⁵⁴
4. Gli oneri finanziari dell'intervento sono a carico dell'ente inadempiente.

Art. 17
(Liquidazione)

1. I comuni esercitano la funzione amministrativa concernente la liquidazione degli usi civici nel rispetto *della legislazione vigente*.⁵⁵
2. Il procedimento è intrapreso su istanza del privato proprietario o d'iniziativa del Comune.
3. *[Il regolamento regionale detta nome di attuazione volte individuare con certezza il diritto di proprietà privata, a semplificare il procedimento e a consentirne la rapida definizione, favorendo la chiarificazione delle situazioni di gravami solo formali e la piena esplicazione del diritto di proprietà privata.]*⁵⁶
4. *[Possono essere altresì dettate norme volte a consentire in via semplificata la liquidazione di usi civici nel caso in cui il bene ricada in zone urbanizzate tali da non avere più in alcun modo la destinazione e la funzione di uso collettivo.]*⁵⁷
5. *[Nel caso previsto dal comma precedente, e in ogni altro caso in cui appaia prevalente la definizione del procedimento mediante liberazione dei terreni contro il pagamento al Comune di un compenso una tantum, il regolamento regionale consente il versamento delle somme e ne disciplina la quantificazione.]*⁵⁸
6. *[È comunque ammessa, su opzione del proprietario privato la liquidazione degli usi civici mediante cessione al Comune di una porzione del terreno, ovvero mediante instaurazione del rapporto enfiteutico, in base agli articoli 5, 6 e 7 della [legge 16 giugno 1927 n. 1766](#) e secondo le norme del regolamento regionale.]*⁵⁹

Art. 18
(Verifica demaniale)

1. *La funzione amministrativa concernente la verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici è esercitata dal Comune.*⁶⁰
2. A tali fini il Comune, d'ufficio o su impulso di privati, Enti o Associazioni, che procede alla ricognizione delle terre di uso civico, procede alla individuazione dei confini, accerta le

⁵³ **Comma sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera a), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4. Precedentemente il testo così recitava:** "2. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente il termine di novanta giorni per provvedere."

⁵⁴ **L'art. 15, comma 1, lettera b), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4, sostituisce le parole:** "novanta giorni, ovvero avoca all'amministrazione regionale il procedimento, impartendo le opportune disposizioni per la sua definizione" **con le seguenti:** "sessanta giorni."

⁵⁵ **L'art. 16, comma 1, lettera a), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4, sostituisce le parole:** "della legge e del regolamento regionale" **con le seguenti:** "della legislazione vigente".

⁵⁶ **Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera b), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.**

⁵⁷ **Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera b), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.**

⁵⁸ **Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera b), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.**

⁵⁹ **Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera b), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.**

⁶⁰ **Comma sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4. Precedentemente il testo così recitava:** "1. La funzione amministrativa concernente la verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici è esercitata dal Comune, in esecuzione degli atti di accertamento adottati dall'Amministrazione regionale e dell'inventario generale."

eventuali occupazioni abusive, verifica lo stato dei terreni e gli eventuali danneggiamenti al patrimonio boschivo, agricolo, fluviale e all'equilibrio idro-geologico.

3. La verifica è conclusa con provvedimento dichiarativo della situazione di fatto e di diritto riscontrata, e con le conseguenti proposte per la sistemazione dei terreni.
4. Ove ne sussistano i presupposti, il Comune esercita le necessarie azioni giudiziarie a tutela del demanio civico, ivi compresa l'azione di danno ambientale prevista *dalla normativa vigente*⁶¹ e l'eventuale ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di indennità per occupazione abusiva.

Art. 19

(Legittimazione)

1. L'occupatore abusivo di terre del demanio civico comunale può chiedere la legittimazione della detenzione di fatto senza titolo, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) abbia apportato sostanziali e permanenti miglioramenti di tipo agricolo e/o forestale, ambientale o volti alla sistemazione idrogeologica;
 - b) la zona usurpata non interrompa la continuità del demanio civico;
 - c) l'occupazione duri da oltre dieci anni;
 - d) la zona non sia stata oggetto di abuso edilizio.
2. *Il valore della legittimazione per i terreni agricoli è pari al Valore Agricolo Medio della coltura presente diminuita dalle migliorie aumentato di almeno dieci annualità di interessi. Il valore del terreno deve tenere conto delle peculiarità della zona decurtando dal valore il 10 per cento per la difficoltà o assenza di strade, il 5 per cento per l'esposizione e il 5 per cento per la pendenza del terreno.*⁶²
- 2-bis. *Il valore della legittimazione per i terreni edificabili è pari ai valori utilizzati dal Comune per il calcolo dell'IMU rivalutato secondo i coefficienti ISTAT.*⁶³
- 2-ter. *Il valore del canone enfiteutico da assegnare ai terreni, ai fabbricati rurali o diruti è pari al reddito dominicale riferito alla qualità del pascolo della prima classe o in mancanza di questa al valore della classe unica.*⁶⁴
3. Alla domanda di legittimazione deve essere allegata la documentazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene ovvero idonea certificazione notarile.
4. La qualità edificatoria del suolo o l'esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale per la legittimazione.
5. Al rapporto enfiteutico scaturente dalla legittimazione si applicano le norme del [Codice civile](#) e delle leggi speciali in materia, in quanto compatibili.
6. È ammessa, ove ne sussistano i presupposti, la devoluzione del fondo enfiteutico in favore del Comune.

⁶¹ **L'art. 17, comma 1, lettera b), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4, sostituisce le parole: "dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349" con le seguenti: "dalla normativa vigente".**

⁶² **Comma sostituito dall'art. 18, comma 1, l.r. 2 febbraio 2024, n. 4. Precedentemente il testo così recitava:** "2. Il regolamento regionale disciplina le modalità di determinazione del canone enfiteutico, tenendo presente le migliorie apportate, il sacrificio imposto alla comunità locale, la qualità del terreno e la copertura finanziaria delle funzioni amministrative comunali, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l'insussistenza di diritti di terzi.".

⁶³ **Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.**

⁶⁴ **Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.**

Art. 20**(Affrancazione)**

1. *L'affrancazione del canone è concessa dall'Ente concedente, su richiesta dell'avente diritto, nei termini e alle condizioni previste dalla legge statale vigente.*⁶⁵
2. Per l'adozione dell'atto di affrancazione devono permanere i requisiti previsti dall'articolo precedente per la legittimazione.
3. *[Il regolamento regionale disciplina le modalità di determinazione del canone di affrancazione in analogia a quanto previsto per la legittimazione, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l'insussistenza di diritti di terzi.]*⁶⁶
4. *[Alla domanda di affrancazione deve essere comunque allegata la documentazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene ovvero idonea certificazione notarile.]*⁶⁷
5. *[La qualità edificatoria del suolo o l'esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale per l'affrancazione.]*⁶⁸
6. Per quanto non previsto o derogato, si applica la [legge 22 luglio 1966, n. 607](#), che disciplina altresì la fase processuale.
7. *Per i terreni agricoli l'affrancazione dei canoni relativa ai rapporti legittimi si opera mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il loro valore. Nel caso in cui il valore del canone non è individuabile, né si può calcolare con i criteri riportati negli atti in archivio, viene assegnato quale valore del canone il reddito dominicale risultante dalla visura cartacea dell'impianto rilasciata presso gli uffici dell'Agenzia del territorio o Agenzia delle entrate.*⁶⁹
8. *Per i terreni edificabili l'affrancazione dei canoni relativa ai rapporti legittimi si opera mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il loro valore. Nel caso in cui il valore del canone non è individuabile, viene assegnato quale valore del canone il reddito dominicale risultante dalla visura catastale digitale.*⁷⁰

Art. 21**(Reintegrazione)**

1. Qualora il Comune accerti l'esistenza di occupazioni abusive di beni del demanio civico non sanate e/o non sanabili, adotta il provvedimento di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo.
2. In caso di occupazione, l'Amministrazione invita l'occupante al rilascio assegnando un termine, decorso il quale procede all'esecuzione d'ufficio ai sensi dell'art. 21 ter della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#).
3. *[Nelle more del perfezionamento del controllo regionale, il Comune ha facoltà di adottare in via d'urgenza le opportune misure di tipo cautelare e/o conservativo.]*⁷¹
4. Il Comune adotta inoltre nei confronti del responsabile dell'eventuale danno, l'ordine di esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione, secondo quanto previsto

⁶⁵ **Comma sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera a), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4. Precedentemente il testo così recitava:** "1. L'affrancazione del fondo enfiteutico è concessa dall'Ente concedente, su richiesta dell'enfiteuta, trascorsi almeno venti anni dall'instaurazione del rapporto di enfiteusi e dall'imposizione del canone."

⁶⁶ **Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera b), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.**

⁶⁷ **Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera b), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.**

⁶⁸ **Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera b), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.**

⁶⁹ **Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera c), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.**

⁷⁰ **Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera c), l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.**

⁷¹ **Comma abrogato dall'art. 20, comma 1, l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.**

dall'art. 160 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con [Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) e dalle corrispondenti norme regionali.

5. Il regolamento regionale detta le norme di dettaglio del procedimento.

Art. 22⁷²

(Vigilanza)

1. *Per i fini di vigilanza, accertamento e tutela delle terre di uso civico previsti negli articoli precedenti, i Comuni si avvalgono del personale di polizia municipale e del Comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari dei Carabinieri.*
2. *A tal fine la Giunta regionale promuove la conclusione di apposita convenzione con il Comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari dei Carabinieri ovvero procede alla integrazione degli accordi esistenti.*

Art. 23

(Gestione dei beni di uso civico)

1. Il Comune adotta ogni atto di gestione dei beni di uso civico, con il fine di conseguire la migliore utilizzazione economica dei beni nel rispetto delle finalità previste dall'art. 1 della presente legge.
2. L'Ente titolare del bene approva gli atti concernenti la variazione dell'uso in atto, nell'ambito della destinazione di utilizzazione collettiva.
3. Il Comune dispone altresì l'eventuale concessione in uso esclusivo o in affitto a privati o aziende, determinando la durata del contratto e l'ammontare del canone nell'ambito delle disposizioni del regolamento regionale.

Art. 24

(Cessazione dei diritti di uso civico - declassificazione - alienazione)

1. La cessazione definitiva dei diritti di uso civico è disposta con deliberazione del Consiglio comunale. qualora i terreni abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi, secondo il piano di valorizzazione e di recupero previsto dall'articolo 12.
2. Il provvedimento consiliare opera la declassificazione dei beni del demanio civico e dispone in merito alla futura destinazione dei beni, in conformità allo strumento urbanistico e sulla base della valutazione dell'interesse collettivo e della convenienza economica per l'Ente.
3. Allo stesso modo si provvede nel caso di alienazione o permuta dei beni del demanio civico comunale.
4. Si applicano le forme di partecipazione al procedimento previste all'art. 12 comma 4.

⁷² **Articolo interamente sostituito dall'art. 21, comma 1, l.r. 2 febbraio 2024, n. 4. Precedentemente il testo così recitava:** "Art. 22 (Vigilanza) **1.** *Per i fini di vigilanza, accertamento e tutela delle terre di uso civico previsti negli articoli precedenti, i Comuni si avvalgono del personale di polizia amministrativa delle Amministrazioni provinciali e del Corpo Forestale dello Stato. 2.* *A tal fine la Giunta regionale promuove la conclusione di apposita convenzione con il Corpo Forestale ovvero procede alla integrazione degli accordi esistenti.*".

CAPO IV

Norme transitorie

Art. 25⁷³*(Norma transitoria)*

1. Tutte le istanze in materia di usi civici sono istruite nel rispetto della normativa vigente alla data di presentazione delle medesime.

[Art. 26⁷⁴*(Norma transitoria per le aree urbane)*

1. *In via transitoria, i procedimenti di cui agli articoli 17, 19 e 20, possono essere definiti in via semplificata, ove abbiano ad oggetto aree con destinazione urbanistica edificatoria, commerciale agricola⁷⁵ o industriale, ovvero aree parzialmente o completamente edificate o pertinenze di fondi urbani.*
2. *Nel caso di aree edificate, il procedimento semplificato è ammesso nel caso in cui l'edificazione sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'edificazione e per i casi in cui sia stata già presentata domanda in sanatoria.*
3. *La legittimazione e/o affrancazione in forma semplificata avvengono in favore dell'occupatore che detenga l'immobile o il suolo da almeno dieci anni, anche a titolo di solo concessionario del diritto di superficie, compresi gli eventuali danti causa, e ciò sia dimostrato in base ad atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997.⁷⁶*
4. *La liquidazione secondo il procedimento semplificato si verifica in favore del soggetto munito di titolo di acquisto in forma pubblica, anche nella sola ipotesi di concessione del diritto di superficie, anteriore al 30 giugno 2007.⁷⁷*
5. *La qualità di suolo edificatorio, commerciale o industriale dovrà risultare in tutti i casi dallo strumento urbanistico comunale, valido ed efficace, entrato in vigore prima del 30 giugno 2007.]*

⁷³ **Articolo interamente sostituito dall'art. 22, comma 1, l.r. 2 febbraio 2024, n. 4. Precedentemente il testo così recitava:** "Art. 25 (Norma sul trasferimento di competenza) 1. Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, cessano di diritto le competenze attualmente in capo alla Regione. 2. I procedimenti amministrativi su istanza di parte privata, la cui domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della legge, sono definiti dall'Amministrazione regionale con l'applicazione delle nuove disposizioni."

⁷⁴ **Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.**

⁷⁵ **Comma così modificato dall'art. 42 comma 3, l.r. 13 giugno 2008, n. 15, dopo la parola "commerciale" è aggiunta la parola "agricola".**

⁷⁶ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 15 dicembre 2015, n. 28; precedentemente così recitava:** "La legittimazione e/o affrancazione in forma semplificata avvengono in favore dell'occupatore che detenga l'immobile da almeno dieci anni, compresi gli eventuali danti causa, e ciò sia dimostrato in base ad atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997."

⁷⁷ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 15 dicembre 2015, n. 28; precedentemente così recitava:** "La liquidazione secondo il procedimento semplificato si verifica in favore del soggetto munito di titolo di acquisto in forma pubblica, anteriore al 30 giugno 2007."

[Art. 27⁷⁸*(Procedimento semplificato)*

1. *Il procedimento ai sensi dell'articolo precedente è instaurato su richiesta degli interessati, mediante istanza da presentare al Comune a pena di decadenza entro [il 31 dicembre 2022⁷⁹.]⁸⁰*
2. *All'istanza di legittimazione, affrancazione o liquidazione deve essere allegato l'atto scritto di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente, il certificato di destinazione urbanistica, il permesso di costruire in caso di suoli edificati e la ricevuta di pagamento al Comune interessato della somma di cui all'articolo che segue, la documentazione attestante il diritto alla eventuale riduzione del corrispettivo, nonché una perizia tecnica giurata attestante lo stato dei luoghi, il diritto di uso civico gravante e il criterio di calcolo seguito per la determinazione del canone.*
3. *Per la decisione dell'istanza, non è necessario parere della Comunità montana, né approvazione o visto regionale.*
4. *L'istanza si intende favorevolmente accolta ove il comune non comunichi entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione il rigetto della stessa, ovvero rappresenti esigenze istruttorie o richieda l'integrazione di atti o documenti, nel qual caso, il termine è interrotto e riprende a decorrere per ulteriori centoventi giorni dall'espletamento dell'istruttoria o dall'integrazione documentale.*
5. *In fase transitoria, la legittimazione può essere contestuale all'affrancazione.]*

[Art. 28⁸¹*(Canoni e corrispettivi)*

1. *Il prezzo di legittimazione delle aree è determinato per ogni metro-quadrato in ragione del valore medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria, come determinato per l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della [legge 22 ottobre 1971 n. 865](#), con fissazione di somme pari al:*
 - a) *30% del valore sopra citato, per le aree edificabili, edificate o con destinazione commerciale o industriale;*
 - b) *20% del suddetto valore, per gli edifici destinati a prima casa, del richiedente o del coniuge anche separato o divorziato ovvero di discendenti in linea retta di secondo grado.*

⁷⁸ Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.

⁷⁹ Il termine previsto dal presente comma, già riaperto dall'art. 1, comma 1, l.r. 27 marzo 2008, n. 7, e fissato al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, è stato prorogato dall'art. 1, comma 1, l.r. 16 ottobre 2008, n. 33, dall'art. 2, comma 1, l.r. 31 marzo 2009, n. 10, dall'art. 1, comma 1, l.r. 7 dicembre 2009, n. 49, dall'art. 1, comma 1, l.r. 13 luglio 2010, n. 17, dall'art. 39, comma 1, l.r. 29 dicembre 2010, n. 34, dall'art. 1, comma 1, l.r. 30 giugno 2011, n. 17, dall'art. 33, comma 1, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47 che proroga il termine al "31 dicembre 2012", dall'art. 25, comma 1, l.r. 27 dicembre 2012, n. 69, dall'art. 5, comma 8, l.r. 30 dicembre 2013, n. 56, che la proroga fino al 31 dicembre 2014, dall'art. 1, comma 1, l.r. 23 gennaio 2015, n. 7 che sostituisce le parole "31 dicembre 2014" con le parole "31 dicembre 2015", dall'art. 1, comma 1, l.r. 8 novembre 2016, n. 32, dall'art. 18, comma 1, l.r. 22 dicembre 2017, n. 54, e dall'art. 4, comma 1, l.r. 21 dicembre 2018, n. 47. Ulteriormente, l'art. 1, comma 1, l.r. 16 dicembre 2019, n. 58 sostituisce le parole "31 dicembre 2019" con le parole "31 dicembre 2020". Successivamente l'art. 1, comma 1, l.r. 30 dicembre 2020, n. 36, sostituisce le parole "31 dicembre 2020" con le parole "31 dicembre 2021".

⁸⁰ L'art. 1, comma 1, l.r. 28 dicembre 2021, n. 41, sostituisce le parole "31 dicembre 2021" con le parole "31 dicembre 2022". La Corte costituzionale, con sentenza 5 ottobre - 28 novembre 2022, n. 236, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l.r. 28 dicembre 2021, n. 41.

⁸¹ Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.

2. *Ai sensi del comma precedente, per le aree edificate si calcolano le superfici dell'area di sedime del fabbricato e le relative pertinenze.*
3. *Il prezzo di affrancazione e di liquidazione delle aree è determinato nella misura pari al cinquanta per cento delle somme determinate ai sensi dei commi precedenti.*
4. *Il prezzo di affrancazione delle aree edificate di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti legittimati attraverso un canone agevolato in via rateale suddivisibile in sei mensilità.*
5. *Il valore del canone, dell'affrancazione o della legittimazione delle terre agricole soggette ad usi civici non può essere superiore a quello delle aree edificabili.*^{82]}

[Art. 29⁸³
(Riduzioni)

1. *I soggetti richiedenti e titolari dei diritti di cui agli articoli precedenti che siano residenti da oltre vent'anni nel Comune interessato ovvero dimostrino per iscritto la proprietà o il possesso indisturbato del bene per un periodo superiore a vent'anni avranno diritto a una riduzione del 10% del corrispettivo come determinato in applicazione dell'articolo precedente.*[]]

CAPO V
Norme finali

Art. 30
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria delle spese di parte corrente relative all'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2007 in euro 60.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. Alla copertura finanziaria delle spese di investimento relative all'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2007 in euro 80.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi, in corso di approvazione recanti spese in conto capitale", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
3. La disponibilità finanziaria di cui ai commi precedenti è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico della funzione obiettivo 3.2.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#).
4. Per gli anni successivi alla copertura finanziaria degli oneri relativi, quantificati a regime in euro 200.000,00 per le spese di investimento, si fa fronte con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.

⁸² **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 31 marzo 2009, n. 10.**

⁸³ **Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, l.r. 2 febbraio 2024, n. 4.**

Art. 31*(Pubblicazione)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge regionale 26 giugno 2003, n. 8

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003; Art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

(BURC n. 12 dell'1 luglio 2003, supplemento straordinario, n. 2)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali:

19 novembre 2003, n. 21; 29 dicembre 2003, n. 30; 16 marzo 2004, n. 7; 19 marzo 2004, n. 11; 2 marzo 2005, n. 8; 21 agosto 2006, n. 7; 11 maggio 2007, n. 9; 18 luglio 2008, n. 24; 12 giugno 2009, n. 19; 26 febbraio 2010, n. 7; 11 agosto 2010, n. 22; 23 dicembre 2011, n. 47; 1 marzo 2022, n. 1)

(Legge parzialmente abrogata dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28 ad eccezione dell'art. 2; art. 2-bis, comma 1; art. 2-ter, commi 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9; art. 3; art. 3-bis, comma 1; art. 4, commi 3 e 4; art. 7, comma 7; art. 8, commi 1, 2 e 3; art. 12, comma 6; art. 13, comma 2; art. 14-bis; art. 16; art. 17, commi 5 e 7; art. 20, comma 2; dall'art. 16 all'art. 36)

(Legge abrogata dall'art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 16 maggio 2013, n. 24, ad eccezione dell'art. 20, per effetto dell'art. 1, comma 1 della l.r. 18 dicembre 2013, n. 51)

(La Corte costituzionale con sentenza 21 marzo - 5 aprile 2007 n. 116 pubblicata nella [Gazz. Uff. - 1a Serie Speciale n. 15 del 5 aprile 2007](#), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, della presente legge, nella parte in cui stabilisce che eventuali sopravvivenze attive e passive delle soppresse gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali rimangono di pertinenza delle aziende sanitarie competenti e a tal fine le disponibilità finanziarie dei conti correnti accesi presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono iscritte nel conto "Accantonamento spese ex gestioni liquidatorie"; Inoltre ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della stessa legge.)

(La Corte costituzionale con ordinanza del 1 - 2 aprile 2009 n. 100 pubblicata nella [Gazz. Uff. - 1a Serie Speciale n. 14 dell'8 aprile 2009](#), ha dichiarato inammissibile l'intervento della Regione Calabria nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 149 del 2008; Inoltre ha dichiarando la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis della presente legge, sollevate, in riferimento agli artt. 23, 53, 117 e 119 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria.)

TITOLO I

(Disposizioni di carattere finanziario)

[Art. 1

- 1. Alla copertura della spesa inerente al Servizio Sanitario Regionale derivante da atti giudiziali di pignoramento relativi all'anno 2000 si provvede con la quota parte del secondo lotto del mutuo di complessivi 258.000.000,00 euro, pari a 103.000.000,00 euro - già contratto con la Cassa Depositi e Prestiti in data 4.12.2002, ai sensi dell'art.18 della legge regionale 7 agosto 2002, n.29 - iscritto all'UPB 6.1.01.01 (capitolo 61010119) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.*
- 2. Alla copertura della spesa inerente al Servizio Sanitario Regionale derivante da atti giudiziali di pignoramento relativi all'anno 2001 si provvede con la quota parte delle entrate derivanti dai provvedimenti tributari assunti in materia di addizionale Irpef e di tasse automobilistiche*

– ai sensi della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 – disponibili all'UPB 6.1.01.01 (capitolo 61010120) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.

3. *Al fine di garantire la copertura della spesa, diversa da quella inerente al Servizio Sanitario Regionale – derivante da atti giudiziali di pignoramento relativi agli anni 2000 e 2001, di cui ai residui attivi accertati nei capitoli 6104158 e 6104159 dell'entrata del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2002 – è autorizzata per l'esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 7.884.546,77, con accantonamento nell'apposito fondo di riserva di cui all'UPB 8.2.01.04 (capitolo 82010403) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.*
4. *La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione nei corrispondenti capitoli di bilancio, al fine di regolarizzare le relative obbligazioni a mano a mano che l'Avvocatura regionale trasmetterà alla Ragioneria Generale i dati necessari per l'individuazione del beneficiario e della natura della spesa.*¹

Art. 2

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutte le iniziative finalizzate alla riduzione dell'indebitamento della Regione, sia attuale che futuro, anche mediante la gestione attiva del debito attraverso l'utilizzo di strumenti di finanza derivata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale in materia.

Art. 2-bis

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, il valore dell'aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazioni inerenti agli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio del comune di Crotone o nelle aree marine prospicienti corrisposto alla Regione Calabria ai sensi degli articoli 20 e 22 del [decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625](#) - analogamente a quanto previsto dall'art. 20, comma 1-bis dello stesso decreto legislativo, come introdotto dall'art.7, comma 6, della [legge 11 maggio 1999, n. 140](#) - è destinato al finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nel comune di Crotone e nei comuni costieri adiacenti di Isola Capo Rizzuto e Strongoli.
2. ¹*Per il corrente esercizio finanziario le risorse destinate alle finalità di cui al comma precedente sono determinate in Euro 3.684.762,78 allocate all'UPB 3.2.01.05 (capitolo 32010502) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.*
3. *Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 2 si provvede con le risorse disponibili nella stessa UPB 3.2.01.05, tramite riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza di cui al capitolo 2412201, relativo al valore delle aliquote trasferite alla Regione Calabria per l'anno 2001.*
4. *Per l'esercizio finanziario 2003 le somme di cui all'articolo 37-ter, comma 12, della legge regionale 22 settembre 1998, n.10 e successive modifiche e integrazioni sono prioritariamente destinate, nel rispetto delle disposizioni di cui allo stesso articolo, ai seguenti interventi:*
 - incentivi alle marinerie del comune di Crotone per lo sviluppo delle attività economiche danneggiate dalla coltivazione inerente agli idrocarburi;*
 - risanamento dell'intero promontorio di Capocolonna e ripascimento dell'arenile cittadino di Crotone;*

¹ **Articolo abrogato dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28.**

- incentivi per lo sviluppo dell'occupazione, per l'incremento delle attività economiche ed industriali e per il risanamento ambientale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625.

5. Gli interventi di cui al precedente comma 4 sono inseriti nel programma previsto dall'articolo 37-ter, comma 12, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10, così come modificato dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale 24 maggio 1999, n.14 e dall'articolo 4, comma 4, della Legge regionale 28 agosto 2000, n. 14.
6. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 4 si provvede con le risorse disponibili nella UPB 3.2.01.05 (capitolo 2412201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.²

Art. 2-ter

1. **[**Gli Enti Strumentali concorrono con la Regione al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Il complesso delle spese correnti per l'esercizio 2003, al netto delle spese per interessi passivi e delle spese finanziate da programmi comunitari, non può superare l'ammontare degli impegni assunti a tale titolo relativi all'esercizio 2000, aumentati del 4,5 per cento. Per l'esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico finanziaria.**]**³
2. Le indennità di carica del Presidente, del Vice-Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione di cui all'art. 21 della [legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20](#) – come modificato dall'art. 1, comma 13, della [legge regionale 28 agosto 2000, n. 14](#) – sono rapportate alle indennità fisse corrisposte ai Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 1, lettera f), della [legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3](#)⁴.
3. L'articolo 21, comma 2, della [legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20](#) è sostituito dal seguente:
"2. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l'area dirigenziale del comparto Regioni - Enti locali".
4. Le indennità di carica del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione di cui all'art. 10, comma 2, della [legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15](#) – come modificato dall'art. 21 bis, comma 2, della [legge regionale 2 maggio 2001, n. 7](#) – sono rapportate alle indennità fisse corrisposte ai Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 1, lettera f), della [legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3](#).
5. L'articolo 10, comma 4, della [legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15](#) è sostituito dal seguente:
"2. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l'area dirigenziale del comparto Regioni - Enti locali".
6. **[**Le indennità di carica del Presidente di cui all'art.1, comma 14, della legge regionale 28 agosto 2000, n.14 e all'art.10 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.34 sono rapportate alle indennità fisse corrisposte ai Consiglieri regionali ai sensi dell'art.1, lettera f), della legge regionale 14 febbraio 1996, n.3.**]**⁵
7. Le indennità dei componenti dei Consigli di Amministrazione, dei Collegi Sindacali e dei Collegi dei Revisori dei Conti degli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, diversi di quelli di cui

² Commi abrogati dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28.

³ Comma abrogato dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28.

⁴ Vedi art. 10, comma 4, della l.r. 2 marzo 2005, n. 8.

⁵ Comma abrogato dall'art. 20, comma 1 della l.r. 21 agosto 2006, n. 7.

ai commi precedenti ed i cui costi gravano - anche indirettamente - sul bilancio regionale, sono ridotte del 20%.

8. L'articolo 21, comma 2, della [legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20](#), è sostituito dal seguente:
"2. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l'area dirigenziale del comparto Regioni - Enti locali"⁶.
9. All'articolo 37, comma 12, della [legge regionale 22 settembre 1998, n. 10](#) la parola "...quaranta..." è sostituita dalla parola "...trenta..." e la parola "...venti..." è sostituita dalla parola "...dieci..."
10. **[**All'art. 13, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 la parola: "...ottanta...", è sostituita dalla parola: "...sessanta..." e dopo le parole "...carica mensile lorda..." sono inserite le seguenti parole "...di cui all'articolo 1, lettera f), della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3..."**]**
11. All'art. 13, comma 2, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 la parola: "...cinquanta...", è sostituita dalla parola: "...trenta..." e dopo le parole "...carica mensile lorda..." sono inserite le seguenti parole "...di cui all'articolo 1, lettera f), della legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3..."
12. All'art. 13, comma 3, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 le parole: "...previsti per i consiglieri regionali...", sono sostituite dalle parole: "...nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l'area dirigenziale del Comparto Regioni-Enti locali..."**]**⁷
13. **[**Gli organi competenti devono adottare i necessari e conseguenti provvedimenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.**]**
14. Sono abrogate tutte le norme vigenti in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi.**]**⁸

Art. 3

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli intestati alla Regione Calabria, o comunque immatricolati a favore della stessa, presenti negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), che sono utilizzati direttamente dall'Amministrazione Regionale.
2. Sono esclusi dall'esenzione di cui al precedente comma 1 i veicoli che, pur intestati alla Regione Calabria o immatricolati a favore della stessa, sono stati concessi in uso ad altri soggetti pubblici o privati. I soggetti utilizzatori di detti veicoli sono tenuti a corrispondere alla Regione Calabria la tassa automobilistica regionale nella misura e secondo i termini e le modalità stabiliti dalla legislazione vigente.
3. E' istituito l'albo dei veicoli di proprietà della Regione Calabria esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale; all'ufficio preposto alla gestione del parco auto regionale è affidata la tenuta e l'aggiornamento dell'albo.
4. Entro i mesi di gennaio e giugno di ogni anno, l'ufficio preposto provvede ad elaborare l'elenco dei veicoli intestati all'Amministrazione regionale ed a trasmetterlo alla struttura regionale competente in materia tributaria.
5. Per l'anno in corso, in via transitoria, il primo elenco di cui al precedente comma 4 è prodotto entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

⁶ Il comma 8 ripete, per un mero errore materiale, il comma 3.

⁷ I commi 10, 11 e 12 sono abrogati dall'articolo 1 della l.r. 19 novembre 2003, n. 21.

⁸ Comma abrogato dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28.

6. All'art. 6, comma 6, della [legge regionale 28 agosto 2000, n.16](#) dopo le parole "...dal dirigente" sono aggiunte le seguenti parole " ...e dai funzionari....".

Art. 3-bis

1. A decorrere dal 1 gennaio 2004 l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica, in deroga alla misura minima di Euro 0,00516 (£ 10) prevista dall'articolo 3, comma 1, della [legge regionale 22 dicembre 1993, n.16](#), è dovuta nella misura minima di Euro 0,00225 per metro cubo di gas erogato.
2. *[Fino al 31 dicembre 2003 l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano di cui al precedente comma è dovuta nella misura prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1993, n. 16.]*
3. In via eccezionale, il pagamento dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano dovuto fino all'entrata in vigore della presente legge e non corrisposto, può essere assolto entro il 30 novembre 2003 senza applicazione di sanzioni ed interessi." ⁹

Art. 4

1. *[Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006 – approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee dell'8 agosto 2000 n.C (2000) 2345 – e del relativo Complemento di Programmazione nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2000/2006, ammontanti a complessivi Euro 1.040.508.000,00 negli anni 2004 e 2005, si fa fronte con le risorse provenienti dai seguenti canali di finanziamento:*
 - a) *quanto a Euro 111.833,000,00 con risorse derivanti dal Fondo Sociale Europeo (FSE), allocate all'UPB 2.3.01 dell'entrata (capitolo 2329101) ed alle corrispondenti UPB e relativi capitoli della spesa del bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione;*
 - b) *quanto a Euro 321.618.000,00 con risorse derivanti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), allocate all'UPB 4.6.01 dell'entrata (capitolo 2329201) ed alle corrispondenti UPB e relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione;*
 - c) *quanto a Euro 113.603.000,00 con risorse derivanti dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG), allocate all'UPB 4.6.01 dell'entrata (capitolo 2329202) ed alle corrispondenti UPB e relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione;*
 - d) *quanto a Euro 5.152.000,00 con risorse derivanti dallo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP), allocate all'UPB 4.6.01 dell'entrata (capitolo 2329203) ed alle corrispondenti UPB e relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione;*
 - e) *quanto a Euro 337.857.000,00 con risorse derivanti dal Fondo di rotazione previsto dall'art.5 della legge 16 aprile 1987, n.183, allocate all'UPB 4.4.22 dell'entrata (capitolo 2329204) ed alle corrispondenti UPB e relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione;*
 - f) *quanto a Euro 69.163.000,00 con risorse previste dall'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Ciclo Integrato delle Acque", nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma*

⁹ I commi 2 e 3 sono abrogati dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28.

firmata in data 19 ottobre 1999, e derivanti dai fondi assegnati alla Regione Calabria con deliberazioni del CIPE n.142 del 6 agosto 1999 e n.84 del 4 agosto 2000;

- g) quanto a Euro 6.169.000,00 con risorse previste dall'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale", nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma firmata in data 19 ottobre 1999, e derivanti dai fondi assegnati alla Regione Calabria con deliberazioni del CIPE n.84 del 4 agosto 2000 e n.138 del 21 dicembre 2000;*
 - h) quanto a Euro 26.370.000,00 con risorse previste dall'Accordo di Programma Quadro (APQ) per il "Sistema delle Infrastrutture di Trasporto", nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma firmata in data 19 ottobre 1999, e derivanti dai fondi assegnati alla Regione Calabria con deliberazioni del CIPE n.138 del 21 dicembre 2000 e n.36 del 3 maggio 2002;*
 - i) quanto a Euro 12.222.000,00 con risorse derivanti dalle leggi 7 agosto 1990, n.253 e 3 agosto 1998, n.267, allocate all'UPB 4.4.06 dell'entrata (capitoli 2305219 e 2305275) ed alla corrispondente UPB 3.2.04.03 dello stato di previsione della spesa (capitoli 2112206 e 2141230) dei bilanci per gli anni 2002 e 2003;*
 - j) quanto a Euro 14.379.000,00 con risorse proprie regionali, di cui Euro 7.000.000,00 e 7.379.000,00 rispettivamente a carico dei bilanci 2004 e 2005 allocate su base pluriennale all'UPB 4.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2003-2005;*
 - k) quanto a Euro 11.721.000,00 con risorse previste tempo per tempo nei bilanci annuali dell'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.FO.R.), ente strumentale della Regione, inerenti a progetti avviati nel settore della forestazione produttiva;*
 - l) quanto a Euro 10.421.000,00 con risorse a carico degli Enti locali interessati, da prevedere tempo per tempo nei propri bilanci, per la copertura della quota del 15 per cento inerente al finanziamento di programmi di sviluppo urbano nell'ambito dell'Asse V "Città" del POR della Calabria 2000-2006.*
2. *La destinazione analitica della nuova spesa autorizzata – in relazione ai canali di finanziamento, al programma, alle funzioni obiettivo, alle UPB, alle misure, ai capitoli e alle leggi organiche – è definita dalle tabelle annesse alla legge regionale di bilancio previsione annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, per quanto attiene a quella finanziata con i fondi strutturali comunitari e con le risorse proprie regionali, mentre si rinvia agli Accordi di Programma Quadro per quelle finanziate con le richiamate deliberazioni del CIPE n.142/1999, n.84/2000, n.138/2000 e n.36/2002.*¹⁰
 3. *La Regione, anche con riferimento a quanto previsto dal Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2345 dell'8 Agosto 2000, concede aiuti a favore dell'occupazione, accordati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione Europea del 12 dicembre 2002 e nel rispetto delle intensità massime stabilite dal medesimo regolamento.*
 4. *La Giunta Regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti di cui al citato Regolamento (CE) n. 2204/2002.*

[Art. 5

1. *Al fine di consentire la regolarizzazione delle inadempienze di natura fiscale e contributiva di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come modificata dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere in favore del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle Crati un'anticipazione di Euro 250.000,00, con allocazione*

¹⁰ **Commi abrogati dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28.**

all'UPB 2.2.04.09 (capitolo 22040906) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.

2. *Il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle Crati è tenuto comunque a rimborsare alla Regione l'anticipazione di cui al precedente comma non appena saranno riscossi i contributi consortili da parte del Consorzio medesimo o da altro soggetto incaricato alla riscossione.*
3. *Per far fronte agli impegni assunti dalla Regione Calabria con l'Accordo di Programma sottoscritto in data 30 maggio 2002 con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, relativi alla realizzazione della fase dimostrativa e di implementazione dei prodotti e servizi innovativi rinvenienti dal Piano Telematico Calabria (TELCAL), è autorizzata per il biennio 2003-2004 - quale quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale, determinata nella misura del 30 per cento dell'importo complessivo - la spesa complessiva di euro 2.400.000,00.*
4. *La somma di cui al precedente comma, da erogare in due annualità di euro 1.200.000,00 ciascuna, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2003-2005 ed è allocata all'UPB 1.2.03.01 (capitolo 12030106) dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005.*
5. *All'art.3 della legge regionale 27 dicembre 2002, n.51 sono apportate le seguenti modifiche:*
- al comma 1, le parole: "Azienda municipalizzata AMACO " sono sostituite dalle seguenti parole "AMACO S.p.a.";
- al comma 2, il numero di capitolo: "2222107" è sostituito con il numero di capitolo: "2222205"¹¹

[Art. 6

1. *Il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n.4, come modificato dalla legge regionale 1 aprile 2003, n.6, è fissato al 31 dicembre 2003.*
2. *Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 1 si provvede in parte con la disponibilità di risorse già esistenti all'UPB 4.3.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003 ed in parte con le risorse trasferite alla Regione Calabria dall'Agenzia delle Entrate di Catanzaro a titolo di rimborsi IVA inerenti alla manutenzione e gestione del servizio idro-potabile regionale per il periodo 1989-1993, quantificate in euro 12.372.857,97.*
3. *La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'art.10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8.¹²*

Art. 7

1. *[Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle spese relative ai contributi in conto capitale e/o sugli interessi relativi a mutui di miglioramento fondiario, già concessi ai sensi delle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 23 - 3 giugno 1975, n.25 - 24 giugno 1986, n.26 e successive modifiche ed integrazioni - i cui impegni giuridicamente vincolanti, nei confronti dei soggetti beneficiari, sono stati regolarmente assunti entro il 31.12.1999 ed è stata rispettata l'intensità del relativo regime di aiuto vigente per il periodo di programmazione dei fondi strutturali comunitari 1994-1999 - è autorizzata per l'esercizio*

¹¹ **Articolo abrogato dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28.**

¹² **Articolo abrogato dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28.**

- finanziario 2003 la spesa di euro 1.000.000,00 allocata all'UPB 2.2.04.08 (capitolo 22040824) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.*
2. *Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese relative ai contributi già concessi ai sensi del Regolamento CEE 2081/93 - i cui impegni giuridicamente vincolanti, nei confronti dei soggetti beneficiari, sono stati regolarmente assunti entro il 31.12.1999 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 173.147,10 allocata all'UPB 2.2.04.08 (capitolo 22040825) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.*
 3. *Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese relative ai contributi già concessi a carico del POM Agricoltura, Misura 1.15, per la ristrutturazione di impianti irrigui - i cui impegni giuridicamente vincolanti, nei confronti dei soggetti beneficiari, sono stati regolarmente assunti entro il 31.12.1999 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 1.500.000,00 allocata all'UPB 2.2.04.08 (capitolo 22040826) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.*
 4. *Per far fronte ad interventi urgenti in materia di lotta contro le malattie degli animali, la Giunta Regionale, in conformità a quanto disposto dagli artt. 4, 7 e 16 della legge regionale 8 luglio 2002, n.24, è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle aziende agricole per la ricostituzione del patrimonio zootecnico, a seguito di abbattimento del bestiame a causa di epizozie.*
 5. *Per gli interventi di cui al precedente comma, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 500.000,00, con allocazione all'UPB 2.2.04.04 (capitolo 22040412) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.*
 6. *Per far fronte ad interventi urgenti in materia di prevenzione e controllo delle fitopatie, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 100.000,00, con allocazione all'UPB 2.2.04.08 (capitolo 22040822) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.*¹³
 7. *Al fine di garantire la piena funzionalità del Servizio fitosanitario portuale di Gioia Tauro e Corigliano, è autorizzata per l'acquisto di attrezzature tecniche, strumentali, logistiche e di materiali, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 150.000,00 allocata all'UPB 2.2.04.08 (capitolo 22040827) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.*
 8. *[Al fine di garantire la liquidazione ed il pagamento delle spese relative a contributi già concessi ai sensi dell'art.3, comma 6, della legge regionale 2.5.2001, n.7 - i cui impegni giuridicamente vincolanti sono stati assunti con la deliberazione della Giunta regionale n.676 del 30 luglio 2002 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 245.000,00, da destinare ai comuni indicati nella deliberazione medesima.*
 9. *All'onere derivante dal precedente comma 8 si provvede con le risorse disponibili all'UPB 3.2.01.01 (capitolo 2131205) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.*
 10. *La somma di euro 1.000.000,00 destinata - ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge regionale 22 maggio 2002, n.23 - all'Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro per l'attuazione di corsi di laurea delle professioni sanitarie di durata triennale, non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2002, è riprodotta nel bilancio di competenza 2003, con allocazione all'UPB 6.1.05.01 (capitolo 61050103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.*
 11. *La somma di euro 516.456,90 destinata - ai sensi dell'art.26, commi 2 e 3, della legge regionale 2 maggio 2001, n.7 - all'ARSSA, all'AFOR e Fincalabra S.p.A. per la sottoscrizione da parte degli stessi della quota di aumento del capitale sociale del "Centro di ricerca, formazione e sviluppo Agroalimentare della Calabria S.p.A.", non utilizzata nel corso*

¹³ **Commi abrogati dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28.**

- dell'esercizio finanziario 2001, è riprodotta nel bilancio di competenza 2003, con allocazione all'UPB 2.2.04.03 (capitolo 5122215) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.*
- 12. Per l'attuazione dell'art. 38 della legge regionale 16 aprile 2002 n.19 – relativo alla costituzione di un fondo per il risanamento e recupero dei centri storici – è autorizzato per l'esercizio finanziario 2003 un limite di impegno pari ad euro 500.000,00, allocato all'UPB 3.2.02.02 (capitolo 32020207) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.*
 - 13. All'onere derivante dal precedente comma 4 si provvede con la contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'UPB 3.2.02.03 (capitolo 32020303) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.*
 - 14. Al fine di consentire l'espletamento delle nuove funzioni attribuite dallo Statuto al Consiglio Regionale, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 200.000,00 - allocata all'UPB 1.2.04.06 (capitolo 12040608) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003 - da destinare alla progettazione dell'ampliamento della sede del Consiglio medesimo.*
 - 15. Al fine di consentire l'attuazione di ulteriori Piani di Sviluppo Locale, da realizzare nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria Leader+, approvato dalla Commissione CE con decisione del 19.2.2002, n.C(2002)246, è autorizzata per il periodo 2003-2008 la spesa, a carico del bilancio regionale, di euro 3.000.000,00, di cui euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2003, con allocazione all'UPB 2.6.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.*
 - 16. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 15 si provvede - per quanto riguarda il corrente esercizio finanziario – con la disponibilità esistente all'UPB 2.2.04.08 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003, che viene contestualmente ridotta di euro 500.000,00 mentre – per quanto riguarda gli anni successivi – con la disponibilità esistente su base pluriennale all'UPB 2.6.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art.10 della legge regionale 4.2.2002, n.8.*
 - 17. Per far fronte ad interventi urgenti a favore delle aziende colpite dalla gelata verificatasi nel mese di aprile del 2003 nel territorio della Piana di Sibari e dalla siccità che ha colpito il settore apistico, la Giunta Regionale è autorizzata, con le modalità previste dalla legge regionale 17 agosto 1984, n.20, a concedere provvidenze agli operatori interessati, a titolo di anticipazione sugli interventi che per le stesse finalità saranno finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali a norma della legge 14 febbraio 1992, n.185.*
 - 18. Per gli interventi di cui al precedente comma 17, è autorizzata una spesa non superiore allo stanziamento di cui all'UPB 2.2.04.07 (capitolo 5151211) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.*
 - 19. Al fine di assicurare l'attuazione ed il completamento delle attività di formazione in ambito agricolo e agro-industriale, inerenti ai corsi di laurea di I° livello attivati dalla facoltà di Agraria dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria presso il Centro di Ricerca Agroalimentare della Calabria S.p.A. di Lamezia Terme – ai sensi di quanto stabilito con apposita Convenzione stipulata fra le parti interessate in data 28 novembre 2001 – è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 200.000,00 allocata all'UPB 2.2.04.03 (capitolo 22040308) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.*
 - 20. Per il sostegno delle attività di gestione della Società Consortile per azioni "Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotone", è autorizzata per l'esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 100.000,00, allocata all'UPB 4.2.02.03 (capitolo 42020310) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.*
 - 21. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 20 si provvede con la contestuale riduzione dello stanziamento di cui all'UPB 6.1.05.01 (capitolo 61050103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le*

*conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art.10 della legge regionale 4.2.2002, n.8.*¹⁴

Art. 8

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, promuove la costituzione di una Fondazione, denominata FIELD, che opera nell'ambito delle politiche della formazione per l'emersione del lavoro irregolare, aperta alla partecipazione dei soggetti pubblici e privati.
2. La Fondazione ha lo scopo di attuare e sostenere le politiche per l'emersione del lavoro irregolare attraverso attività di formazione, studio, ricerca ed osservatorio anche attraverso l'attuazione di progetti finanziati con risorse nazionali e comunitarie.
3. La Giunta Regionale ed il suo Presidente, previo parere della competente Commissione Consiliare, sono autorizzati a compiere, per quanto di propria competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Fondazione.
4. *(abrogato)*¹⁵

Art. 8-bis

1. *Al fine di consentire la sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico locale e la realizzazione degli altri interventi previsti per lo stesso settore ai sensi dall'art.2, commi 5, 6 e 7 della legge 18 giugno 1998, n.194, la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare prioritariamente in capitale i contributi già assegnati allo stesso titolo anno per anno dallo Stato alla Regione Calabria ai sensi della stessa legge n.194/98, della legge 23 dicembre 1999, n.488 (art.54, comma 1), della legge 23 dicembre 2000, n.388 (art.144, comma 1), della legge 1 agosto 2002, n. 166 (art.13, comma 2).*
2. *Successivamente, sulla base delle effettive necessità, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo a tasso fisso con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati - di durata quindicennale e con oneri di ammortamento, a totale carico dello Stato, decorrenti dal 1 gennaio 2004 - la cui rata semestrale, comprensiva della quota interessi, sia coperta interamente dai trasferimenti statali erogati nell'intero arco temporale 2004-2018, e comunque non sia superiore ad euro 3.536.823,22.*
3. *Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede con gli stanziamenti allocati all'UPB 2.3.01.02 (capitoli 2222212 e 8042310) dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2003 e successivi.*¹⁶

Art. 9

1. *E' istituito un Fondo regionale per concorrere al sostegno finanziario degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 diretti all'eliminazione ed al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.*
2. *Il Fondo regionale di cui al comma 1 è destinato ad integrare le risorse finanziarie assegnate, per le medesime finalità, dallo Stato ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n.13 nell'ipotesi in cui le somme attribuite alla Regione non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno dei Comuni.*
3. *Nel caso di rinuncia da parte degli aventi diritto o di decadenza delle condizioni necessarie all'ottenimento, il contributo è restituito alla Regione dalle Amministrazioni Comunali entro 60 giorni dal verificarsi della condizione che ha determinato la rinuncia o la decadenza, trascorsi i quali sono dovuti gli interessi moratori.*

¹⁴ **Commi abrogati dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28.**

¹⁵ **Comma abrogato dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28.**

¹⁶ **Articolo abrogato dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28.**

4. *Per l'intervento di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 allocata all'UPB 3.2.02.04 (capitolo 32020406) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.*¹⁷

[Art. 10

1. *Per il cofinanziamento a carico del bilancio regionale dei progetti di sviluppo dei sistemi locali finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica di cui agli artt. 5, 6 e 12 della legge 29.3.2001, n. 135 è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 allocata all'UPB 2.2.01.03 (capitolo 22010311) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.*
2. *Al fine di garantire le prestazioni di servizi promozionali e di pubblicità inerenti al numero verde antiusura, istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 8853 del 28 febbraio 1995, effettuati nell'anno 2002 per il tramite della società SEAT S.p.A. – incaricata con deliberazione di Giunta regionale n. 887 del 31/10/2001 – è autorizzata per l'esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 146.396,98 con allocazione all'UPB 1.2.04.02 (capitolo 12040212) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.*
3. *Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese relative ai contributi già concessi agli Enti attuatori di progetti socialmente utili avviati ai sensi del Titolo I della legge regionale 30.7.1996, n.18, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 464.811,21 allocata all'UPB 4.3.02.02 (capitolo 43020211) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.*¹⁸

[Art. 11

1. *Al fine di consentire la continuità del funzionamento del "Centro Funzionale Meteoidrologico per la Calabria" di cui alle Ordinanze del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile n. 3081 del 12 settembre 2000 e n. 3260 del 27 dicembre 2002, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2003, a titolo di cofinanziamento, la spesa di Euro 271.000,00 allocata all'UPB 3.2.01.01 (capitolo 32010132) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.*
2. *Per il finanziamento degli interventi prioritari di risanamento acustico del rumore prodotto dall'esercizio ferroviario da attuare nell'ambito del "Piano di contenimento ed abbattimento del rumore" sulla base di un Protocollo d'Intesa da stipularsi tra la Regione Calabria e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., è autorizzata per l'esercizio finanziario 2003, a titolo di cofinanziamento nel limite del 10%, la spesa di Euro 500.000,00 allocata all'UPB 3.2.01.01 (capitolo 32010131) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.*
3. *Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della società "Aeroporto Sant'Anna S.p.A." – a seguito dell'abbattimento dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2447 del Codice Civile - nella misura del 21,163 per cento, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2003 la spesa di Euro 402.102,40 con allocazione all'UPB 2.3.05.01 (capitolo 2222208) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.*
4. *La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 3.*
5. *Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della società "Sviluppo Calabria S.c.p.a."- deliberato dall'Assemblea degli Azionisti nella seduta straordinaria del 20 maggio 2003 - in misura proporzionale alla partecipazione detenuta (11,865%), è autorizzato l'esercizio del diritto di opzione su n. 2.375 nuove azioni del valore nominale di euro 250,00 cadauna per complessivi euro 593.750,00 ed è altresì*

¹⁷ Articolo abrogato dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28.

¹⁸ Articolo abrogato dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28.

autorizzato l'esercizio del diritto di prelazione su n. 1.625 nuove azioni di pari valore nominale per complessivi euro 406.250,00.

6. La Giunta Regionale è altresì autorizzata, permanendo le condizioni di cui alla delibera del 20 maggio 2003, a reperire in sede di variazione al bilancio annuale 2003 le risorse finanziarie necessarie ad incrementare la propria partecipazione al capitale sociale della società "Sviluppo Calabria S.c.p.a." fino ad un massimo del 25%.
7. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma 5 si provvede con la disponibilità esistente all'UPB 2.2.02.04 (capitolo 22020409) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.
8. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 5.¹⁹

Art. 12

1. ¹⁹Al fine di realizzare il necessario coordinamento delle iniziative svolte dai Consorzi di Bonifica, la Giunta Regionale, per l'esercizio finanziario 2003, è autorizzata a concedere all'Unione Regionale delle Bonifiche e delle Irrigazioni per la Calabria (URBI), con sede in Catanzaro, un contributo pari a Euro 100.000,00 con allocazione all'UPB 2.2.04.09 (capitolo 22040905) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.
2. Per gli interventi relativi alla costituzione e all'avviamento delle PMI a sfondo sociale ed etico nel comparto agricolo e per il sostegno del Banco Alimentare è autorizzata per l'esercizio finanziario 2003 la spesa complessiva di Euro 250.000,00 con allocazione all'UPB 6.2.01.05 (capitolo 62010507) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.
3. La Giunta Regionale, sulla base di un Protocollo d'intesa sottoscritto in data 12 aprile 2002, è autorizzata a concedere un contributo all'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e tecnologica sulla Montagna (INRM), con sede in Roma, per l'apertura di una sede in Calabria.
4. Per l'intervento di cui al comma precedente è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di Euro 50.000,00 allocata all'UPB 3.2.04.04 (capitolo 32040406) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.
5. L'erogazione del contributo di cui al precedente comma 4 è subordinata all'effettiva apertura della sede medesima. Entro il 30 marzo dell'anno successivo l'Istituto beneficiario di cui al comma 3 è tenuto a presentare alla Giunta Regionale una dettagliata e documentata relazione sull'utilizzazione del contributo medesimo.²⁰
6. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere un contributo per il finanziamento delle spese relative ad interventi di sostegno ai Teatri delle città capoluogo di Provincia e delle Città con popolazione superiore a 50.000 abitanti²¹.
7. ¹⁹Per l'intervento di cui al precedente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di Euro 1.200.000,00 con allocazione all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010239) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.
8. Per la realizzazione di un programma di rilevanza nazionale incentrato sulla diffusione della conoscenza e sulla valorizzazione dei Bronzi di Riace è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di Euro 500.000,00 con allocazione all'UPB 5.2.01.01 (capitolo 52010109) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

¹⁹ Articolo abrogato dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28.

²⁰ Commi abrogati dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28.

²¹ Comma così modificato dall'art. 2, comma 8 della l.r. 12 giugno 2009, n. 19, che sostituisce le parole "Teatri delle città capoluogo di Provincia" con le parole "Teatri delle città capoluogo di Provincia e delle Città delle Aree Urbane individuate dall'Asse 8.1 del POR FESR 2007-2013". Successivamente l'art. 18, comma 2 della l.r. 11 agosto 2010 sostituisce le parole "Teatri delle città capoluogo di Provincia e delle Città delle Aree Urbane individuate dall'Asse 8.1 del POR FESR 2007-2013 nonché ai soggetti che svolgono attività teatrali in ambito regionale che abbiano ottenuto formale riconoscimento da parte dello Stato o della Regione" con le parole "Teatri delle città capoluogo di Provincia e delle Città con popolazione superiore a 50.000 abitanti".

9. *Il programma di cui al precedente comma – da realizzare di concerto con il Comune e la Provincia di Reggio Calabria – non prevede l'uso delle copie riprodotte dei Bronzi di Riace e la loro esposizione al pubblico.*
10. *Al fine di consentire il concorso della Regione alla realizzazione di interventi di recupero, ristrutturazione, adeguamento nonché di nuova costruzione di alloggi e residenze per studenti universitari da effettuare ai sensi della legge 14 novembre 2000, n.338, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 1.000.000,00, con allocazione all'UPB 4.2.01.01 (capitolo 42010105) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.*
11. *La Giunta Regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per il finanziamento delle attività della Società Consortile a responsabilità limitata CERERE (Centro Regionale per il Recupero dei centri storici calabresi).*
12. *Per l'intervento di cui al precedente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di Euro 150.000,00 con allocazione all'UPB 5.2.01.01 (Capitolo 52010108) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.*
13. *La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro un contributo straordinario di euro 50.000,00 per il pagamento delle competenze arretrate al personale dipendente dell'ex Istituto Superiore di Educazione Fisica di Catanzaro, con allocazione all'UPB 4.2.02.03 (capitolo 42020311) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.*
14. *L'erogazione della somma di cui al precedente comma 13 è subordinata alla liquidazione definitiva dell'ex-ISEF nonché all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro del personale di cui trattasi con la stessa Amministrazione provinciale e con l'Ardis di Catanzaro.*²²

Art. 13

1. *[Al fine di garantire la continuità della gestione dei compiti residui della Riforma Fondiaria, di cui all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386, trasferita alla Regione in attuazione del federalismo amministrativo ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 2.500.000,00 - con allocazione all'UPB 2.2.04.03 (capitolo 22040307) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003 – di cui euro 1.650.000,00 per la gestione degli acquedotti rurali ed euro 850.000,00 per la gestione degli impianti irrigui.*²³
2. *I soggetti responsabili della gestione degli acquedotti rurali sono individuati negli Enti d'Ambito di cui all'articolo 43 della [legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10](#) ai quali, al momento della sottoscrizione da parte del soggetto gestore della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, dovranno essere trasferiti gli impianti, la gestione del servizio ed il relativo personale. Gli Enti d'Ambito dovranno altresì provvedere alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati nel servizio, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'impiego.*
3. *[Per l'anno 2003, e comunque fino alla data di sottoscrizione della convenzione da parte dei soggetti gestori, il servizio continuerà ad essere gestito dall'ARSSA.]*²⁴

²² **Commi abrogati dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28.**

²³ **Comma abrogato dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28.**

²⁴ **Comma abrogato dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28.**

Art. 14

1. *Per la realizzazione di interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento e straordinaria manutenzione di opere di culto e di ministero pastorale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai titolari delle parrocchie interessate contributi una tantum in conto capitale, anche in deroga alle procedure della legge regionale 12 aprile 1990, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.*
2. *Per gli interventi di cui al precedente comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 2.150.000,00, allocata all'U.P.B 5.2.03.01 (capitolo 52030110) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.*
3. *Per lo svolgimento di attività di sostegno e promozione dello sport e del tempo libero, la Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore di Comuni, Province, Enti, Istituzioni, Associazioni e Società sportive operanti in Calabria, contributi una tantum in deroga alle procedure della legge regionale 12 novembre 1984, n.31 e successive modifiche ed integrazioni.*
4. *Per gli interventi di cui al precedente comma 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 1.140.000,00, allocata all'U.P.B 5.2.02.01 (capitolo 52020103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.*
5. *Per la realizzazione di interventi di promozione e sostegno di attività di spettacolo nelle diverse articolazioni della prosa, della musica, del cinema, degli audiovisivi, della danza, e di altre manifestazioni artistiche, la Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore di Comuni, Province, Associazioni ed Enti regolarmente costituiti, contributi una tantum in deroga alle procedure di cui all'art.9 della legge regionale 2 maggio 2001, n.7.*
6. *Per gli interventi di cui al precedente comma 5 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 1.160.000,00, allocata all'U.P.B 5.2.01.02 (capitolo 52010241) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.*
7. *Per la realizzazione di interventi in materia di promozione culturale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore di Comuni, Province, Fondazioni, Associazioni, Istituti culturali, Università ed altri Enti regolarmente costituiti, contributi una tantum in deroga alle procedure stabilite dalla legge regionale 19 aprile 1985, n.16.*
8. *Per gli interventi di cui al precedente comma 7 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 1.425.000,00 allocata all'U.P.B 5.2.01.02 (capitolo 52010242) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.*
9. *Per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse di competenza di Comuni, Province, Associazioni e Consorzi di Comuni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali interessati, contributi una tantum in conto capitale, anche in deroga alle procedure stabilite dalla legge regionale 31 luglio 1987, n.24.*
10. *Per gli interventi di cui al precedente comma 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 2.240.000,00 allocata all'U.P.B 3.2.03.01 (capitolo 32030127) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.*
11. *La Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, a concedere contributi una tantum in favore di Fondazioni, Associazioni, Istituti, Enti ed organismi diversi che operano nel campo socio assistenziale e del volontariato, per un importo complessivo di euro 760.000,00, con allocazione all'U.P.B 6.2.01.07 (capitolo 62010712) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.*
12. *L'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi è effettuata sulla base di specifici programmi - definiti dal Consiglio Regionale contestualmente all'approvazione della presente normativa - da approvarsi con specifiche deliberazioni della Giunta Regionale,*

*predisposte dal Dipartimento "Bilancio e Programmazione finanziaria", entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*²⁵

Art. 14-bis

1. La Regione Calabria, alla luce della Carta dei diritti fondamentali, della normativa dell'Unione Europea, della Costituzione e delle leggi della Repubblica italiana tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, con particolare riguardo alla tutela della salute e dell'ambiente, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, alla corretta informazione e all'educazione al consumo, nonché alla trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali.
2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1 la Regione promuove lo sviluppo dell'associazionismo di consumatori ed utenti, nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle singole associazioni, l'azione degli enti pubblici e dei soggetti privati, delle autonomie locali e funzionali, valorizzando in particolare la collaborazione con il sistema camerale nei suoi compiti istituzionali e lo sviluppo di azioni coordinate tra i diversi soggetti coinvolti.
3. E' istituito presso il Dipartimento Attività Produttive l'elenco delle associazioni aventi quale finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti nel quale sono inseriti soggetti in possesso di comprovati requisiti.
4. E' altresì istituita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, la Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti che è presieduta dall'Assessore alle Attività Produttive ed è composta da un rappresentante per ciascuna associazione fra quelle inserite nell'elenco di cui al precedente comma 3, ove non siano previste forme di rappresentanza congiunta.
5. La Giunta regionale individua annualmente iniziative coerenti con la programmazione regionale - comprese quelle delle autonomie locali e funzionali - da realizzare sulla base della presente legge, dandone ampia informazione e realizzando allo scopo idonee forme di comunicazione.
6. La Regione istituisce l'Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi nell'ambito del Dipartimento Attività Produttive.
7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore la Giunta regionale provvede, con regolamento, a stabilire le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi precedenti.²⁶
8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 50.000,00 allocata all'UPB 7.2.02.01 (Capitolo 72020101) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

²⁵ Articolo abrogato dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28.

²⁶ Regolamento di attuazione n. 4 del 10 maggio 2005: "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti: Istituzione di un osservatorio dei prezzi, dei consumi e delle attività produttive".

TITOLO II
(Disposizioni di carattere normativo)

Capo I
(Disposizioni in materia sanitaria e dei servizi alla persona)

Art. 15

1. *Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, le autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie sono concesse dal Dirigente Generale del Dipartimento Sanità sulla base del solo possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalle vigenti disposizioni, accertati e deliberati dall'Azienda Sanitaria di appartenenza.*
2. *Nello stesso periodo è sospeso il rilascio di accreditamenti e sono fatti salvi comunque:*
 - a) *le domande di accreditamento conformi alle previsioni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale;*
 - b) *le autorizzazioni ed accreditamenti relativi alle strutture finanziate con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;*
 - c) *il trasferimento, l'ampliamento dei servizi finalizzato a miglioramenti strutturali e tecnologici e la fusione di più soggetti già accreditati sempre che permanga il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni previa attestazione di carenza da parte dell'ASL competente;*
 - d) *le strutture promosse su iniziativa della Regione Calabria, degli Istituti di rilievo nazionale nonché l'ampliamento delle attività di alta specialità e dei centri di eccellenza, anche finalizzato al completamento del ciclo terapeutico.*
3. *I soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, e che abbiano erogato negli anni 2001 e/o 2002 prestazioni con oneri a carico delle ASL regionali, possono esercitare attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario. Gli stessi possono, altresì, stipulare anche per l'anno 2003, con le ASL territorialmente competenti, gli accordi di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni. Il Dipartimento Sanità adotta, entro il 31 dicembre 2003, i formali provvedimenti di accreditamento, previa verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.*
4. *In sede di prima applicazione ed in via transitoria, l'articolo 5, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29 non si applica alle domande di riconversione già presentate alla data di entrata in vigore della stessa legge, dalle strutture erogatrici di prestazioni con oneri a carico del Servizio Sanitario.*
5. *Sono abrogati gli articoli 29 e 30 della legge regionale 10 maggio 1984, n. 9. Con delibera della Giunta Regionale saranno definite le competenze delle ASL in materia di esercizio dei laboratori per la diagnostica medica.*
6. *I termini di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 per le Aziende sanitarie ed Ospedaliere sono differiti al 31.12.2006.*²⁷

Art. 16

1. La Giunta Regionale è autorizzata, previo parere consultivo formalmente espresso dalla Conferenza dei Sindaci e previo parere vincolante della competente Commissione consiliare,

²⁷ Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, quinto trattino, della l.r. 18 luglio 2008, n. 24.

a rimodulare il Programma straordinario degli investimenti approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 327/1999, al fine di assicurarne la rispondenza alle sopravvenute esigenze e con particolare riferimento alle tecnologie sanitarie.

Art. 17

1. *[Nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria, l'indizione dei concorsi e le assunzioni del personale sono preceduti dai piani annuali, nei limiti della spesa sostenuta per il personale nell'anno 2002 previa autorizzazione della Giunta regionale, tenuto conto della situazione economico-finanziaria e degli obiettivi strategici di ciascuna Azienda nonché delle indicazioni contenute nella proposta di Piano Sanitario Regionale. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, in relazione alle sole procedure di idoneità per l'inquadramento nei ruoli della dirigenza medica, che si intendono estese al personale interessato in servizio alla data d'entrata in vigore della presente legge.]*²⁸
2. *[E' abrogato l'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29.]*²⁹
3. *[I trasferimenti ed i comandi di personale del comparto sanitario non appartenente ai ruoli del Servizio Sanitario regionale sono consentiti entro i limiti e con le procedure di cui al precedente comma 1. Tali limiti e tali procedure non si applicano al personale infermieristico del Servizio Sanitario nazionale. (abrogato)]*
4. *La Giunta Regionale, nell'autorizzare i concorsi e le assunzioni, i trasferimenti ed i comandi di cui ai precedenti commi dovrà comunque tendere, su base regionale, ad una riduzione programmata della spesa complessiva del personale del 2%.*³⁰
5. *Con provvedimento della Giunta Regionale può essere autorizzato, anche in soprannumero, il trasferimento tra Aziende sanitarie ed Ospedaliere di personale di ruolo del Servizio Sanitario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già goduto dei benefici di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#).*
6. *[Le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali, prima di indire le procedure concorsuali o di effettuare la richiesta di avviamento al lavoro di iscritti nelle liste di collocamento, applicano, per le assunzioni a tempo indeterminato, le previsioni di cui all'articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Sono fatte salve dalle procedure di mobilità collettiva le assunzioni disposte sulla base di graduatorie di concorsi già espletati, o in corso di espletamento, alla data di entrata in vigore della stessa legge.]*³¹
7. *All'articolo 3, comma 2, punto 1, della [legge regionale 2 maggio 2001, n. 9](#) dopo le parole: "...1 amministrativo..." sono aggiunte le parole: "...un dirigente medico di gastroenterologia..."*

Art. 18

1. *L'articolo 2, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 51 è così sostituito:
"Per l'anno 2003 i volumi massimi delle prestazioni non potranno superare quelli dell'anno 2001, riconosciuti e validati, ridotti del 20 per cento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 7 agosto, 2002, n. 29. La presente disposizione non si*

²⁸ **Comma abrogato dall'art. 2 della l.r. 29 dicembre 2003, n. 30, i commi 1, 3 e 4 sono, inoltre, menzionati fra le norme da abrogare dall'art. 22, comma 2, della l.r. 19 marzo, n. 11.**

²⁹ **Comma abrogato dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28.**

³⁰ **Commi abrogati dall'art. 2 della l.r. 29 dicembre 2003, n. 30.**

³¹ **Comma abrogato dall'art. 2 della l.r. 29 dicembre 2003, n. 30.**

applica alle alte specialità ed alle attività a valenza speciale definite con delibera di Giunta Regionale."³²

Art. 19

1. *L'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 51 è così sostituito:
"Fino al 31 dicembre 2003, gli oneri relativi alla gestione del servizio di Elisoccorso di Cosenza sono posti a carico dell'Azienda Sanitaria locale territorialmente competente che assicurerà il prosieguo del servizio con le modalità e le condizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 51. Analogamente si provvede per il servizio di elisoccorso della base di Locri. Di tale spesa la Regione dovrà tenere conto in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale."*³³

Art. 20

1. *[Il Dipartimento Regionale Sanità indirizza e coordina i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere verificando il rispetto dei principi di legalità, efficacia, efficienza ed economicità della gestione. I Direttori Generali delle Aziende sono tenuti a trasmettere, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta, gli atti, i documenti e le notizie che a tal fine verranno richiesti dal Dirigente Generale del Dipartimento medesimo.]*³⁴
2. *Il Dirigente Generale del Dipartimento Sanità può disporre l'utilizzazione temporanea di personale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge al Dipartimento stesso. Il predetto personale mantiene il trattamento economico complessivo in godimento, con oneri a carico delle Aziende di appartenenza.*
- 2-bis. *Al personale di cui al comma 2 può essere affidata la gestione di procedimenti amministrativi, con conseguente assunzione della relativa responsabilità.*³⁵

Art. 21

1. All'articolo 13, comma 9, della [legge regionale 7 Agosto 2002, n. 29](#), dopo le parole: "...spesa farmaceutica..." sono aggiunte le parole: "...anche d'intesa con le Associazioni di categoria...".

Art. 22³⁶

1. Sono soppresse le gestioni liquidatorie istituite presso le Aziende Sanitarie della Calabria con contestuale cessazione di tutte le competenze ad esse attinenti ed estinzione dei conti correnti speciali accesi presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato. Eventuali sopravvenienze attive e passive delle predette gestioni rimangono di pertinenza delle

³² [Articoli abrogati dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28.](#)

³³ [Articoli abrogati dall'allegato B della l.r. 10 agosto 2011, n. 28.](#)

³⁴ [Comma abrogato dall'art. 13, comma 5, della l.r. 19 marzo 2004, n. 11.](#)

³⁵ [Comma inserito dall'art. 3, comma 1, della l.r. 1 marzo 2022, n. 1.](#)

³⁶ [La Corte costituzionale, con sentenza n. 116 del 5 aprile 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, nella parte in cui stabilisce che eventuali sopravvenienze attive e passive delle soppresse gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali rimangono di pertinenza delle aziende sanitarie competenti e a tal fine le disponibilità finanziarie dei conti correnti accessi presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono iscritte nel conto "Accantonamento spese ex gestioni liquidatorie"; con la stessa motivazione dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 2 dello stesso articolo.](#)

Aziende Sanitarie competenti e devono formare oggetto, ai sensi dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 6 della [legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), di una apposita gestione a stralcio che è affidata ai servizi di ragioneria di ciascuna Azienda sanitaria, ove confluiscono le disponibilità finanziarie dei predetti conti speciali.

2. La separata rilevazione nei capitoli di bilancio finanziario che saranno appositamente individuati, assicurerà la distinzione economica finanziaria della pregressa gestione rispetto alla gestione corrente di ciascuna nuova ASL. Analogamente, verrà assicurata rilevazione separata dei risultati della gestione di competenza e di cassa³⁷.
3. La legittimazione attiva e passiva per le controversie inerenti le gestioni liquidatorie è attribuita alle Aziende Sanitarie competenti per territorio.
4. Entro 60 giorni dalla cessazione, l'Assessore alla Sanità dovrà riferire al Consiglio regionale in merito alle situazioni acquisite dalle gestioni soppresse.

Art. 23

1. L'articolo 8, comma 2, della [legge regionale 7 agosto 2002, n. 29](#) è così sostituito:
"Al fine di razionalizzare ed uniformare la spesa, con deliberazione della Giunta regionale sono individuati consorzi o unioni di Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere per la gestione unitaria delle procedure di acquisto di beni e servizi di interesse comune."
2. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere i provvedimenti necessari per il pagamento degli interessi passivi a società cessionarie di crediti vantati dai fornitori nei confronti delle Aziende Sanitarie.
3. A carico delle Strutture che erogano prestazioni sanitarie, nei casi di violazione di norme o delle disposizioni del provvedimento di autorizzazione nonché nel caso di gravi irregolarità, il Dirigente Generale del Dipartimento Sanità, previa adozione delle necessarie misure cautelari, irroga sanzioni che possono prevedere la sospensione dell'autorizzazione fino ad un anno o la decadenza della stessa, nei casi più gravi, sulla base dei criteri formulati con apposita delibera della Giunta Regionale.

Art. 24

1. Alla [legge regionale 29 marzo 1999, n. 8](#), sono apportate le seguenti modifiche:
all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "...trapianti di organi e tessuti..." sono aggiunte le parole:
"...di cornea e di midollo,...".
all'articolo 2, comma 1, le parole: "...80 milioni annui..." sono sostituite dalle parole:
"...50.000,00 Euro annui...".
all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "...del paziente..." sono aggiunte le parole: "...e dell'eventuale donatore...";
alla prima alinea, dopo le parole: "...se in aereo" sono aggiunte le parole: "...,ovvero in autobus, con il proprio automezzo o con automezzo noleggiato,"
- la seconda alinea è così sostituita: "le spese di soggiorno sostenute sia in Italia che all'Estero presso la località del Centro Trapianti o località limitrofe per esigenze cliniche documentate, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, sono rimborsate nei limiti della locale tariffa alberghiera per la categoria tre stelle o equivalente e, comunque, entro un importo non superiore a 100,00 Euro giornalieri; le spese per i

³⁷ I commi 1 e 2 del presente articolo sono stati modificati dall'art. 31, comma 11, della l.r. 11 maggio 2007, n. 9.

pasti sono rimborsate entro la somma di Euro 50,00 giornalieri. Per il riconoscimento delle spese di tipo residenziale e di quelle relative ai pasti, è necessaria la presentazione della relativa documentazione giustificativa;..."

all'articolo 3, comma 2, le parole: "...ove necessario,..." sono soppresse.

all'articolo 5, comma 4, dopo le parole "...la documentazione..." sono aggiunte le parole "...in originale...";

dopo le parole: "...fatture quietanzate..." sono soppresse le parole "...in originale..." e sono aggiunte le seguenti parole: "..., ricevute di pagamento o equipollenti, biglietti di viaggio, ticket relativi a pedaggi autostradali."

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"5. Le Aziende Sanitarie sono autorizzate ad erogare, su richiesta degli eredi, un contributo per le spese di trasporto del feretro del paziente trapiantato o in attesa di trapianto, deceduto presso il Centro Trapianti".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede con la disponibilità esistente all'UPB 6.1.02.01 (capitolo 4341105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

Art. 25

1. Alla [legge regionale 11 agosto 1986, n. 36](#) sono apportate le seguenti modifiche:
all'articolo 4, comma 3, le parole: "...al Comune..." sono sostituite dalle parole: "...all'Azienda Sanitaria locale...".

l'articolo 5, comma 1, è così sostituito:

"La Regione Calabria, per i nefropatici cronici in trattamento conservativo, con certificazione della patologia da parte di un'unità operativa di nefrologia, assume a proprio carico gli oneri derivanti dall'erogazione dei prodotti dietetici aproteici nel limite massimo di spesa mensile per assistito di Euro 100,00. Le Aziende Sanitarie locali e/o quelle Ospedaliere autorizzano i nefropatici cronici al ritiro dei prodotti aproteici presso le farmacie comunali o altre autorizzate, nel limite di spesa mensile assegnato."

all'articolo 5, comma 2, le parole: "I presidi ospedalieri sono autorizzati..." sono sostituite dalle parole: "Le Aziende Sanitarie locali ed Ospedaliere sono autorizzate..." e dopo le parole: "...Centri dialisi..." sono aggiunte le parole: "...ricadenti nel proprio ambito...".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede con la disponibilità esistente all'UPB 6.2.01.04 (Capitolo 4341104 e Capitolo 62010406) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

Art. 25-bis

1. Le ASL della Calabria sono autorizzate ad effettuare corsi specifici di formazione per biologi in materia di prelievi venosi.
2. I corsi sono organizzati sia presso le strutture pubbliche sia presso strutture private accreditate, ma sempre sotto il controllo delle ASL competenti per territorio.
3. Possono partecipare ai corsi i biologi operanti presso le strutture pubbliche e private accreditate ed il relativo costo è a loro esclusivo carico.
4. Il corso, al termine del quale deve essere rilasciato certificato di partecipazione e *abilitazione*,³⁸ deve prevedere un programma di formazione teorico-pratica di almeno di 36

³⁸ L'art. 1, comma 10, della l.r. 29 dicembre 2003, n. 30 aggiunge dopo la parola "partecipazione" le parole "e abilitazione".

ore e deve essere tenuto da un medico specialista in medicina di laboratorio, o equivalente, e da uno specialista in angiologia.

Capo II (Disposizioni in materia di attività produttive)

Art. 26

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle attività produttive e turistiche della Regione Calabria, è istituito il Contratto d'investimento quale strumento d'intervento regionale cofinanziabile, in regime di aiuto, con risorse regionali, statali, europee nonché con risorse private. Il Contratto d'Investimento è finalizzato alla realizzazione coordinata sul territorio regionale di interventi integrati proposti da soggetti privati, da valutarsi unitariamente, in quanto riferiti ad un'unica finalità di sviluppo e di occupazione.
2. Il Contratto d'Investimento è disciplinato mediante apposito Regolamento di attuazione, approvato con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere vincolante della Commissione Sviluppo Economico - da rilasciare entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta - recante gli ambiti d'intervento, i criteri e le procedure, in coerenza con il POR Calabria 2000 - 2006 e con i regimi d'aiuto notificati ed approvati dalla Commissione Europea, nonché le priorità settoriali e territoriali e le connesse risorse pubbliche, da rivedere con cadenza relazionata alla disponibilità finanziaria.

Art. 27

1. Alla [legge regionale 2 maggio 2001, n. 7](#), sono apportate le seguenti modifiche:
all'art. 31 bis, comma 1, così come modificato dall'art.10 della [legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36](#) dopo le parole: " La Regione sostiene le PMI", sono inserite le seguenti parole: "dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo";
le parole " nella misura massima di 3 punti percentuali", sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al tasso di rendimento dei Titoli di Stato con vita residua cinque anni maggiorati di 1 punto percentuale e comunque non superiore al tasso praticato dall'Istituto di credito";
all'articolo 31 ter ³⁹ le parole da "...Le autorizzazioni per il potenziamento..." fino a: "...nel territorio regionale..." sono così sostituite: "I nuovi impianti che erogano GPL e/o metano e gli impianti esistenti che si intendono modificare con l'aggiunta di GPL e/o metano devono rispettare una distanza non inferiore a Km 12, calcolata sul percorso stradale più breve, rispetto al più vicino punto vendita erogante il medesimo carburante (GPL e/o metano) o dalla prevista localizzazione di altro distributore per il quale sia già in corso il processo amministrativo per il rilascio di autorizzazione o modifica. La distanza è ridotta a Km 8 qualora le nuove installazioni riguardino localizzazioni in comuni capoluogo di provincia. Qualora gli impianti esistenti, nuovi o da potenziare, siano ubicati in comuni a cui si applicano differenti criteri di localizzazione, la distanza minima da rispettare è pari alla media aritmetica delle distanze minime stesse. Gli impianti che erogano GPL e/o metano sono esonerati dal rispetto degli intervalli di chiusura pomeridiani e serali, nonché dei turni festivi e feriali, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati adeguati sistemi di separazione temporanea delle attività di erogazione dei diversi prodotti."

³⁹ La modifica, qui non specificata, si riferisce al comma 7 dell'art. 31 ter della l.r. 2 maggio 2001, n. 7.

all'art. 31 quater, comma 9, le parole "...20 per cento..." sono sostituite dalle parole "...30 per cento...".

Art. 28

1. Alla [legge regionale 28 marzo 1985, n. 13](#) sono apportate le seguenti modifiche:
all'articolo 6, comma 1, le parole: "a) Il Presidente; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Comitato Esecutivo;" sono sostituite dalle seguenti parole: "a) l'Amministratore; b) il Vice Amministratore..."
l'articolo 7 viene così sostituito:
"(L'Amministratore e il Vice Amministratore) – - 1. L'Amministratore e il Vice Amministratore, scelti fra persone di comprovata esperienza nel settore, sono nominati dalla Giunta Regionale, durano in carica due anni e, comunque, decadono allo scadere della legislatura nell'ambito della quale sono stati nominati.
2. L'Amministratore ha la rappresentanza legale dell'Azienda ed esercita tutte le funzioni occorrenti al regolare funzionamento, compresa l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.
3. L'Amministratore, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vice Amministratore.
4. Alle APT è estesa la normativa regionale che regola la separazione dell'attività amministrativa, di indirizzo e di controllo da quella di gestione".
all'articolo 27, comma 2, le parole: "...allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione..." sono sostituite dalle parole "...alla revoca dell'Amministratore e del Vice Amministratore...".
gli articoli 8, 9, 10, 11,12 e 14, sono soppressi.

Art. 28-bis

1. Al fine di armonizzare la normativa regionale in materia di ordinamento della professione di maestro di sci con quanto stabilito dalla [legge 8 marzo 1991 n. 81](#) - Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina - la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare l'esercizio della suddetta professione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28-ter

1. Alla [legge regionale 15 marzo 2002, n. 15](#) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
all'articolo 7, comma 3, le parole: "...con decreto della Giunta Regionale..." sono sostituite dalle parole: "...con decreto del Presidente della Giunta regionale...".
all'articolo 16: al comma 1, le parole: "...sulla base delle spese ammissibili ai sensi del successivo comma 2 e secondo le procedure stabilite dal successivo articolo 18." sono sostituite dalle parole: ". La Giunta Regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni, nel rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (CE)" n. 70/2001 ed in conformità all'art. 31 quater della [legge regionale 2 maggio 2001, n. 7](#) ."
il comma 3 è così sostituito: "Alla concessione delle agevolazioni provvede il competente Dipartimento in attuazione delle disposizioni previste dai precedenti commi, anche avvalendosi degli organismi di cui ai successivi articoli 19 e 20".

al comma 4, le parole "...di cui al successivo articolo..." sono sostituite dalle seguenti parole:
"...di cui al successivo articolo 19..."
gli articoli 17 e 18 sono soppressi.

Art. 29

1. A seguito del trasferimento delle competenze alle Regioni degli interventi di cui all'articolo 9 della [legge 29 novembre 1982, n. 887](#), ai sensi del [Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), la Giunta Regionale è autorizzata a concedere annualmente alle Cooperative ed ai Consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del Commercio e del Turismo - aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie per la concessione di crediti di esercizio e/o per investimenti a favore dei soggetti operanti nei medesimi settori - un contributo diretto ad aumentare la disponibilità del Fondo di Garanzia nella misura massima dell'1% dei finanziamenti garantiti da parte di detti Enti.

Art. 30

1. L'articolo 10-bis della [legge regionale 10 aprile 1995, n. 13](#), così come introdotto dall'articolo 1, comma 9, della [legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36](#) è così sostituito:

"Art. 10-bis

1. Le Agenzie di viaggio e turismo possono, nella loro autonomia, provvedere nell'ambito territoriale regionale, all'apertura di filiali o succursali della sede principale, previo accertamento da parte delle competenti strutture regionali dei requisiti inerenti alla idoneità dei locali in cui si intende condurre l'attività d'impresa.
2. L'apertura delle suddette filiali non è soggetta al pagamento di tasse di concessione regionale o di cauzioni, né alla nomina di un Direttore tecnico."
2. All'articolo 4 [legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2](#) sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, le parole: "...ai sensi dell'articolo 9 della [legge 29 marzo 2001, n. 135](#)..." sono soppresse
al comma 9, le parole "...all'APT regionale..." sono sostituite dalle parole "...all'APT provinciale..."

Art. 31

1. Alla [legge regionale 10 aprile 1995, n. 14](#) sono apportate le seguenti modifiche:
l'articolo 3 è così sostituito:
"3. Possono partecipare agli esami i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 44 della [legge regionale 28 marzo 1985, n. 13](#) che abbiano la conoscenza di almeno due lingue straniere, da accertare mediante prove di esame scritte e orali";
l'articolo 4 è abrogato;
il comma 3 dell'articolo 34 è abrogato.⁴⁰

⁴⁰ La l.r. n. 14 del 10 aprile 1995 è composta di soli 14 articoli, l'abrogazione in questione si riferisce al comma 3 dell'art. 34 della l.r. 28 agosto 2000, n. 14 che modificava art. 4, comma 1, della legge regionale 10 aprile 1995, n. 14.

Capo III
(Disposizioni varie)

Art. 32

1. All'art. 10 della [legge regionale 13 maggio 1996, n.7](#) è aggiunto il seguente comma:
"1 bis – L'Avvocatura regionale è tenuta a rilasciare pareri scritti, dietro motivata richiesta dell'Amministrazione Regionale e dei Dirigenti generali dei Dipartimenti nonché degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali."
2. *(abrogato)* ⁴¹
3. All'articolo 1 della [legge regionale 18 febbraio 1994, n. 8](#), così come modificato dall'articolo 9, comma 2, della [legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36](#), è aggiunto il comma:
"4-bis: I compensi pregressi per aggiornamenti ISTAT non corrisposti alla data di entrata in vigore della [legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36](#) sono corrisposti con le medesime modalità di cui al comma 4."
4. La [legge regionale 24 aprile 2002, n. 20](#) è abrogata.
5. All'articolo 2, comma 1, della [legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34](#) dopo le parole "...aventi sedi in Calabria...e l'Istituto Superiore di Scienze religiose di Reggio Calabria" sono aggiunte le seguenti parole: "...ed il Seminario Teologico Regionale S. Pio X, con sede in Catanzaro e l'istituto Superiore di Scienze religiose di Reggio Calabria". ⁴²
6. La Giunta regionale è impegnata a rinnovare prioritariamente le convenzioni in essere con le Agenzie di Stampa, prevedendo la durata triennale dei contratti ed applicando il canone mensile stabilito nelle convenzioni stipulate nel 2002.
7. All'art. 4, comma 2, della [legge 23 marzo 1988, n. 8](#) le parole: "...30 ottobre" sono sostituite dalle seguenti parole: "...30 marzo".
8. All'articolo 8, comma 1, della [legge regionale 14 marzo 2003, n.5](#) dopo le parole: "...CEPA Argentina..." sono aggiunte le seguenti parole: "...e delle sedi del Patronato ENAS in Argentina...".
9. La Regione Calabria è autorizzata ad acquisire quote di partecipazione nelle società di gestione dei castelli di Corigliano Calabro, Santa Severina, Pizzo Calabro e Scilla. La partecipazione è subordinata alla presentazione alla Giunta regionale, da parte delle stesse società di gestione, dell'ultimo bilancio approvato e, in caso di esistenza di passività pregresse, di un piano di risanamento aziendale.
10. All'articolo 19, della [legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3](#) sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 2, è così sostituito:
"2. La misura dell'assegno così determinato è ricalcolata sulla base delle modifiche dell'importo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f)."
il comma 3 è così sostituito:
"3. *La misura dell'assegno vitalizio è determinata, per i cinque anni di anzianità contributiva, nel 40 per cento dell'indennità lorda di carica goduta dal consigliere alla data di approvazione della presente legge, elevabile di cinque punti per ogni anno di*

⁴¹ Comma abrogato dall'art. 29, comma 4, della l.r. 21 agosto 2006, n. 7.

⁴² Parole aggiunte dall'art. 30, comma 3, della l.r. 21 agosto 2006, n. 7.

contribuzione fino al decimo e di tre punti dall'11° anno al 15° anno, e comunque nella misura massima dell'80 per cento." ⁴³

Art. 33

1. All'articolo 50, comma 6, della [legge regionale 16 aprile 2002, n. 19](#) le parole: "Nei comuni tuttora dotati di programma di fabbricazione..." sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'approvazione delle Linee guida da parte della Regione Calabria, nei comuni dotati di programma di fabbricazione..."
2. La [legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3](#) e successive modifiche e integrazioni è estesa, in quanto applicabile, all'assegnazione degli alloggi del rione Pioppi di Girifalco.
3. L'attività dei Commissari straordinari dei Consorzi per le Aree ed i nuclei di sviluppo industriale, nominati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della [legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38](#) ed attualmente in carica, è prorogata sino alla ricostituzione degli organi ordinari che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2003.
4. La durata dei Consorzi di cui all'articolo 26, comma 5, della [legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38](#) è prorogata sino alla ricostituzione degli organi ordinari e, comunque, non oltre il termine di cui al comma precedente.
5. La Giunta regionale, previa approvazione di apposito Regolamento da parte della competente Commissione consiliare, è autorizzata a costituire una "Cabina di regia regionale" di Agenda 21 locale al fine di promuovere i principi e la pratica dello sviluppo sostenibile e favorire e potenziare lo scambio di informazioni sui temi dello sviluppo solidale e partecipato tra gli Enti e gli operatori coinvolti.
6. La Cabina di regia avrà il compito di monitorare, raccogliere, diffondere e valorizzare studi, ricerche, buone pratiche ed in generale esperienze positive di sviluppo locale sostenibile, promuovendone la valorizzazione presso organismi nazionali ed internazionali.
7. All'articolo 9, comma 2-bis, della [legge regionale 29 novembre 1996, n. 35](#) così come aggiunto dall'articolo 6, comma 5, della [legge regionale 22 maggio 2002, n. 23](#) le parole da "...previo superamento..." fino a "...presente legge." sono soppresse.

Art. 34

1. La Regione Calabria riconosce il ruolo fondamentale dei PIT e dei PIS provinciali come modalità privilegiate di attuazione del Programma Operativo Regionale 2000-2006 e destina, in sede di rimodulazione, ulteriori risorse fino a poter raggiungere il 30% delle risorse complessive del POR medesimo ad esse destinabili, compatibilmente con la programmazione in atto e con le regole e i vincoli stabiliti dalle procedure comunitarie.
2. La Giunta regionale è impegnata a realizzare un sistema integrato di interventi orientato alla valorizzazione del capitale cognitivo mediante l'erogazione di incentivi finalizzati alla permanenza nel territorio regionale dei giovani laureati calabresi. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare le risorse del Programma Operativo Regionale 2000-2006 procedendo, eventualmente, alla rimodulazione delle misure del POR medesimo.
3. All'articolo 15, comma 2, della [legge regionale 8 luglio 2002, n. 24](#) dopo le parole "...regimi generali pluriennali,..." sono aggiunte le seguenti parole: "...di durata illimitata,..." e le parole: "...25%..." sono sostituite dalle parole: "...20%..."

⁴³ **Comma modificato dalla l.r. 26 febbraio 2010, n. 7, ulteriormente modificata dalla l.r. 23 dicembre 2011, n. 47.**

4. All'articolo 25, comma 2, della [legge regionale 8 luglio 2002, n. 24](#) dopo le parole: "...regimi generali pluriennali,..." sono aggiunte le seguenti parole: "..., di durata illimitata,..." e le parole: "...25%..." sono sostituite dalle parole: "...20%..."

Art. 35

1. L'art. 2 della [legge regionale 2 giugno 1999, n.15](#) è così sostituito:
"1. La Regione Calabria sostiene il funzionamento e le attività sociali, culturali e di ricerca della Fondazione Internazionale "Ferramonti di Tarsia per l'Amicizia tra i Popoli", in particolare per:
 - a) recuperare e valorizzare la memoria storica del campo di concentramento di Ferramonti e realizzare, nell'area dell'ex campo o nella sede ritenuta più idonea alla Fondazione, un Centro di studio e di ricerca sull'internamento civile durante la Seconda guerra mondiale e sulla persecuzione politica, razziale e religiosa;
 - b) operare – soprattutto nella realtà calabrese – per la salvaguardia della memoria storica, nonché per la riscoperta e la valorizzazione di "luoghi della memoria" e di eventi di particolare rilevanza socio-culturale;
 - c) contribuire alla costituzione di un Archivio-Museo che raccolga strumenti e materiali utili a documentare le vicende storiche accadute a Ferramonti durante la Seconda guerra mondiale, con particolare riferimento alle vicissitudini del popolo ebraico, provvedendo ad acquisire ogni opportuno materiale archivistico, libraio, filmico e fotografico;
 - d) organizzare un meeting sulle tematiche della Memoria, della Pace e della civile convivenza tra i popoli e le nazioni, da tenersi preferibilmente in occasione del "Giorno della Memoria", previsto dalla [legge n. 211, promulgata dal parlamento italiano il 20 luglio del 2000](#);
 - e) curare l'organizzazione di scuole o seminari per l'educazione alla pace e alla Democrazia;
 - f) pubblicare un Bollettino di documentazione sulle attività della Fondazione e su altre iniziative ed argomenti che rientrano nelle finalità della stessa;
 - g) instaurare relazioni e collegamenti con Istituzioni, sia italiane che straniere, che perseguono finalità analoghe."

Art. 36

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19¹

Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria.

(BURC n. 7 del 16 aprile 2002, supplemento straordinario n. 3)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali:

22 maggio 2002, n. 23; 26 giugno 2003, n. 8; 2 marzo 2005, n. 8; 24 novembre 2006, n. 14; 11 maggio 2007, n. 9; 21 agosto 2007, n. 21; 28 dicembre 2007, n. 29; 13 giugno 2008, n. 15; 12 giugno 2009, n. 19; 13 luglio 2010, n. 15; 11 agosto 2010, n. 21; 10 agosto 2011, n. 33; 10 febbraio 2012, n. 7; 10 agosto 2012, n. 35; 15 novembre 2012, n. 55; 20 dicembre 2012, n. 65; 17 luglio 2013, n. 37; 21 luglio 2014, n. 13; 23 gennaio 2015, n. 6; 27 novembre 2015, n. 19; 31 dicembre 2015, n. 40; 5 agosto 2016, n. 28; 27 dicembre 2016, n. 46; 30 giugno 2017, n. 21; 2 maggio 2019, n. 8; 16 dicembre 2019, n. 61; 30 aprile 2020, n. 1; 2 luglio 2020, n. 11; 8 giugno 2022, n. 17; 7 luglio 2022, n. 25; 23 dicembre 2022, n. 52; 26 maggio 2023, n. 24; 25 ottobre 2023, n. 47; 7 agosto 2024, n. 31; 24 luglio 2025, n. 38)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge, in attuazione dei principi di partecipazione e sussidiarietà, e nel quadro dell'ordinamento della Repubblica e dell'Unione Europea, disciplina la pianificazione, la tutela ed il recupero del territorio regionale, nonché l'esercizio delle competenze e delle funzioni amministrative ad esso attinenti.
2. La Regione Calabria, pertanto:
 - a) assicura un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale orientato allo sviluppo sostenibile del territorio regionale, da perseguire con un'azione congiunta di tutti i settori interessati, che garantisca l'integrità fisica e culturale del territorio regionale, nonché il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dei connotati di civiltà degli insediamenti urbani, delle connessioni fisiche e immateriali dirette allo sviluppo produttivo e all'esercizio della libertà dei membri della collettività calabrese;
 - b) promuove un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e storico-culturali *anche tramite le linee di pianificazione paesaggistica*;²
 - c) detta norme sull'esercizio delle competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali al fine di promuovere modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione e valorizzazione del suolo, attraverso la rimodulazione delle diverse competenze;
 - d) favorisce la cooperazione tra la Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane, e valorizza la concertazione tra le forze economiche, sociali, culturali e professionali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione, o la cui attività pubblica o d'interesse pubblico possa essere incidente sull'assetto del territorio;
 - e) garantisce la semplificazione dei procedimenti amministrativi, assicurando la trasparenza dei processi decisionali e promuove la partecipazione dei cittadini alla

¹ Legge richiamata dagli articoli 63 e 92 l.r. 12 agosto 2002, n. 34. Vedi l.r. 17 agosto 2005, n. 13, art. 25.

² Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, primo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

formazione delle scelte che incidono sulla qualità dello sviluppo e sull'uso delle risorse ambientali.

3. Ciascuna Amministrazione titolare di poteri di pianificazione territoriale ed urbanistica, contestualmente all'atto che dà avvio ai procedimenti previsti dalla presente Legge, nomina, ai sensi dell'articolo 4 della [Legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modificazioni ed integrazioni, un responsabile dell'intero procedimento affidandogli, altresì, il compito di curare le attività relative alla pubblicità dello stesso e di assicurare a chiunque la conoscenza tempestiva delle decisioni e l'accesso ai relativi supporti conoscitivi e di adottare le forme più idonee per favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati al processo decisionale. *Il responsabile del procedimento redige il fascicolo della partecipazione e della concertazione, consistente in una relazione dettagliata sulle attività di partecipazione con i cittadini e sulla concertazione tra gli enti territoriali. Il fascicolo è parte integrante del documento preliminare del PSC/PSA e della VAS.*³
4. La Giunta regionale, al fine di garantire l'omogeneità della documentazione nel territorio regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto individua gli elaborati ed ogni altra documentazione tecnica facente parte degli strumenti di pianificazione territoriale.

Art. 2

(Partecipazione)

1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono assicurate:
 - a) la concertazione con le forze economiche e sociali nonché con le categorie tecnico-professionali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;
 - b) le specifiche forme di pubblicità per la tutela degli interessi coinvolti, anche diffusi;
 - c) il raccordo tra i soggetti preposti alla gestione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, i soggetti preposti alla salvaguardia dei beni e delle risorse presenti sul territorio, i soggetti titolari della gestione di attività incidenti sul territorio, con particolare riferimento alla mobilità delle persone e delle merci, all'energia, al turismo, al commercio e alle altre attività produttive rilevanti.
2. Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti comunque concernenti la pianificazione, assicurando altresì il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti interessati e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse.
3. *I comuni pubblicano nell'albo pretorio e sul sito internet istituzionale, gli strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, le delibere, le determine, i progetti edilizi ed infrastrutturali di iniziativa pubblica, ovvero tutti gli atti di pianificazione e gestione del territorio ed i provvedimenti amministrativi, comprese le istanze dei privati per la trasformazione del territorio e i relativi titoli abilitativi ivi compresi i nominativi dei progettisti e direttori dei lavori. Sono altresì pubblicati gli atti di partecipazione popolare ai processi decisionali, i documenti, i resoconti, le memorie e le note dei cittadini singoli o associati dei processi di partecipazione ed il contenuto del fascicolo della partecipazione e della concertazione, ovvero tutti gli atti dei laboratori di cui all'articolo 11.*⁴

³ Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

⁴ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35. Precedentemente il testo così recitava: "3. Ogni Comune, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua un apposito luogo

4. La mancata *pubblicazione*⁵ delle comunicazioni di cui al comma precedente, delle quali viene tenuto apposito registro accessibile al pubblico presso il responsabile del procedimento, comporta l'inefficacia degli atti, che può essere fatta rilevare da chiunque vi abbia interesse. La corretta tenuta del registro è affidata al responsabile del procedimento anche per le eventuali conseguenze della citata inefficacia.

Art. 3

(Principi generali della Pianificazione Territoriale Urbanistica)⁶

1. La pianificazione territoriale ed urbanistica si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni. A tal fine le scelte operate sono elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali anche di natura archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto, delle previsioni dell'andamento demografico e migratorio, nonché delle dinamiche della trasformazione economico-sociale, e sono definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti, sia sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo.
2. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obbiettivi generali:
 - a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo *di norma in maniera contigua tale da favorire la continuità urbana in luogo dell'isolamento e dispersione, al fine di attuare un reale risparmio del territorio ed evitare realizzazioni di opere di urbanizzazione primaria, da parte dell'ente pubblico, necessari al servizio di nuclei sparsi;*⁷
 - b) assicurare che i processi di trasformazione preservino da alterazioni irreversibili i connotati materiali essenziali del territorio e delle sue singole componenti e ne mantengano i connotati culturali conferiti dalle vicende naturali e storiche;
 - c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;
 - d) ridurre e mitigare l'impatto degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali;
 - e) promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche ad eliminare le situazioni di svantaggio territoriale;
 - f) prevedere l'utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione *ovvero dai riempimenti dei cosiddetti vuoti urbani o aree a margine, fermo restando il soddisfacimento degli standard urbanistici per evitare nuclei isolati o sparsi sul territorio.*⁸
 - f-bis) *promuovere piani e programmi di "Rigenerazione urbana" volti alla riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani per favorire un risparmio di territorio, un ammagliamento di tessuto urbano privo di attrattività che soddisfi le esigenze abitative all'interno del perimetro urbano esistente, creando, possibilmente,*

della casa comunale, immediatamente accessibile al pubblico ovvero sul prospetto principale della stessa, nel quale sono affisse in modo visibile per trenta giorni continuativi, le comunicazioni degli atti e provvedimenti adottati in merito all'attività edilizia ed urbanistica in corso nel territorio comunale. Nelle predette comunicazioni sono contestualmente indicate le modalità per accedere al testo integrale degli atti e provvedimenti."

⁵ L'art. 2, comma 2, l.r. 10 agosto 2012, n. 35 sostituisce la parola "esposizione" con la parola "pubblicazione".

⁶ Vedi, anche, la Delib. G.R. 23 dicembre 2005, n. 1136.

⁷ Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

⁸ Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 2, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

economie di scala. Tali piani e programmi devono garantire l'inclusione sociale, la qualità della vita e la capacità di resilienza urbana. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, approva un documento di indirizzo operativo, per definire le modalità di attuazione dei predetti piani e programmi di "Rigenerazione urbana", al quale gli enti territoriali possono conformarsi.⁹

Art. 4 (Sussidiarietà)

1. Sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla presente legge alla Regione ed alle Province, le quali esercitano esclusivamente le funzioni di pianificazione che implicano scelte di interesse sovracomunale.

Art. 5 (I sistemi della Pianificazione Territoriale Urbanistica)

1. I sistemi naturalistico - ambientale, insediativo e relazionale della Regione Calabria sono oggetto della pianificazione territoriale e urbanistica:
 - a) il sistema naturalistico ambientale è costituito dall'intero territorio regionale non interessato dagli insediamenti e/o dalle reti dell'armatura urbana ma con gli stessi interagente nei processi di trasformazione, conservazione e riqualificazione territoriale;
 - b) il sistema insediativo è costituito dagli insediamenti urbani periurbani e diffusi, residenziali, industriali/artigianali, agricolo-produttivi e turistici;
 - c) il sistema relazionale è costituito dalle reti della viabilità stradale e ferroviaria; dalle reti di distribuzione energetica, dalle comunicazioni, dai porti, aeroporti ed interporti, centri di scambio intermodale.
2. La definizione dei sistemi di cui al comma precedente è compito prioritario e specifico della Regione che vi provvede attraverso la redazione del *Quadro Territoriale Regionale*¹⁰ (Q.T.R.), individuando:
 - a) per il sistema naturalistico - ambientale:
 - le unità geomorfologiche e paesaggistiche ambientali;
 - i corridoi di conflittualità ambientale;
 - i corridoi di continuità ambientale;
 - *gli areali-civici e collettivi silvo-ambientali*;¹¹
 - gli areali di valore;
 - gli areali di rischio;
 - gli areali di conflittualità;
 - gli areali di abbandono/degrado;
 - gli areali di frattura della continuità morfologica - ambientale;
 - b) per il sistema insediativo:
 - gli ambiti urbani suddivisi in:

⁹ Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, l.r. 5 agosto 2016, n. 28.

¹⁰ Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, secondo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

¹¹ Alinea aggiunto dall'art. 1, comma 1, terzo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

- suoli urbanizzati *comprensivi dell'edificato, dei vuoti, delle aree a margine dimensionate in rapporto all'effettiva necessità di crescita dell'esigenza volumetrica nel breve periodo;*¹²
- suoli non urbanizzati;
- suoli riservati all'armatura urbana;
- gli ambiti periurbani suddivisi in:
- suoli agricoli abbandonati contigui agli ambiti urbani;
- *suoli agricoli di uso civico e collettivi contigui agli ambiti urbani;*¹³
- sistemi insediativi diffusi extraurbani privi di organicità;
- c) per il sistema relazionale che in ambito urbano fa parte dei suoli riservati all'armatura urbana:
 - il sistema della viabilità stradale costituito dalle strade statali, regionali provinciali, comunali e/o vicinali;
 - il sistema Ferroviario, costituito dalla rete delle ferrovie statali, regionali e/o in concessione;
 - il sistema dei porti ed aeroporti, interporti centri di scambio intermodale;
 - il sistema delle reti energetiche, costituito da elettrodotti, metanodotti, oleodotti, acquedotti;
 - il sistema delle telecomunicazioni, costituito dalle reti e dai nodi dei sistemi telefonici, informatici e simili.
- 3. I sistemi di cui al comma 1 devono essere considerati anche con riferimento alla loro eventuale continuità relazionale con i territori delle Regioni limitrofe.

Art. 6

(Modalità di intervento e di uso)

1. La pianificazione territoriale ed urbanistica si attua, ai fini della presente legge, attraverso definizioni, valutazioni e previsioni di intervento e di uso del territorio.
2. Le modalità di intervento si articolano in azioni tipologiche *nell'ordine di priorità*¹⁴ così definite:
 - a) conservazione: il cui fine è mantenere, ripristinare o restaurare i connotati costitutivi dei sistemi naturalistico ambientali, insediativi e relazionali, ovvero di loro parti o componenti, nonché degli usi compatibili a loro afferenti;
 - b) trasformazione: il cui fine è l'adeguamento dei sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, ovvero di loro parti o componenti, mediante l'introduzione di nuove soluzioni funzionali e di forma, purché compatibili con i loro connotati costitutivi e di uso;
 - c) nuovo impianto: il cui fine è la previsione di ampliamenti e/o di nuove parti dei sistemi insediativi e relazionali, eventualmente mutando le condizioni naturali preesistenti, previa verifica di compatibilità e di coerenza e *sempre nei rispetto dell'organicità del disegno urbano.*¹⁵
3. Le modalità d'uso si articolano nelle seguenti tipologie:
 - a) insediativa;
 - b) produttiva;
 - c) culturale per la crescita sociale dei singoli e delle comunità;
 - d) infrastrutturale, materiale ed immateriale;

¹² Alinea così modificato dall'art. 4, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

¹³ Alinea aggiunto dall'art. 1, comma 1, quarto alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

¹⁴ Parole aggiunte dall'art. 5, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

¹⁵ Parole aggiunte dall'art. 5, comma 2, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

- e) agricola-forestale;
- f) uso misto.

Art. 7

(Gli ambiti della Pianificazione territoriale)

1. Sono ambiti istituzionali di pianificazione:
 - a) il territorio regionale;
 - b) il territorio delle Province;
 - b-bis) il territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria;¹⁶*
 - c) il territorio dei Comuni, dei loro consorzi e delle loro unioni;
 - d) gli ambiti territoriali e gli specchi d'acqua compresi nei parchi e nelle riserve naturali nazionali e regionali;
 - e) gli ambiti territoriali compresi nei bacini regionali ed interregionali *nonché quelli di pianificazione paesaggistica, come definiti dal QTR ai sensi degli articoli 135, 143 e 146 D. lgs. 42/04;¹⁷*
 - f) i territori dei consorzi di bonifica;
 - g) *i territori dei Consorzi e ASI Industriali.¹⁸*

Art. 8¹⁹

(Sistema informativo territoriale e Osservatorio delle trasformazioni territoriali (S.I.T.O.))

1. E' istituito presso l'Assessorato all'Urbanistica e Governo del Territorio²⁰ della Regione il Sistema Informativo Territoriale e l'Osservatorio delle trasformazioni territoriali (SITO). In esso confluiscono tutti gli atti di pianificazione, le informazioni cartografiche realizzate degli Enti ed Organismi regionali e sub-regionali e le risorse a tali scopo destinate.
2. Il SITO, costituisce lo strumento conoscitivo di base per la definizione delle strategie e degli atti di governo del territorio, ivi compresa l'allocazione in quest'ultimo delle risorse per la verifica dei loro effetti.
3. Il SITO:
 - a) cura la realizzazione della cartografia di base regionale e delinea norme e criteri per la formazione della cartografia tematica informatizzata;
 - b) approfondisce e diffonde la conoscenza delle risorse e delle trasformazioni del territorio regionale;
 - c) fornisce ai soggetti competenti per la programmazione economica ed alla pianificazione territoriale ed urbanistica le informazioni necessarie per la redazione, la verifica e l'adeguamento dei diversi strumenti, comprese le informazioni riguardanti i progetti d'intervento finanziati e/o cofinanziati dall'Unione, dello Stato e delle altre regioni;
 - d) registra gli effetti indotti dall'applicazione delle normative e dall'azione di trasformazione del territorio;

¹⁶ Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.

¹⁷ Lettera così modificata dall'art. 1, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

¹⁸ Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

¹⁹ Vedi art. 10, comma 7, l.r. 17 agosto 2005, n. 13.

²⁰ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, sesto alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

- e) sviluppa e coordina i flussi informativi tra gli enti titolari dell'informazione territoriale presenti nella regione;²¹ i flussi ed i dati suddetti vengono costantemente implementati dalle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni Comunali e dagli altri enti titolari di potestà urbanistica concernenti il rilascio dei permessi di costruire e di altri atti abilitativi rilevanti ai fini del presente articolo; a tal fine il SITO si implementa di un sistema di collegamento costante con gli sportelli unici per l'edilizia istituiti presso le Province ed i Comuni ai sensi dell'articolo 71;
 - f) predispone criteri, requisiti e metodi di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure di allocazione delle risorse nel territorio e degli strumenti urbanistici nonché delle loro interrelazioni e modalità di attuazione, anche ai fini dell'attività normativa di indirizzo e di coordinamento della Regione e degli enti locali;
 - g) favorisce la conoscenza dei dati relativi ad esperienze rilevanti realizzate nell'Unione, nella Repubblica e nella Regione riguardanti le metodologie tecniche e i risultati ottenuti nella pianificazione e gestione del territorio;
 - h) stabilisce collegamenti con i corrispondenti servizi informativi dell'Unione, della Repubblica e delle altre Regioni;
 - i) promuove servizi di informazione al cittadino.
4. Il SITO realizza, altresì, annualmente:
- a) il programma regionale delle attività in ordine alle procedure di allocazione delle risorse, agli strumenti conoscitivi e di controllo di queste sul piano territoriale con le connesse rilevazioni cartografiche;
 - b) la sintesi informativa in ordine alle trasformazioni territoriali regionali e al relativo contesto geo-economico.
5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'Urbanistica e Governo del Territorio, sentita la commissione consiliare competente nonché la rappresentanza dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCEM e della Lega delle Autonomie Locali²², predispone ed approva nel termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la delibera di costituzione ed organizzazione del SITO, comprensiva delle dotazioni organiche, strumentali e finanziarie del sistema stesso.
6. Il SITO trasmette ogni anno al Consiglio regionale, in occasione della presentazione della proposta del bilancio regionale di previsione, una dettagliata relazione, da pubblicare sul BUR, sullo stato di avanzamento del processo di pianificazione territoriale e sullo stato di attuazione delle relative previsioni.
7. *In sede di applicazione delle norme del presente articolo sono fatti salvi i contenuti e gli effetti delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1008 del 4/12/2000 e n. 145 del 26/2/2002.*²³
8. *I comuni sono obbligati a produrre i dati del PSC/PSA in conformità agli standard definiti nell'Allegato "A" che costituisce parte integrante della presente legge. Entro novanta giorni dall'avvenuta approvazione da parte dei consigli comunali, i comuni trasmettono al Dipartimento regionale n. 8 – Settore 2 SITO e Cartografia, gli elaborati di Piano. Il SITO entro sessanta giorni dalla ricezione, ne attesta la conformità agli standard di cui all'allegato "A". L'allegato "A", inoltre, possiede l'efficacia dell'atto di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.*²⁴

Art. 8-bis

²¹ Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, settimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14 che ha soppresso le parole "nonché elabora quelli contenuti nella banca dati sui centri storici calabresi (O.Re.S.Te.)".

²² Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, ottavo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

²³ Comma aggiunto dall'art. 6, comma 9, l.r. 22 maggio 2002, n. 23.

²⁴ Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

*(Politica del paesaggio e istituzione dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio)*²⁵

1. *La Regione recepisce la Convenzione Europea firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con [legge n. 14/2006](#), aderisce alla RECEP (Rete Europea degli Enti territoriali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio) e attua i contenuti della "Carta Calabrese del Paesaggio" sottoscritta il 22 giugno 2006 da Regione, Province, ANCI, Università, Parchi e Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici.*
2. *In attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio e della "Carta Calabrese del Paesaggio", la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e Governo del Territorio, istituisce "l'Osservatorio Regionale per il Paesaggio" con lo scopo di promuovere azioni specifiche per l'affermazione di una politica di (parola soppressa) salvaguardia e valorizzazione del paesaggio nel rispetto della normativa nazionale vigente.*²⁶
3. *Le funzioni esercitate dall'Osservatorio Regionale per il Paesaggio sono le seguenti:*
 - *coordina l'attività culturale, scientifica e organizzativa in materia di sensibilizzazione, formazione ed educazione, fornendo supporto tecnico e scientifico all'attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia, e promuovendo il raccordo con gli organi di competenza statale ed europea;*
 - *elabora e gestisce strumenti per la tutela-valorizzazione del Paesaggio su tutto il territorio regionale, anche attraverso la redazione di appositi strumenti di rilevazione finalizzati alla identificazione-caratterizzazione degli ambiti paesaggistici della Calabria;*
 - *coordina, le attività di manutenzione e aggiornamento della Banca dati appositamente costruita per la identificazione dei sistemi paesaggistici della Regione;*
 - *promuove il raccordo tra le azioni della Regione e degli Enti locali per la promozione del territorio partecipando alla definizione degli obiettivi strategici degli Assessorati regionali e della Commissione Consiliare competente direttamente o indirettamente interessati ai temi del Paesaggio.*
4. *In attuazione della Carta Calabrese del paesaggio, l'Assessorato regionale all'urbanistica e governo del territorio elabora il Documento relativo alla "Politica del Paesaggio per la Calabria". Il suddetto documento finalizzato a definire i principi generali, le strategie e gli orientamenti che consentano l'adozione, da parte degli enti competenti, di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e/o progettare il paesaggio in tutto il territorio regionale, dovrà essere elaborato in sintonia con le "Linee Guida della Pianificazione Regionale" e costituirà parte integrante del Quadro Territoriale Regionale. Esso dovrà essere sottoposto al parere vincolante della Commissione consiliare di competenza.*²⁷
5. *Gli enti territoriali, elaborando il quadro conoscitivo della propria strumentazione urbanistica, possono individuare i paesaggi caratterizzanti e identitari da tutelare e valorizzare o potenziare e trasmettere le risultanze all'Osservatorio regionale sul paesaggio che ne cura la catalogazione e la diffusione culturale.*²⁸

²⁵ Vedi, anche, la Delib. G.R. 30 dicembre 2013, n. 501.

²⁶ Comma così modificato dalla l.r. 28 dicembre 2007, n. 29, di cui l'art. 1, comma 1, ha soppresso la parola "tutela", e l'art. 1, comma 2, ha aggiunto le parole "nel rispetto della normativa nazionale vigente".

²⁷ Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, nono alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

²⁸ Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

Art. 9²⁹

(Misure organizzative straordinarie per il supporto alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica)

1. *Al fine di imprimere un'accelerazione nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica previsti dalla presente legge, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio assicura il raccordo delle diverse funzioni regionali coinvolte nel procedimento di formazione dei suddetti strumenti di pianificazione. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2016³⁰, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, approva un disciplinare operativo allo scopo di regolamentare lo svolgimento delle funzioni medesime.^{31 32}*
2. *Il Settore di cui al comma 1, inoltre, con il contributo dei rappresentanti dei dipartimenti regionali preposti ad esprimere parere obbligatorio nella fase di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ciascuno per la propria competenza, assicura che gli atti di governo territoriali si formino nel rispetto dei termini e delle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti di attuazione, in conformità ed in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati. A tal fine, svolge in particolare le seguenti funzioni:*
 - a) *fino all'approvazione del QTR e della relativa certificazione del quadro conoscitivo regionale di cui al comma 9 bis dell'articolo 25, verifica il quadro conoscitivo del Piano,*

²⁹ **Articolo prima modificato dall'art. 1, l.r. 24 novembre 2006, n. 14 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente il testo così recitava:** "Art. 9 – (Nucleo di valutazione urbanistico-territoriale) - 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio istituisce il nucleo di valutazione urbanistico-territoriale della Regione Calabria. 2. E' compito del nucleo: a) monitorare le attività di valutazione di cui al successivo articolo 10; b) esprimere alla Giunta regionale pareri in merito alla definizione del QTR ed i suoi rapporti con il Sistema Informativo Territoriale; parere sulle prescrizioni di carattere territoriale degli atti e documenti della pianificazione settoriale regionale e loro traduzione in termini informatici; c) predisporre un rapporto annuale sullo stato della pianificazione del territorio regionale da presentarsi alla Giunta regionale che con proprio parere, entro 30 giorni dalla ricezione, lo trasmetterà con propria delibera al Consiglio regionale per la definitiva approvazione; d) fornire, su richiesta, ogni forma di assistenza alle strutture del SITO e agli sportelli unici per l'edilizia; 3. Del nucleo di valutazione fanno parte: l'Assessore regionale all'Urbanistica e governo del territorio che lo presiede; i dirigenti dei servizi urbanistica e governo del territorio del dipartimento regionale; il segretario dell'Autorità di bacino; gli assessori provinciali delegati dalla Giunta provinciale; un delegato dell'ANCI, uno dell'UNCCEM e uno dell'ANCE; un delegato in rappresentanza di ogni parco della Regione Calabria; un rappresentante per ciascuno degli Ordini professionali degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, degli ingegneri, dei geologi, degli agronomi e forestali, nonché dei geometri; un rappresentante designato da ciascuna università calabrese; un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche; un rappresentante dell'Unione piccoli Comuni; un rappresentante unitario delle organizzazioni ambientaliste e protezioniste; un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; un delegato della Lega delle Autonomie locali; un rappresentante per ogni consorzio per le aree o nuclei di sviluppo industriale; un delegato dell'autorità marittima territoriale. 4. Da 5 esperti nominati dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'urbanistica e al Governo del Territorio, con particolare competenza in materia di pianificazione urbanistica, territoriale, tutela e conservazione del patrimonio storico architettonico paesaggistico della Calabria e di difesa e gestione del rischio geologico, idrogeologico e di riduzione del rischio sismico. 5. I componenti il Nucleo di Valutazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica per l'intera durata della legislatura e comunque fino alla designazione dei sostituti. 6. La legge regionale di bilancio approvata nell'anno di costituzione del nucleo provvederà alla allocazione dei relativi oneri per il funzionamento del nucleo stesso nel corso della legislatura."

³⁰ **L'articolo 2, comma 1, lettera a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28, sostituisce le parole "quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le parole "entro il 30 settembre 2016". (Ai sensi dell'art. 27, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40 la dicitura "data di entrata in vigore della presente legge" doveva intendersi riferita alla data dell'1 gennaio 2016.)**

³¹ **Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 27, comma 1, lettera a), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.**

³² **Vedi, anche, la Delib. G.R. 23 dicembre 2021, n. 577.**

sulla scorta dei dati territoriali tematici forniti dal SITO di cui all'articolo 8, quale contributo per l'elaborazione dello stesso da parte degli enti interessati;³³

- b) esprime, per conto dell'Amministrazione regionale, il parere preliminare da rendere in seno alla conferenza di pianificazione di cui all'articolo 13, sul documento preliminare del Piano e sul REU di cui all'articolo 27, integrato dall'indicazione della perimetrazione dell'area da assoggettare a piano comunale di spiaggia di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, e del Rapporto Ambientale Preliminare di cui all'articolo 13, comma 1, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale), e all'articolo 23, comma 1, del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3 (Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali);
 - c) esprime per conto della Regione, secondo quanto disposto dall'articolo 27, dall'articolo 15 del [d.lgs. n. 152/2006](#) e dall'articolo 25 del regolamento regionale n. 3/2008, il parere definitivo motivato sul Piano e sul REU adottati, integrato dall'indicazione della perimetrazione dell'area da assoggettare a piano comunale di spiaggia di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, completo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, previa verifica del recepimento delle osservazioni formulate nel parere preliminare e dello svolgimento delle consultazioni, ai sensi dell'articolo 14 del [d.lgs. n. 152/2006](#) e dell'articolo 24 del regolamento regionale n. 3/2008.
3. Le misure organizzative di cui al presente articolo non possono determinare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 9-bis³⁴

(Nucleo di valutazione urbanistico-territoriale)

- 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e governo del territorio, istituisce il nucleo di valutazione urbanistico-territoriale della Regione Calabria.
- 2. È compito del nucleo:
 - a) monitorare le attività di valutazione di cui all'articolo 10;
 - b) esprimere alla Giunta regionale pareri in merito alla definizione del QTR ed i suoi rapporti con il Sistema Informativo Territoriale (SITO), nonché sulle prescrizioni di carattere territoriale degli atti e dei documenti della pianificazione settoriale regionale e della loro traduzione in termini informatici;
 - c) predisporre un rapporto annuale sullo stato della pianificazione del territorio regionale da presentarsi alla Giunta regionale che esprime parere, entro 30 giorni dalla ricezione, e lo trasmette, con propria delibera, al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;
 - d) fornire, su richiesta, ogni forma di assistenza alle strutture del SITO e agli sportelli unici per l'edilizia.
- 3. Il nucleo di valutazione è composto da:
 - a) l'Assessore regionale all'urbanistica e al governo del territorio, che lo presiede;
 - b) i dirigenti dei settori urbanistica e governo del territorio del dipartimento regionale;
 - c) il segretario dell'Autorità di bacino regionale;

³³ Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente il testo così recitava: "a) certifica il quadro conoscitivo del Piano, sulla scorta dei dati territoriali tematici forniti dal SITO di cui all'articolo 8, quale contributo per l'elaborazione dello stesso da parte degli enti interessati;".

³⁴ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.

- d) *i rappresentanti delegati dalla Provincia;*
 - e) *un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE);*
 - f) *un delegato in rappresentanza di ogni parco della Regione Calabria;*
 - g) *un rappresentante per ciascuno degli Ordini professionali degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, degli ingegneri, dei geologi, degli agronomi e forestali, nonché dei geometri;*
 - h) *un rappresentante designato da ciascuna università calabrese;*
 - i) *un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche e delle irrigazioni;*
 - j) *un rappresentante dell'Unione piccoli Comuni;*
 - k) *un rappresentante unitario delle organizzazioni ambientaliste e protezioniste;*
 - l) *un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;*
 - m) *un delegato della Lega delle Autonomie locali;*
 - n) *un rappresentante del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP);*
 - o) *un delegato dell'autorità marittima territoriale;*
 - p) *un rappresentante della Città metropolitana di Reggio Calabria;*
 - q) *cinque esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'urbanistica e al governo del territorio, con particolare competenza in materia di pianificazione urbanistica, territoriale, tutela e conservazione del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico della Calabria, di difesa e gestione del rischio geologico, idrogeologico e di riduzione del rischio sismico.*
 - q-bis) *un rappresentante della competente Soprintendenza e degli uffici regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT);³⁵*
 - q-ter) *un rappresentante delle organizzazioni del mondo cooperativo calabrese;³⁶*
 - q-quater) *un rappresentante delle organizzazioni professionali del mondo agricolo calabrese;³⁷*
 - q-quinques) *un rappresentante delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, iscritto al relativo albo nazionale presso il Ministero dello sviluppo economico (MiSE).³⁸*
4. *I componenti del nucleo di valutazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica per l'intera legislatura e, comunque, fino alla designazione dei sostituti.*
 5. *La partecipazione dei componenti di cui al comma 3 è a titolo gratuito e non determina oneri a carico del bilancio regionale.³⁹*

Art. 10⁴⁰

(Valutazione ambientale strategica)

1. *La Regione, le province e i comuni provvedono, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale. Essa è effettuata conformemente alla legislazione nazionale e regionale nonché al regolamento vigente.*

³⁵ **Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.**

³⁶ **Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.**

³⁷ **Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.**

³⁸ **Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.**

³⁹ **Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente il testo così recitava: "5. La legge regionale di bilancio approvata nell'anno di costituzione del nucleo provvede alla allocazione dei relativi oneri per il funzionamento del nucleo stesso nel corso della legislatura."**

⁴⁰ **Articolo già modificato dall'art. 1, comma 1, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14 e dall'art. 49, comma 1, lettera a) e b), l.r. 12 giugno 2009, n. 19. Ulteriormente modificato dall'art. 10, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, che sostituisce l'intero articolo.**

2. *La Valutazione ambientale strategica è un processo obbligatorio nella fase di elaborazione, adozione e approvazione per tutti i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2 del [D.Lgs. 152/06](#) ss.mm.ii.. È finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nonché a contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali nel processo di elaborazione e di approvazione del piano, assicurando anche la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Tale processo comprende l'elaborazione di un Rapporto Ambientale Preliminare, l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio. In particolare la Valutazione ambientale è un processo obbligatorio per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale previsti ai vari livelli dalla normativa nazionale e regionale.*
3. *Con riferimento alla pianificazione strutturale ed operativa la valutazione ambientale strategica è rivolta in particolare:*
 - a) *a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all'approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all'uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili;*
 - b) *a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio, con miglioramento della funzionalità complessiva attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività, con particolare riguardo alla riduzione del consumo di suolo;*
 - c) *a realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi che assicurino la circolazione delle persone, delle merci e delle informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto tradizionali od innovativi, con la relativa previsione di forme d'interscambio e connessione, adottando soluzioni tecniche e localizzative finalizzate alla massima riduzione degli impatti sull'ambiente.*
4. *La valutazione ambientale strategica⁴¹ si attua⁴² attraverso un processo di partecipazione che si sviluppa anche all'interno della conferenza di pianificazione, convocata ai sensi dell'articolo 13, ed accompagna l'intero processo di formazione, adozione e approvazione del piano.*
5. *Il rapporto ambientale, redatto ai fini della VAS, ai sensi del [D.Lgs. 152/06](#) e s.m.i., come parte integrante della proposta di piano oggetto di adozione, deve riguardare l'insieme degli impatti significativi, diretti ed indiretti, a breve, medio e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli, cumulativi e sinergici, positivi e negativi, che gli strumenti di pianificazione possono avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, il suolo e sottosuolo, l'acqua, il mare, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio architettonico e archeologico, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale e le loro reciproche interazioni. Esso deve essere elaborato nell'ambito della redazione del Piano e nel rispetto di quanto previsto dal [D.Lgs. 152/06](#) e s.m.i. e dal regolamento regionale.*

⁴¹ L'art. 4, comma 1, lettera a), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40 sopprime le parole: "e della verifica di coerenza".

⁴² L'art. 4, comma 1, lettera b), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40 sostituisce la parola "attuano" con la parola "attua".

TITOLO II PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE

Art. 11

(Partecipazione dei cittadini)

1. I procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di governo del territorio, prevedono quali loro componenti essenziali:
 - a) la concertazione tra le amministrazioni procedenti e le forze sociali ed economiche sugli obiettivi della pianificazione attraverso la costituzione di Organismi consultivi cui partecipano le seguenti Associazioni regionali:
 - un rappresentante dell'UPI;
 - un rappresentante dell'ANCI;
 - un rappresentante dell'UNCEM;
 - un rappresentante dell'ANCE;
 - un rappresentante per ciascuna delle Federazioni degli Ordini professionali degli architetti-pianificatori-paesaggisti-conservatori, degli agronomi, geologi ed ingegneri, nonché dei geometri;
 - un rappresentante unitario delle organizzazioni ambientaliste e protezioniste, un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole operanti sul territorio;
 - un rappresentante dell'Associazione Piccoli Comuni (ANPC);
 - b) specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela d'interessi diffusi.
2. Gli Enti locali possono prevedere che, nei medesimi procedimenti, ai sensi del [D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267](#) e della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modificazioni ed integrazioni, siano previste ulteriori forme di pubblicità e di consultazione oltre a quelle della presente legge.
3. Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, è garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento attraverso la più ampia pubblicità degli atti e documenti concernenti la pianificazione ed assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse, anche ai sensi del precedente articolo 1.
4. Nell'attuazione delle previsioni di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio deve essere garantito il diritto al contraddittorio degli interessati con l'amministrazione procedente.
5. Il responsabile del procedimento cura tutte le attività relative alla pubblicità, all'accesso agli atti e documenti ed alla partecipazione al procedimento d'approvazione. Il responsabile è individuato nell'atto d'avvio dei procedimenti di approvazione dei piani.
6. *I Comuni per promuovere la partecipazione allargata dei cittadini alla definizione degli strumenti urbanistici e delle politiche di sviluppo e governo del territorio comunale nonché favorire una reale attività di partecipazione e condivisione collettiva anche per le attività progettuali riferite a opere di rilievo e di interesse pubblico e nel rispetto del principio della sostenibilità, istituiscono e gestiscono con personale adeguato, specifici 'laboratori di partecipazione' che possono essere organizzati, in funzione delle specifiche necessità e situazioni anche in maniera diffusa, ma coordinata e in rete, nel contesto cittadino e più in generale territoriale e intercomunale. I laboratori di partecipazione, in relazione allo strumento urbanistico che si dovrà redigere e attuare (Strumenti di pianificazione comunale - strumenti di pianificazione comunale in forma associata, strumenti di pianificazione negoziata come definiti dalla presente legge e piani strategici e di sviluppo) ed anche in funzione di specifiche esigenze locali, possono essere articolati in:*

- a) *laboratori urbani;*
- b) *laboratori di quartiere;*
- c) *laboratori territoriali.*⁴³

7. *I laboratori urbani, attivati ad opera del RUP, sono organizzati preferibilmente attraverso un urban center comunale e associato. L'attività di partecipazione dei cittadini e di concertazione degli enti territoriali deve essere svolta sia per la strumentazione urbanistica generale e di dettaglio che per le opere pubbliche. Per le opere pubbliche, le attività di partecipazione e concertazione sono svolte solamente quando non sono state previste in piani urbanistici già partecipati, e quando dispiegano effetti significativi su porzioni rilevanti di popolazione. L'eventuale attività di partecipazione deve avvenire con processi tracciabili, ovvero con uno schema informativo completo sia sul sito internet di riferimento che in forma cartacea. Le osservazioni e gli interventi, espressi durante l'attività di partecipazione, sono riportati nel fascicolo della partecipazione e della concertazione. Le opere pubbliche predisposte in funzione di manifestazioni d'interesse per contributi di natura regionale, statale o comunitaria, le opere predisposte con il requisito di urgenza per interesse pubblico o pubblica sicurezza e le opere per le quali vi siano termini perentori non compatibili con le attività di partecipazione non sono sottoposte agli adempimenti del presente comma.*⁴⁴

Art. 12

(Concertazione istituzionale)

1. La Regione, le Province e i Comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, conformano la propria attività al metodo della concertazione con gli altri Enti pubblici territoriali e con le altre Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
2. Sono strumenti della concertazione istituzionale la Conferenza di pianificazione, la Conferenza di servizi e l'accordo di programma.

Art. 13

(Conferenze di pianificazione)

1. La Regione, le Province ed i Comuni, in occasione della formazione, dell'aggiornamento e della variazione dei piani di propria competenza convocano apposite conferenze di pianificazione, chiamando a parteciparvi gli enti territorialmente interessati ed invitandoli a valutare un documento preliminare in ordine alla compatibilità ed alla coerenza delle scelte pianificatorie con le previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati ed alla realizzazione delle condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio.
2. *Il documento preliminare è elaborato dall'ente che indice la conferenza, sulla scorta del quadro conoscitivo regionale di cui al comma 9 bis dell'articolo 25 e, fino all'approvazione del QTR e della relativa certificazione, del contributo del Settore Urbanistica del Dipartimento ambiente e territorio di cui all'articolo 9. Contestualmente alla convocazione della conferenza, è trasmesso, in copia digitale, ai soggetti invitati, nelle forme previste dal [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) (Codice dell'amministrazione digitale).*⁴⁵

⁴³ **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.**

⁴⁴ **Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.**

⁴⁵ **Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Ulteriormente sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente il testo così recitava: "2. Il documento preliminare è elaborato dall'ente che indice la conferenza, sulla scorta del quadro conoscitivo certificato**

3. Alla Conferenza partecipano gli enti territoriali e le Amministrazioni che concorrono alla procedura di formazione del piano mediante atti deliberativi, consultivi, di intesa o di assenso comunque denominati; possono altresì, partecipare altre Amministrazioni ed enti di gestione rappresentativi degli interessi coinvolti.
4. Nella Conferenza di pianificazione le forze economiche e sociali, di cui al comma 1 lett. a) del precedente articolo 11, concorrono alla definizione degli obiettivi e delle scelte dei piani delineate dal documento preliminare.
5. Ogni amministrazione partecipa alla Conferenza con un unico rappresentante, legittimato ai sensi di legge dai rispettivi Organismi titolari dei poteri, che esprime definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente.
6. Le Amministrazioni, gli Enti e le Associazioni partecipanti alla Conferenza espongono le loro osservazioni, proposte e valutazioni, delle quali si dà atto in un apposito verbale che l'amministrazione procedente è tenuta a considerare nel processo di pianificazione avviato.
7. *La conferenza di pianificazione si conclude con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti e dai soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale gli stessi si intendono acquisiti, secondo quanto disposto dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'amministrazione procedente assicura la pubblicità degli esiti della concertazione. Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del [d.lgs. 152/2006](#) e dal [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della [legge 6 luglio 2002, n. 137](#)).⁴⁶*
- 7-bis. *Sono fatte salve le attività di copianificazione e le specifiche competenze previste per la redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 135, 143 e 156 del [d.lgs. 42/2004](#).⁴⁷*

Art. 14

(Conferenze di servizi)

1. Il procedimento semplificato di cui all'articolo 14 della [Legge 7 Agosto 1990, n. 241](#) e successive modificazioni ed integrazioni è applicabile per l'approvazione di progetti di opere e di interventi che, nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale, necessitano di pareri, nulla-osta, intese o assensi comunque denominati da parte di altre Amministrazioni titolate ad esprimerli.
2. Qualora l'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi comporti variante *alla strumentazione urbanistica vigente*⁴⁸ o si sostituisca agli strumenti di attuazione di esso:
 - a) l'atto di impulso dell'autorità procedente deve essere adeguatamente circostanziato e motivato sulle ragioni di convenienza e di urgenza per il ricorso al procedimento semplificato di cui al presente articolo;

dal Settore urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9 e, contestualmente alla convocazione della conferenza medesima, trasmesso, in copia digitale, ai soggetti invitati, nelle forme previste dalla legge.

⁴⁶ **Comma prima modificato dall'art. 12, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, successivamente così sostituito dall' art. 5, comma 1, lettera b), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Precedentemente il testo così recitava: "7. La Conferenza deve concludersi nel termine di centocinquanta giorni e l'amministrazione procedente deve assicurare la pubblicità degli esiti della concertazione". Infine ultimo periodo aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.**

⁴⁷ **Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.**

⁴⁸ **L'art. 13, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, sostituisce la parola "PRG" con le parole "alla strumentazione urbanistica vigente".**

- b) *se ne deve dare atto nella prima seduta della Conferenza anche agli effetti di quanto disposto nelle successive lettere c) e d), qualora la variante ricada nella fattispecie di cui al comma 3 e 3bis dell'articolo 6 del [D.Lgs. 152/2006](#) s.m.i., si dovrà dare atto dell'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del [D.Lgs. 152/2006](#) s.m.i..⁴⁹*
 - c) la relativa pronuncia dell'amministrazione comunale deve essere preceduta da conforme deliberazione del consiglio comunale;
 - d) la deliberazione consiliare di cui alla lettera c), unitamente agli atti presentati nel corso della prima seduta della Conferenza è depositata a cura del Comune interessato a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi, previo avviso affisso all'albo pretorio e divulgato a mezzo manifesti sull'intero territorio comunale ai fini dell'eventuale presentazione nello stesso periodo di osservazione da parte di chiunque vi abbia interesse;
 - e) le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale, entro quindici giorni, le istruisce per quanto di competenza per la loro sottoposizione alla decisione della Conferenza medesima in seduta deliberante da convocare comunque entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data della prima seduta della stessa.
 - e-bis) qualora l'esito di assoggettabilità di cui alla precedente lettera b) preveda l'assoggettabilità alla VAS, è fatto salvo durante tutto il procedimento quanto previsto dal [D.Lgs. 152/2006](#) s.m.i., e dal regolamento regionale per la VAS. Per le disposizioni di cui alle lettere precedenti in contrasto per forma e termini con il procedimento della VAS, si intendono risolte con il prevalere delle prescrizioni di quest'ultimo procedimento, ivi comprese modalità e termini di pubblicità, partecipazione e termini del procedimento.⁵⁰*
3. Le deliberazioni adottate sostituiscono a tutti gli effetti gli atti dei rispettivi procedimenti ordinari, fermo restando che qualora esse comportino sostanziali modifiche al progetto sul quale si è già pronunciato il Consiglio comunale ai sensi del comma 2, lettera c), e non sia stato preventivamente acquisito il suo assenso, la loro efficacia è subordinata alla ratifica da parte di tale organo da adottarsi entro trenta giorni dalla data di assunzione delle deliberazioni stesse.
 4. Delle determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza di servizi è data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti di pianificazione approvati, da pubblicarsi sul BUR e su almeno un quotidiano a diffusione locale.
 5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14bis e 14ter della [legge n. 241/90](#) e successive modificazioni ed integrazioni.
 6. I procedimenti di cui al presente articolo devono concludersi entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio.
 7. In sede di prima applicazione per i procedimenti di cui al precedente comma 2 già avviati e per i quali non siano state concluse le procedure propedeutiche alla pronuncia definitiva del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 25 del [D.Lgs 31 Marzo 1998, n. 112](#), si procede secondo le disposizioni del presente articolo.

⁴⁹ **Lettera sostituita dall'art. 13, comma 1-bis, l.r. 10 agosto 2012, n. 35. Precedentemente il testo così recitava:** *"b) se ne deve dare atto nella prima seduta della Conferenza anche agli effetti di quanto disposto nelle successive lettere c) e d); "*.

⁵⁰ **Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1-ter, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.**

Art. 15*(Accordo di programma)*

1. Per l'attuazione dei piani territoriali di livello regionale, interregionale, provinciale e comunale, nonché per l'attuazione dei patti territoriali, dei contratti di programma, ovvero per l'attuazione di tutte le altre forme di concertazione economico- finanziaria, ivi compresi interventi ed opere pubbliche o di interesse pubblico promosse da soggetti istituzionali, da Organismi misti o dal mercato, i soggetti interessati promuovono la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del [D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267](#). Per le conferenze di servizio convocate per l'attuazione dell'accordo di cui al primo comma si applicano le norme statali vigenti.

TITOLO III

OPERE DI INTERESSE GENERALE

Art. 16*(Opere di interesse statale)*

1. La volontà di intesa, in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche statali e di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici, è espressa dalla Giunta regionale previa convocazione di una Conferenza dei servizi, alla quale partecipano le Province, i Comuni e gli altri enti territorialmente interessati.
2. Qualora l'opera statale incida su aree destinate dagli strumenti urbanistici comunali al soddisfacimento dello standard dei servizi alla popolazione, il Comune, in sede di Conferenza dei servizi, può chiedere all'amministrazione statale procedente interventi compensativi, al fine di recuperare le aree necessarie alla realizzazione di detti servizi.
3. La procedura finalizzata all'intesa Stato-Regione non trova applicazione in relazione ad opere prive di specifica incidenza urbanistica, quali quelle rientranti nelle tipologie individuate dall'articolo 3, lettera b) e c), del [DPR 6 giugno 2001, n. 380](#), per la cui realizzazione è sufficiente l'invio al Comune, da parte dell'amministrazione statale interessata, di una relazione illustrante le caratteristiche dell'intervento, anche al fine di consentire all'Amministrazione comunale, ove ritenga che il progetto non sia riconducibile alle tipologie anzidette, di sollecitare alla Regione l'attivazione delle procedure d'intesa.
4. Per la realizzazione di opere di competenza e di interesse statale non occorre il rilascio del permesso di costruire.

TITOLO IV

STRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 17*(Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.))* ⁵¹

1. Il Quadro Territoriale Regionale (QTR) è lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della

⁵¹ Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib. G.R. 20 marzo 2012, n. 113.

- programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali.
2. Il QTR ha valore di piano urbanistico-territoriale, ed ha valenza *paesaggistica* riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori *paesaggistici* ed ambientali *di cui all'art. 143 e seguenti del [Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42](#)*.⁵²
 3. Il QTR prevede:
 - a) la definizione del quadro generale della tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio regionale, con l'individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente;
 - b) le azioni e le norme d'uso finalizzate tanto alla difesa del suolo, in coerenza con la pianificazione di bacino di cui alla [legge n. 183/89](#), quanto alla prevenzione ed alla difesa dai rischi sismici ed idrogeologici, dalle calamità naturali e dagli inquinamenti delle varie componenti ambientali;
 - c) la perimetrazione dei sistemi naturalistico-ambientale, insediativi e relazionale costituenti del territorio regionale, individuandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualità ed il loro grado di vulnerabilità e riproducibilità;
 - c-bis) *la perimetrazione delle terre di uso civico e di proprietà collettiva, a destinazione agricola o silvo-pastorale, con le relative popolazioni insediate titolari di diritti*; ⁵³
 - d) le possibilità di trasformazione del territorio regionale determinate attraverso la individuazione e la perimetrazione delle modalità d'intervento di cui al precedente articolo 6 nel riconoscimento dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla legislazione statale e di quelli ad essi assimilabili *ai sensi del [Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42](#)*; ⁵⁴
 - e) il termine entro il quale le Province devono dotarsi od adeguare il Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'articolo 18;
 - f) il termine entro il quale le previsioni degli strumenti urbanistici comunali debbono adeguarsi alle prescrizioni dei QTR;
 - g) l'analisi dei sistemi naturalistici ambientali ai fini della loro salvaguardia e valorizzazione;
 - h) *l'individuazione degli ambiti di pianificazione paesaggistica ai sensi dell'art. 143 del [D.lgs 42/04](#)*.⁵⁵
 4. Costituisce parte integrante del QTR la *Carta Regionale dei Luoghi* che, in attuazione dei principi identificati al precedente articolo 5, definisce:⁵⁶
 - a) la perimetrazione dei sistemi che costituiscono il territorio regionale individuandone le interrelazioni a secondo della loro qualità, vulnerabilità e riproducibilità;
 - b) i gradi di trasformabilità del territorio regionale derivanti dalla individuazione e dalla perimetrazione delle forme e dei modelli di intervento, di cui al precedente articolo 5, con la conseguente nomenclatura dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla disciplina statale e regionale sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali singoli ed ambientali;
 - c) le modalità d'uso e d'intervento dei suoli derivati dalla normativa statale di settore in materia di difesa del suolo e per essa dal Piano di Assetto idrogeologico della Regione Calabria.
- 4-bis. *Il QTR esplicita la sua valenza paesaggistica direttamente tramite normativa di indirizzo e prescrizioni e più in dettaglio attraverso successivi Piani Paesaggistici di Ambito (PPd'A)*

⁵² Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, primo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

⁵³ Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, secondo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

⁵⁴ Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, terzo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

⁵⁵ Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, quarto alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

⁵⁶ Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, quinto alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

come definiti dallo stesso QTR ai sensi del [D.lgs 42/04](#). Per la elaborazione del Piano Paesaggistico la Regione può ricorrere, ai sensi del comma 3, art. 143 del [Dlgs. 42/04](#) e s.m.i, alla pianificazione congiunta con il Ministero per i Beni e le Attività culturali e con il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, previa sottoscrizione di una apposita intesa.⁵⁷

5. La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, elabora le linee guida della pianificazione regionale e lo schema base della "Carta Regionale dei Luoghi".⁵⁸ A tal fine, tramite il suo Presidente, indice una apposita Conferenza di pianificazione diretta alla formulazione di un protocollo di intesa con le Province e con le altre Amministrazioni competenti per la predisposizione degli atti e documenti che entreranno a far parte delle linee guida medesime, che dalla data della loro approvazione assumono il valore e l'efficacia del QTR fino all'approvazione dello stesso *anche con funzione di indirizzo per tutto il processo di pianificazione ai diversi livelli.*^{59 60}

Art. 17-bis⁶¹

(Valenza Paesaggistica del QTR e Piani Paesaggistici di Ambito)

1. La valenza paesaggistica del QTR, come indicato al comma 4 bis del precedente articolo, si esercita anche tramite Piani Paesaggistici d'Ambito.
2. I Piani Paesaggistici di Ambito (PPd'A) sono strumenti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio ai sensi dell'art. 143 del [D. lgs 42/04](#) operanti su area vasta, sub-provinciale o sovracomunale.
3. Gli ambiti di cui ai PPd'A sono indicati dal QTR.
4. I PPd'A hanno funzione normativa, prescrittiva e propositiva a seconda dei livelli di qualità del paesaggio nei vari ambiti individuati dal QTR, assunti dai PTCP.
5. Il quadro conoscitivo relativo al PPd'A dettaglia le analisi del QTR e può essere completato dalle indagini relative al PTCP.
6. Gli scenari prospettici e gli apparati normativi dei PPd'A saranno determinati nell'elaborazione degli strumenti stessi.

Art. 18

(Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.))

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale; riguardo ai valori *paesaggistici* ed ambientali, parole di cui al [Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42](#), esso si raccorda ed approfondisce i contenuti del QTR.⁶²
2. Il PTCP costituisce, dalla data della sua approvazione, in materia di pianificazione paesaggistica, *(parola soppressa)* riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione

⁵⁷ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, sesto alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14, poi così modificato dall'art. 1, comma 3, l.r. 28 dicembre 2007, n. 29 che ha aggiunto l'ultimo periodo.

⁵⁸ Periodo così modificato dall'art. 2, comma 1, quinto alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

⁵⁹ Periodo così modificato dall'art. 2, comma 1, settimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

⁶⁰ Con Delib. G.R. 11 gennaio 2005, n. 5, e con Delib. G.R. 16 gennaio 2006, n. 1, sono state approvate le linee-guida ai sensi del presente comma.

⁶¹ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, ottavo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

⁶² Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, nono alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

e per l'attività amministrativa attuativa.⁶³ *In particolare esso dettaglia il quadro conoscitivo già avanzato dal QTR e indirizza strategie e scelte tenendo conto della valenza paesaggistica del QTR e dei Piani Paesaggistici d'Ambito.*⁶⁴

3. Il PTCP, in relazione alla totalità del territorio provinciale, assume come riferimento le linee di azione della programmazione regionale e le prescrizioni del QTR, specificandone le analisi ed i contenuti.
4. Il PTCP, ferme restando le competenze dei Comuni e degli Enti parco:
 - a) definisce i principi sull'uso e la tutela delle risorse del territorio provinciale, con riferimento alle peculiarità dei suoi diversi ambiti *includere le terre civiche e di proprietà collettiva e tenendo conto della pianificazione paesaggistica;*⁶⁵
 - b) individua ipotesi di sviluppo del territorio provinciale, indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire e le conseguenti azioni di trasformazione e di tutela;
 - c) *indica la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, regionale e statale, programmati o in fase di realizzazione, nonché, in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale;*⁶⁶
 - d) individua, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree da sottoporre a speciale misura di conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.
5. Il PTC. stabilisce inoltre criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio.
6. Il PTCP contiene:
 - a) il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio e il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità in riferimento ai sistemi ambientali locali, indicando, con particolare riferimento ai bacini idrografici, le relative condizioni d'uso, anche ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 10;
 - b) il quadro conoscitivo dei rischi;
 - c) le prescrizioni sull'articolazione e le linee di evoluzione dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani;
 - d) prescrizioni, criteri ed ambiti localizzativi in funzione delle dotazioni dei sistemi infrastrutturali e dei servizi di interesse sovracomunale, nonché della funzionalità degli stessi in riferimento ai sistemi territoriali ed alle possibilità di una loro trasformazione;
 - e) prescrizioni localizzative indicate da piani provinciali di settore;
 - f) le opportune salvaguardie ai sensi dell'articolo 58.
7. Le prescrizioni del PTCP, di cui ai precedenti commi, costituiscono, unitamente alle leggi, il riferimento esclusivo per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, salvo quanto previsto dall'articolo 58.
8. Dall'entrata in vigore della presente legge la Provincia approva il PTCP entro il termine di 24 mesi; decorso infruttuosamente tale termine la Regione procede alla nomina di un Commissario *ad acta*.
9. *Dall'avvenuta approvazione definitiva del PTCP, tutte le norme e previsioni dei PSC/PSA in contrasto con il PTCP medesimo si intendono automaticamente decadute, qualora la*

⁶³ Periodo così modificato dall'art. 2, comma 1, decimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

⁶⁴ Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1, undicesimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

⁶⁵ Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, dodicesimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

⁶⁶ Lettera sostituita dall'art. 14, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35. *Precedentemente il testo così recitava: "c) stabilisce puntuali criteri per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, nonché, ove necessario e in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale;"*.

*Provincia abbia provveduto a notificare i contrasti ai rispettivi comuni, e ne abbia dato evidenza pubblica mediante avviso sull'albo pretorio per trenta giorni e sul proprio portale istituzionale fino all'adeguamento degli strumenti comunali, nonché pubblicato su un quotidiano a tiratura regionale.*⁶⁷

Art. 18-bis

*(Piano territoriale della Città metropolitana di Reggio Calabria)*⁶⁸

1. *Il Piano territoriale della Città metropolitana (PTCM) assume valenza di pianificazione territoriale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 85, lett. a) della [legge 7 aprile 2014 n. 56](#) (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e di cui all'articolo 20 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché di pianificazione territoriale generale, di cui all'articolo 1, comma 44, lettera b), della [legge n. 56/2014](#).*
2. *Fino all'entrata in vigore del PTCM, di cui al comma 1, conserva efficacia il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Reggio Calabria, redatto ai sensi dell'articolo 26.*
3. *Il PTCM è lo strumento di pianificazione territoriale generale al quale si conformano le politiche della Città metropolitana di Reggio Calabria, i piani e i programmi di settore comunale e gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali.*
4. *Il PTCM è redatto sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal QTR a valenza paesaggistica di cui all'articolo 17. In sede di Conferenza permanente di cui al comma 5, previo coordinamento con la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto di cui all'articolo 4 della [legge regionale 27 aprile 2015, n. 12](#) (Legge di stabilità regionale), la Regione e la Città metropolitana determinano un'intesa quadro, che può consistere anche in specifici accordi settoriali o attività progettuali e che stabilisce le linee programmatiche e le iniziative progettuali di raccordo tra il Programma regionale di sviluppo della Regione e il Piano strategico della Città metropolitana, previsto dalla [legge n. 56/2014](#).*
5. *E' istituita la Conferenza permanente Regione - Città metropolitana che individua gli obiettivi di interesse comune delle due istituzioni e definisce le azioni per perseguirli, prevedendo altresì le forme di consultazione con le associazioni rappresentative degli interessi socio-economici coinvolti e la procedura di formazione e di approvazione del PTCM.*
6. *Il PTCM contiene gli elementi costituenti l'assetto territoriale della città metropolitana e delinea la strategia dello sviluppo del territorio metropolitano. A tal fine:*
 - a) *individua, con riferimento ai contenuti del QTR a valenza paesaggistica, gli obiettivi e gli indirizzi da perseguire nelle trasformazioni territoriali e le azioni conseguenti;*
 - b) *detta indirizzi sull'articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali;*
 - c) *fornisce indirizzi, criteri e parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale;*
 - d) *individua le strategie di tutela attiva del patrimonio territoriale, anche al fine dello sviluppo socio-economico e culturale della comunità della città metropolitana.*
7. *Il PTCM determina:*
 - a) *le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della*

⁶⁷ **Comma così sostituito dall'art. 14, comma 2, l.r. 10 agosto 2012, n. 35; il testo precedente era così formulato:** "9. La Provincia, con l'atto di approvazione del PTCP assegna il termine non superiore a dodici mesi per l'adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali, decorso infruttuosamente tale termine, procede alla nomina di Commissari ad acta."

⁶⁸ **Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.**

- programmazione della città metropolitana;*
- b) *gli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza della città metropolitana e relative prescrizioni;*
- c) *le misure di salvaguardia di cui all'articolo 59.*
8. *Il PTCM, inoltre, determina le politiche e le strategie di area vasta in coerenza anche con il QTR, con particolare riferimento:*
- a) *alle infrastrutture e ai servizi necessari per promuovere una mobilità sostenibile su scala metropolitana e migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell'intermodalità;*
- b) *alle reti dei servizi di interesse della città metropolitana;*
- c) *alla valorizzazione e al recupero dei sistemi insediativi esistenti;*
- d) *alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale, commerciale e industriale;*
- e) *alla previsione di forme di perequazione territoriale.*

Art. 19

(Strumenti di Pianificazione Comunale)

1. Gli Strumenti di pianificazione comunale sono:
- a) il Piano Strutturale (PSC) ed il Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU);
- b) il Piano Operativo Temporale (POT);
- c) i Piani Attuativi Unitari (PAU);
- d) gli strumenti di pianificazione negoziata, di cui all'articolo 32.

Art. 20

(Piano strutturale comunale (PSC))

1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) definisce le strategie per il governo dell'intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione provinciale espressi dal Quadro Territoriale Regionale (QTR), dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).
2. Il PSC è promosso anche in assenza dei Piani sovra-ordinati, tenendo conto delle linee guida di cui al precedente articolo 17 ed al documento preliminare di cui al successivo articolo 26, comma 3. In esso viene stabilita l'eventuale necessità di ricorso al Piano Operativo Temporale e definite le relative procedure di formazione o approvazione, nonché la durata.
3. Il PSC:
- a) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e forestale, individuando le risorse naturali ed antropiche del territorio e le relative criticità ed applicando gli standard urbanistici di cui all'art. 53 della presente Legge e, fino alla emanazione della deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 3 dello stesso articolo 53, assicurando la rigorosa applicazione del DM 2/4/1968 n. 1444 con gli standard e le zonizzazioni ivi previsti in maniera inderogabile e non modificabile;
- b) determina le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
- c) definisce i limiti dello sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, pedologiche, idraulico-forestali ed ambientali;

- d) disciplina l'uso del territorio anche in relazione alla valutazione delle condizioni di rischio idrogeologico e di pericolosità sismica locale come definiti dal piano di assetto idrogeologico o da altri equivalenti strumenti;
 - e) individua le aree per le quali sono necessari studi ed indagini di carattere specifico ai fini della riduzione del rischio ambientale;
 - f) individua in linea generale le aree per la realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche, di interesse pubblico e generale di maggiore rilevanza;
 - g) delimita gli ambiti urbani e perurbani soggetti al mantenimento degli insediamenti o alla loro trasformazione;
 - h) individua gli ambiti destinati all'insediamento di impianti produttivi rientranti nelle prescrizioni di cui al [D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334](#) ed alla relativa disciplina di attuazione;
 - i) definisce per ogni Ambito, i limiti massimi della utilizzazione edilizia e della popolazione insediabile nonché i requisiti quali-quantitativi ed i relativi parametri, le aree in cui è possibile edificare anche in relazione all'accessibilità urbana, le aree dove è possibile il ricorso agli interventi edilizi diretti in ragione delle opere di urbanizzazione esistenti ed in conformità alla disciplina generale del Regolamento Edilizio Urbanistico;
 - i) delimita e disciplina gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche del territorio; ne individua le caratteristiche principali, le peculiarità e le eventuali condizioni di degrado e di abbandono valutando le possibilità di recupero, riqualificazione e salvaguardia;
 - j) delimita e disciplina ambiti a valenza paesaggistica ed ambientale ad integrazione del Piano di Ambito, se esistente, oppure in sua sostituzione, se non esistente e raccorda ed approfondisce i contenuti paesistici definiti dalla Provincia;
 - k) qualifica il territorio agricolo e forestale *in allodiale, civico e collettivo*⁶⁹ secondo le specifiche potenzialità di sviluppo;
 - l) individua gli ambiti di tutela del verde urbano e periurbano valutando il rinvio a specifici piani delle politiche di riqualificazione, gestione e manutenzione;
 - m) individua le aree necessarie per il Piano di Protezione Civile;
 - n) individua e classifica i nuclei di edificazione abusiva, ai fini del loro recupero urbanistico nel contesto territoriale ed urbano;
 - o) indica la rete ed i siti per il piano di distribuzione dei carburanti in conformità al piano regionale;
 - p) individua, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree, da sottoporre a speciale misura di conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.
4. *La componente geologica, parte integrante del PSC, è definita attraverso:*
- a) *uno studio geomorfologico, costituito da una relazione geomorfologica, corredata di cartografia tematica sufficientemente rappresentativa delle condizioni di pericolosità geologica e di rischio di frana, di erosione e di esondazione, redatto da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale per come previsto dalla [legge 2 febbraio 1974, n. 64](#) (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), in coerenza con le disposizioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati in vigore e della normativa nazionale e regionale vigente in materia di rilascio del parere di compatibilità geomorfologica sugli strumenti urbanistici;*
 - b) *studi e indagini geologiche di dettaglio, ove necessario, comprendenti studi tematici specifici di varia natura, indagini geognostiche, prove in sito e di laboratorio atti alla*

⁶⁹ Lettera così modificata dall'art. 2, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

*migliore definizione e caratterizzazione del modello geologico tecnico ambientale, per ambiti urbanizzabili con riconosciute limitazioni connesse a pericolosità geologiche, funzionali alla verifica della sostenibilità in rapporto ai livelli di pericolosità, con particolare riguardo alla risposta sismica locale. Nelle aree esposte a rischio, con particolare attenzione per quello sismico – nel qual caso è necessario attivare le procedure per la identificazione dei rischi e per la individuazione degli interventi di mitigazione competenti a livello di Piano - le indagini devono consentire di dettagliare i gradi di pericolosità a livelli congrui, nel rispetto della normativa vigente.*⁷⁰

5. *Per garantire la realizzazione delle finalità previste nel comma 3, lettera "i", il PSC deve essere integrato da apposita relazione che delimiti e disciplini gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche di territorio e che individui gli immobili o complesso di immobili aventi valenza storico, ambientale, documentario, suscettibili di essere dichiarati beni culturali, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge.*⁷¹
6. *I comuni che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato il documento preliminare del piano e del regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui al comma 5 entro dodici mesi dalla sopracitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine.*⁷²

Art. 20-bis⁷³

(Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.))

1. *Il Piano Strutturale in forma Associata (PSA) è lo strumento urbanistico finalizzato ad accrescere l'integrazione fra Enti locali limitrofi con problematiche territoriali affini e a promuovere il coordinamento delle iniziative di pianificazione nelle conurbazioni in atto, con conseguente impegno integrato delle risorse finanziarie.*
2. *I territori oggetto del Piano Strutturale in forma Associata possono interessare due o più Comuni, anche se appartenenti a province diverse.*
3. *I Comuni interessati si associano secondo le modalità stabilite dal Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali.*
4. *Il PSA punta anche al coordinamento e all'armonizzazione tra assetto urbanistico, politiche fiscali e programmazione delle opere pubbliche da attuarsi tramite il ricorso ad idonei strumenti di coordinamento delle azioni economiche, finanziarie e fiscali favorendo in tal*

⁷⁰ **Comma dapprima modificato dall'art. 2, comma 1, quattordicesimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14 e poi così sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28. Precedentemente il testo così recitava:** "4. Per garantire la realizzazione delle finalità di cui al comma 2, il PSC deve essere integrato da: a) una relazione geomorfologica, corredata di cartografia tematica sufficientemente rappresentativa delle condizioni di pericolosità geologica e di rischio di frana, di erosione e di esondazione, elaborata da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale così come previsto dalla legge 64/74; b) studi e indagini geologiche di dettaglio, ove necessario, comprendenti studi tematici specifici di varia natura, indagini geognostiche, prove in sito e di laboratorio atti alla migliore definizione e caratterizzazione del modello geologico tecnico ambientale, per ambiti urbanizzabili con riconosciute limitazioni connesse a pericolosità geologiche, funzionali alla verifica della sostenibilità in rapporto ai livelli di pericolosità, con particolare riguardo alla risposta sismica locale. Nelle aree esposte a rischio, con particolare attenzione per il rischio sismico – dove diventa necessario attivare le procedure per la identificazione dei rischi e per la individuazione degli interventi di mitigazione competenti a livello di Piano – le indagini dovranno consentire di dettagliare i gradi di pericolosità a livelli congrui, nel rispetto della normativa vigente".

⁷¹ **Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.**

⁷² **Comma dapprima aggiunto dall'art. 15, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, successivamente abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera b), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.**

⁷³ **Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, quindicesimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.**

modo atteggiamenti cooperativi e patti fra le Istituzioni locali e promuovendo garanzia ed equità.

5. *Il PSA ha gli stessi contenuti ed effetti del PSC secondo quanto disposto dall'articolo 20 della presente legge; ad esso è annesso il REU.*
6. *Per la redazione del PSA, si dovrà prevedere l'istituzione di un unico Ufficio di Piano con l'attribuzione dei seguenti compiti:*
 - a) *predisposizione di un unico documento preliminare e di un unico quadro conoscitivo, articolati per ogni territorio comunale;*
 - b) *predisposizione del Piano Strutturale in forma Associata, articolato per ogni territorio comunale, e predisposizione del relativo REU;*
 - c) *individuazione del soggetto che presiede tutte le attività previste dalla presente legge per il corretto svolgimento della Conferenza di Pianificazione e che coordina le azioni tecniche e amministrative degli enti territoriali coinvolti”.*

Art. 21

(Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.) e Regolamento Operativo (R.O.))⁷⁴

1. *Il Regolamento edilizio ed urbanistico, annesso al PSC/PSA, ed il Regolamento operativo, di cui alla procedura semplificata dell'articolo 27 ter, costituiscono la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ovvero gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, nelle parti di città definite dal Piano generale, in relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di telecomunicazione e di telefonia mobile.⁷⁵*
2. *I regolamenti di cui al comma 1, redatti in coerenza alla presente legge ed agli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti, oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi ammissibili sul territorio, nel rispetto del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul contenimento del consumo di suolo, stabiliscono:*
 - a) *le modalità d'intervento negli ambiti specializzati definiti dal Piano;*
 - b) *i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo;*
 - b-bis) *le norme di attuazione relative alla componente geologica del Piano, necessarie per la tutela delle risorse e della qualità ambientale e per la prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;⁷⁶*
 - c) *le norme igienico-sanitarie e quelle sulla sicurezza degli impianti;*
 - d) *le norme per il risparmio energetico e quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche in conformità e nel rispetto delle leggi e dei piani nazionali e regionali vigenti;*
 - e) *le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legislazione vigente;*

⁷⁴ **L'art. 7, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40, modifica la rubrica aggiungendo le parole "e Regolamento Operativo (R.O.)".**

⁷⁵ **Comma prima modificato dall'art. 2, comma 1, sedicesimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14, e poi così sostituito dall'art. 7, comma 2, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Precedentemente il testo così recitava: "Il Regolamento Edilizio ed Urbanistico costituisce la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; ovvero gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, nelle parti di città definite dal Piano generale, in relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di telecomunicazione e di telefonia mobile".**

⁷⁶ **Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 1, lettera a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.**

- f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano, ivi comprese quelle riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi di cui all'articolo 54.⁷⁷
3. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale, i regolamenti devono prevedere, nell'elenco degli elaborati richiesti per il rilascio del permesso di costruire e per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), apposita relazione contenente le prescrizioni per la conservazione dell'organismo architettonico in riferimento allo specifico oggetto dell'intervento, redatta da un tecnico esperto abilitato ai sensi dell'articolo 69, comma 3. La relazione ha carattere obbligatorio per gli interventi sui beni:
- a) ricadenti nelle zone A di cui alla [legge 17 agosto 1942, n. 1150](#) (Legge urbanistica), per i quali è stata effettuata e proposta, e non ancora completata, la procedura amministrativa di interesse culturale;
 - b) vincolati ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della [legge 6 luglio 2002, n. 137](#));
 - c) aventi valore storico, documentario e identificatore, come componente dell'identità collettiva, individuati all'interno dei piani per i quali è stata effettuata, ovvero è in corso, la procedura per la dichiarazione di bene culturale, secondo quanto previsto dal [d.lgs. n. 42/2004](#).⁷⁸
4. **[**Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, adotta con regolamento attuativo, da sottoporre al parere della commissione consiliare competente, un documento di indirizzo per la redazione del R.E.U. e del R.O.**]** ^{79 80}

⁷⁷ **Comma modificato dall'art. 2, comma 1, diciassettesimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14, e dall'art. 16, l.r. 10 agosto 2012, n. 35; successivamente così sostituito dall'art. 7, comma 3, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Precedentemente il testo così recitava:** " Il REU è annesso al PSC ed al PSA ed in conformità con questo, oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi ammissibili sul territorio, stabilisce: a) le modalità d'intervento negli ambiti specializzati definiti dal Piano; b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo; c) le norme igienico-sanitarie, quelle sulla sicurezza degli impianti; d) quelle per il risparmio energetico e quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche in conformità e nel rispetto delle leggi e dei piani nazionali e regionali vigenti; e) le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legislazione vigente; f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano, ivi comprese quelle riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi di cui al successivo articolo 54".

⁷⁸ **Comma aggiunto dall'art. 16, comma 3, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, poi così sostituito dall'art. 7, comma 4, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Precedentemente il testo così recitava:** "Per la conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale, il regolamento edilizio ed urbanistico, deve prevedere, nell'elenco degli elaborati richiesti per il rilascio del permesso di costruire e per la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), apposita relazione contenente le prescrizioni per la conservazione dell'organismo architettonico in riferimento allo specifico oggetto dell'intervento, redatta da un tecnico esperto abilitato di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge. La relazione ha carattere obbligatorio per gli interventi sui beni: a) ricadenti nelle zone A di cui alla legge n. 1150 del 1942 e s.m. e i. per i quali è stata effettuata e proposta, e non ancora completata la procedura amministrativa, di interesse culturale; b) vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.; c) aventi valore storico, documentario e identificatore, come componente dell'identità collettiva, individuati all'interno del PSC, in adempimento al comma 5 dell'articolo 20, per i quali sia stata effettuata, o vi sia procedura in itinere, la dichiarazione di bene culturale, secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio."

⁷⁹ **Comma aggiunto dall'art. 16, comma 3, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, poi così sostituito dall'art. 7, comma 5, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Successivamente abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera b), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.**

⁸⁰ **Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 27, comma 1, lettera b), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.**

Art. 22⁸¹*(Norme particolari per il polo logistico di Gioia Tauro)*

1. Il Piano strategico della ZES unica, ai sensi dell'articolo 11 del [decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124](#), convertito con modificazioni in [legge 13 novembre 2023, n. 162](#), definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei, nonché, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione.⁸²
2. La Regione, nell'ambito delle attività di aggiornamento di cui all'articolo 25, comma 10,⁸³ comprende nel QTR a valenza paesaggistica la ZES unica ⁸⁴, nel rispetto del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale vigente.
3. Salve le competenze attribuite dalla normativa comunitaria e nazionale alle autorità competenti per la ZES unica, la Regione promuove appositi accordi di programma o altre forme di concertazione con le medesime autorità, ovvero con enti pubblici o soggetti privati individuati con gara pubblica, finalizzati a promuovere all'interno della ZES unica l'insediamento e l'esercizio delle attività imprenditoriali.⁸⁵

Art. 23*(Piano Operativo Temporale (P.O.T.))*

1. Il Piano operativo temporale (POT) è strumento facoltativo, salvo che per i Comuni eventualmente indicati in uno specifico elenco nel QTR del PSC, ed è attuato individuando le trasformazioni del territorio per interventi programmati sulla base di una coordinata, proporzionata e sostenibile progettazione di interventi privati, pubblici o di interesse

⁸¹ **Articolo sostituito dall'art. 8, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Precedentemente il testo così recitava:** "Art. 22 ((Norme particolari per il porto di Gioia Tauro) - 1. La Regione, in fase di redazione del Quadro Territoriale Regionale (QTR) di cui all'articolo 17, individua nel porto di Gioia Tauro, classificato di II categoria I classe, di rilevanza internazionale, con funzione commerciale, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto, ai sensi dell'articolo 11-bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30, come modificato dall'articolo 10 della legge 30 novembre 1998, n. 413, il centro del sistema dei porti calabresi e del trasporto intermodale. 2. In attuazione di quanto disposto al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale promuove apposito accordo di programma con le competenti Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti pubblici interessati per la concreta attuazione dei programmi proposti dalla competente Autorità Portuale".

⁸² **L'art. 15, comma 1, lettera a), numero 1), l.r. 7 agosto 2024, n. 31, sostituisce le parole "nazionale della portualità e della logistica (PSNPL), in relazione al Sistema Calabro e di Gioia Tauro, ha individuato la Zona economica speciale (ZES) come fattore strategico." con le seguenti parole:** "della ZES unica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni in legge 13 novembre 2023, n. 162, definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei, nonché, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione".

⁸³ **L'art. 15, comma 1, lettera a), numero 2), l.r. 7 agosto 2024, n. 31, aggiunge le parole ""**, nell'ambito delle attività di aggiornamento di cui all'articolo 25, comma 10,".

⁸⁴ **L'art. 15, comma 1, lettera a), numero 2), l.r. 7 agosto 2024, n. 31, sostituisce le parole "del polo logistico di Gioia Tauro" con la parola:** "unica".

⁸⁵ **Comma interamente sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera a), numero 3), l.r. 7 agosto 2024, n. 31. Precedentemente il testo così recitava:** "3. Salve le competenze attribuite dalla normativa comunitaria e nazionale all'Autorità portuale o ad altre autorità, la Regione promuove appositi accordi di programma con l'Autorità portuale di Gioia Tauro, ovvero con enti pubblici o soggetti privati individuati con gara pubblica, finalizzati a promuovere all'interno del polo logistico l'insediamento e l'esercizio delle attività imprenditoriali da disciplinare con apposito regolamento.".

*pubblico e pubblico-privati da realizzare nell'arco temporale di un quinquennio, ovvero nel corso del mandato dell'amministrazione adottante.*⁸⁶

2. La durata di validità del POT può essere prorogata non oltre diciotto mesi dall'entrata in carica della nuova Giunta comunale a seguito di nuove elezioni salvo diversa determinazione del Consiglio comunale e comunque non oltre il termine di cinque anni dalla sua approvazione.
3. Il POT, per gli ambiti di nuova edificazione e di riqualificazione urbanistica, in conformità al PSC definisce:
 - a) la delimitazione e le priorità di attuazione degli ambiti d'intervento, gli indici edilizi, le destinazioni d'uso ammissibili in conformità al Piano Strutturale Comunale *gli indici di proporzione per gli interventi privati, ivi compresi gli indici edilizi e le destinazioni d'uso*;⁸⁷
 - b) gli aspetti fisico-morfologici ed economico-finanziari;
 - c) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e/o conservazione, anche ai fini della perequazione dei regimi immobiliari interessati;
 - d) l'indicazione degli interventi da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e/o di quelli destinati alla mitigazione degli impatti e alla compensazione degli effetti;
 - e) la definizione e la localizzazione puntuale delle dotazioni infrastrutturali delle opere pubbliche di interesse pubblico o generale esistenti da realizzare o riqualificare, nonché l'individuazione delle aree da sottoporre ad integrazione paesaggistica.
4. Il POT *per la parte relativa agli interventi pubblici o di interesse pubblico*⁸⁸ deve essere coordinato con il bilancio pluriennale comunale e, ai sensi dell'articolo 20 della [L. 136/99](#), ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 13 della [L. 10/77](#). Costituisce pertanto lo strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi nazionali e regionali.
5. Il POT articola e definisce la formazione dei programmi attuativi dei nuovi insediamenti o di ristrutturazioni urbanistiche rilevanti, alla cui localizzazione provvede in modo univoco; tenuto conto dello stato delle urbanizzazioni, dell'incipienza del degrado ovvero di qualsiasi condizione che ne possa determinare l'individuazione.
6. Le previsioni del POT decadono se, entro il termine di validità, non siano stati richiesti i permessi di costruire, ovvero non siano stati approvati i progetti esecutivi delle opere pubbliche o i Piani Attuativi Unitari. Per i Piani Attuativi di iniziativa privata interviene decadenza qualora, entro il termine di validità del piano, non siano state stipulate le relative convenzioni ovvero i proponenti non si siano impegnati, per quanto di competenza, con adeguate garanzie finanziarie e con atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune.

Art. 24

(Piani Attuativi Unitari)

⁸⁶ **Comma modificato dall'art. 2, comma 1, diciottesimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14, e dall'art. 17, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, infine così sostituito dall'art. 9, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Precedentemente il testo così recitava:** "1. Il Piano Operativo Temporale (POT) è strumento facoltativo ad eccezione dei Comuni che eventualmente saranno indicati in specifico elenco nel QTR del Piano Strutturale Comunale e lo attua individuando le trasformazioni del territorio per interventi pubblici o d'interesse pubblico individuati tali dal Consiglio comunale nonché per eventuali interventi privati, nella minor parte e nella proporzione individuata dal REU da realizzare nell'arco temporale di un quinquennio, ovvero nel corso del mandato dell'amministrazione adottante".

⁸⁷ **Lettera così modificata dall'art. 17, comma 2, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, che inserisce dopo la parola "delimitazione" le parole "e le priorità di attuazione" e aggiunge il periodo "gli indici di proporzione per gli interventi privati, ivi compresi gli indici edilizi e le destinazioni d'uso;"**

⁸⁸ **Parole aggiunte dall'art. 17, comma 3, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.**

1. I Piani Attuativi Unitari (PAU) sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Consiglio comunale, in attuazione del Piano Strutturale Comunale o del Piano Operativo Temporale, ove esistente ed hanno i contenuti e l'efficacia:
 - a) dei piani particolareggiati, di cui all'articolo 13 della [legge 17 agosto 1942 n. 1150](#) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) dei piani di lottizzazione, di cui all'articolo 28 della [legge 17 agosto 1942, n. 1150](#) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla [legge 18 aprile 1962 n. 167](#) e sue modificazioni ed integrazioni;
 - d) dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui all'articolo 27 della [legge 22 ottobre 1971 n. 865](#) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 28 della [legge 5 agosto 1978 n. 457](#) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) dei piani di spiaggia di cui alla [legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17](#) (*Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo*), e del Piano d'indirizzo regionale (PIR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 147 del 12 giugno 2007, in coerenza con il Piano di bacino stralcio per l'erosione costiera e del Master Plan per gli interventi di difesa e di tutela della costa di cui alla delibera del Comitato istituzionale 22 luglio 2014, n. 1 - Piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI-Calabria);⁸⁹
 - g) dei piani di protezione civile.
2. Ciascun PAU può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia dei piani di cui al primo comma. Il PAU, in quanto corrispondente alla lottizzazione convenzionata, è richiesto come presupposto per il rilascio del permesso di costruire solo nel caso di intervento per nuova edificazione residenziale in comprensorio assoggettato per la prima volta alla edificazione e del tutto carente di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero allorquando sia espressamente richiesto dallo strumento urbanistico generale. Rimangono comunque in vigore tutte le norme della legislazione previgente afferenti l'istituto della lottizzazione convenzionata ove applicabili.
3. I PAU definiscono di norma:
 - a) l'inquadramento nello strumento urbanistico generale dell'area assoggettata a PAU;
 - b) le aree e gli edifici da sottoporre a vincoli di salvaguardia;
 - c) i vincoli di protezione delle infrastrutture e delle attrezzature di carattere speciale;
 - d) le aree da destinare agli insediamenti suddivise eventualmente in isolati, lo schema planivolumetrico degli edifici esistenti e di quelli da realizzare con le relative tipologie edilizie e le destinazioni d'uso;
 - e) l'eventuale esistenza di manufatti destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro, a risanamento conservativo od a ristrutturazione edilizia;
 - f) le aree per le attrezzature d'interesse pubblico ed i beni da assoggettare a speciali vincoli e/o servitù;
 - g) la rete viaria e le sue relazioni con la viabilità urbana nonché gli spazi pedonali, di sosta e di parcheggio ed i principali dati plano-altimetrici;
 - h) il rilievo delle reti idrica, fognante, del gas, elettrica e telefonica esistenti e la previsione di massima di quelle da realizzare;
 - i) l'individuazione delle unità minime d'intervento nonché le prescrizioni per quelle destinate alla ristrutturazione urbanistica;
 - j) le norme tecniche di esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali;
 - k) la previsione di massima dei costi di realizzazione del piano;
 - l) comparto edificatorio;

⁸⁹ Parole aggiunte dall'art. 10, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.

- m) gli ambiti sottoposti al recupero degli insediamenti abusivi, qualora non previsti con altri atti;
 - n) *le previsioni di termini e priorità entro i quali devono essere realizzate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero ogni altra attrezzatura di interesse pubblico, facenti parte della convenzione. I termini prescritti non possono essere superiori a dieci anni e comunque devono essere proporzionati alla consistenza degli interventi.*⁹⁰
4. *Per garantire la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, lettera e), il PAU deve essere integrato dall'apposita relazione per i manufatti da destinare a restauro, risanamento conservativo e consolidamento strutturale tra quelli individuati all'interno del PSC in adempimento del comma 5 dell'articolo 20, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge.*⁹¹
 5. *I comuni che entro la data del 30 giugno 2011, abbiano approvato il P.A.U. di cui all'articolo 30, comma 2, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 4, entro dodici mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine.*⁹²

TITOLO V

PROCEDURE DI FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI INDIRIZZO E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 25

*(Formazione ed approvazione del Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.))*⁹³

1. Il procedimento per l'elaborazione e l'approvazione del QTR e delle sue varianti, nonché dei piani settoriali regionali con valenza territoriale per i quali non sia prevista una specifica disciplina, si svolge secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.
2. La Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora, anche sulla base delle linee guida di cui al precedente articolo 17 e *dell'eventuale intesa per l'elaborazione congiunta del piano paesaggistico con i Ministeri competenti di cui al comma 4 bis dell'art. 17 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19*⁹⁴ ed avvalendosi del nucleo di valutazione di cui all'articolo 9, il documento preliminare del QTR con il quale individua le strategie di sviluppo del sistema socio-economico della regione trasmettendolo al Consiglio regionale, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane, alle autorità di bacino ed agli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette. *Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di Pianificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 13, dovrà contenere inoltre il quadro conoscitivo e lo schema delle scelte di Pianificazione elaborati in base a quanto previsto dall'articolo 17 e dall'articolo 10 della presente legge, e nel rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS.*⁹⁵

⁹⁰ Lettera aggiunta dall'art. 18, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

⁹¹ Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

⁹² Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

⁹³ Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib. G.R. 20 marzo 2012, n. 113.

⁹⁴ Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, l.r. 28 dicembre 2007, n. 29.

⁹⁵ Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, primo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14 e dall'art. 19, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, che sostituisce le parole: "e la valutazione di sostenibilità di cui all'articolo

3. *La Regione di concerto con le Province convoca, nei trenta giorni successivi alla trasmissione del documento preliminare, la Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, articolata per singola provincia, chiamando a parteciparvi i Comuni, le comunità Montane, l'Autorità di bacino e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali e i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione. Entro quarantacinque giorni dalla convocazione della Conferenza, la Regione acquisisce le osservazioni e le eventuali proposte che andranno inserite nel documento preliminare e accoglie quelle formulate dagli altri soggetti partecipanti.*⁹⁶
4. La Giunta regionale, nei 90 giorni successivi, anche sulla base delle valutazioni e delle proposte raccolte in esito alle conferenze di pianificazione di cui al comma 3, *elabora la versione definitiva del QTR e la propone al Consiglio regionale per la relativa adozione entro i successivi 60 giorni.*⁹⁷ Il QTR viene successivamente trasmesso alle Province ed ai soggetti partecipanti alle conferenze di pianificazione.
5. Il QTR viene depositato presso le sedi del Consiglio regionale e degli Enti di cui al comma 3 per sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso deve contenere l'indicazione degli Enti presso i quali il QTR è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del QTR è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla Giunta regionale.
6. Nel medesimo termine di cui al precedente comma 5 possono formulare osservazioni e proposte:
 - a) gli Enti e gli Organismi pubblici;
 - b) le forze economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;
 - c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni del QTR adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
- 6-bis. *Nella fase di approvazione del QTR, il Consiglio regionale, per le attività di valutazione delle osservazioni e delle proposte pervenute, si avvale del supporto del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio.*⁹⁸
7. Il Consiglio regionale, entro i successivi novanta giorni, decide sulle osservazioni e sulle proposte ed approva il QTR, che conterrà il termine entro il quale le Province ed i Comuni saranno obbligati ad approvare o adeguare i loro piani.
8. Copia integrale del QTR approvato è depositata per la libera consultazione presso il competente Assessorato regionale ed è trasmessa agli Enti di cui al comma 3. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato sul BUR e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.
9. Il QTR entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BUR. *Le disposizioni in esso contenute sono cogenti per gli strumenti di pianificazione subordinata e immediatamente prevalenti su quelle eventualmente difformi. I predetti strumenti*

¹⁰ della presente legge" con le parole "e dall'articolo 10 della presente legge, e nel rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS".

⁹⁶ **Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, secondo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato:** "3. Le province convocano, nei trenta giorni successivi alla trasmissione del documento preliminare, una Conferenza di pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, chiamando a parteciparvi i comuni, le comunità Montane, le autorità di bacino e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali e i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione. Entro trenta giorni dalla convocazione della Conferenza, le province rimettono alla Regione le osservazioni e le eventuali proposte sul documento preliminare e riferiscono quelle formulate dagli altri soggetti partecipanti.".

⁹⁷ **Periodo così modificato dall'art. 3, comma 1, terzo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.**

⁹⁸ **Comma aggiunto dall'art. 49, comma 1, lettera c), l.r. 12 giugno 2009, n. 19.**

urbanistici, approvati o in corso di approvazione, devono essere adeguati secondo le modalità previste dall'articolo 73.⁹⁹

- 9-bis. *L'aggiornamento del quadro conoscitivo del QTR e l'analisi delle trasformazioni del territorio avvengono nell'ambito delle attività del SITO di cui all'articolo 8, che provvede anche all'aggiornamento dinamico della Carta regionale dei luoghi, assicurando la partecipazione del MiBACT. Il quadro conoscitivo regionale, così aggiornato e certificato, è fornito agli enti territoriali per l'elaborazione dei rispettivi quadri conoscitivi inerenti la propria strumentazione urbanistica.*¹⁰⁰
- 9-ter. *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, corredata dal parere precedentemente acquisito in sede di Comitato tecnico per la pianificazione del QTR, adotta gli atti di aggiornamento conoscitivo del QTR, li invia alla competente Commissione consiliare per il parere, da esprimersi entro 30 giorni, e li approva successivamente. L'aggiornamento del quadro conoscitivo non costituisce variante al QTR non determinando adeguamento degli obiettivi o delle azioni di governo del territorio già definiti.*¹⁰¹
10. Il QTR può essere periodicamente aggiornato ed adeguato anche in relazione a modifiche della normativa e/o della programmazione comunitaria, statale o regionale ed è comunque soggetto a verifica, con scadenza decennale, in ordine alla sua attuabilità, congruenza ed adeguatezza. Tale verifica è compiuta dal Consiglio regionale, su proposta formulata dalla Giunta, anche in relazione all'evoluzione degli obiettivi di sviluppo da perseguire, dandone adeguata pubblicità nelle forme previste al precedente comma 5.

Art. 25-bis¹⁰²

(Formazione ed approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito(PPd'A))

1. *I PPd'A hanno valore di piano paesaggistico alla luce del [d. lgs. 42/2004](#) e definiscono le strategie di tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio, codificate dall'apposito apparato normativo.*¹⁰³
 2. *Le competenze in materia, di Piani Paesaggistici d'Ambito sono della Regione che, nella sua autonomia, ed eventualmente in maniera coordinata con i Ministeri competenti in base a quanto indicato al comma 4 bis dell'art. 17 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, stabilisce le modalità attuative per la loro redazione e gestione¹⁰⁴ fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS.*
- 2-bis. *[La Giunta regionale approva con atto deliberativo, previa validazione da parte del Comitato tecnico di co-pianificazione di cui al Protocollo d'Intesa e relativo disciplinare attuativo, le singole attività di cui all'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali) che concorrono all'elaborazione del Piano paesaggistico regionale. A far data dalla pubblicazione sul BURC della predetta*

⁹⁹ Periodo aggiunto dall'art. 11, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.

¹⁰⁰ Comma aggiunto dall' art. 7, comma 1, l.r. 5 agosto 2016, n. 28.

¹⁰¹ Comma aggiunto dall' art. 7, comma 1, l.r. 5 agosto 2016, n. 28.

¹⁰² Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, quarto alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

¹⁰³ Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente il testo così recitava: "1. Il PPd'A ha valore di piano paesaggistico alla luce del D. lgs 42/04 e definisce le strategie di tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio, codificate dall'apposito apparato normativo."

¹⁰⁴ Comma così modificato dall'art. 1, comma 5, l.r. 28 dicembre 2007, n. 29 e dall'art. 20, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35 che aggiunge dopo le parole "redazione e gestione", le seguenti: "fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS".

*deliberazione di Giunta regionale le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.*¹⁰⁵

- 2-ter. *La Giunta regionale adotta, su proposta del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica, a seguito delle attività di copianificazione con il competente Ministero, e, successivamente, previo parere da parte della commissione consiliare competente da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, approva con atto deliberativo le singole attività ricognitive dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del d.lgs. 42/2004, che concorrono all'elaborazione del Piano paesaggistico regionale e che, a far data dalla pubblicazione sul BURC della predetta deliberazione di Giunta regionale, assumono gli effetti di aggiornamento del quadro conoscitivo del QTRP per gli aspetti specifici.*¹⁰⁶
3. *[Il procedimento di elaborazione e approvazione dei PPd'A è distinto per ciascun ambito.]*¹⁰⁷
4. *Ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il PPd'A è oggetto di concertazione con le Province e gli altri. Enti e soggetti interessati e fa riferimento alle determinazioni della Conferenza permanente Stato-Regioni in materia di paesaggio.*
5. *La Regione, ultimata la fase di concertazione, assume la versione definitiva del PPd'A, lo adotta, lo pubblica e lo invia alle Province interessate, alle Soprintendenze e ad altri Enti e soggetti per le relative osservazioni. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, adotta congiuntamente i singoli PPd'A con l'articolazione analitica e prescrittiva delle norme paesaggistiche; ovvero gli atti risultanti dalle attività di redazione svolta in seno al Comitato tecnico nell'ambito dell'intesa di copianificazione con il MiBACT e li invia al Consiglio regionale per l'approvazione finale.*¹⁰⁸

Art. 26

*(Formazione ed approvazione del Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.))*

1. *Il PTCP ha valore di piano urbanistico territoriale ed in relazione ai valori paesaggistici ed ambientali, di cui al [Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42](#), si raccorda ed approfondisce i contenuti del QTR tenendo conto anche delle diverse articolazioni della pianificazione paesaggistica fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS.*¹⁰⁹
2. *Il procedimento per l'elaborazione e l'approvazione del PTCP, del suo adeguamento e delle relative varianti sostanziali, nonché dei piani settoriali provinciali con valenza territoriale, per i quali non è prevista una specifica disciplina, si svolge secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.*¹¹⁰

¹⁰⁵ **Comma inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 16 dicembre 2019, n. 61, e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 11.**

¹⁰⁶ **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 8 giugno 2022, n. 17.**

¹⁰⁷ **Comma abrogato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.**

¹⁰⁸ **Ultimo periodo sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera c), l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente il testo così recitava:** "Entro 60 giorni vengono raccolte le osservazioni e predisposte le relative determinazioni. Il Piano Paesaggistico di Ambito viene approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta."

¹⁰⁹ **Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 1, quinto alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14 e successivamente dall'art. 21, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35 che ha aggiunto dopo le parole "pianificazione paesaggistica", le seguenti:** "fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS".

¹¹⁰ **Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera a), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente il testo così recitava:** "Il procedimento per l'elaborazione e l'approvazione del PTCP e delle sue varianti, nonché dei piani settoriali provinciali con valenza territoriale, per i quali non sia prevista una specifica disciplina, si svolge secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti".

3. *Il consiglio provinciale adotta il documento preliminare del PTCP, elaborato sulla base degli atti regionali di programmazione e di pianificazione, ove esistenti o, in mancanza, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 17. Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, deve contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dall'articolo 18 ed il rapporto preliminare di cui all'articolo 13, comma 1, del [d.lgs. n. 152/2006](#), secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo decreto.*¹¹¹
4. *Il presidente della Provincia convoca, entro dieci giorni dalla data di esecutività della delibera di consiglio provinciale di adozione, la conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13, per l'esame congiunto del documento preliminare, invitando, per conto della Regione, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, le competenti autorità ministeriali interessate alla tutela dal [d.lgs. 42/2004](#), le province contermini, i comuni, l'Autorità di bacino e gli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione.*¹¹²
5. *Il Documento preliminare di piano adottato è trasmesso ai soggetti invitati alla conferenza di pianificazione, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, in copia digitale, nelle forme previste dal [d. lgs. 82/2005](#).*¹¹³
6. *La conferenza di pianificazione si conclude con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti e dai soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale si intendono acquisiti, secondo quanto disposto dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti*

¹¹¹ **Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 1, sesto alinea, l.r. 24 novembre 2006, n.14; successivamente dall'art. 21, comma 2, l.r. 10 agosto 2012, n. 35 e infine dall'art. 12, comma 1, lettera b), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Precedentemente il testo così recitava:** "Il Consiglio provinciale elabora il documento preliminare del PTCP, sulla base degli atti regionali di programmazione e pianificazione, ove esistenti o, in mancanza, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 17. Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, deve contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dall'articolo 18 ed il rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs 152/2006 s.m.i. secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo D. Lgs."

¹¹² **Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 1, settimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14, poi così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera c), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40 e infine nuovamente modificato dall'art. 9, comma 1, lettera a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28, aggiungendo, dopo le parole "all'articolo 9," le parole seguenti:** "le competenti autorità ministeriali interessate alla tutela dal D. Lgs. 42/2004.". **Precedentemente il testo così recitava:** "4. Il Presidente della provincia convoca la Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13 per l'esame congiunto del documento preliminare, invitando la Regione, le Province contermini, i Comuni, le Comunità montane, l'autorità di bacino e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione."

¹¹³ **Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 1, ottavo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14, poi così sostituito prima dall'art. 21, comma 3, l.r. 10 agosto 2012, n. 35 e poi dall'art. 12, comma 1, lettera d), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Precedentemente il testo così recitava:** "5. La Conferenza si conclude nel termine di centocinquanta giorni entra i quali: a) gli enti ed i soggetti, i cui pareri non sono per legge vincolanti ed inibitori, possono presentare proposte e memorie scritte che il consiglio provinciale valuta in sede di adozione del PTCP di cui al comma 6, ove risultino pertinenti e coerenti all'oggetto del procedimento; b) gli enti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante, devono esprimerlo preliminarmente entro quarantacinque giorni dalla convocazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dal D. Lgs. 152/2006 s.m.i., e dalla normativa regionale in materia, per i pareri inerenti la VAS. A tal fine l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale forniscono i propri contributi per definire la portata ed il livello delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Se il parere prescrive modifiche, queste devono essere apportate dalla provincia entro i successivi quarantacinque giorni. Infine, entro i termini di chiusura della conferenza di pianificazione devono essere emanati i pareri definitivi.". **Successivamente l'articolo 9, comma 1, lettera b), l.r. 5 agosto 2016, n. 28, sostituisce le parole "dalla legge" con le parole "dal d. lgs. 82/2005."**

amministrativi). Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del [d.lgs. 152/2006](#) e dal [d.lgs. 42/2004](#).¹¹⁴

7. Entro trenta giorni dalla conclusione favorevole della conferenza di pianificazione, giusta determina del responsabile dell'ufficio di piano, il Documento preliminare deve essere completato ed implementato di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento del PTCP. Entro i successivi trenta giorni, il PTCP completo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, è adottato dal consiglio provinciale e depositato presso la sede provinciale per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) dell'avviso di avvenuta adozione. L'avviso, redatto anche ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del [d.lgs. n. 152/2006](#), deve contenere l'indicazione dell'ente presso il quale il PTCP è depositato e dei termini entro i quali prenderne visione e formulare eventuali osservazioni. Dell'avvenuta adozione del PTCP è data notizia, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il PTCP è, inoltre, pubblicato nel sito istituzionale della provincia.¹¹⁵
8. Successivamente all'accoglimento o al rigetto delle eventuali osservazioni pervenute anche a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 14 del [d.lgs. n. 152/2006](#) e dell'articolo 24 del regolamento regionale n. 3/2008, giusta deliberazione del consiglio provinciale, previa idonea istruttoria tecnica d'ufficio, il PTCP è trasmesso, in copia digitale, nelle forme previste da [d.lgs. 82/2005](#), al Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio per l'acquisizione, entro e non oltre novanta giorni, del parere definitivo motivato sulla conformità e sulla coerenza urbanistica e ambientale con il QTR, ai sensi dell'articolo 15 del [d.lgs. n. 152/2006](#) e dell'articolo 25 del regolamento regionale n. 3/2008.¹¹⁶
9. In caso di parere favorevole, la Provincia predispone il PTCP, completo di tutti gli elaborati prescritti, che è definitivamente approvato dal consiglio provinciale.¹¹⁷

¹¹⁴ **Comma dapprima sostituito dall'art. 21, comma 4, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, e poi dall'art. 12, comma 1, lettera e), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Successivamente l'articolo 9, comma 1, lettera c), l.r. 5 agosto 2016, n. 28 ha aggiunto il seguente periodo:** "Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del [d.lgs. 152/2006](#) e dal [d.lgs. 42/2004](#)". **Precedentemente il testo così recitava:** "6. Alla conclusione favorevole della Conferenza di pianificazione; che può avvenire solamente dopo l'acquisizione di tutti i pareri obbligatori richiesti dalla normativa vigente, il documento preliminare del PTCP, deve essere completato ed implementato di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento dell'atto di pianificazione denominato Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che deve contenere le eventuali modifiche a seguito dei pareri e delle osservazioni espresse."

¹¹⁵ **Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera f), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40, già sostituito dall'art. 21, comma 5, l.r. 10 agosto 2012, n. 35. Precedentemente il testo così recitava:** "7. Il Consiglio provinciale, su proposta della Giunta, adotta il PTCP che, in copia, è trasmesso al Dipartimento Urbanistica della Regione, all'autorità competente ai fini VAS e, su supporto informatico, ai soggetti di cui al comma 4. Il PTCP adottato, unitamente al rapporto ambientale, viene depositato presso la sede della provincia e degli enti territoriali di cui al comma 4, per un periodo non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione. Il PTCP, unitamente al rapporto ambientale, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. L'avviso deve contenere l'indicazione degli enti territoriali presso i quali il PTCP è depositato e dei termini entro i quali se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del PTCP è data, altresì, sui quotidiani a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla Giunta provinciale."

¹¹⁶ **Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera g), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40, già sostituito dall'art. 21, comma 6, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, infine modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), l.r. 5 agosto 2016, n. 28 che sostituisce le parole "dalla legge" con le parole "dal d. lgs. 82/2005". Precedentemente il testo così recitava:** "8. Nel termine di cui al precedente comma 7, in conformità al comma 3 dell'articolo 14 del [D. Lgs. 152/2006](#) s.m.i. chiunque può prendere visione del PTCP e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi."

¹¹⁷ **Comma dapprima modificato dall'art. 21, comma 7, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, poi così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera h), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Precedentemente il testo così recitava:** "9. Il competente dipartimento regionale, entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento del PTCP, è tenuto a dare riscontro vincolante rilevando gli eventuali profili di incoerenza del PTCP medesimo con gli esiti della Conferenza di pianificazione di cui al precedente comma 4 ed a individuare eventuali difformità con i contenuti prescrittivi del QTR e degli altri strumenti della pianificazione regionale, ove esistenti nonché con gli interventi programmati o in fase di realizzazione di competenza statale o regionale nella provincia medesima, ovvero di province contermini i cui effetti ricadono sul territorio

10. Ove si riscontri grave ed immotivata incoerenza derivante dal mancato recepimento delle osservazioni e prescrizioni emanate in sede di Conferenza di pianificazione sul Documento Preliminare e sullo svolgimento delle consultazioni ai sensi del [d.lgs. n. 152/2006](#) e dell'articolo 24 del regolamento regionale n. 3/2008, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio ne dà comunicazione alla Provincia affinché, entro i successivi trenta giorni, la stessa possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere il piano così adeguato, al fine dell'acquisizione del parere definitivo entro il successivo termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale detto parere si intende acquisito, ai sensi della [legge n. 241/1990](#). Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del [d.lgs. 152/2006](#) e dal [d.lgs. 42/2004](#).¹¹⁸
11. Successivamente all'approvazione del PTCP da parte del Consiglio provinciale, copia dello strumento e del rapporto ambientale unitamente agli atti di cui all'articolo 17 del [D.Lgs. 152/2006](#) s.m.i. sono depositati per la libera consultazione presso la Provincia ed è trasmesso alle Amministrazioni di cui al comma 4. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano è pubblicato nel B.U.R. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso sui quotidiani a diffusione regionale e sui siti istituzionali della Regione e della Provincia.¹¹⁹
12. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso della approvazione sul BUR.
- 12-bis. L'eventuale accertato contrasto del PTCP alla legge o al QTR a valenza paesaggistica è disciplinato nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 73 e nel rispetto delle disposizioni di cui al [d.lgs. 42/2004](#) e delle intese con i Ministeri competenti previste agli articoli 17 e 25.¹²⁰
13. Il PTCP è soggetto a verifica, con scadenza decennale, in ordine alla sua attuabilità, congruenza ed adeguatezza. Tale verifica è compiuta dal Consiglio provinciale, su proposta formulata dalla Giunta. I parametri di verifica devono correlarsi ai contenuti della programmazione economica e della pianificazione territoriale regionale, nonché all'evoluzione delle esigenze e dei fabbisogni della regione.
- 13-bis. Il PTCP è soggetto al monitoraggio di cui all'articolo 18 del [D.Lgs. 152/2006](#) s.m. e i., secondo modalità e forme ivi definitive, nonché secondo i regolamenti regionali in materia.¹²¹

in esame. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo capoverso la giunta provinciale predispone il PTCP nella sua veste definitiva rimettendolo al consiglio per la prescritta approvazione.”.

¹¹⁸ **Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera i), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40, già sostituito dall'art. 21, comma 8, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, infine modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera e), l.r. 5 agosto 2016, n. 28 che aggiunge l'ultimo periodo. Precedentemente il testo così recitava:** “10. Il Consiglio provinciale, nei novanta giorni successivi al ricevimento del riscontro di cui al precedente comma 9 da parte della Regione si determina in merito alle osservazioni pervenute ed adegua il PTCP sia alle eventuali prescrizioni da questa formulate sia sulla base del parere motivato ai fini VAS espresso dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Nello stesso termine si esprime in ordine alle osservazioni e alle proposte formulate dai soggetti di cui al precedente comma 6. La mancata determinazione nel termine indicato da parte della Giunta provinciale dei dovuti riscontri alle prescrizioni regionali ed ai contenuti delle osservazioni al PTCP, comporta l'automatico accoglimento, intendendosi quale silenzio-assenso, di quelle chiaramente identificabili sulle tavole di piano e/o nell'apparato normativo.”.

¹¹⁹ **Comma dapprima sostituito dall'art. 21, comma 8-bis, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, poi modificato dall'art. 12, comma 1, lettera j), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40, che aggiunge le seguenti parole:** “e sui siti istituzionali della Regione e della Provincia”. **Precedentemente il testo così recitava:** “11. Successivamente all'approvazione del PTCP da parte del Consiglio provinciale, copia dello strumento è depositata per la libera consultazione presso la Provincia ed è trasmesso alle Amministrazioni di cui al comma 4. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano è pubblicato nel BUR. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso sui quotidiani a diffusione regionale.”.

¹²⁰ **Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lettera k), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Successivamente l'articolo 9, comma 1, lettera f), l.r. 5 agosto 2016, n. 28, dopo le parole “dall'articolo 73” aggiunge le parole “e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 42/2004 e delle intese con i Ministeri competenti previste agli articoli 17 e 25”.**

¹²¹ **Comma aggiunto dall'art. 21, comma 8-ter, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.**

Art. 27¹²²

¹²² **Articolo modificato dall'art. 3, l.r. 24 novembre 2006, n. 14, dall'art. 49, l.r. 12 giugno 2009, n. 19, dall'art. 22, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, infine così sostituito dall'art. 13, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Precedentemente il testo così recitava:** "Art. 27 (Formazione ed approvazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)) - 1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo si applica all'elaborazione ed all'approvazione congiunta del PSC e del REU, nonché alle relative varianti fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale afferente la VAS. 2. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, adotta il documento preliminare del piano e del regolamento, sulla base degli atti regionali e provinciali di programmazione e pianificazione in vigore con i contenuti minimi del quadro conoscitivo in forma completa, redatto secondo gli standard di cui all'allegato A della presente legge, uno schema delle scelte strutturali e strategiche con le principali modalità d'uso del territorio, lo schema del REU esplicativo delle norme che si vogliono implementare, elaborati in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21, ed il rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo D. Lgs.. Il Sindaco, convoca la Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13 per l'esame congiunto del documento preliminare invitando la Regione, la Provincia, i Comuni contermini e quelli eventualmente individuati dal PTCP ai sensi del comma 3 dell'articolo 13; la Comunità montana e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette territorialmente interessati; le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione. Al fine di contenere i costi economici a carico dei comuni, le copie in formato cartaceo dei Piani sono riservate esclusivamente in numero di una ciascuno ai competenti dipartimenti della Regione e della provincia. A tutti gli altri soggetti interessati al procedimento è consegnata o trasmessa una copia con firma digitale del progettista per tramite del comune. 3. La Conferenza si conclude entro il termine di centocinquanta giorni entro i quali: a) gli enti ed i soggetti, i cui pareri non sono per legge vincolanti ed inibitori, possono presentare proposte e memorie scritte, che il Consiglio comunale valuta in sede di adozione del PSC di cui al comma 4, ove risultino pertinenti e coerenti all'oggetto del procedimento; b) gli enti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante, devono esprimerlo preliminarmente entro quarantacinque giorni dalla convocazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dal D. Lgs. 152/2006 s.m.i., e dalla normativa regionale in materia, per i pareri inerenti la VAS. Se il parere contempla modifiche, queste devono essere apportate dal comune entro i successivi quarantacinque giorni. Gli elaborati, così modificati, devono essere trasmessi entro i trenta giorni successivi. In ogni caso entro i termini di conclusione della Conferenza di pianificazione devono essere emanati i pareri definitivi. 3bis (abrogato). 4. Alla conclusione favorevole della Conferenza di pianificazione, che può avvenire solamente dopo l'acquisizione dei pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente, il documento preliminare ed il REU, devono essere completati ed implementati di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento dell'atto di pianificazione denominato Piano Strutturale Comunale (PSC), che deve contenere le eventuali modifiche intervenute a seguito dei pareri e delle osservazioni espresse. 4 bis. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, adotta il PSC/PSA che, in separate copie, viene trasmesso al Dipartimento Urbanistica della Regione e della provincia, all'autorità competente ai fini VAS e, su supporto informatico, ai soggetti di cui al comma 2. Il Piano adottato, unitamente al rapporto ambientale, è depositato presso la sede del comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ente presso il quale il PSC è depositato e dei termini entro i quali se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del PSC è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il PSC/PSA è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del comune. 4 ter. La Regione e la provincia, entro i successivi novanta giorni dal ricevimento del PSC/PSA adottato, verificano la conformità e la coerenza con i rispettivi QTR e PTCP e: a) nel caso di conformità e coerenza con gli strumenti sovraordinati, entro il termine perentorio succitato, ne danno comunicazione al comune, il quale predispone il PSC/PSA, completo di tutti gli elaborati prescritti, che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvato dal Consiglio comunale; b) ove si riscontri grave ed immotivata incoerenza derivante dal mancato recepimento delle osservazioni e prescrizioni emanate in sede di Conferenza dei servizi sul D.P. con gli strumenti sovraordinati, ovvero ad uno solo di essi, entro i termini previsti dal presente comma, ne danno comunicazione affinché il comune, entro i successivi trenta giorni possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere gli elaborati così adeguati ai dipartimenti competenti. Questi ultimi, entro il successivo termine perentorio di trenta giorni, rilasciano il parere definitivo. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, si intendono acquisiti positivamente i pareri definitivi della Regione e della provincia. Ottenuti i pareri, il comune predispone il PSC/PSA completo di tutti gli elaborati prescritti, che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvato dal Consiglio comunale. 5. Nel termine di cui al comma 4bis, in conformità al comma 3 dell'articolo 14 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. chiunque può prendere visione del PSC e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 6. Nel caso di assenza di osservazioni e proposte, il comune ne dà atto con apposita deliberazione di consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 ed il Piano entra in vigore dal giorno successivo. 7. Solamente nel caso in cui pervengano osservazioni e proposte di cui al comma 5, il consiglio comunale, in apposita seduta, dopo idonea istruttoria tecnica, esamina le osservazioni e le proposte pervenute e con espressa motivazione le accoglie o le rigetta. 7bis. Il Consiglio comunale: a) nel caso di rigetto motivato delle osservazioni, applica il comma 6; b) nel caso di accoglimento totale o parziale di osservazioni, il comune, entro i trenta giorni successivi alla delibera del consiglio comunale relativa alla nuova adozione, con l'accoglimento delle medesime osservazioni, trasmette il Piano così modificato ai competenti dipartimenti della Regione e della provincia i quali, entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del PSC/PSA, verificano la coerenza con i rispettivi QTR e PTCP. Se Regione e provincia riscontrano grave ed immotivata incoerenza derivante dal recepimento delle osservazioni di cui

(Formazione ed approvazione del PSC)

1. *Il procedimento disciplinato dal presente articolo si applica all'elaborazione ed all'approvazione del PSC e del REU, integrato con la procedura VAS, ai sensi del [d.lgs. n. 152/2006](#) e del regolamento regionale n. 3/2008, e con l'indicazione della perimetrazione dell'area da assoggettare al Piano comunale di spiaggia, di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, nonché alle relative varianti sostanziali al PSC approvato.*¹²³
2. *I comuni danno avvio alla procedura di redazione del piano mediante apposita deliberazione di giunta comunale, di approvazione delle linee d'indirizzo strategico volte al rispetto del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul contenimento del consumo di suolo.*
3. *Fino all'approvazione del QTR e della relativa certificazione del quadro conoscitivo regionale di cui all'articolo 25, comma 9 bis, gli enti territoriali elaborano il quadro conoscitivo inerente la propria strumentazione urbanistica, sulla scorta del contributo per il quadro conoscitivo verificato dal Settore Urbanistica del Dipartimento ambiente e territorio di cui all'articolo 9 e, quindi, il documento preliminare del Piano completo di REU, predisposto in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21, e del rapporto preliminare di cui all'articolo 13, comma 1, del [d.lgs. 152/2006](#), redatto secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo decreto.*¹²⁴
4. *Entro centottanta giorni dalla data di avvio di cui al comma 2, il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, adotta il Documento preliminare del piano di cui al comma 3.*
5. *Il sindaco, entro dieci giorni dalla data di esecutività della delibera di consiglio comunale di adozione, convoca la conferenza di pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, per l'esame congiunto del Documento preliminare di piano e per lo svolgimento delle consultazioni*

al comma 5 con gli strumenti sovraordinati, ovvero ad uno solo di essi, ne danno immediata comunicazione al comune affinché, entro i successivi trenta giorni, possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere gli elaborati così adeguati ai dipartimenti competenti. Questi ultimi, entro il successivo termine perentorio di trenta giorni rilasciano il parere definitivo. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, il comune predispone il PSC/PSA completo di tutti gli elaborati prescritti che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvata dal consiglio comunale. 7 ter. Il provvedimento di approvazione del Piano Strutturale e del REU deve contenere le informazioni dettagliate delle osservazioni e proposte pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate nonché il parere motivato di approvazione espresso dall'autorità competente per la VAS.7 quater. L'eventuale adeguamento del PSC/PSA alle prescrizioni della Regione o della provincia a seguito dell'esame del PSC/PSA con recepimento delle osservazioni, comporta una nuova pubblicazione solo se le modifiche rivestono carattere sostanziale all'impostazione urbanistica generale, all'impianto delle norme e ai principi posti alla base della strategia del Piano. 8. Successivamente all'approvazione del PSC da parte del Consiglio comunale, una copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Regione e alla Provincia secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 8, comma 8, della presente legge. Il PSC ed il rapporto ambientale unitamente agli atti di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. sono depositati presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano e del suo deposito viene pubblicato sul B.U.R. Della stessa approvazione e avvenuto deposito è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale. 9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito. 10. L'eventuale accertata inadeguatezza del PSC, qualora non sia superabile attraverso l'adozione di variante, impone l'avvio immediato della procedura di formazione di un nuovo piano. 10 bis). Il PSC è soggetto al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., secondo modalità e forme ivi definite, nonché secondo i regolamenti regionali in materia".

¹²³ **L'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 2 maggio 2019, n. 8, sostituisce le parole "e all'adeguamento agli strumenti di pianificazione sovraordinata di cui al comma 3 dell'articolo 73" con le parole "al PSC approvato".**

¹²⁴ **Comma sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28. Precedentemente il testo così recitava:** "Sulla scorta del contributo per il quadro conoscitivo certificato dal Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, gli enti territoriali interessati elaborano il proprio quadro conoscitivo e, quindi, il Documento preliminare del piano completo di REU, predisposto in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21, e del rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 152/2006, redatto secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo decreto.".

preliminari di cui al comma 1 dell'articolo 13 del [d.lgs. 152/2006](#) e dell'articolo 23 del regolamento regionale n. 3/2008, invitando, per conto della Regione, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, le competenti attività ministeriali interessate alla tutela dal [d.lgs. 42/2004](#),¹²⁵ la Provincia, la Città metropolitana, i comuni contermini e quelli eventualmente individuati dal PTCP e dal PTCM, l'Autorità di bacino e gli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette territorialmente interessati, le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione.

6. Il Documento preliminare di piano adottato è trasmesso ai soggetti invitati alla conferenza di pianificazione, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, in copia digitale, nelle forme previste dal [d.lgs. 82/2005](#).¹²⁶
7. La conferenza di pianificazione si conclude con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti ed i soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale gli stessi si intendono acquisiti, ai sensi della [legge n. 241/1990](#). Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del [d.lgs. 152/2006](#) e dal [d.lgs. 42/2004](#).¹²⁷
8. Entro trenta giorni dalla conclusione favorevole della conferenza di pianificazione, con determina del responsabile dell'ufficio di piano, il Documento preliminare deve essere completato ed implementato di tutti gli elementi che gli conferiscono il requisito del perfezionamento dell'atto di pianificazione denominato PSC. Entro i successivi sessanta giorni, previa acquisizione del parere del competente Settore del Dipartimento lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 13 della [l. 64/1974](#) e dell'articolo 89 del [d.p.r. 380/2001](#),¹²⁸ il PSC completo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, è adottato dal consiglio comunale, su proposta della giunta e depositato presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso, redatto anche ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del [d.lgs. n. 152/2006](#), deve contenere l'indicazione dell'ente presso il quale il PSC è depositato e dei termini entro i quali prenderne visione e formulare eventuali osservazioni. Dell'avvenuta adozione del PSC è data notizia, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il PSC è inoltre pubblicato nel sito istituzionale del Comune.
9. Successivamente all'accoglimento o al rigetto delle eventuali osservazioni pervenute anche a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 14 del [d.lgs. n. 152/2006](#) e dell'articolo 24 del regolamento regionale n. 3/2008, giusta deliberazione di consiglio comunale, previa idonea istruttoria tecnica d'ufficio, il PSC è trasmesso in copia digitale, nelle forme previste dal [d.lgs. 82/2005](#),¹²⁹ al Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio, alla Provincia e alla Città metropolitana, per l'acquisizione, entro e non oltre novanta giorni, del parere definitivo motivato sulla conformità e sulla coerenza urbanistica e ambientale con i rispettivi QTR, PTCP e PTCM ed ai sensi dell'articolo 15 del [d.lgs. n. 152/2006](#) e dell'articolo 25 del regolamento regionale n. 3/2008.
10. In caso di parere favorevole, il Comune predispone il PSC completo di tutti gli elaborati prescritti che, su proposta della giunta comunale, è definitivamente approvato dal consiglio comunale.

¹²⁵ **L'articolo 10, comma 1, lettera b), l.r. 5 agosto 2016, n. 28, aggiunge le parole " le competenti attività ministeriali interessate alla tutela dal D. Lgs. 42/2004".**

¹²⁶ **L'articolo 10, comma 1, lettera c), l.r. 5 agosto 2016, n. 28, sostituisce le parole "dalla legge" con le parole "dal D. Lgs. 82/2005".**

¹²⁷ **Ultimo periodo aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lettera d), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.**

¹²⁸ **L'articolo 10, comma 1, lettera e), l.r. 5 agosto 2016, n. 28, sostituisce le parole "trenta giorni" con le parole "successivi sessanta giorni, previa acquisizione del parere del competente Settore del Dipartimento lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 13 della l. 64/1974 e dell'articolo 89 del d.p.r. 380/2001,".**

¹²⁹ **L'articolo 10, comma 1, lettera f), l.r. 5 agosto 2016, n. 28, sostituisce le parole "dalla legge" con le parole "dal D. Lgs. 82/2005".**

11. Ove si riscontri grave ed immotivata incoerenza con gli strumenti sovraordinati, derivante dal mancato recepimento delle osservazioni e prescrizioni emanate in sede di conferenza di pianificazione sul Documento preliminare e sullo svolgimento delle consultazioni ai sensi del [d.lgs. n. 152/2006](#), e del regolamento regionale n. 3/2008, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio, la Provincia e la Città metropolitana ne danno comunicazione affinché il Comune, entro i successivi trenta giorni, possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere il piano, così adeguato, al fine dell'acquisizione del parere definitivo entro il successivo termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale si intendono acquisiti, ai sensi della [legge n. 241/1990](#). Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del [d.lgs. 152/2006](#) e dal [d.lgs. 42/2004](#).¹³⁰
12. Successivamente all'approvazione del PSC da parte del consiglio comunale, una copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Regione, alla Provincia e alla Città metropolitana, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 8. Il PSC ed il Rapporto ambientale, unitamente agli atti di cui all'articolo 17 del [d.lgs. n. 152/2006](#), sono depositati presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano e del suo deposito è pubblicato nel BURC. Della stessa approvazione e dell'avvenuto deposito è data, altresì, notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale e nei siti istituzionali della Regione, della Provincia, della Città metropolitana e del Comune interessato.
13. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURC dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito.
14. L'eventuale accertato contrasto del PSC alla legge o agli strumenti di pianificazione sovraordinata vigenti è disciplinato nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 73 e nel rispetto delle disposizioni del [d.lgs. 42/2004](#) e delle intese con i Ministeri competenti previste agli articoli 17 e 25.¹³¹
- 14-bis. Sono ammesse modifiche al REU, nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche che consentono il corretto uso del territorio, mediante procedura semplificata di cui agli articoli 14 e seguenti della [L. 241/90](#) e all'articolo 14 della presente legge, previa acquisizione dei pareri formulati dagli enti e soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante.¹³²
15. Il PSC è soggetto al monitoraggio di cui all'articolo 18 del [d.lgs. n. 152/2006](#), secondo modalità e forme ivi definite, nonché secondo i regolamenti regionali in materia.

Art. 27-bis¹³³

(Formazione ed approvazione del Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.))

1. Per la formazione e approvazione del PSA si dovranno seguire le seguenti procedure:
 - a) approvazione, da parte di ogni Comune interessato, di una delibera motivata di Consiglio comunale nella quale viene esplicitata la decisione di procedere alla redazione di un PSA, con l'indicazione dei Comuni interessati, e di avviare le relative procedure necessarie;
 - b) sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra i Comuni interessati dal PSA, oggetto della delibera di cui al punto precedente, contenente gli obiettivi generali del documento

¹³⁰ Ultimo periodo aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lettera g), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.

¹³¹ L'articolo 10, comma 1, lettera h), l.r. 5 agosto 2016, n. 28, dopo le parole "dall'articolo 73 "aggiunge le parole "e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 42/2004 e delle intese con i Ministeri competenti previste agli articoli 17 e 25".

¹³² Comma inserito dall' art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 2 maggio 2019, n. 8.

¹³³ Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, quattordicesimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

- programmatico comune, gli orientamenti principali e le strategie comuni, nonché le modalità e procedure necessarie alla redazione del piano;*
- c) *costituzione dell'Ufficio Unico di Piano, che avrà sede presso uno dei Comuni associati, a cui vengono demandate tutte le competenze relative alla redazione, approvazione e gestione del PSA e del relativo REU secondo quanto previsto dagli articoli 20, 21, 27 e 27-quater¹³⁴ della presente legge.*
2. *I comuni associati, ciascuno per il territorio di propria competenza, formulano le linee guida della strategia comunale dopo le previste procedure di partecipazione popolare, tenendo conto delle caratteristiche storico-urbanistiche, sociali, economiche, ambientali degli altri comuni che compongono l'associazione. Le linee guida, una volta condivise attraverso percorsi di partecipazione da parte dei comuni associati, costituiscono le linee guida complessive. Sulla base di esse, l'Ufficio Unico, in proprio, ovvero a mezzo di professionisti all'uopo incaricati, procede alla elaborazione del documento preliminare del Piano Strutturale e del regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 27, che viene adottato da parte di tutti i comuni dell'associazione e successivamente esaminato in apposita Conferenza di pianificazione, convocata secondo le modalità previste dall'articolo 27 della presente legge e dal protocollo di intesa.¹³⁵*
3. *Successivamente alla Conferenza di Pianificazione, i Comuni per i quali è stato redatto il PSA procedono all'adozione e successiva approvazione del PSA, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della presente legge.*
- 3-bis. *I comuni associati, ciascuno per il territorio di propria competenza, possono aderire alle procedure di cui agli articoli 27 ter e 27 quater.¹³⁶*
- 3-ter. *L'adesione alla procedura semplificata di cui all'articolo 27 ter determina l'automatica dissociazione del comune dal procedimento del PSA, che prosegue qualora permanga una pluralità di comuni associati. L'adesione alla pianificazione a consumo di suolo zero di cui all'articolo 27 quater, da parte di tutti o alcuni comuni dell'associazione, può avvenire solo previa verifica favorevole della coerenza tra gli obiettivi e strategie generali del piano in corso di redazione e gli esiti dell'analisi ricognitiva complessiva di cui al comma 3 dell'articolo 27 quater. Contestualmente alla delibera di adesione i comuni possono adottare il documento preliminare o recepire lo stesso se già adottato.¹³⁷*
- 3-quater. *Nel caso di dissociazione di alcuni comuni appartenenti all'associazione:*
- a) *i comuni già beneficiari di contributi per la formazione dei piani possono utilizzare le somme già ricevute anche se hanno espresso l'adesione di cui al comma 3-bis;*
- b) *i contributi liquidati al comune capofila e non ancora utilizzati sono rideterminati proporzionalmente e ripartiti tra i comuni interessati, ai quali sono, altresì, trasferiti gli atti, documenti ed elaborati, anche tecnici, prodotti.¹³⁸*
4. *Il PSA entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito presso i singoli comuni dell'associazione.¹³⁹*

¹³⁴ L'articolo 11, comma 1, lettera a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28, sostituisce le parole "e 27" con le parole ", 27 e 27 quater".

¹³⁵ Comma dapprima sostituito dall'art. 23, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, poi così modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b), l.r. 5 agosto 2016, n. 28, che sopprime le parole "comma 2, ". Il testo precedente così recitava: "2. L'Ufficio Unico procede alla elaborazione del documento preliminare del Piano Strutturale e del Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 27 della l.r. n. 19/02, che verrà esaminato per le verifiche di coerenza e compatibilità, in apposita Conferenza di Pianificazione, convocata secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 27 della presente legge e dal Protocollo di Intesa.".

¹³⁶ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 30 giugno 2017, n. 21.

¹³⁷ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 30 giugno 2017, n. 21.

¹³⁸ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 30 giugno 2017, n. 21.

¹³⁹ Comma dapprima modificato dall'art. 23, comma 2, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, che aggiunge le parole "comuni dell'associazione" e poi dall'articolo 11, comma 1, lettera c), l.r. 5 agosto 2016, n. 28, che sostituisce le parole "contestualmente presso tutti i" con le parole "presso i singoli".

Art. 27-ter¹⁴⁰*(Procedura semplificata)*

1. *In attuazione del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul contenimento del consumo di suolo, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti secondo l'ultimo censimento ISTAT¹⁴¹, ad esclusione di quelli che alla data di entrata in vigore della presente legge¹⁴² hanno già adottato il Piano strutturale comunale o associato, possono dotarsi del solo RO, sostitutivo delle previgenti Norme tecniche di attuazione (NTA) e del Regolamento edilizio (RE), redatto secondo quanto disposto dall'articolo 21, previa verifica dello strumento urbanistico comunale generale vigente in ordine alla compatibilità con le reali condizioni territoriali ed alla sicurezza idrogeomorfologica e di protezione civile e di difesa del suolo, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale in vigore.¹⁴³*
2. *Il¹⁴⁴ consiglio comunale, su proposta della giunta comunale,¹⁴⁵ delibera l'adesione alla procedura semplificata di cui al presente articolo e conferisce mandato agli uffici comunali per i successivi adempimenti.*
3. *Entro sessanta giorni dalla delibera di cui al comma 2, il responsabile dell'ufficio tecnico, giusta verifica di compatibilità di cui al comma 1, da allegare al Piano vigente, approva, con apposita determinazione, il RO, redatto in coerenza con la presente legge e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti e nel rispetto del [d.lgs. 42/2004](#).¹⁴⁶*
4. *Entro i successivi trenta giorni, il consiglio comunale adotta il RO e l'allegata verifica di compatibilità del Piano vigente, che sono depositati presso la sede del Comune per trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione nel BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione e, inoltre, pubblicati nel sito istituzionale del Comune.¹⁴⁷*
5. *Il RO e l'allegata verifica di compatibilità del Piano vigente, previo vincolante parere favorevole della competente Soprintendenza e degli uffici regionali del MiBACT, sono trasmessi in copia digitale, nelle forme previste dal [d.lgs. 82/2005](#), al Settore Urbanistica*

¹⁴⁰ **Articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.**

¹⁴¹ **L'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 2 maggio 2019, n. 8, sostituisce le parole "che hanno nello strumento urbanistico approvato (PRG/PdF) un dimensionamento non superiore a 5.000 abitanti" con le parole "con popolazione non superiore a 5.000 abitanti secondo l'ultimo censimento ISTAT".**

¹⁴² **Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, ai sensi dell'art. 27, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40, la dicitura "data di entrata in vigore della presente legge" deve intendersi riferita alla data dell'1 gennaio 2016.**

¹⁴³ **L'articolo 12, comma 1, lettera a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28, dopo le parole "articolo 21", aggiunge le parole: ", previa verifica dello strumento urbanistico comunale generale vigente in ordine alla compatibilità con le reali condizioni territoriali ed alla sicurezza idrogeomorfologica e di protezione civile e di difesa del suolo, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale in vigore."**

¹⁴⁴ **L'articolo 12, comma 1, lettera b), l.r. 5 agosto 2016, n. 28, sostituisce le parole "sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le parole "il 31 dicembre 2016". Ai sensi dell'art. 27, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40, la dicitura "data di entrata in vigore della presente legge" deve intendersi riferita alla data dell'1 gennaio 2016. Successivamente, l'art 2, comma 1, lettera a), l.r. 30 giugno 2017, n. 21 sostituisce le parole "Entro il 31 dicembre 2016, il" con la parola "Il".**

¹⁴⁵ **L'articolo 12, comma 1, lettera b), l.r. 5 agosto 2016, n. 28, aggiunge le parole ", su proposta della giunta comunale,".**

¹⁴⁶ **Comma sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera c), l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente il testo così recitava: "3. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 2, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale approva, con apposita determinazione, il RO redatto in coerenza alla presente legge ed agli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti."**

¹⁴⁷ **Comma sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera d), l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente il testo così recitava: "4. Entro i successivi trenta giorni, il consiglio comunale adotta il RO, che è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione nel BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione. Il RO è inoltre pubblicato nel sito istituzionale del Comune."**

del Dipartimento ambiente e territorio che, entro trenta giorni dall'acquisizione, rilascia il parere vincolante di coerenza con la legge ed con lo strumento urbanistico sovraordinato.¹⁴⁸

6. Nel caso di parere favorevole, il consiglio comunale, su proposta della giunta, approva il RO e l'allegata verifica di compatibilità del Piano vigente, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel BURC dell'avviso di approvazione e di avvenuto deposito.¹⁴⁹
7. Successivamente all'approvazione del RO secondo la procedura del presente articolo, quale premialità, per i comuni dotati di Programma di fabbricazione e di Piano regolatore generale, oltre le zone omogenee A e B e relative sottozone, sono fatte salve e possono essere assoggettate a trasformazione territoriale le previgenti zone omogenee D e F, tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto dall'articolo 65 e le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla [legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36](#) (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale). È fatta salva la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva dal RO.¹⁵⁰
8. Non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) o del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) o del decreto [legge 25 giugno 2008, n. 112](#) (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da interventi realizzati con finanziamenti pubblici, anche parziali, o da interventi ai sensi dell'articolo 8 del [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#) (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi

¹⁴⁸ **Comma sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera e), l.r. 5 agosto 2016, n. 28. Precedentemente il testo così recitava:** "5. Decorsi i termini di cui al comma 4, il RO è trasmesso al Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, che, entro trenta giorni dall'acquisizione, rilascia il parere vincolante di coerenza alla legge ed allo strumento urbanistico sovraordinato."

¹⁴⁹ **Comma sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera f), l.r. 5 agosto 2016, n. 28. Precedentemente il testo così recitava:** "Nel caso di parere favorevole, il consiglio comunale, su proposta della giunta, approva il RO, che entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURC dell'avviso di approvazione e di avvenuto deposito."

¹⁵⁰ **Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, l.r. 8 giugno 2022, n. 17. Precedentemente il testo così recitava:** "7. I comuni che si dotano del RO secondo la presente procedura possono assoggettare a trasformazione territoriale le seguenti zone omogenee vigenti di piano:

a) nel caso dei Programmi di fabbricazione, le zone omogenee A e B e relative sottozone e tutti gli ambiti territoriali comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto all'articolo 65;

b) nel caso dei PRG, oltre alle zone di cui alla lettera a), le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e le previsioni di piano aventi destinazione D e F.

È fatta salva la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva dal RO."

dell'articolo 38, comma 3, del [decreto legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)), purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.¹⁵¹

- 8-bis. Sono altresì ammesse modifiche al Regolamento Operativo, nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche che consentono il corretto uso del territorio, mediante procedura semplificata, previa acquisizione dei pareri vincolanti rilasciati dalla competente soprintendenza e dal settore regionale competente in materia urbanistica secondo i termini e le modalità previste dal comma 5.¹⁵²
9. **[E'** inibita la trasformazione a tutti i restanti suoli, aventi destinazione agricola, la cui utilizzazione è dettata dagli articoli 50, 51 e 52. In tali aree sono consentite soltanto le varianti urbanistiche derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche sovra comunale.]¹⁵³
10. Alla procedura di cui al presente articolo non si applica la VAS di cui al [d.lgs. 152/2006](#), poiché trattasi di mero adeguamento normativo cogente ai contenuti della legge e dello strumento di pianificazione territoriale regionale, di cui è stata già svolta la valutazione ambientale.
11. I comuni già beneficiari di contributi per la formazione dei piani possono utilizzare le somme ricevute anche se aderiscono alla procedura di cui al presente articolo.¹⁵⁴

Art. 27-quater¹⁵⁵

(Pianificazione a consumo di suolo zero)

1. In coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dall'Italia [con legge 9 gennaio 2006, n. 14](#) (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000) e con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con il principio di "consumo di suolo zero" si intende promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola ritenendo il suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con effetti di prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e in linea con le strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. Tale principio rappresenta l'obiettivo più apprezzabile ed auspicabile per i comuni che, nel suo perseguimento, si prefiggono di non utilizzare ulteriori quantità di superficie del territorio per l'espansione del proprio abitato,

¹⁵¹ **Comma sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera g), l.r. 5 agosto 2016, n. 28. Precedentemente il testo così recitava:** "8. Nelle aree di piano di cui al comma 7 non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali e interventi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati."

¹⁵² **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), l.r. 2 maggio 2019, n.8.**

¹⁵³ **Comma abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera h), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.**

¹⁵⁴ **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), l.r. 30 giugno 2017, n. 21.**

¹⁵⁵ **Articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.**

- superiori a quelle già disponibili ed approvate nel previgente strumento urbanistico generale (PRG/PdF), ricorrendo eventualmente ad interventi di compensazione ambientale, intesa quale de-impermeabilizzazione di aree di pari superficie.¹⁵⁶
2. Nei comuni che non hanno adottato il piano strutturale comunale o associato, il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, può deliberare l'adesione al principio di "consumo di suolo zero" rivolgendo direttive per la redazione del Piano agli uffici comunali e ai redattori volte al perseguimento di tale obiettivo.¹⁵⁷
 3. La delibera consiliare di cui al comma 2 ha efficacia, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 bis, dal momento della sua adozione. Alla stessa deve essere allegato un documento di analisi ricognitiva delle quantità di aree e volumi ancora disponibili e non utilizzati, già ricompresi nelle zone B), C), D) e F) o comunque denominate del previgente dal previgente PRG/PdF, firmato dai redattori e certificato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Tali aree, previa verifica di compatibilità con le reali condizioni territoriali e di sicurezza idrogeomorfologica e di protezione civile e di difesa del suolo, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale vigente, possono eventualmente essere riproposte e/o rimodulate quali ambiti urbanizzati ed urbanizzabili nel nuovo documento preliminare del PSC/PSA, senza alcuna previsione di maggiori superfici e volumi ulteriori rispetto a quelli ancora disponibili del piano vigente, comprendendo anche le aree interessate da edilizia abusiva. La delibera, unitamente al predetto allegato, deve essere trasmessa in copia digitale, nelle forme previste dal [d.lgs. 82/2005](#), al Settore Urbanistica del Dipartimento ambiente e territorio della Regione Calabria entro dieci giorni dalla data della sua adozione. L'amministrazione deve assicurare la pubblicità degli atti nelle forme di legge.¹⁵⁸
 4. Successivamente alla delibera di adesione al principio di "consumo di suolo zero", il comune, ai fini dell'iter di formazione ed approvazione del piano strutturale, deve seguire le procedure di cui all'articolo 27, i cui termini, quale premialità, sono ridotti della metà. Nei procedimenti relativi al PSA la riduzione dei termini si applica solo nel caso di adesione di tutti i comuni dell'associazione. Tale riduzione non si applica per i pareri previsti dal [d.lgs. n. 152/2006](#), ove obbligatori.¹⁵⁹
 5. Contestualmente alla delibera di adesione di cui al comma 2, i comuni possono adottare il documento preliminare o recepire lo stesso se già adottato, previa verifica, con esito

¹⁵⁶ **Comma sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28. Precedentemente il testo così recitava:** "1. L'obiettivo più apprezzabile ed auspicabile per i Comuni nel perseguimento del principio del risparmio del consumo di suolo è rappresentato dal concetto di "consumo di suolo zero", per il quale il Comune si prefigge di non utilizzare ulteriori quantità di superficie del territorio per l'espansione del proprio abitato, superiori a quelle già disponibili ed approvate nel previgente strumento urbanistico generale (PRG/PdF).".

¹⁵⁷ **Comma dapprima modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b), poi così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), l.r. 30 giugno 2017, n. 21. Precedentemente il testo così recitava:** "2. Entro il 31 dicembre 2016 e, comunque, prima della delibera consiliare di adozione del PSC/PSA, il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, può deliberare l'adesione al principio di "consumo di suolo zero" rivolgendo direttive per la redazione del Documento preliminare agli uffici comunali ed ai redattori volte al perseguimento di tale obiettivo.".

¹⁵⁸ **Comma sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera c), l.r. 5 agosto 2016, n. 28. Precedentemente il testo così recitava:** "3. L'eventuale delibera di adesione, di cui al comma 2, comporta la ricognizione delle quantità di aree ancora disponibili e non utilizzate, già ricomprese nelle zone "B", "C", "D", "F" o comunque denominate del previgente PRG/PdF che, ove documentate dai redattori e certificate dall'ufficio tecnico comunale, possono essere riproposte e/o rimodulate quali ambiti urbanizzati ed urbanizzabili nel nuovo Documento preliminare del PSC/PSA, senza alcuna previsione di maggiori superfici integrative e decurtando le aree interessate da edilizia abusiva.".

¹⁵⁹ **Comma sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera d), l.r. 5 agosto 2016, n. 28. Ulteriormente sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), l.r. 30 giugno 2017, n. 21. Il testo precedente era così formulato:** "4. Successivamente alla delibera di adesione al principio di "consumo di suolo zero", il Comune, ai fini dell'iter di formazione ed approvazione del piano strutturale, deve seguire le procedure di cui all'articolo 27, comma 3, i cui termini, quale premialità, sono ridotti della metà. Tale riduzione non si applica per i pareri previsti dal D. Lgs. 152/2006, ove obbligatori.".

*favorevole, in ordine alla coerenza tra gli obiettivi e strategie generali del piano in corso di redazione e gli esiti dell'analisi ricognitiva di cui al comma 3.*¹⁶⁰

6. *I comuni già beneficiari di contributi per la formazione dei piani possono utilizzarle somme ricevute anche se aderiscono alla procedura di cui al presente articolo.*¹⁶¹

Art. 28

*(Intervento sostitutivo regionale)*¹⁶²

1. Sono obbligati a dotarsi di PSC tutti i Comuni della Regione, fatti salvi quelli che adottano la procedura semplificata di cui all'art. 27 ter.¹⁶³
2. *Se i comuni non provvedono allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nei termini e nelle modalità previste dalla presente legge, vi provvede, in via sostitutiva, la Regione a mezzo di commissari ad acta nominati per l'espletamento di tutti gli atti e i procedimenti amministrativi di competenza comunale inerenti le attività di cui al comma 1, sino all'approvazione definitiva dello strumento urbanistico. Il numero dei commissari ad acta è definito in funzione del numero degli abitanti al momento dell'esercizio del potere sostitutivo, ovvero uno per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e due per i comuni con popolazione superiore.*¹⁶⁴
3. Il detto intervento sostitutivo sarà attuato con il seguente procedimento:
 - a) constatata l'inottemperanza da parte di un Comune, la Giunta regionale¹⁶⁵, delibererà di diffidare il Comune ad adempiere nel termine di 60 giorni;
 - b) trascorso infruttuosamente tale termine, verificata la mancata giustificazione del ritardo, la Giunta regionale¹⁶⁶ nominerà i commissari ad acta con l'incarico di adottare ed approvare¹⁶⁷ il piano nell'ipotesi in cui lo stesso fosse già completo di ogni suo elemento ovvero di avviare le procedure per l'espletamento;¹⁶⁸
 - c) nella ipotesi in cui gli elementi progettuali e/o procedurali non fossero completi, la Giunta regionale¹⁶⁹ darà mandato ai commissari di procedere per quanto mancante anche previa la nomina, se occorrente, di nuovi progettisti e/o di conferimento di incarico a quelli già nominati. La Provincia assegnerà inoltre ai commissari modalità e termini per l'espletamento dell'incarico che dovrà concludersi con l'adozione e l'approvazione¹⁷⁰ dello strumento urbanistico;

¹⁶⁰ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera c), l.r. 30 giugno 2017, n. 21.

¹⁶¹ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera c), l.r. 30 giugno 2017, n. 21.

¹⁶² Rubrica così modificata dall'art. 15, comma 1, lettera a), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40, che sostituisce la parola "provinciale" con la parola "regionale".

¹⁶³ Parole aggiunte dall'art. 15, comma 1, lettera b), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.

¹⁶⁴ Comma prima sostituito dall'art. 24, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, poi così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera c), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40, che sostituisce le parole "la provincia territorialmente competente" con le parole "la Regione". Precedentemente il testo così recitava: "2. Qualora non vi provvedano entro il termine previsto dalla presente legge, provvederà in via sostitutiva la Provincia territorialmente competente a mezzo di commissari ad acta appositamente nominati per l'adozione."

¹⁶⁵ L'art. 15, comma 1, lettera d), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40, sostituisce la parola "provinciale" con la parola "regionale".

¹⁶⁶ L'art. 15, comma 1, lettera e), punto 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40, sostituisce la parola "Provincia" con la parola "Regione". Successivamente l'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 24 luglio 2025, n. 38, sostituisce la parola "Regione" con le parole: "Giunta regionale".

¹⁶⁷ Parole aggiunte dall'art. 15, comma 1, lettera e), punto 2, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.

¹⁶⁸ Parole aggiunte dall'art. 24, comma 2, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

¹⁶⁹ L'art. 15, comma 1, lettera f), punto 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40, sostituisce la parola "Provincia" con la parola "Regione". Successivamente l'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 24 luglio 2025, n. 38, sostituisce la parola "Regione" con le parole: "Giunta regionale".

¹⁷⁰ Parole aggiunte dall'art. 15, comma 1, lettera f), punto 2, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.

- d) *i commissari ad acta, qualora il personale dell'amministrazione regionale¹⁷¹ non sia sufficiente o disponibile, possono essere scelti anche tra i funzionari con adeguato¹⁷² profilo tecnico appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche previo assenso delle medesime.^{173 174}*

Art. 29

(Formazione ed approvazione del Piano Operativo Temporale (P.O.T.))

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del POT e delle sue modifiche ed integrazioni.
2. La giunta comunale procede all'elaborazione ed all'approvazione del POT secondo quanto stabilito da PSC, PSA¹⁷⁵, dal REU e nel rispetto delle norme della presente legge.
3. *Il POT è adottato dal Consiglio e successivamente depositato presso la sede comunale per sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di adozione sul BUR. Il POT deve essere pubblicato sul sito istituzionale del comune. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede presso la quale il piano è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del POT è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla Giunta comunale.¹⁷⁶*
4. *Osservazioni al POT, entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate in forma scritta da chiunque, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.¹⁷⁷*
5. Successivamente all'adozione, il POT viene trasmesso alla Provincia che, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, è tenuta a dare riscontro formulando osservazioni in merito ad eventuali gravi ed immotivate difformità ed incoerenze con il PSC/PSA e PTCP.¹⁷⁸ Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo capoverso la giunta comunale predispone il POT nella sua veste definitiva rimettendolo al consiglio per la prescritta approvazione.
6. La giunta comunale, entro i sessanta giorni successivi all'eventuale ricevimento del riscontro da parte della Provincia, si determina in merito alle osservazioni formulate al POT e lo invia al consiglio per l'approvazione.

¹⁷¹ **L'art. 15, comma 1, lettera g), punto 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40, sostituisce la parola "provinciale" con la parola "regionale".**

¹⁷² **Parola aggiunta dall' art. 15, comma 1, lettera g), punto 2, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.**

¹⁷³ **L'art. 15, comma 1, lettera g), punto 3, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40 sostituisce le parole "previa verifica e richiesta della provincia medesima" con le parole "previo assenso delle medesime".**

¹⁷⁴ **Lettera prima sostituita dall'art. 24, comma 3, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, poi così modificata dall'art. 15, comma 1, lettera g), numeri 1), 2) e 3). Il testo precedente era così formulato: "d) per ogni intervento sostitutivo sarà nominato un collegio di tre commissari".**

¹⁷⁵ **Parola aggiunta dall'art. 25, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.**

¹⁷⁶ **Lettera così sostituita dall'art. 25, comma 2, l.r. 10 agosto 2012, n. 35. Precedentemente il testo così recitava: "3. Il POT è adottato dal Consiglio e successivamente depositato presso la sede comunale per i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di adozione sul BUR. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede presso la quale il piano è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del POT è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla Giunta comunale."**

¹⁷⁷ **Comma modificato dall'art. 25, comma 2-bis, l.r. 10 agosto 2012, n. 35. Precedentemente il testo così recitava: "4. Osservazioni al POT, entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali le prescrizioni del piano sono destinate a produrre effetti."**

¹⁷⁸ **L'art. 25, comma 3, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, sostituisce le parole "è tenuta a dare riscontro formulando osservazioni ovvero individuando eventuali difformità del piano rispetto ai contenuti prescrittivi del PTCP e degli altri strumenti della pianificazione provinciale" con le parole "è tenuta a dare riscontro formulando osservazioni in merito ad eventuali gravi ed immotivate difformità ed incoerenze con il PSC/PSA e PTCP".**

7. L'adeguamento del POT alle prescrizioni della Provincia, ovvero l'accoglimento delle osservazioni, non comporta una nuova pubblicazione del piano.
8. Successivamente all'approvazione del POT da parte del Consiglio comunale, una copia integrale del piano viene trasmessa alla Regione ed alla Provincia e depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano viene pubblicato sul BUR.¹⁷⁹
9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'approvazione.
10. *In conformità al comma 8 dell'articolo 5 del [D.Lgs. 70/2011](#) convertito con modificazioni dalla [legge di conversione 106/2011](#), il POT non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante ed il PSC, già sottoposto a VAS, in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle datazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui POT comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sul PSC, e si applica, quanto disposto dal [D.Lgs. 152/2006](#) s.m.i. e dalla normativa regionale in materia.*¹⁸⁰

Art. 30

(Formazione ed approvazione dei Piani Attuativi Unitari (P.A.U.))

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione¹⁸¹ dei Piani Attuativi Unitari (PAU) e delle loro modifiche ed integrazioni.
2. La Giunta comunale procede all'elaborazione ed all'approvazione del PAU in esecuzione di quanto stabilito dal PSC, dal REU, o nel caso, dal POT e nel rispetto delle norme della presente legge.
3. Il PAU è adottato dal Consiglio e successivamente depositato, corredato dai relativi elaborati, presso la sede comunale per i venti giorni successivi alla data di affissione all'albo pretorio dell'avviso di adozione del piano. Entro lo stesso termine, il Comune provvede ad acquisire i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici. A tal fine il responsabile del procedimento può convocare una Conferenza dei servizi ai sensi del precedente articolo 14.
4. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune e a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.
5. *Osservazioni al PAU, entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate in forma scritta da chiunque, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.*¹⁸²
6. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio comunale decide sulle eventuali osservazioni; provvede, ove queste implicino modifiche, ad adeguare i PAU alla determinazione della Conferenza dei servizi di cui al comma 3 e rimette gli atti al consiglio per la relativa approvazione, che deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di

¹⁷⁹ **Il periodo** "Della stessa approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale." **è stato soppresso dall'art. 25, comma 4, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.**

¹⁸⁰ **Comma aggiunto dall'art. 25, comma 5, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.**

¹⁸¹ **Comma modificato dall'art. 3, comma 1, quindicesimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.**

¹⁸² **Comma sostituito dall'art. 26, comma 1-bis, l.r. 10 agosto 2012, n. 35. Precedentemente il testo così recitava:** "5. Osservazioni ai PAU, entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali le prescrizioni dei medesimi PAU sono destinate a produrre effetti."

- scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, inviandone una copia alla Provincia ed alla Regione.¹⁸³
7. Nell'ipotesi che non vi siano variazioni, non è necessaria la riapprovazione del PAU da parte del Consiglio comunale; lo stesso diventa esecutivo scaduti i termini del deposito di cui al comma
8. Non appena gli atti di approvazione dei PAU divengono esecutivi, i relativi provvedimenti devono essere notificati a ciascuno dei proprietari interessati, secondo le modalità di cui al [DPR 8 giugno 2001 n. 327](#).
9. Gli strumenti di iniziativa pubblica o privata possono essere approvati in variante al PSC o al POT, con le procedure previste dal presente articolo, a condizione che le modifiche riguardino:
- a) adeguamenti perimetrali modesti e comunque non superiori al 20%;
 - b) modifiche alla viabilità che non alterino il disegno complessivo della rete;
 - c) l'inserimento di servizi ed attrezzature pubbliche che risultino compatibili con le previsioni del PSC o del POT;
 - d) miglioramenti all'articolazione degli spazi e delle localizzazioni;
 - e) l'inserimento di comparti di edilizia residenziale pubblica nei limiti di cui all'articolo 3 della [legge 18.4.1962 n. 167](#).
10. Il presente procedimento si applica anche per le opere aventi rilevanza pubblica ai sensi del [DPR 8 giugno 2001 n. 327](#) e agli strumenti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Il PAU di iniziativa privata¹⁸⁴ sostitutivo della lottizzazione di cui al precedente articolo 24 conserva i contenuti ed il procedimento di cui alla normativa statale.
- 11-bis. *In conformità al comma 8 dell'articolo 5 del [D.L. 70/2011](#) convertito con modificazioni dalla [legge di conversione 106/2011](#), il PAU non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante ed il PSC, già sottoposto a VAS, in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui il PAU comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sul PSC, e si applica quanto disposto dal [D.Lgs. 152/2006](#) s.m. e i. e dalla normativa regionale in materia.*¹⁸⁵
- 11-ter. *In conformità alla lettera b) del comma 13 dell'articolo 5 del [D.L. 70/2011](#) così come modificato dalla legge di [conversione 106/2011](#), qualora il PAU non comporti variante agli strumenti urbanistici, sia in coerenza con POT e compatibile con le relative VAS, le attività di adozione, approvazione nonché le determinazioni in merito alle osservazioni, di cui ai commi precedenti, spettano alla Giunta comunale.*¹⁸⁶

¹⁸³ Parole aggiunte dall'art. 26, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

¹⁸⁴ Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, sedicesimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

¹⁸⁵ Comma aggiunto dall'art. 26, comma 1-ter, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

¹⁸⁶ Comma aggiunto dall'art. 26, comma 1-quater, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

Art. 31*(Comparti edificatori)*

1. *I comparti edificatori, costituiscono uno strumento di attuazione e controllo urbanistico, nonché momento di collaborazione della pubblica amministrazione e dei privati per lo sviluppo urbanistico del territorio.*¹⁸⁷
2. *Anche per l'attuazione delle finalità di perequazione, il PSC e gli altri strumenti attuativi delle previsioni urbanistiche generali individuano o formulano i criteri per l'individuazione nel proprio ambito di comparti edificatori la cui proposizione, predisposizione ed attuazione è demandata ai proprietari singoli, associati o riuniti in consorzio degli immobili in essi compresi, a promotori cui i proprietari stessi possono conferire mandato, al Comune*¹⁸⁸ *in qualità di proponente o mandatario esso stesso.*
3. *Gli strumenti sovraordinati che individuano i comparti devono stabilire:*
 - a) *l'estensione territoriale e la volumetria complessiva realizzabile;*
 - b) *le modalità d'intervento definendo il modello geologico-tecnico del sottosuolo individuato mediante le opportune indagini di cui all'articolo 20, comma 4, lett. b);*
 - c) *le funzioni ammissibili;*
 - d) *le tipologie d'intervento;*
 - e) *i corrispettivi monetari od in forma specifica; la quantità e la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al Comune per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e aree verdi;*
 - f) *gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei partecipanti al comparto unitamente agli eventuali mandatarî ed all'Amministrazione comunale, in forza dei quali vengano stabiliti i criteri, le formule ed i valori per le operazioni di conferimento dei beni, il loro concambio e/o le eventuali permuta tra beni conferiti e risultati finali dei derivanti dalla realizzazione del comparto. Detti schemi provvedono anche alla ripartizione, secondo le quote di spettanza, delle spese generali da suddividere tra i soggetti partecipi, gli oneri specifici e quelli fiscali, per i quali comunque si applicano le agevolazioni di cui alla [legge 21 dicembre 2001, n. 448](#).*
4. *Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto in base all'imponibile catastale, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione, al Comune, delle proposte di attuazione dell'intero comparto e del relativo schema di convenzione. Successivamente il Sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto comparto sottoscrivendo la convenzione presentata.*¹⁸⁹
5. *Decorso inutilmente il termine assegnato, di cui al comma precedente, il consorzio consegue la piena disponibilità del comparto ed è abilitato a richiedere al Comune l'attribuzione della promozione della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. Il corrispettivo, posto a carico del consorzio.*¹⁹⁰

¹⁸⁷ **Comma così modificato dapprima dall'art. 3, comma 1, diciassettesimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14 e poi dall'art 27, comma 2, l.r. 11 maggio 2007, n. 9.**

¹⁸⁸ **Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, diciottesimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14, che sostituisce le parole "del Comune" con le parole "al Comune".**

¹⁸⁹ **Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, diciannovesimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: "4. In caso d'inerzia ingiustificata dei privati, trascorso il termine d'attuazione del programma pluriennale, l'Amministrazione può procedere all'espropriazione delle aree costituenti il comparto e, se del caso, le assegna mediante apposita gara."**

¹⁹⁰ **Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, ventesimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: "5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto in base all'imponibile catastale, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione, al Comune, delle proposte di attuazione dell'intero comparto e del relativo schema di convenzione. Successivamente il**

6. *In caso d'inerzia ingiustificata dei privati, trascorso il termine d'attuazione del piano, l'Amministrazione può procedere all'espropriazione delle aree costituenti il comparto e, se del caso, le assegna mediante apposita gara.*¹⁹¹
7. *I proprietari delle aree delimitate da strade pubbliche esistenti o previste dallo strumento urbanistico generale vigente hanno la facoltà di riunirsi in consorzio, ai sensi dei precedenti commi, e di elaborare, anche in mancanza degli strumenti attuativi di cui al comma 2, la proposta di Comparto Edificatorio relativamente al quale il Comune, prima di avviare le procedure previste dal presente articolo, deve applicare le procedure di approvazione previste per i piani attuativi ai sensi della normativa statale e regionale vigente.*¹⁹²
8. *In caso di inadempienza dei privati singoli o associati, dei promotori mandatari, il Comune sostitutivamente ad essi, entro i tempi tecnici della programmazione di cui al piano, predispone i piani di comparto addebitando agli inadempienti, con iscrizione al ruolo, ogni onere relativo e conseguente.*¹⁹³

Art. 32

(Strumenti di pianificazione negoziata)

1. Sono strumenti di negoziazione della pianificazione territoriale ed urbanistica:
 - a) i programmi integrati di intervento, di cui all'articolo 16 della [legge 17 febbraio 1992, n. 179](#);
 - b) i programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del [D.L. 5 ottobre 1993, n. 398](#), convertito con [legge 4 dicembre 1993, n. 493](#);
 - c) i programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2 della [legge 17 febbraio 1992, n. 179](#);
 - d) i programmi di recupero degli insediamenti abusivi ai sensi dell'articolo 29, [legge 28 febbraio 1985, n. 47](#);
 - e) [\[i comparti edificatori\]](#)¹⁹⁴
 - f) *e i programmi d'area.*¹⁹⁵
2. L'utilizzazione degli strumenti di cui al precedente comma deve comunque essere ricondotta alle norme della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale comprese nella presente Legge, alla disciplina statale vigente in materia in quanto applicabile e non modificata dalle norme dei successivi articoli.

Sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto comparto sottoscrivendo la convenzione presentata."

¹⁹¹ **Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, ventunesimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato:** "6. Decorso inutilmente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità del comparto ed è abilitato a richiedere al Comune l'attribuzione della promozione della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. Il corrispettivo, posto a carico del consorzio."

¹⁹² **Comma aggiunto dall'art. 10, comma 8, lettera a), l.r. 2 marzo 2005, n. 8, poi così modificato dall'art. 27, comma 2, l.r. 11 maggio 2007, n. 9. Precedentemente il testo così recitava:** "7. I proprietari delle aree delimitate da strade pubbliche esistenti o previste dallo strumento urbanistico generale vigente hanno la facoltà di riunirsi in consorzio, ai sensi del precedente comma 5, e di elaborare, anche in mancanza degli strumenti attuativi di cui al comma 2, la proposta di Comparto Edificatorio".

¹⁹³ **Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, ventiduesimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.**

¹⁹⁴ **Lettera soppressa dall'art. 3, comma 1, ventitreesimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.**

¹⁹⁵ **Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, ventiquattresimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato:** "f) i programmi speciali d'area."

3. *Gli strumenti di pianificazione negoziata e i comparti edificatori hanno la valenza di piani di attuazione di iniziativa pubblica anche se proposti dai proprietari delle aree riuniti in Consorzio.*¹⁹⁶

Art. 33

(Programma integrato d'intervento (P.I.N.T.))

1. Il programma integrato d'intervento disciplina un sistema complesso di azioni e misure sulle strutture urbane, attivando strumenti operativi di programmazione economica e territoriale e si attua mediante progetti unitari di interesse pubblico di dimensione e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione di parti di città. I suoi caratteri sono:
 - a) pluralità di funzioni, di tipologie, di interventi, comprendendo in essi anche le opere di urbanizzazione, e di idoneizzazione e di infrastrutturazione generale;
 - b) pluralità di operatori e di corrispondenti risorse finanziarie, pubbliche e private.
2. L'ambito territoriale oggetto del programma tiene conto del degrado del patrimonio edilizio, degli spazi e delle aree verdi, della carenza e dell'obsolescenza delle urbanizzazioni e dei servizi in genere, della carenza o del progressivo abbandono dell'ambito stesso da parte delle attività produttive urbane, artigianali e commerciali e del conseguente disagio sociale.
3. La formazione del programma avviene con particolare riferimento a:
 - a) centri storici caratterizzati da fenomeni di congestione o di degrado;
 - b) centri storici in fase di abbandono o comunque privi di capacità di attrazione;
 - c) aree periferiche o semi-periferiche carenti sul piano infrastrutturale e dei servizi e che presentino nel loro interno aree o zone inedificate o degradate;
 - d) insediamenti ad urbanizzazione diffusa e carente privi di servizi e di infrastrutture dove sia assente una specifica identità urbana;
 - e) aree con destinazione produttiva o terziaria non più rispondenti alle esigenze sociali e del mercato, e di conseguenza dismesse o parzialmente inutilizzate o degradate;
 - f) aree urbane destinate a parchi o giardini degradate; aree prospicienti corsi d'acqua parimenti degradate classificate a verde pubblico dagli strumenti urbanistici.
4. Il programma può contenere una quota di funzioni residenziali non inferiori al 35% in termini di superficie complessiva degli immobili da realizzare o recuperare e non può estendersi comunque alle aree definite come zone omogenee E dal DM 1444 del 1968, a meno che tali ultime non siano strettamente connesse, funzionali o di ricomposizione del tessuto urbano da riqualificare.
5. Il PINT deve essere accompagnato da uno studio di inserimento ambientale e da una relazione finanziaria che valuti l'entità dei costi di realizzazione confrontandola con la disponibilità di adeguate risorse economico-finanziarie.
6. La documentazione allegata alla proposta dei PINT contempla:
 - a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà delimitato l'ambito di applicazione del PINT;
 - b) l'estratto delle mappe catastali con l'individuazione degli immobili interessati, distinti a seconda della proprietà;
 - c) i titoli atti a certificare la proprietà degli immobili da parte dei promotori e l'adesione degli altri proprietari coinvolti;
 - d) lo stato di fatto dell'edificazione e la planivolumetria degli edifici (da mantenere, da trasformare, da demolire o da ricostruire) nella scala 1/500;

¹⁹⁶ **Comma aggiunto dall'art. 10, comma 8, lettera b), l.r. 2 marzo 2005, n. 8, poi così modificato dall'art. 27, comma 2, quarto alinea, l.r. 11 maggio 2007, n. 9, che, dopo le parole "gli strumenti di pianificazione negoziata" aggiunge le parole "e i comparti edificatori".**

- e) il piano della viabilità ed il piano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - f) una relazione tecnica illustrativa;
 - g) il programma di attuazione degli interventi;
 - h) la bozza di convenzione;
 - i) il piano delle tipologie d'intervento ed il piano dell'arredo urbano;
 - j) la tavola di azionamento funzionale con la specificazione dell'eventuale edilizia sociale;
 - k) la cartografia tematica che descrive le condizioni di rischio geologico, idraulico e sismico e definisce una normativa d'uso per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente e di nuova programmazione;
 - l) le norme specifiche di attuazione.
7. Il Consiglio comunale approva i singoli PINT e la delibera di approvazione, corredata dai relativi elaborati tecnici, è depositata per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune e a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.
8. Osservazioni ai PINT, entro i termini di deposito di cui al comma 7, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali i contenuti dei PINT sono destinati a produrre effetti diretti.
9. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, la Giunta comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente i PINT.
10. Sono abilitati a proporre i PINT sia soggetti pubblici che privati che dispongano del diritto di proprietà delle aree o degli immobili ovvero di un titolo che ne accerti la disponibilità e che qualifichi la posizione del soggetto stesso allo specifico fine del permesso di costruire.

Art. 34

(Programma di recupero urbano (P.R.U.))

1. Il programma di recupero urbano è finalizzato prevalentemente al recupero, non soltanto edilizio, del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e costituisce un insieme coordinato d'interventi:
- a) urbanizzativi, finalizzati alla realizzazione, manutenzione ed ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - b) ambientali, finalizzati al miglioramento qualitativo del contesto urbano;
 - c) edilizi, finalizzati prevalentemente al recupero di edifici pubblici o di edilizia residenziale pubblica con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.
2. La realizzazione dei PRU prevede il coinvolgimento dei privati ai quali è consentito di effettuare nuovi interventi edilizi, compensativi o premiali, all'interno delle aree oggetto di programma.
3. Le tipologie di intervento edilizio ammesse nel PRU sono:
- a) il recupero degli edifici pubblici nell'ambito degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica anche realizzando volumi edilizi aggiuntivi di completamento e di integrazione;
 - b) il completamento degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica con interventi di nuova edificazione abitativa e non abitativa da realizzare al loro interno, accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - c) l'integrazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica con interventi di nuova edificazione abitativa e non abitativa da realizzare su aree contigue o prossime,

- accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- d) la realizzazione, su aree esterne agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica ma in funzione del loro recupero, di nuovi edifici abitativi e non abitativi a condizione che quelli abitativi siano utilizzati quali "case parcheggio" nell'intesa che a fine locazione essi tornino nella piena disponibilità dell'operatore.
4. Nel caso il PRU costituisca variante agli strumenti urbanistici sovraordinati si applicano le procedure della variante urbanistica.
5. Sono privilegiati, a tutti i livelli istituzionali, i PRU che destinano ai lavoratori dipendenti una congrua parte degli alloggi in locazione e che tengono in particolare riguardo le categorie sociali deboli.
6. Il progetto di PRU è composto da:
- a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà delimitato l'ambito di applicazione del PRU;
 - b) una relazione geologico-tecnica che delinei le modalità d'intervento in funzione delle condizioni di rischio del comparto definita mediante le opportune indagini di cui all'articolo 20, comma 4, lett. b);
 - c) la tavola delle destinazioni d'uso presenti nell'ambito d'intervento;
 - d) la tavola o la relazione descrittiva dello stato degli immobili e degli eventuali vincoli che gravano sulla zona d'intervento;
 - e) l'elenco catastale degli immobili oggetto del PRU;
 - f) le tavole di progetto del PRU che evidenzino le tipologie d'intervento, edilizie, urbanizzative ed ambientali;
 - g) l'eventuale tavola di variante dello strumento operativo sovraordinato;
 - h) la planivolumetria degli interventi edilizi;
 - i) i progetti di massima delle singole opere;
 - j) il piano della viabilità ed il piano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - k) una relazione tecnica illustrativa che, fra l'altro, contenga la stima analitica dei nuclei familiari interessati dal PRU e, qualora si realizzino alloggi parcheggio, descriva le modalità dell'alloggiamento temporaneo e della sistemazione definitiva;
 - l) una relazione sui costi di realizzazione, sulle fonti di finanziamento, sulla convenienza dell'intervento e sui benefici finali che esso produrrà;
 - m) il programma di attuazione degli interventi;
 - n) atto o atti d'obbligo e la eventuale bozza di convenzione;
 - o) il piano delle tipologie d'intervento ed il piano dell'arredo urbano;
 - p) le norme specifiche di attuazione;
 - q) *una relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge, che individui e definisca, per gli edifici e gli ambiti individuati all'interno del PSC in adempimento del comma 5 dell'articolo 20, le caratteristiche di intervento edilizio, con opere di restauro, risanamento conservativo.*¹⁹⁷
- 6-bis. *I comuni che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano approvato il P.R.U. in conformità all'articolo 34, comma 7, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui alla lettera q) del comma 6 entro dodici mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine.*¹⁹⁸
7. Il Consiglio comunale approva i PRU e la delibera di approvazione, corredata dai relativi elaborati tecnici, è depositata per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un

¹⁹⁷ Lettera aggiunta dall'art. 27, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

¹⁹⁸ Comma aggiunto dall'art. 27, comma 2, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune e a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.

8. Osservazioni ai PRU, entro i termini di deposito di cui al comma 6, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali i contenuti dei PRU sono destinati a produrre effetti diretti.
9. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio Comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente i PRU.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 11 del [DL 5 ottobre 1993, n. 398](#), convertito nella [legge 4 dicembre 1993, n. 443](#).
11. I PRU approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalla disciplina statale previgente.

TITOLO VI

TUTELA E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E URBANISTICO

Art. 35

(Programmi di riqualificazione urbana (RIURB))

1. I programmi di riqualificazione urbana (RIURB) sono finalizzati a promuovere il recupero edilizio di ambiti della città appositamente identificati e delimitati, fruendo di finanziamenti pubblici e dell'eventuale concorso di risorse finanziarie private. Comporta un insieme coordinato d'interventi che mirano a riqualificare aree degradate o dimesse risanandone l'edificato e potenziandone le dotazioni attraverso la previsione di nuovi servizi e/o spazi verdi, a promuovere azioni produttive e terziarie di livello elevato e di servizi urbani pubblici o di interesse collettivo, in grado di contribuire allo sviluppo del territorio in un quadro complessivo che miri a finalità strategiche appositamente individuate in una relazione a cura del proponente che entra a fare parte del programma stesso.
2. Considerato che le aree da assoggettare a RIURB debbono essere strategicamente importanti per l'assetto urbano complessivo, presupposto necessario perché si possa procedere alla proposta di RIURB è l'adozione da parte del consiglio comunale del documento sulle aree urbane di crisi con il quale si possono anche impegnare quote del bilancio alla realizzazione degli stessi RIURB.
3. La proposta di RIURB è di esclusiva competenza delle Amministrazioni comunali che possono, nel processo di formazione, approvazione e realizzazione, coinvolgere gli Enti pubblici interessati alle iniziative ovvero privati singoli, associati o riuniti in consorzio.
4. La formazione ed attuazione dei RIURB è affidata alla sottoscrizione di appositi Accordi di Programma fra la Provincia, l'Amministrazione proponente e gli altri Enti e/o soggetti coinvolti. La sottoscrizione dell'Accordo di Programma comporta le determinazioni degli effetti di cui al precedente articolo 15, nonché consente di ritenere automaticamente approvate anche le varianti agli strumenti urbanistici comunali che la realizzazione dei programmi eventualmente comportano.
5. Il RIURB. deve:
 - a) specificare le condizioni generali di accessibilità (connessione dell'ambito d'intervento al sistema principale della mobilità ed ai principali collegamenti esterni) e di disimpegno interno (connessioni interne primarie);
 - b) evidenziare le aree e le attrezzature pubbliche o di uso pubblico e le grandi aree verdi destinati a parco urbano;
 - c) localizzare le funzioni strategiche non residenziali;

- d) individuare il patrimonio edilizio pubblico da recuperare con interventi coordinati;
 - e) identificare gli edifici di proprietà comunale o pubblica funzionalmente collegabili al RIURB in quanto utili a facilitare la riqualificazione (fornendo gli alloggi di parcheggio);
 - f) delimitare le aree comunali e private destinabili ad edilizia residenziale pubblica e privata;
 - g) evidenziare le aree ed i fabbricati recuperabili attraverso idonei piani attuativi, come i PINT ed i PRU;
 - h) delimitare le singole sottounità d'intervento coordinato, specificando di ciascuna il peso insediativo esistente e quello previsto; il fabbisogno di aree di standard ed il messaggio funzionale (residenziale, non residenziale, produttivo) imposto (cioè non derogabile) oppure suggerito (e perciò modificabile nel caso di allocazione di funzioni strategiche o pregiate o di attuazione di importanti opere infrastrutturali pubbliche o di uso pubblico), l'articolazione dell'edificabilità residenziale tra le varie forme di utilizzo (libera, convenzionata, agevolata, sovvenzionata), anch'essa negoziabile nei casi di cui al punto precedente.
6. Successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, il Comune provvede al deposito del RIURB per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune ed a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.
7. Osservazione ai RIURB, entro i termini di deposito di cui al comma 6, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali i contenuti dei RIURB sono destinati a produrre effetti diretti.
8. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente i RIURB.
9. La Giunta regionale, sentite le Amministrazioni Provinciali, in occasione della formazione del bilancio di previsione annuale, individua le quote di finanziamento da destinare ai soggetti pubblici ed alle istituzioni pubbliche per i RIURB, i criteri per l'ammissibilità delle domande di finanziamento dei programmi e quelli per la selezione delle proposte, fermo restando che le priorità nell'attribuzione delle risorse vanno agli interventi di recupero e di riuso del patrimonio edilizio esistenti in ambiti urbani degradati, anche attraverso la loro riconversione ai fini della realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, se necessario, di infrastrutturazione generale.

Art. 36

(Programmi di recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.))

1. I programmi di recupero degli insediamenti abusivi (PRA) sono finalizzati al reinserimento nel contesto urbano di parti della città, attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica ed ambientale, realizzati senza aumento di volumetria, ad eccezione dei volumi edilizi da destinare a servizi caratterizzati da opere di:
- a) realizzazione, ammodernamento e manutenzione delle urbanizzazioni primarie e secondarie;
 - b) miglioramento del contesto ambientale;
 - c) recupero degli edifici con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - d) risanamento conservativo e ristrutturazione;
2. I programmi devono tenere conto dei seguenti principi fondamentali:
- a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;

- b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;
 - c) garantire un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento.
3. Le aree da assoggettare ai PRA sono identificate dall'Amministrazione comunale in sede di redazione del PSC, o di altri strumenti attuativi, in considerazione della presenza, negli ambiti da delimitare, di edifici condonati ovvero in attesa di perfezionamento del condono presentato ai sensi delle leggi statali vigenti.
4. Nel delimitare le aree di cui al comma 2 le Amministrazioni prendono in considerazione zone della città in cui la presenza di edifici, o parti di essi, condonati è causa di accentuato degrado e/o di deterioramento di contesti ambientali rilevanti dal punto di vista storico, architettonico, paesaggistico.
5. L'attuazione dei programmi può essere affidata in concessione a Imprese, o ad Associazioni di imprese, o a loro consorzi, che dimostrino di avere i requisiti tecnici e finanziari per il programma proposto, ai sensi della [legge 11 febbraio 1994, n. 109](#) e successive modificazioni ed integrazioni. Il permesso di costruire fa riferimento all'apposita convenzione nella quale sono precisati, tra l'altro, i contenuti economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico. Eventuali accordi preliminari o proposte di soggetti privati finalizzati all'attuazione del programma devono essere parte integrante della documentazione del programma stesso.
6. I nuclei di edificazione abusiva ai fini del loro recupero vengono delimitati e definiti, per quanto riguarda densità ed indici territoriali, nel PSC di cui all'articolo 20.
7. Nel caso in cui il piano interessi aree sottoposte a vincolo paesistico, ambientale o idrogeologico, ovvero a qualsiasi altro regime vincolistico, preventivamente all'approvazione il Comune acquisisce il parere dell'autorità competente alla tutela del vincolo.
8. Per assicurare la fattibilità economica degli interventi la convenzione di cui al comma 4 prevede l'utilizzo anche di risorse finanziarie derivanti dalle oblazioni e dagli oneri concessori e sanzionatori dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria relativi agli edifici compresi nell'ambito territoriale del programma. Lo stesso deve essere accompagnato da un'accurata relazione finanziaria con individuazione delle risorse pubbliche e private necessarie all'attuazione degli interventi di recupero dell'insediamento.
9. Le tipologie d'intervento edilizio ammesse nei PRA sono:
- a) il recupero o la riqualificazione di edifici da destinare a servizi nell'ambito delle aree delimitate;
 - b) il completamento delle zone comprese nelle aree delimitate, accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
10. La formazione ed attuazione del PRA è affidata alla sottoscrizione di appositi Accordi di Programma fra la Regione, l'Amministrazione comunale e gli altri Enti e/o soggetti coinvolti. La sottoscrizione dell'Accordo di Programma comporta gli effetti di cui al precedente articolo 15.
11. Il progetto di PRA è composto da:
- a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà delimitato l'ambito di applicazione del PRA;
 - b) la tavola delle destinazioni d'uso presenti nell'ambito d'intervento;
 - c) la tavola e/o la relazione descrittiva dello stato degli immobili e degli eventuali vincoli che gravano sulla zona d'intervento;
 - d) l'elenco catastale degli immobili oggetto del PRA;
 - e) le tavole di progetto del PRA che evidenzino le tipologie d'intervento edilizie, urbanizzative ed ambientali;
 - f) l'eventuale tavola di variante dello strumento urbanistico sovraordinato;

- g) la planivolumetria degli interventi edilizi;
 - h) i progetti di massima delle singole opere;
 - i) il piano della viabilità ed il piano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - j) la relazione tecnica illustrativa che, fra l'altro, contenga la stima analitica dei nuclei familiari interessati dal PRA e, qualora si realizzino alloggi parcheggio, descriva le modalità dell'alloggiamento temporaneo e della sistemazione definitiva;
 - k) una relazione geologico – tecnica per la valutazione del livello di pericolosità geologica in assenza ed in presenza delle opere, definita mediante le opportune indagini di cui all'articolo 20, comma 4, lett. b);
 - l) la relazione sui costi di realizzazione, sulle fonti di finanziamento, sulla convenienza dell'intervento e sui benefici finali che esso produrrà;
 - m) il programma di attuazione degli interventi;
 - n) l'atto o gli atti d'obbligo e la eventuale bozza di convenzione;
 - o) il piano delle tipologie d'intervento ed il piano dell'arredo urbano;
 - p) norme specifiche di attuazione.
12. Successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, il Comune provvede al deposito del PRA per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune ed a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.
13. Osservazione al PRA, entro i termini di deposito di cui al comma *precedente*, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali i contenuti del PRA sono destinati a produrre effetti diretti.¹⁹⁹
14. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente il PRA.
15. La Giunta regionale, in occasione della formazione del bilancio di previsione annuale, individua le quote di finanziamento da destinare ai PRA, i criteri per l'ammissibilità delle domande di finanziamento dei programmi e quelli per la selezione delle proposte.
16. *Non potendo entrare a fare parte del PRA edifici od opere che, alla data di adozione del PRA medesimo, non siano stati oggetto del provvedimento di sanatoria ai sensi della disciplina statale vigente, l'Amministrazione dovrà verificare l'avvenuto perfezionamento delle richieste di Condono edilizio presentate, ancora prima dell'avvio formale delle procedure del PRA.*²⁰⁰
17. I suoli che sono di fatto utilizzati come strade di penetrazione del comparto edilizio condonato, per effetto della presente legge sono acquisiti al patrimonio comunale senza corrispettivo finanziario e come tali sono trascritti nel registro del patrimonio indisponibile, in quanto opere di urbanizzazione.

Art. 37

(Interventi di bonifica urbanistica-edilizia)²⁰¹

1. I Comuni, singoli e associati, predispongono piano di rottamazione e recupero delle opere, manufatti ed edifici, già oggetto di condono o, comunque realizzati con modalità, materiali, carenze di impianti, assenza o assoluta carenza di opere di urbanizzazione o di smaltimento

¹⁹⁹ Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, primo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14, che sostituisce le parole "comma 11" con le parole "comma precedente".

²⁰⁰ Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, secondo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: "16. Non possono comunque entrare a far parte del P.R.A. edifici od opere che, alla data di adozione del P.R.A. medesimo, non siano stati oggetto del provvedimento di sanatoria da parte del Sindaco, ai sensi della disciplina statale vigente.".

²⁰¹ Vedi, anche, la Delib. G.R. 26 aprile 2012, n. 168 e la Delib. G.R. 20 febbraio 2014, n. 52.

o/e trattamento delle acque di risulta e dei rifiuti, tali da determinare, in un quadro di interesse pubblico generale, la necessità di ripristino e bonifica dei siti territoriali interessati.

2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su parere della Commissione consiliare competente, predispone le linee guida ed il regolamento attuativo dei "piani di rottamazione".

Art. 37-bis²⁰²

(Programmi di bonifica urbanistica - edilizia attraverso il recupero o la delocalizzazione delle volumetrie).

1. *I Comuni, anche su proposta di operatori privati, possono individuare edifici, anche con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da riqualificare in quanto contrastanti per dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante nonché con le misure di salvaguardia per la riduzione del rischio idrogeologico. A tal fine i comuni approvano programmi di recupero che prevedono il rifacimento delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione nella stessa area o, qualora concordato fra entrambe le parti interessate (Comune e proprietario), in aree diverse, purché dotate di opere di urbanizzazioni primarie e di servizi a rete essenziali, individuate anche attraverso meccanismi perequativi.²⁰³*
2. *Per incentivare gli interventi previsti nel comma 1, il programma di recupero e delocalizzazione può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del trenta per cento di quella preesistente o riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale vigente, purché sussistano le seguenti condizioni:*
 - a) *l'edificio da demolire o riqualificare deve essere collocato all'interno delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 4 del presente articolo. La demolizione non deve interessare gli immobili elencati al comma 5 del presente articolo per cui è prevista solo la riqualificazione;*
 - b) *l'interessato si impegna, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell'edificio e, ove concordato, al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito, con cessione ove il Comune lo ritenga opportuno;*
 - c) *con la convenzione deve essere costituito sulle medesime aree, ove prevista la delocalizzazione, un vincolo di inedificabilità assoluta che, a cura e spese dell'interessato deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;*
 - d) *la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, deve avvenire precedentemente alla demolizione, se l'edificio ha destinazione d'uso prevalente residenziale o diverso purché sussista la necessità di continuità d'uso, e al ripristino ambientale di cui alla lettera b), in area o aree, ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 4 che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il Comune e l'interessato;*

²⁰² **Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, l.r. 11 agosto 2010, n. 21.**

²⁰³ **Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, l.r. 10 febbraio 2012, n. 7. Il testo originario era così formulato:** "1. I Comuni possono individuare edifici, anche con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da riqualificare in quanto contrastanti, per dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante. A tal fine, approvano programmi di recupero che prevedono il rifacimento delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione nella stessa area o, qualora concordato con entrambe le parti interessate (Comune e proprietario), in aree diverse, individuate anche attraverso meccanismi perequativi. ".

- e) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, può avvenire in aree diverse purché dotate di opere di urbanizzazione primarie e di servizi a rete essenziali;
 - f) la destinazione d'uso dell'immobile ricostruito deve essere omogenea a quella dell'edificio demolito. Sono consentiti interventi di sostituzione edilizia con ampliamento della volumetria esistente in conformità al comma 3) dell'articolo 8, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al settanta per cento destinata ad edilizia residenziale sociale;
 - g) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a), b), c) e d). Gli interventi devono essere realizzati da una impresa con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'articolo 25 del [d.p.r. 380/2001](#), dell'intervento realizzato;²⁰⁴
 - g-bis) Il mantenimento della destinazione d'uso di almeno il 50 per cento della superficie originaria dell'edificio da demolire; non è ammessa alcuna variante che comporti la riduzione della suindicata percentuale della destinazione d'uso originaria.²⁰⁵
3. Nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, il limite massimo della misura premiale è elevato al trentacinque per cento della volumetria preesistente o prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente se l'intervento di demolizione o di ricostruzione è contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36, l. u. r. n. 19/2002 o nell'ambito di appositi "piani di rottamazione" previsti nell'articolo 37, l. u. r. n. 19/2002, o, ancora, nell'ipotesi di interventi che interessano immobili con destinazione residenziale, se gli edifici ricostruiti sono destinati, per una quota pari al venti per cento minimo della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale.
- 3-bis. Per gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo nel rispetto dei requisiti e delle procedure di cui al comma 2 del medesimo articolo, il limite massimo della misura premiale è elevato al 50 per cento della volumetria preesistente o prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente se l'intervento di demolizione e ricostruzione o

²⁰⁴ **Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2, l.r. 10 febbraio 2012, n. 7. Il testo originario era così formulato:** "2. Per incentivare gli interventi previsti nel comma 1, il programma di recupero e delocalizzazione può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del trenta per cento di quella preesistente o riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale vigente, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) l'edificio da demolire o riqualificare deve essere collocato all'interno delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 del presente articolo. La demolizione non deve interessare gli immobili elencati al comma 6 del presente articolo per cui è prevista solo la riqualificazione;

b) l'interessato si impegna, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell'edificio e, ove concordato, al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito, con cessione ove il Comune lo ritenga opportuno;

c) con la convenzione deve essere costituito sulle medesime aree, ove prevista la delocalizzazione, un vincolo di inedificabilità assoluta che, a cura e spese dell'interessato, deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;

d) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, deve avvenire precedentemente alla demolizione, se l'edificio è di tipo residenziale o di altra natura per cui sussista la necessità di continuità di godimento della proprietà, e al ripristino ambientale di cui alla lettera b), in area o aree, ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5, che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il comune e l'interessato;

e) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, deve avvenire in aree nelle quali lo strumento urbanistico vigente prevede destinazioni d'uso omogenee, secondo la classificazione di cui all'articolo 2 del D.M. n. 1444/1968, Lavori pubblici, compatibili con quelle dell'edificio demolito;

f) la destinazione d'uso dell'immobile ricostruito deve essere omogenea a quella dell'edificio demolito;

g) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a), b), c) e d). Gli interventi devono essere realizzati da una impresa con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'articolo 25 D.P.R. 380/2000, dell'intervento realizzato."

²⁰⁵ **Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 25, l.r. 27 dicembre 2016, n. 46.**

delocalizzazione, è finalizzato alla costruzione di edifici destinati, per una quota non inferiore al 70 per cento della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale.²⁰⁶

4. Le misure premiali previste nei commi 2 e 3 possono essere previste nei casi in cui l'edificio da demolire sia collocato:
 - a) in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#);
 - b) nelle zone A delle aree protette nazionali istituite ai sensi della [legge 6 dicembre 1991 n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette) e delle aree protette regionali;
 - c) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, (Ramsar 2 febbraio 1971, resa esecutiva dal [decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448](#));
 - d) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino previsti nel [d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale) o dagli studi geologici allegati agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e nelle aree ricadenti tra quelle inserite nel «Piano Generale per la Difesa del Suolo» (O.P.C.M. 3741/2009) e come tali oggetto di proposta di riclassificazione a rischio elevato o molto elevato;²⁰⁷
 - e) nelle aree sottoposte a vincoli idrogeologici ai sensi della normativa statale vigente;
 - f) nelle aree ad elevata valenza naturalistica ambientale e culturale.
5. La demolizione non può riguardare comunque immobili:
 - a) ubicati all'interno delle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2, d.m. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunale;
 - b) definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
 - c) di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m..
6. Il riconoscimento delle misure premiali previste nei commi 2 e 3 non comporta l'approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali vigenti.
7. Se non sono soddisfatte tutte le condizioni previste nel comma 2, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in area o aree diverse da quella originaria, possono essere autorizzati dal Comune, eventualmente con la previsione di misure premiali, solo previa approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali.

Art. 38

(Fondo per il risanamento e recupero dei centri storici)

1. La legge di bilancio annuale, a partire da quella approvata dopo l'entrata in vigore della presente legge prevede la costituzione di un fondo finalizzato alla copertura, anche parziale, degli interessi conseguenti l'accensione dei mutui od altre forme di finanziamento diretto ad interventi di risanamento e recupero dei centri storici calabresi.
2. L'allocazione delle risorse a favore dei Comuni richiedenti o loro consorzi è preceduta da apposito accordo di programma che coinvolge i Comuni, singoli o consorziati, la Regione e le istituzioni bancarie e finanziarie interessate.

²⁰⁶ **Comma aggiunto dall'art. 9, comma 3, l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.**

²⁰⁷ **Lettera sostituita dall'art. 9, comma 4, l.r. 10 febbraio 2012, n. 7. Il testo precedente era così formulato:** "d) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegare agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;".

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, sentita la Commissione consiliare competente, emana apposito regolamento attuativo.

Art. 39

(Finalità dei programmi d'area)

1. La Regione Calabria, al fine di accrescere l'integrazione fra gli Enti locali, il coordinamento delle iniziative, l'impegno integrato delle risorse finanziarie, promuove la predisposizione di programmi d'area.
2. I programmi d'area costituiscono una ulteriore modalità di programmazione intercomunale negoziata, coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali e provinciali di programmazione economico territoriale.
3. I programmi d'area sono promossi dalla Giunta regionale soltanto nel caso in cui gli Enti locali ricompresi nell'ambito territoriale interessato diano il loro assenso e partecipino alla predisposizione e realizzazione.
4. La programmazione negoziata di cui al comma 2, si svolge tra Regione, Enti locali e altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, con la partecipazione delle parti sociali e dei soggetti privati interessati, ed è tesa a realizzare le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale e sub regionale.

Art. 40

(Programmi d'area)

1. Il programma d'area rappresenta un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali, culturali ed ambientali, nonché di aree urbane per le quali appaiono necessari rilevanti interventi di riqualificazione o di recupero, per la cui realizzazione sia necessaria l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici o privati.
2. Le aree oggetto del programma d'area ricomprendono il territorio di uno o più Comuni della Regione, anche appartenenti a province diverse.
3. Il programma d'area è finanziato con risorse proprie dei soggetti partecipanti e/o con eventuali contributi statali e comunitari. I contributi regionali alle imprese previsti dal programma d'area sono stabiliti nella misura massima consentita dalla Unione Europea per l'ambito territoriale considerato, anche in deroga alle norme regionali vigenti.

Art.40-bis²⁰⁸

(Contratti di fiume)

1. *Si definisce Contratto di fiume un atto volontario di impegno condiviso tra soggetti pubblici e privati finalizzato alla riqualificazione ambientale-paesaggistica ed alla connessa rigenerazione socio-economica di un sistema fluviale e del relativo bacino idrografico unitamente alla gestione del rischio idraulico. Il Contratto di fiume si configura come un accordo di programmazione negoziata definito in coerenza con la pianificazione vigente e nel rispetto delle competenze specifiche dei vari attori interessati, da attuarsi secondo le linee guida di cui al comma 5.*

²⁰⁸ **Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 27 novembre 2015, n. 19.**

2. *Con riferimento alle finalità di cui al comma 1, con i Contratti di fiume la Regione Calabria promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, adottando forme idonee di partecipazione attiva e favorendo la definizione di strategie condivise tra gli attori interessati.*
3. *I Contratti di fiume concorrono alla definizione, all'attuazione e all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di distretto con riferimento alla scala di bacino e sottobacino idrografico, ovvero al Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del [decreto legislativo del 23 febbraio 2010, n. 49](#) (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), e del Piano di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del [decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale).*
4. *Rientrano nella definizione di Contratto di fiume anche il Contratto di lago, di costa, di acque di transizione e di falda, quali fattispecie declinate su diversi ambiti idrografici.*
5. *Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo disposto, la Giunta regionale adotta con regolamento attuativo, da sottoporre al parere della commissione consiliare competente, un documento di indirizzo per l'attuazione dei Contratti di fiume ed il relativo programma per la promozione e il monitoraggio di tali strumenti.*²⁰⁹

Art. 41

*(Modalità di predisposizione del Programma d'Area)*²¹⁰

1. Al fine della individuazione dei programmi d'area, la Giunta regionale promuove il concorso degli Enti locali e delle parti sociali interessati e, sentita la Commissione consiliare competente, provvede alla prima definizione del territorio interessato e degli obiettivi generati del programma, anche sulla base delle disponibilità di risorse finanziarie locali per il cofinanziamento.
2. Con lo stesso atto di cui al precedente comma, la Giunta regionale provvede altresì alla costituzione di un gruppo di lavoro, cui partecipano i soggetti interessati, con il compito di elaborare la proposta di programma d'area.

Art. 42

*(Procedimento di approvazione del Programma d'Area)*²¹¹

1. *Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore all'Urbanistica su delega del Presidente della Giunta regionale convoca una Conferenza preliminare, per accertare il consenso dei soggetti pubblici e privati interessati alla proposta di programma d'area, finalizzata alla sottoscrizione dell'Accordo per l'attuazione del Programma d'Area.*²¹²
2. Qualora il programma d'area comporti la variazione di uno o più strumenti di pianificazione urbanistica, si applica quanto previsto dalla presente legge.
3. Un accordo di ulteriori soggetti dopo l'approvazione dell'accordo richiede il consenso unanime dei partecipanti.

²⁰⁹ Vedi, anche, il Reg. reg. 23 settembre 2016, n. 10.

²¹⁰ Rubrica così sostituita dall'art. 4, comma 1, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

²¹¹ Rubrica così sostituita dall'art. 4, comma 1, quarto alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: "Procedimento di approvazione".

²¹² Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, quinto alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: "1. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato convoca una Conferenza preliminare, per accertare il consenso dei soggetti pubblici e privati interessati sulle proposte di programma d'area.".

4. Ove l'adesione operi nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'accordo, il consenso è espresso dalla Conferenza di programma.

Art. 43

(Contenuti dell'accordo relativo al Programma d'Area) ²¹³

1. L'accordo configura le azioni di competenza dei soggetti partecipanti dirette a dare attuazione, in modo coordinato ed integrato, agli interventi oggetto del programma d'area. Con l'accordo i soggetti partecipanti si vincolano altresì ad impegnare le risorse finanziarie occorrenti e ad assumere le iniziative necessarie per l'acquisizione di eventuali contributi nazionali e comunitari.
2. L'accordo deve:
 - a) prevedere una dettagliata descrizione degli interventi, nonché degli obiettivi e dei risultati che si intendono perseguire con la realizzazione del programma d'area;
 - b) contenere gli obblighi assunti da ciascun soggetto partecipante;
 - c) definire le diverse fasi di realizzazione degli interventi;
 - d) individuare le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei singoli interventi e la ripartizione dei relativi oneri fra i soggetti partecipanti;
 - e) prevedere gli effetti derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti dai soggetti partecipanti, compresa l'eventuale attivazione di interventi sostitutivi;
 - f) individuare i contenuti non ritenuti sostanziali dalle parti che possono essere modificate con il consenso unanime espresso dalla Conferenza di programma;
 - g) *individuare l'Autorità di programma da designare con Decreto del Presidente della Giunta regionale, come previsto al successivo articolo 45;* ²¹⁴
 - h) individuare le varie fasi temporali del programma;
 - i) prevedere il diritto di recesso, di uno o più soggetti partecipanti, stabilendone le condizioni.

Art. 44

(Soggetti attuatori del Programma d'Area) ²¹⁵

1. I singoli soggetti partecipanti provvedono alla realizzazione ed alla gestione degli interventi previsti dal programma d'area in relazione agli obblighi assunti.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione dell'accordo, ciascuno dei soggetti partecipanti individua il responsabile del programma di propria competenza, che svolge i seguenti compiti:
 - a) cura l'esecuzione degli interventi, promovendo e coordinando lo svolgimento di ogni attività necessaria per la loro completa e sollecita realizzazione;
 - b) fornisce all'Autorità di programma tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei suoi compiti.

²¹³ Rubrica così sostituita dall'art. 4, comma 1, sesto alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: "Contenuti dell'accordo."

²¹⁴ Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, settimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: "g) individuare e designare l'Autorità di programma."

²¹⁵ Rubrica così sostituita dall'art. 4, comma 1, ottavo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: "Soggetti attuatori."

Art. 45*(Autorità di programma)*

1. L'Autorità di programma, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale:²¹⁶
 - a) coordina l'attività dei responsabili nominati dai soggetti partecipanti;
 - b) vigila sul rispetto dei tempi di realizzazione del programma e del corretto e razionale svolgimento delle procedure;
 - c) opera il monitoraggio sui livelli di prestazione e di qualità, degli interventi e la valutazione della congruenza dei risultati conseguiti agli obiettivi programmatici definiti;
2. L'Autorità riferisce periodicamente sull'attuazione del programma d'area alla Conferenza di programma e propone alla stessa l'assunzione dei provvedimenti di competenza, curandone l'esecuzione.

Art. 46*(Conferenza di programma del Programma d'Area)*²¹⁷

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Conferenza di programma con il compito di sovrintendere alla realizzazione del programma d'area e di vigilare sul tempestivo e completo adempimento degli obblighi assunti dai partecipanti.
2. La Conferenza è composta da un rappresentante per ognuno dei partecipanti e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o un suo delegato.
3. La Conferenza svolge i seguenti compiti:
 - a) verifica il rispetto degli obblighi assunti dai contraenti nei termini previsti;
 - b) mette in mora il soggetto partecipante inadempiente e assume i successivi provvedimenti previsti dall'accordo, ivi compresa l'attivazione dei poteri sostitutivi;
 - c) tenta la composizione in via amichevole delle eventuali controversie insorte in ordine al rispetto delle clausole dell'accordo;
 - d) provvede agli adempimenti conseguenti;
 - e) approva le adesioni all'accordo;
 - f) valuta i risultati del programma d'area.
4. La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno, nonché su richiesta dell'Autorità di programma. La Conferenza assume i provvedimenti di cui alle lettere d) ed e), del comma 3, all'unanimità dei suoi componenti.

Art. 47*(Approvazione regionale dei programmi d'area)*

1. La Giunta regionale propone annualmente al Consiglio l'approvazione dei programmi d'area ed individua con il medesimo atto i capitoli ordinari di spesa, al fine di garantire la copertura finanziaria della quota regionale di partecipazione al programma, fissando una priorità per l'attuazione dei relativi interventi nell'utilizzo delle risorse previste dagli stanziamenti già autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

²¹⁶ L'art. 4, comma 1, nono alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14, sopprime le seguenti parole: "da emanarsi entro 90 giorni dall'emanazione della presente legge, sulla base degli atti e documenti del POR Calabria e relativi complementi".

²¹⁷ Rubrica così sostituita dall'art. 4, comma 1, decimo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: "Conferenza di programma".

2. Il Consiglio regionale con un unico provvedimento approva il programma d'area ed il relativo programma finanziario. La delibera consiliare di approvazione del programma d'area ha la medesima efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria, ai fini dell'individuazione degli interventi e degli stanziamenti di bilancio da impegnare. Alla stessa consegue direttamente la fase di attuazione degli interventi da parte delle competenti strutture regionali.

Art. 48²¹⁸

*(Tutela e valorizzazione dei centri storici e degli agglomerati urbani
che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale)*

1. *La Giunta regionale adotta, entro il 30 giugno 2023, su proposta del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica, a seguito delle attività di copianificazione con il competente Ministero, e successivamente, previo parere da parte della commissione consiliare competente da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, approva il disciplinare per gli interventi di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio e urbanistico, in linea con quanto previsto dall'articolo 17 delle disposizioni normative del QTRP, e definisce e aggiorna l'elenco dei centri storici suscettibili di tutela e valorizzazione di cui alla D.G.R. n. 44 del 10.02.2011, anche in considerazione degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico-artistico di particolare pregio ambientale.*
2. *Il disciplinare di cui al comma 1 indica norme, metodologie, strumenti e tecniche necessarie a garantire che gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio e*

²¹⁸ **Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, l.r. 8 giugno 2022, n. 17. Precedentemente il testo così recitava:**
"Art. 48 (Insediamenti urbani storici)

1. *Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio adotta un organico strumento normativo sulla identificazione dei centri storici, disciplinando gli interventi negli stessi che tenga conto dei seguenti principi:*

a) ai fini della valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili e della limitazione dell'uso di risorse territoriali si considera di preminente interesse regionale il recupero, la riqualificazione ed il riuso dei centri storici e degli insediamenti storici minori, rispettandone i valori culturali, sociali, storici, architettonici, urbanistici, economici ed ambientali;

b) si considerano centri storici gli agglomerati urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e ambientale, nonché nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali e culturali, comprendendo inoltre ogni struttura insediativa anche extra urbana che costituisca eredità significativa di storia locale;

c) è prevista l'istituzione e l'aggiornamento a cura della Regione di un elenco dei centri storici riguardante gli insediamenti suscettibili di tutela e valorizzazione;

d) l'attuazione degli interventi nei centri storici può essere demandata ai comuni o altri enti pubblici, contraenti generali, cooperative di abitazione e loro consorzi, cooperative di produzione e loro consorzi, imprese di costruzione e di servizi e loro consorzi, privati proprietari, singoli o consorziati.

2. *Al fine di garantire "la compatibilità paesaggistico-ambientale e storico-insediativa degli interventi di valorizzazione relativi agli" urbani e del patrimonio edilizio ed urbanistico del territorio regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica e previo parere da parte della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, provvede alla redazione e approvazione di un apposito Disciplinare per gli Interventi di Recupero, Valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio ed urbanistico.*

3. *Il Disciplinare di cui al comma precedente indica norme, metodologie, strumenti e tecniche necessarie a garantire che gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico regionale venga fatto con tecniche e materiali locali compatibili al manufatto e al contesto ambientale nonché in osservanza della normativa vigente in materia.*

4. *I comuni della Calabria, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del disciplinare, redigono ed adottano un Piano del centro storico, che pur rispettando i principi contenuti, detta ulteriori particolari norme tendenti a salvaguardare i caratteri storico-culturali tipici. In assenza del Piano del centro storico e di norme simili all'interno del PSC/PSA, i comuni applicano le norme minime di cui al disciplinare, come strumentazione urbanistica di salvaguardia che sostituisce, per le parti in contrasto, la normativa urbanistica vigente nel comune."*

urbanistico regionale dei centri storici e degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale vengano eseguite con tecniche e materiali locali compatibili al manufatto e al contesto ambientale nonché in osservanza della normativa vigente in materia.

3. *I comuni della Calabria sono tenuti ad applicare le disposizioni del disciplinare di cui al comma 1, come misure di salvaguardia del territorio comunale che sostituiscono, per le parti in contrasto, le norme degli strumenti urbanistici vigenti. L'approvazione in consiglio comunale del predetto disciplinare, secondo le modalità di cui all'articolo 30 della presente legge, costituisce strumento normativo del centro storico secondo i contenuti dell'articolo 17, comma 9, del QTRP e dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 24, comma 1, lettera e), della presente legge.*

Art. 49

(Miglioramenti tecnologici)

1. Al fine di migliorare la qualità tecnologica e di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico degli edifici, nuovi o esistenti, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura:
 - a) i tamponamenti perimetrali per la sola parte eccedente i trenta centimetri, per le nuove costruzioni, e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque;
 - b) il maggiore spessore dei solai, orizzontali od inclinati, per la sola parte eccedente i venti centimetri se contribuisce al miglioramento statico degli edifici, e/o al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica;
 - c) le disposizioni del presente articolo valgono anche ai fini del calcolo delle altezze massime, delle distanze dai confini, fra edifici e dalle strade, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.
2. **[***Con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio è consentito nei centri storici e nelle zone totalmente costruite dei centri abitati, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti e l'utilizzo a fini commerciali dei piani seminterrati ed interrati così definiti:*
 - a) *sottotetti, i locali sovrastanti l'ultimo piano dell'edificio con copertura a tetto;*
 - b) *seminterrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale inferiore ai 2/3 della superficie laterale del piano;*
 - c) *interrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale superiore ai 2/3 della superficie laterale del piano;**purché siano rispettate le normali condizioni di abitabilità previsti dai vigenti regolamenti salvo le seguenti:*

requisiti di idoneità statica attestati mediante certificato di collaudo redatto da tecnico abilitato, corredato da prove di carico e certificazione di cui alla [legge n. 1086 del 5.11.1971](#);

altezza media ponderale di almeno metri 2,20, ridotta a metri 2,00 per i comuni posti a quota superiore a metri 800 slm, calcolata dividendo il volume della porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50 per la superficie relativa;

rapporti pari a 1/15 tra la superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di abitazione, calcolata relativamente alla porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50;

di interventi per il collegamento diretto tra unità immobiliari e sovrastante sottotetto o fra locali contigui finalizzati alla migliore funzione di tali locali sono da considerarsi opere interne soggette a D.I.A.;

la realizzazione di aperture, botole, scale, ed ogni altra opera interna idonea a perseguire le finalità di abitabilità dei sottotetti è soggetta a D.I.A.;

gli interventi e le opere di tipo edilizio e tecnologico devono avvenire senza alcuna modificazione delle linee di colmo e di gronda e senza alterazione delle originarie pendenze delle falde di copertura e con l'altezza dei piani sottostanti ai sottotetti che non può essere ridotta ad un valore inferiore a metri 2,70;

è consentita, ai fini dell'osservanza dei requisiti di aerazione e di illuminazione dei sottotetti la realizzazione di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi se consentiti, ovvero la realizzazione di impianti di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

per i seminterrati e gli interrati:

altezza interna non inferiore a metri 2,70;

aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore ad un 1/15 della superficie del pavimento, ovvero la realizzazione d'impianto di ventilazione meccanici per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

gli interventi e le opere di tipo edilizio ammessi per conseguire l'utilizzo terziario e/o commerciale di piani seminterrati non devono, comunque, comportare modifiche delle quote standard di piano delle aree pubbliche e delle sistemazioni esterne già approvate;

è consentito l'utilizzo dei locali ricavati con la suddivisione orizzontale dell'ambiente interrato o seminterrato esistente, che ha come fine l'integrazione e il miglioramento della funzione terziario commerciale, a condizione però che la presenza del soppalco non riduca l'altezza dell'ambiente al di sotto di metri 2,70;

*gli interventi per collegare vano e soppalco e per la sistemazione dei locali interrati e seminterrati finalizzati a migliorare la fruizione di detti locali e la loro funzione terziario/commerciale sono da considerarsi opere soggette a D.I.A..*²¹⁹

3. *[Gli interventi di cui al presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo del costo di costruzione ai sensi di legge, calcolati sulla volumetria resa utilizzabile secondo le tariffe vigenti di ciascun Comune per le opere di urbanizzazione.]*²²⁰

4. *[Al fine di preservare il territorio da nuove edificazioni, il recupero a fini abitativi dei sottotetti ed il riutilizzo ad uso terziario/commerciale dei piani seminterrati ed interrati è ammesso, per le aree urbanizzate, per i fabbricati realizzati prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica regionale. Al di fuori di tale caso, la possibilità è dettata dalle previsioni dei PSC, all'interno dei quali i comuni posso definire perimetrazioni nelle quali siano permessi il recupero ed il riutilizzo di cui al capoverso precedente. Nei sottotetti i volumi trasformabili non possono eccedere il 25 per cento del volume urbanistico dell'edificio cui l'intervento si riferisce. Le attività di recupero dei sottotetti e di riutilizzo dei semi interrati ed interrati ad uso terziario/commerciale, non sono consentite qualora questi non siano conformi alle vigenti norme in materia energetica ed impiantistica. In tal caso le attività di recupero e riutilizzo, per i soli volumi oggetto di recupero e riutilizzo, sono svolte previo adeguamento alla vigente normativa energetica, impiantistica ed antisismica.]*²²¹

5. *[Qualora venga superato il limite del 25% dell'incremento volumetrico di cui al comma precedente e nella situazione d'impossibilità del rispetto dei limiti fissati dal D.M. 2 aprile 1968 è, altresì ammessa la possibilità del diretto conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti, ovvero della loro*

²¹⁹ **Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera b), l.r. 7 luglio 2022, n. 25.**

²²⁰ **Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera b), l.r. 7 luglio 2022, n. 25.**

²²¹ **Comma così sostituito dall'art. 29, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35. Il testo originario era così formulato: "4. Il recupero a fini abitativi ed il riutilizzo ad uso terziario/commerciale dei piani seminterrati ed interrati è ammesso rispettivamente per le zone A e B come definite dal D.M. 1444/68. Nei sottotetti i volumi trasformabili non possono eccedere il 25% del volume urbanistico dell'edificio cui l'intervento si riferisce.". Successivamente abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera b), l.r. 7 luglio 2022, n. 25.**

*monetizzazione attraverso idonea convenzione, in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area considerata.*²²²

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono classificati come ristrutturazioni ai sensi dell'art. 31, comma 1, della [legge 5 agosto 1978, n. 457](#).
7. *[Con riferimento al precedente comma 5, i Comuni, con motivata deliberazione, di cui è necessario dare adeguata pubblicità, possono, nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disporre l'esclusione totale o parziale di zone territoriali omogenee e/o limitazioni degli incrementi volumetrici oltre il limite di cui al comma 5.]*²²³

TITOLO VII PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-FORESTALE

Art. 50

(Assetto agricolo forestale del territorio)

1. Gli strumenti urbanistici, nell'individuazione delle zone agricole, disciplinano la tutela e l'uso del territorio agro-forestale, al fine di:
 - a) salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio medesimo e, nel rispetto della destinazione forestale del suolo e delle specifiche vocazioni produttive, garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili;
 - b) promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio;
 - c) favorire la piena e razionale utilizzazione delle risorse naturali e del patrimonio infrastrutturale ed infrastrutturale esistente;
 - d) promuovere la permanenza nelle zone agricole, degli addetti all'agricoltura migliorando le condizioni insediative;
 - e) favorire il rilancio e l'efficienza delle unità produttive;
 - f) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente in funzione delle attività agricole e di quelle ad esse integrate e complementari a quella agricola;
 - g) valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi degli aggregati urbani.
2. I Comuni, mediante il PSC individuano zone agricole a diversa vocazione e vocazione e suscettività produttiva per promuoverne lo sviluppo.
3. I Comuni qualificano, attraverso la sistematica definizione degli interventi edilizi ed urbanistici ammessi, le zone agricole del proprio territorio in:
 - a) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata;
 - b) aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni;
 - c) aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola;
 - d) aree boscate o da rimboschire;
- d-bis) le aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvo-pastorale;*²²⁴

²²² Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera b), l.r. 7 luglio 2022, n. 25.

²²³ Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera b), l.r. 7 luglio 2022, n. 25.

²²⁴ Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 1, primo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

- e) aree che per condizione morfologica, ecologica, paesistico-ambientale ed archeologica, non sono suscettibili di insediamento.
- 3-bis. *I comuni si attengono alle disposizioni di cui al comma 3, lettera d bis), secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia e, in particolare, dalla [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#) (Conversione in legge del [R.D. 22 maggio 1924, n. 751](#), riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del [R.D. 28 agosto 1924, n. 1484](#), che modifica l'art. 26 del [R.D. 22 maggio 1924, n. 751](#), e del [R.D. 16 maggio 1926, n. 895](#), che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del [R.D. 22 maggio 1924, n. 751](#)) e dal [regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332](#) (Approvazione del regolamento per la esecuzione della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#), sul riordinamento degli usi civici del Regno), entro e non oltre la fase di approvazione degli strumenti attuativi agli strumenti urbanistici o, prima dell'emanazione del permesso di costruire, negli altri casi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 131 e seguenti del [d.lgs. 42/2004](#).²²⁵*
4. L'individuazione di cui al comma 2 deve essere preceduta da una rilevazione e descrizione analitica delle caratteristiche fisiche del territorio interessato e delle sue potenzialità produttive, elaborata sulla base di una relazione agro-pedologica e di uso dei suoli *elaborata e firmata da un professionista a ciò abilitato*²²⁶ con particolare riferimento:
- a) alla natura fisico-chimica dei terreni, alla morfologia ed alle caratteristiche idro-geologiche;
 - b) all'uso di fatto ed all'uso potenziale dei suoli finalizzato all'incremento potenzialità produttive;
 - c) allo stato della frammentazione fondiaria;
 - d) alle caratteristiche socio-economiche della zona e della popolazione che vi risiede o la utilizza;
 - e) alla individuazione delle aree abbandonate o sotto utilizzate che richiedano interventi strutturali ai fini di garantire forme ed opere di presidio ambientale, sotto i profili ecologico-ambientale e socio-economico.
5. Le previsioni del PSC, relativamente alle zone di cui al comma 2, devono indicare:
- a) per ciascuna zona e con riferimento alle colture praticate od ordinariamente praticabili;
 - b) l'unità aziendale minima per l'esercizio in forma economicamente conveniente dell'attività agricola.
6. *[A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'approvazione delle Linee guida da parte della Regione Calabria, nei comuni dotati di programma di fabbricazione, la destinazione a zona agricola si intende estesa a tutti i suoli ricadenti al di fuori dei centri abitati, salvo quanto disposto dai piani sovraordinati]*²²⁷
- 6-bis. *[Nei comuni, i cui strumenti urbanistici rientrano nella fattispecie dell'articolo 65, comma 2, la destinazione a zona agricola si intende estesa a tutti i suoli ricadenti al di fuori delle zone omogenee vigenti ed elencate al comma 2 dell'articolo 65]*²²⁸
7. Nell'ambito dei comprensori di bonifica i Consorzi di bonifica partecipano, tramite le scelte disposte con il Piano Comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio, ove approvato dal Consiglio regionale ed adottato dai Consorzi, alla formazione dei Piani territoriali ed urbanistici, nonché ai programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti.

²²⁵ **Comma aggiunto dall'articolo 14, comma 1, l.r. 5 agosto 2016, n. 28.**

²²⁶ **Parole aggiunte dall'art. 5, comma 1, secondo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.**

²²⁷ **Comma dapprima modificato dall'art. 33, comma 1, l.r. 26 giugno 2003, n. 8, che sostituisce le parole "Nei comuni tuttora dotati di programma di fabbricazione..." con le parole: "A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'approvazione delle Linee guida da parte della Regione Calabria, nei comuni dotati di programma di fabbricazione...". Successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, l.r. 21 luglio 2014, n. 13.**

²²⁸ **Comma dapprima aggiunto dall'art. 30, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, poi così modificato dall'art. 1, l.r. 20 dicembre 2012, n. 65. Successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, l.r. 21 luglio 2014, n. 13.**

8. Il Piano ha efficacia in ordine alle azioni di competenza del Consorzio di bonifica per la individuazione e progettazione delle opere di bonifica e delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonché delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, ivi compreso la tutela delle acque di bonifica ed irrigazione. Il Piano ha invece valore di indirizzo per quanto attiene vincoli per la difesa dell'ambiente naturale ed alla individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni d'uso alternative.
9. I Comuni, le Comunità montane e le Province, nell'approvazione dei propri strumenti di pianificazione devono raccordarsi con quanto disposto dal Piano di bonifica approvato dal Consiglio regionale. I Comuni si raccordano, altresì, nei propri strumenti urbanistici, con le proposte di tutela delle aziende e delle aree agricole in riferimento alla salvaguardia dell'uso agricolo rispetto a destinazioni d'uso alternative.

Art. 51

(Interventi in zona agricola)

1. Nelle zone a destinazione agricola come identificate dell'articolo precedente, il *permesso di costruire*²²⁹ sarà rilasciato con esonero dei contributi commisurati alle opere di urbanizzazione e ai costi di costruzione, solo se la richiesta è effettuata da imprenditori agricoli.
2. Qualora la destinazione d'uso venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori i contributi di cui al comma precedente sono dovuti nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione (ai sensi dell'art. 19 ultimo comma del [DPR 6 giugno 2001 n. 380](#)).
3. Nelle zone a destinazione agricola è comunque vietata:
 - a) ogni attività comportante trasformazioni dell'uso del suolo tanto da renderlo incompatibile con la produzione vegetale o con l'allevamento e valorizzazione dei prodotti;
 - b) ogni intervento comportante frazionamento del terreno a scopo edificatorio (già lottizzazione di fatto);
 - c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria del suolo in difformità alla sua destinazione;
 - d) *ogni attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivante dall'attività agricola o da attività ad esse complementari, situate all'interno o in contiguità di zone agricole direttamente investite da coltivazioni di pregio con tutela o marchio di qualità, o da produzioni agroalimentari certificate.*²³⁰
- 3-bis. *Nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico e dei piani di settore che individuano le aree non idonee, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, secondo i principi fondamentali delle leggi nazionali relative alle discipline dei regimi abilitativi riconducibili alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle normative vigenti, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, fatte salve le disposizioni di salvaguardia del QTRP. In coerenza con i contenuti dell'articolo 12, comma*

²²⁹ **Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, primo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.**

²³⁰ **Lettera dapprima aggiunta dall'art. 31, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, poi così sostituita dall'art. 16, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Precedentemente il testo così recitava:** "d) ogni attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivante dall'attività agricola o da attività ad esse complementari situate all'interno di zone agricole con coltivazioni o elaborazioni di prodotti agroalimentari di pregio con tutela o marchio di qualità, con particolare riguardo per le zone ricadenti in distretti rurali o agroalimentari di qualità".

7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e del punto 15.3 dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), per l'ubicazione degli impianti nelle suddette zone non è richiesta variante allo strumento urbanistico, la compatibilità e conformità urbanistica è data secondo legge e si tiene conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, anche per un uso non esclusivo. Per gli impianti agro-fotovoltaici di nuova generazione, non si applicano le limitazioni percentuali di utilizzo del suolo.

- 3-ter. Le amministrazioni comunali competenti accertano la compatibilità degli interventi anche in coerenza con la presente legge e con il QTRP, da verificarsi, in ogni caso, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle normative vigenti, secondo le rispettive competenze, da parte delle altre amministrazioni deputate a rilasciare autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, con particolare riferimento all'individuazione delle aree potenzialmente non idonee e/o con vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio.²³¹
4. Il PSC in riferimento a quanto disposto nelle linee guida, nel QTR nonché nel PTCP, avendo particolare riguardo ai loro contenuti di strumenti di salvaguardia e tutela dei valori paesaggistici, e tenendo anche conto dei piani e programmi di settore, in materia di agricoltura, individua gli interventi aventi carattere prioritario ed essenziale fissando gli indici ed i rapporti di edificabilità.
5. E' consentito l'asservimento di lotti non contigui ma funzionalmente legati per il raggiungimento dell'unità culturale minima, fermo restando la definizione in sede di PSC dell'ingombro massimo di corpi di fabbrica edificabili e le caratteristiche tipologiche dell'insieme degli interventi a tutela e conservazione del paesaggio agricolo.

Art. 52

(Criteri per l'edificazione in zona agricola)

1. Il permesso di costruire per nuove costruzioni rurali, nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente articolo, potrà essere rilasciato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) che si proceda in via prioritaria al recupero delle strutture edilizie esistenti;
 - b) che l'Azienda mantenga in produzione superfici fondiari che assicurino la dimensione dell'unità aziendale minima.
2. Le strutture a scopo residenziale, al di fuori dei piani di utilizzazione aziendale o interaziendale, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai PSC, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, sono consentite entro e non oltre gli standard di edificabilità di 0,013 mq su mq di superficie utile. Per le sole attività di produttività e di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli coltivati anche nel medesimo fondo, l'indice non può superare 0,1 mq su mq. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima definita dal REU, e comunque non inferiore a 10.000 mq così come prescritto dalle Linee Guida della Pianificazione Regionale, fatte salve eventuali superfici superiori prescritte dai comuni.²³²

²³¹ Commi 3-bis e 3-ter aggiunti dall'art. 4, comma 1, l.r. 8 giugno 2022, n. 17.

²³² Comma in precedenza già modificato dall'art. 5, comma 1, quarto alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14, dall'art. 32, l.r. 10 agosto 2012, n. 35 e dall'art. 2, comma 1, l.r. 16 dicembre 2019, n. 61, che ha aggiunto i seguenti periodi: "Nelle more dell'approvazione dei Piani Strutturali Comunali è consentita l'edificazione di cui al presente articolo anche su di superficie fondiaria inferiore ai 10.000 metri quadrati. Nel caso di asservimento di non contigui ai fini dell'attuazione dei rapporti volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva è obbligo istituire il vincolo di inedificabilità secondo quanto disposto all'articolo 56 della presente legge.". Successivamente **modificato**

3. I vincoli relativi all'attuazione dei rapporti volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva devono essere trascritti presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cure e spese del titolare del permesso di costruire.
4. *Per la realizzazione e la ristrutturazione delle strutture connesse alle attività di turismo rurale e agriturismo, gli standard urbanistici ed i limiti indicati al comma 2 sono incrementabili massimo fino al 20% fatta salva la normativa vigente nazionale e regionale in materia di agriturismo e turismo rurale, nonché gli indici stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti.*²³³

TITOLO VIII DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Art. 53 *(Standard urbanistici)*

1. Al fine di assicurare una diversa e migliore qualità urbana, gli *standard* debbono contribuire ad elevare il livello quantitativo e qualitativo del sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi in genere, mirando a migliorare il livello delle attrezzature e spazi collettivi, idonei a soddisfare le esigenze dei cittadini.
2. Gli standard di qualità, in particolare, si esprimono attraverso la definizione:
 - a) della quantità e della tipologia di tali dotazioni;
 - b) delle caratteristiche prestazionali, in termini di accessibilità, di piena fruibilità e sicurezza per tutti i cittadini di ogni età e condizione, di equilibrata e razionale distribuzione nel territorio, di funzionalità e adeguatezza tecnologica, di semplicità ed economicità di gestione.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti dall'ANCI, dell'UPI, dell'ANCE, dell'ANPC e delle federazioni degli ordini professionali degli architetti-pianificatori-paesaggisti-conservatori, degli ingegneri e dei geologi, specifica gli atti ai fini della predisposizione dei piani urbanistici comunali:
 - a) i limiti di utilizzazione territoriale;
 - b) i valori per il calcolo della capacità insediativa dei suoli destinati all'espansione ed al completamento degli immobili da sottoporre a riqualificazione, rifunionalizzazione e sostituzione;
 - c) i rapporti tra gli spazi destinati alla trasformazione urbanistica e gli spazi pubblici, di uso pubblico o aperti al pubblico destinati al soddisfacimento delle esigenze di mobilità, sosta e ricovero degli autoveicoli, del tempo libero ivi compresi gli spazi verdi naturalizzati ed attrezzati per il giuoco, lo sport, le attività singole o collettive, lo spettacolo all'aperto, e le occasioni culturali musicali collettive, l'istruzione di primo e secondo grado, l'assistenza agli anziani, le strutture sanitarie di base;

dall'art. 1, comma 2, l.r. 2 luglio 2020, n. 11, che ha soppresso tali periodi. Precedentemente il testo così recitava: "2. Le strutture a scopo residenziale, al di fuori dei piani di utilizzazione aziendale o interaziendale, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai PSC, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, sono consentite entro e non oltre gli standard di edificabilità di 0,013 mq su mq di superficie utile. Per le sole attività di produttività e di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli, l'indice non può superare 0,1 mq su mq. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima di cui agli articoli precedenti."

²³³ **Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, quinto alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.**

- d) i criteri attraverso cui il soddisfacimento dei fabbisogni di standard debba essere valutato secondo requisiti prestazionali delle attrezzature e dei servizi la cui rilevazione e valutazione dovrà accompagnare quella strettamente quantitativa.
4. La possibilità di soddisfare la percentuale di standard urbanistici anche con servizi ed attrezzature private, purché definitivamente destinati ad attività collettive e previo convenzionamento con il Comune.
5. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, nel medesimo provvedimento, connota, altresì, le forme di surrogazione di natura tecnologica o contrattuale attraverso le quali i citati fabbisogni potranno essere comunque soddisfatti, comprendendo anche forme di monetizzazione, di prestazione in forma specifica ovvero interventi compensativi²³⁴ diversi da quelli direttamente interessati.

Art. 53-bis²³⁵

(Edilizia sostenibile)

1. *Al fine di rafforzare il principio della sostenibilità anche nell'ambito delle attività del settore edilizio, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica e previo parere della commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, provvede all'approvazione di un apposito Disciplinare per l'Edilizia sostenibile.*
2. *Il Disciplinare di cui al comma precedente indica le norme, le tecniche, i materiali e gli strumenti necessari a incentivare, nel territorio regionale, l'affermazione dell'edilizia sostenibile che mira a soddisfare gli obiettivi generali di qualità della vita, di salubrità degli insediamenti e di compatibilità ambientale. La qualità dell'edilizia in termini di sostenibilità fa riferimento a requisiti di eco-compatibilità (materiali, tecniche costruttive, localizzazione, etc.), di benessere fisico delle persone, di salubrità del territorio e degli immobili, di contenimento energetico, di uso di energia rinnovabile e di rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente.*
3. *Al fine di promuovere l'assunzione del Disciplinare dell'edilizia sostenibile negli strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi regolamenti edilizi e urbanistici comunali e nelle attività edilizie avviate da soggetti pubblici e privati, la Regione prevede un sistema di incentivi e premialità".*

Art. 54

(Perequazione urbanistica)

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione dei valori immobiliari prodotti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e *va applicata in tutti gli ambiti di pianificazione e si occupa altresì dell'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 37 bis dei programmi di bonifica urbanistica, delle compensazioni e degli incentivi in genere.*²³⁶
2. La quantità di edificazione spettante ai terreni che vengono destinati ad usi urbani deve essere indifferente alle specifiche destinazioni d'uso previste dal Piano Strutturale Comunale (PSC) e deve invece correlarsi allo stato di fatto e di diritto in cui i terreni stessi si trovano al momento della formazione del Piano stesso. A tal fine, il Piano Strutturale

²³⁴ **Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, primo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.**

²³⁵ **Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, secondo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.**

²³⁶ **Parole aggiunte dall'art. 33, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.**

Comunale (PSC) riconosce la medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti che presentino caratteristiche omogenee, in modo che ad uguale stato di fatto e di diritto corrisponda una uguale misura del diritto edificatorio.

3. Ogni altro potere edificatorio previsto dal Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), che ecceda la misura della quantità di edificazione spettante al terreno, è riservato al Comune, che lo utilizza per le finalità di interesse generale previste nei suoi programmi di sviluppo economico, sociale e di tutela ambientale.
4. Le aree le quali, secondo le regole stabilite dal Piano Strutturale Comunale (PSC), non sono necessarie per realizzare le costruzioni e gli spazi privati a queste complementari, entrano a far parte del patrimonio fondiario del Comune, che le utilizza per realizzare strade ed attrezzature urbane nonché per ricavarne lotti edificabili da utilizzare sia per i previsti programmi di sviluppo economico e sociale sia per le permute necessarie ad assicurare ai proprietari dei terreni destinati dal PSC ad usi pubblici, la possibilità di costruire quanto di loro spettanza.
5. L'attuazione della perequazione urbanistica si realizza attraverso un accordo di tipo convenzionale che prevede la compensazione tra suolo ceduto o acquisito e diritti edificatori acquisiti o ceduti.
6. Il Piano Operativo Comunale (POT) ed i Piani urbanistici Attuativi (PAU), nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria, assicurano la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.
7. Il Regolamento edilizio ed urbanistico (REU) stabilisce i criteri e i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del PSC.

Art. 55

(Società di trasformazione urbana)

1. I Comuni, i loro consorzi, e le loro unioni possono promuovere la costituzione di società per azioni al fine di progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti secondo quanto previsto dell'articolo 120 del [D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267](#). E' facoltà dei promotori chiamare a far parte delle STU anche la Regione, le Province ed i privati.
2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il regolamento contenente i criteri e le modalità per consentire la partecipazione alle STU dei soggetti proprietari degli immobili compresi nei perimetri interessati dalle trasformazioni di cui al comma 1 e le ulteriori precisazioni per il funzionamento delle società stesse.
3. I programmi che vengono attivati attraverso le Società di cui al comma precedente devono prevedere interventi destinati alla edilizia residenziale pubblica in misura non inferiore al 15% delle risorse pubbliche e private impegnate per la loro attuazione.

Art. 56

(Vincolo di inedificabilità)

1. All'atto del rilascio del permesso di costruire, per le costruzioni da realizzare ai sensi del Titolo VII, viene istituito un vincolo di non edificazione relativamente alla sola superficie agraria asservita, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.

2. Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce od elimina il vincolo.

Art. 57

(Disciplina del mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili)

1. Il PSC individua, per ambiti organici del territorio pianificato o per singoli episodi edilizi quando questi assumano particolari dimensioni o caratteristiche, le destinazioni d'uso specifiche, quelle ricomprese in gruppi omogenei e quelle da escludere, nonché la possibilità di destinazioni temporanee, convenzionate o scorrevoli a seguito di rifunzionalizzazione degli immobili.
2. Le condizioni per le localizzazioni delle destinazioni ammissibili, i loro rapporti con l'eventuale formazione di comparti edilizi e quelle relative al soddisfacimento delle esigenze di perequazione fondiaria sono stabilite dal REU che fissa, altresì, i requisiti tecnici degli immobili in relazione alle diverse destinazioni.
3. Le destinazioni d'uso sono definite sulla base del rapporto tra funzionalità e qualità urbana, ai fini della formazione di centri di aggregazione di funzioni, di riordino e di riequilibrio delle strutture insediative ed in coerenza con il piano del traffico e delle mobilità e con il programma urbano dei parcheggi.
4. *Le destinazioni d'uso sono suddivise nei seguenti raggruppamenti:*
 - a) *residenziale;*
 - b) *turistico-ricettiva;*
 - c) *produttiva e direzionale;*
 - d) *commerciale;*
 - e) *agricola.*²³⁷
5. *[Le destinazioni d'uso di cui alla lettera a) possono essere insediate nelle zone di tipo A), B) e C) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.]*²³⁸
6. *[Le destinazioni d'uso di cui alle lettere b) e c) possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo D) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.]*²³⁹
7. *[Le destinazioni d'uso di cui alla lettera d), possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo F) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.]*²⁴⁰
8. *[Le destinazioni d'uso di cui alla lettera e), possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo E) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. Gli esercizi commerciali di vicinato e piccole imprese artigiane non inquinanti, sono ammessi in tutte le zone omogenee ad eccezione di quelle E), di cui al*

²³⁷ **Comma sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Precedentemente il testo così recitava:** "4. Le destinazioni d'uso sono suddivise nei seguenti raggruppamenti: a) residenziale, turistico-ricettiva e direzionale, sanitaria; b) produttiva (commerciale, artigianale, industriale nei limiti dimensionali stabiliti dalla normativa vigente in materia di piccole e medie imprese e di trasformazione); c) industriale (nei limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione vigente in materia di imprese maggiori); d) servizi pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o comprensoriale; e) agricola."

²³⁸ **Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.**

²³⁹ **Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.**

²⁴⁰ **Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.**

*D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, a destinazione agricola, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.*²⁴¹

9. Costituiscono, ai fini della presente legge, modifica di destinazione d'uso *urbanisticamente rilevante*²⁴² il passaggio tra i diversi raggruppamenti di cui al precedente comma 4, nonché tra le zone omogenee del Decreto Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
- 9-bis. *Gli esercizi di vicinato e le piccole imprese artigiane non inquinanti sono ammessi in tutte le zone omogenee, ad eccezione di quelle E) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici e dell'interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della [legge n. 765 del 1967](#)) a destinazione agricola.*²⁴³
10. Si ha mutamento di destinazione d'uso quando l'immobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di attività appartenente ad una delle categorie di destinazione di cui al comma 4 diversa da quella in atto.
11. La destinazione d'uso "in atto" dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella fissata dalla licenza, permesso di costruire o autorizzazione per essi rilasciata, ovvero, in assenza o nell'indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di accatastamento o da altri atti probanti.
- 11-bis. *Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti ai sensi del [d.p.r. n. 380/2001](#), fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle normative nazionali, regionali e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività urbanistico-edilizia, nonché delle disposizioni contenute nel [d.lgs. n. 42/2004](#).*²⁴⁴
12. Per i mutamenti della destinazione d'uso che implicino variazioni degli standard urbanistici, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla verifica del reperimento degli standard. *Il diverso uso all'interno dello stesso raggruppamento tra quelli elencati al comma 4 e, comunque, il mutamento da cui non deriva la necessità di adozioni aggiuntive di standard, servizi e spazi pubblici o privati, è soggetto ai titoli abilitativi di cui al Titolo II, Capo III, del [d.p.r. 380/2001](#), secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.*²⁴⁵
13. Il mutamento di destinazione d'uso, anche se attuato senza la realizzazione di opere edilizie, comporta l'obbligo di corrispondere al Comune il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del [DPR 380/2001](#), per la quota-parte commisurata agli oneri di urbanizzazione ed in misura rapportata alla differenza tra quanto dovuto per la nuova destinazione rispetto a quella già in atto, allorquando la nuova destinazione sia idonea a determinare un aumento quantitativo e/o qualitativo del carico urbanistico della zona, inteso come rapporto tra insediamenti e servizi. Per tutti gli immobili costruiti prima dell'entrata in vigore della [legge 6.8.1967 n. 765](#) il mutamento e destinazione d'uso, pur non dovendo corrispondere al Comune alcun contributo di costruzione, è soggetto a denuncia di inizio attività (DIA) nonché all'obbligo di denuncia di variazione catastale.

²⁴¹ **Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.**

²⁴² **Parole aggiunte dall'articolo 15, comma 1, lettera a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.**

²⁴³ **Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lettera b), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.**

²⁴⁴ **Comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, lettera c), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.**

²⁴⁵ **Ultimo periodo aggiunto dall'articolo 15, comma 1, lettera c), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.**

14. *È soggetto a Denuncia di inizio attività (D.I.A.) il diverso uso all'interno dello stesso raggruppamento tra quelli elencati al comma 4 e comunque il mutamento da cui non derivi la necessità di dotazioni aggiuntive di standard, servizi e spazi pubblici o privati.*²⁴⁶
15. Gli immobili con le relative aree di pertinenza, realizzati o in corso di realizzazione, anche con concessione edilizie rilasciate attraverso conferenze di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 e seguenti della [legge 241/90](#) e successive modificazioni ed integrazioni, sono da ritenersi inquadrati, secondo la loro destinazione d'uso, nella disciplina dei raggruppamenti di cui al precedente punto quattro.

TITOLO IX MISURE DI SALVAGUARDIA

Art. 58

*(Misure di salvaguardia del QTR)*²⁴⁷

1. A decorrere dalla data di adozione del QTR si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del [d.p.r. 380/2001](#).²⁴⁸
2. Sono nulli gli atti assunti in violazione delle misure di cui al primo comma.
3. *Le misure di salvaguardia decadono con l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali, provinciali e della Città metropolitana di Reggio Calabria, o con il loro relativo adeguamento in coerenza alle prescrizioni del QTR e delle sue varianti, secondo quanto disposto dalla presente legge.*²⁴⁹
4. In caso di mancato adeguamento dei PTCP oltre il termine stabilito dal QTR, le prescrizioni del QTR delle sue varianti acquistano l'efficacia del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ovvero prevalgono su di esso, anche agli effetti della decorrenza dei termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del PTCP.
5. *In caso di rinvio della capacità di trasformazione dei suoli alla preventiva predisposizione di un piano attuativo unitario di cui all'articolo 24, l'edificabilità dei suoli medesimi può essere esplicitata alla scadenza del terzo anno decorrente dalla data di approvazione dello strumento generale. Per i piani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima. I privati possono, altresì, attraverso i P.R.U. di cui all'art. 34 della presente legge, proporre la realizzazione e/o la gestione diretta di aree ed attrezzature a destinazione pubblica, purché non se ne cambi la destinazione d'uso e le stesse siano utilizzate per servizi di pubblica utilità e/o interesse.*²⁵⁰

²⁴⁶ **Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera d), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.**

²⁴⁷ **Rubrica così modificata dall'art. 18, comma 1, lettera a), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40, che aggiunge le seguenti parole: "del QTR".**

²⁴⁸ **L'articolo 18, comma 1, lettera b), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40, sostituisce le parole "alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e sue modificazioni ed integrazioni" con le parole "all'articolo 12, commi 3 e 4, del d.p.r. 380/2001".**

²⁴⁹ **Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, lettera c), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Precedentemente il testo così recitava: "3. Le misure di salvaguardia decadono con l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, a seguito dell'approvazione del Piano Strutturale, alle prescrizioni del QTR delle sue varianti e comunque decorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore."**

²⁵⁰ **Comma abrogato dall'art. 18, comma 1, lettera d), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.**

Art. 59

(Misure di salvaguardia del P.T.C.P. e del P.T.C.M.) ²⁵¹

1. A decorrere dalla data di adozione del PTCP e *del P.T.C.M.* ²⁵² e fino all'adeguamento dei piani urbanistici generali comunali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12, commi 3 e 4 del [DPR 6 giugno 2001 n. 380](#).

Art. 60 ²⁵³

(Misure di salvaguardia del PSC)

1. A decorrere dalla data di adozione del PSC si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del [d.p.r. n. 380/2001](#).
2. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire quando accerti che le stesse sono in contrasto con l'atto di pianificazione territoriale adottato dal Comune e/o con le misure di salvaguardia del QTR, del PTCP e del PTCM.
3. La sospensione opera fino alla data di approvazione e di efficacia dell'atto di pianificazione e, comunque, non oltre tre anni dalla data di adozione dell'atto, ovvero cinque anni nel caso in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.

²⁵¹ Rubrica così modificata dall'art. 19, comma 1, lettera a), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40, che dopo la parola "P.T.C.P.", aggiunge le parole "e del P.T.C.M.".

²⁵² Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera b), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40, che dopo la parola "PTCP" aggiunge le parole "e del P.T.C.M.".

²⁵³ Articolo sostituito dall'art. 20, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Precedentemente il testo così recitava: "Art. 60 (Misure di salvaguardia del P.S.C.) - 1. Il dirigente od il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire, quando accerti che tali domande siano in contrasto con l'atto di pianificazione territoriale adottato dal Comune e con le misure di salvaguardia del QTR e del PTCP. 2. La sospensione opera fino alla data di approvazione e di efficacia dell'atto di pianificazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione dell'atto.".

TITOLO X DELEGA DI FUNZIONI E COMPETENZE

Art. 61

(Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive) ²⁵⁴

1. ²⁵⁵ Le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'art. 31, commi 7 e 8, e degli articoli 32, 39 e 40 del d.p.r. 380/2001, sono attribuite alla Città metropolitana di Reggio Calabria o alle province. ^{256 257}
- 1-bis. In caso di inerzia degli enti territoriali competenti in materia di vigilanza sull'attività urbanistico- edilizia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31, comma 8, e 32, del d.p.r. 380/2001, la Città metropolitana di Reggio Calabria o le province diffidano ²⁵⁸ gli enti inadempienti ad esercitare le funzioni delegate entro sessanta giorni. Decorso tale termine, la Città metropolitana di Reggio Calabria o le province esercitano ²⁵⁹ i poteri sostitutivi, nominando un commissario ad acta, ²⁶⁰ con oneri a carico degli enti inadempienti. ²⁶¹
I provvedimenti relativi ai poteri sostitutivi previsti dal presente comma sono inviati agli enti territoriali competenti e alla Regione e sono contestualmente comunicati alla competente autorità giudiziaria. La Regione svolge la funzione di coordinamento e monitoraggio al fine di assicurare l'omogeneo esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'attività edilizia, in applicazione della disciplina prevista dalle vigenti normative, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. ²⁶²

²⁵⁴ Vedi, anche, la Delib. G.R. 9 dicembre 2008, n. 951.

²⁵⁵ L'art. 5, comma 1, lettera a), numero 1), l.r. 8 giugno 2022, n. 17, sopprime le parole "Per la Provincia di Reggio Calabria, nell'attesa della definizione della legge di riordino delle funzioni regionali anche con riguardo all'istituzione della Città metropolitana,".

²⁵⁶ L'art. 5, comma 1, lettera a), numero 2), l.r. 8 giugno 2022, n. 17, sostituisce le parole "alla Provincia. Con riferimento alle altre province, per effetto della legge n. 56/2014 e della conseguente legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56), le funzioni medesime sono riassunte in capo alla Regione" con le parole "alla Città metropolitana di Reggio Calabria o alle province". Il testo precedente era così formulato: "1. Per la Provincia di Reggio Calabria, nell'attesa della definizione della legge di riordino delle funzioni regionali anche con riguardo all'istituzione della Città metropolitana, le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'art. 31, commi 7 e 8, e degli articoli 32, 39 e 40 del d.p.r. 380/2001, sono attribuite alla Città metropolitana di Reggio Calabria o alle province. Con riferimento alle altre province, per effetto della legge n. 56/2014 e della conseguente legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56), le funzioni medesime sono riassunte in capo alla Regione."

²⁵⁷ Comma dapprima sostituito dall'art. 8, comma 1, primo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14, poi modificato dall'art. 34, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, e poi, nuovamente, sostituito dall'art. 21, comma 1, lettera a), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Il testo precedente era così formulato: "1. Le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'art. 31, commi 7 e 8, e degli articoli 32, 39 e 40 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono attribuite alle Province."

²⁵⁸ L'art. 5, comma 1, lettera b), numero 1), l.r. 8 giugno 2022, n. 17, sostituisce le parole "la Giunta regionale diffida" con le parole: "la Città metropolitana di Reggio Calabria o le province diffidano".

²⁵⁹ L'art. 5, comma 1, lettera b), numero 2), l.r. 8 giugno 2022, n. 17, sostituisce le parole "la Giunta regionale esercita" con le parole: "la Città metropolitana di Reggio Calabria o le province esercitano".

²⁶⁰ L'art. 5, comma 1, lettera b), numero 3), l.r. 8 giugno 2022, n. 17 sopprime le parole "e affida la specifica funzione al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di urbanistica,".

²⁶¹ Comma prima aggiunto dall'art. 8, comma 1, secondo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14, poi così sostituito dall'art. 21, comma 1, lettera b), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Il testo precedente era così formulato: "1 bis). In caso di inerzia delle Province in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 comma 8, 32, del DPR 380/01 (Testo Unico dell'Edilizia) ad esse delegate dal comma precedente, la Giunta regionale invita le Province inadempienti a esercitare le funzioni delegate entro sessanta giorni. Decorso tale termine la Giunta regionale assume i poteri sostitutivi, nomina un commissario ad acta e affida la specifica funzione all'Assessorato regionale all'Urbanistica, con oneri a carico delle province inadempienti."

²⁶² L'art. 5, comma 1, lettera b), numero 4), l.r. 8 giugno 2022, n. 17, aggiunge alla fine del comma le parole "I provvedimenti relativi ai poteri sostitutivi previsti dal presente comma sono inviati agli enti territoriali competenti e alla Regione e sono contestualmente comunicati alla competente autorità giudiziaria. La Regione svolge la funzione di

- 1-ter. Rispetto alle segnalazioni e comunicazioni pervenute alla Regione Calabria entro la data del 9 giugno 2022, ad eccezione di quelle afferenti all'ambito territoriale della Città metropolitana di Reggio Calabria, il potere di diffida e l'esercizio dei poteri sostitutivi continuano ad essere esercitati dalla Regione Calabria medesima.*
- 1-quater. Ai fini di cui al comma 1-bis, ultimo periodo, ciascuno degli enti di cui al comma 1 trasmette al competente dipartimento regionale, con cadenza trimestrale, le informazioni relative allo stato dei procedimenti afferenti alle segnalazioni e comunicazioni di rispettiva competenza.*
- 1-quinqies. Decorsi inutilmente novanta giorni, senza che le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria abbiano esercitato i poteri loro conferiti ai sensi del comma 1-bis, la Regione esercita i poteri di cui all'articolo 67, comma 2, provvedendo a nominare, con atto del dipartimento competente in materia di governo del territorio, un commissario ad acta con oneri a carico dei Comuni inadempienti, laddove gli stessi Comuni siano già stati diffidati dagli enti intermedi, ovvero a diffidare i Comuni medesimi, prima dell'esercizio del potere sostitutivo.²⁶³*
2. L'autorizzazione a derogare ai regolamenti edilizi comunali per le altezze degli edifici destinati ad uso alberghiero, di cui al [RDL 8 novembre 1938, n. 1908](#), è rilasciata dai Comuni unitamente al provvedimento di permesso di costruire.
3. *L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del [D. lgs 42/04](#) e successive modifiche e integrazioni è delegata alle Province²⁶⁴ e agli enti parco regionali.^{265 266}*
4. Con atto successivo la Regione regolerà il conferimento di specifiche funzioni ai Comuni, in materia edilizia, finalizzate a consentire ai privati proprietari di completare opere edilizie realizzate con titolo giuridicamente valido ma non completate nei termini di efficacia del titolo abilitativo avviando il miglioramento del decoro urbano e della qualità ambientale del patrimonio edilizio.

Art. 62

(Adempimenti della Regione)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora il documento *preliminare del*²⁶⁷ QTR con i contenuti di cui all'articolo 17 e lo trasmette al Consiglio regionale, alle Province ed ai Comuni, ai sensi dell'articolo 25.
2. Entro il medesimo termine di cui al primo comma, la Giunta regionale approva gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 66 e provvede a raccogliere in un unico testo l'intera legislazione regionale in materia urbanistica.

coordinamento e monitoraggio al fine di assicurare l'omogeneo esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'attività edilizia, in applicazione della disciplina prevista dalle vigenti normative, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale."

²⁶³ **Commi inseriti dall'art. 1, comma 1. l.r. 23 dicembre 2022, n. 52.**

²⁶⁴ **Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, terzo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato:** "3. Il previo rilascio dei pareri paesistici ed ambientali, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 è delegato esclusivamente ai comuni."

²⁶⁵ **Parole aggiunte dall'art. 3, comma 1, l.r. 26 maggio 2023, n. 24.**

²⁶⁶ **L'art. 8, comma 1, l.r. 25 ottobre 2023, n. 47, sopprime le parole** "per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta".

²⁶⁷ **Comma così modificato dall'art. 8, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.**

Art. 63*(Adeguamenti ed aggiornamenti)*

1. Gli adeguamenti del QTR possono essere promossi dal Consiglio regionale, da una o più Province, dai Comuni la cui popolazione complessiva superi di 1/3 quella definita nell'ultimo censimento del totale regionale, qualora si verifichino modifiche alla normativa vigente, ovvero sopraggiungano motivi che determinino la totale o parziale inattuabilità dello stesso QTR
2. Il Consiglio regionale provvede all'adeguamento ed all'aggiornamento del QTR con le procedure di cui al precedente articolo 25 ma con i termini ridotti della metà nel caso di modifiche inerenti disposizioni programmatiche o rese necessarie da variazioni della normativa vigente.

Art. 64*(Adempimenti delle Province)*

1. I PTCP vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino all'approvazione delle linee guida di cui al comma 5 dell'articolo 17. Le previsioni di detti strumenti vanno adeguate se in contrasto con le suddette linee guida nei termini indicati nel provvedimento di emanazione delle stesse linee.
2. Per i PTCP adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme procedurali e di salvaguardia vigenti alla data di adozione con l'obbligo di recepimento, per lo strumento approvato, delle linee guida come indicato al precedente comma.
3. I PTCP vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati entro dodici mesi dalla entrata in vigore del QTR.
4. Fino all'emanazione delle linee guida di cui al comma 5 dell'articolo 17 le Province continuano ad adottare i PTCP applicando le norme procedurali vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge con l'obbligo di adeguamento alle suddette linee guida come indicato al precedente comma 1.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, si applicano i poteri sostitutivi di cui al successivo articolo 67.

Art. 65²⁶⁸

(Termini di approvazione dei Piani Strutturali Comunali e disposizioni transitorie)

1. *Tutti i comuni della Regione Calabria, ad eccezione di quelli che ricorrono alla procedura semplificata di cui all'articolo 27 ter, devono approvare,²⁶⁹ il Piano strutturale comunale o associato. Nei casi di fusione di comuni il termine di approvazione di cui al primo periodo è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di costituzione del nuovo ente.²⁷⁰*
- 1-bis. *Ai comuni che adempiono a quanto disposto dal comma 1 sono riconosciuti meccanismi di premialità nella determinazione dei punteggi ai fini dell'accesso alle risorse della programmazione dei fondi comunitari.²⁷¹*
2. *Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:*

²⁶⁸ **Articolo sostituito dall'art. 8, l.r. 24 novembre 2006, n. 14, modificato dall'art. 1, l.r. 21 agosto 2007, n. 21, dall'art. 1, l.r. 28 dicembre 2007, n. 29, dall'art. 27, l.r. 13 giugno 2008, n. 15, dall'art. 49, l.r. 12 giugno 2009, n. 19, dall'art. 1, l.r. 13 luglio 2010, n. 15, dall'art. 35, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, dall'art. 1, l.r. 21 luglio 2014, n. 13, dall'art. 1, l.r. 23 gennaio 2015, n. 6. Successivamente interamente sostituito dall'art. 22, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Precedentemente il testo così recitava:** "Art. 65 (Approvazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della legge) -1. I Comuni sprovvisti di piano urbanistico o con strumenti urbanistici decaduti, entro quarantaquattro mesi dalla entrata in vigore delle Linee Guida di cui al comma 5 dell'articolo 17 devono dare avvio alle procedure di formazione e di approvazione del PSC previsto dalla l.r.19/02. 2. Per le zone ricomprese nei centri abitati, i Piani Regolatori Generali conservano validità fino all'entrata in vigore dei Piani Strutturali Comunali o di quelli in forma Associata, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. A tal fine, il centro abitato è definito come il perimetro delle aree aventi, negli strumenti urbanistici vigenti, destinazione di zona omogenea A, B, D, F e C per le quali sono stati avviati i procedimenti di approvazione dei piani attuativi. Ai suoli esterni al centro abitato viene estesa la destinazione agricola, con l'utilizzazione di cui agli articoli 50, 51 e 52 della presente legge. Sono fatte salve le aree destinate agli interventi di edilizia sociale, di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 36/2008, e le aree destinate ad interventi volti esclusivamente all'insediamento di strutture industriali e/o artigianali. Successivamente all'adozione del PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii..2-bis. Nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente sia un Programma di Fabbricazione, a tutti i suoli ricadenti al di fuori del perimetro del centro abitato, definito come il perimetro delle aree aventi destinazione di zona A e B nel Programma vigente, e delle zone C, o comunque denominate, per le quali siano stati approvati i piani attuativi nel rispetto della presente legge, viene estesa la destinazione agricola, con l'utilizzazione di cui agli articoli 50, 51 e 52. 2-ter. Per i Comuni che non hanno adottato il PSC/PSA entro il 31 dicembre 2015, si applica quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge. 2-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore dei PSC/PSA, non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dall'approvazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, proposte anche da parte di privati, sottoposti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali. Esclusivamente fino all'adozione dei PSC/PSA, sono altresì ammessi interventi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii.. 3. I piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata vigenti conservano efficacia fino alla scadenza convenzionale e non sono soggetti ad adeguamento. 4. I piani attuativi dei Programmi di Fabbricazione, se acquisiti dai Comuni entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore delle Linee Guida, possono essere considerati validi solo se, entro trenta mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 21 agosto 2007, n. 21, sarà completato l'iter amministrativo attraverso l'atto conclusivo della Convenzione. 5. Dalla entrata in vigore delle Linee Guida di cui al comma 5 dell'articolo 17 della presente legge, i Comuni devono conformare le procedure di formazione e i contenuti degli strumenti urbanistici alle indicazioni delle Linee Guida. 6. In caso di adeguamenti resi necessari per errori materiali di trascrizione, grafici e/o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano. 7. Le modifiche d'ufficio e le prescrizioni di cui al 2° comma dell'art. 10 L.U. n. 1150 del 1942 e successive modificazioni avranno ad oggetto anche l'osservanza delle norme della presente legge".

²⁶⁹ **L'articolo 16, comma 1, lettera a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28, sostituisce le parole "adottare, entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le parole "approvare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017". Ai sensi dell'art. 27, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40, la dicitura "data di entrata in vigore della presente legge" doveva intendersi riferita alla data dell'1 gennaio 2016. Successivamente l'art. 6, comma 1, lettera a), l.r. 8 giugno 2022, n. 17, sopprime le parole : "entro e non oltre il 31 dicembre 2017".**

²⁷⁰ **Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera a), l.r. 30 giugno 2017, n. 21.**

²⁷¹ **Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), l.r. 30 giugno 2017, n. 21.**

- a) *i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A) e B) e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. Sono fatte salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali, comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto al comma 4, nonché le aree destinate agli interventi pubblici e di edilizia sociale di cui alla [l.r. 36/2008](#) e la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola, la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva nei rispettivi strumenti urbanistici comunali. Successivamente all'adozione dei PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 60;*
- b) *non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla definizione delle richieste di trasformazione di cui alla lettera a), di quelle relative alla realizzazione di attrezzature e impianti pubblici di interesse generale, anche di iniziativa dei privati, ricadenti nella previgente zona omogenea "F" e relative sottozone dello strumento urbanistico comunale, di quelle derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del [d.p.r. 327/2001](#), del [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#) (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)²⁷², dell'articolo 58 del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#) (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), di quelle derivanti dalla realizzazione di interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o che siano beneficiari di finanziamenti pubblici, anche parziali o finalizzati alla partecipazione a bandi pubblici, purché beneficiari finali di finanziamento, nonché quelli proposti dagli enti ecclesiastici di cui alla [legge 20 maggio 1985, n. 222](#) (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati. Sono ammesse, altresì, le varianti urbanistiche relative alla realizzazione di interventi, anche di iniziativa dei privati, nelle aree ZES, in coerenza con il relativo Piano strategico, e nella zona omogenea "D" e relative sottozone del previgente strumento urbanistico comunale, non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.²⁷³ Per i predetti interventi, pena la decadenza della variante urbanistica e contestuale ripristino della destinazione originaria, è fatto obbligo il rispetto dei termini di inizio lavori fissati dalla legge in materia. Sono ammesse modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio degli strumenti urbanistici vigenti, nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche che consentono il corretto uso del territorio, mediante procedura semplificata di cui agli articoli 14 e seguenti della [L. 241/90](#) e all'articolo 14 della*

²⁷² **L'art. 15, comma 1, lettera b), l.r. 7 agosto 2024, n. 31, sostituisce le parole "d.lgs. 50/2016" con le parole "decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)".**

²⁷³ **L'art. 15, comma 1, lettera b), l.r. 7 agosto 2024, n. 31, dopo le parole "sovraordinati." aggiunge le seguenti parole: "Sono ammesse, altresì, le varianti urbanistiche relative alla realizzazione di interventi, anche di iniziativa dei privati, nelle aree ZES, in coerenza con il relativo Piano strategico, e nella zona omogenea "D" e relative sottozone del previgente strumento urbanistico comunale, non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.".**

presente legge, previa acquisizione dei pareri formulati dagli enti e soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante.^{274 275}

*I comuni, tramite il consiglio comunale, procedono all'adozione e approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici (Piani regolatori generali e Programmi di fabbricazione), già approvati dalla Regione, secondo quanto statuito dall'articolo 42, comma 2, lettera b), del d.lgs. 267/2000, che attribuisce espressamente al medesimo consiglio comunale la competenza in ordine all'approvazione dei piani territoriali e urbanistici, nel rispetto del procedimento previsto dall'articolo 14 della presente legge e dalle vigenti disposizioni normative in materia, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative. In analogia all'articolo 24, comma 2, della legge 47/1985, nel predetto procedimento, i comuni sono tenuti a trasmettere al settore regionale competente in materia urbanistica gli atti inerenti le varianti parziali agli strumenti urbanistici e, su eventuali osservazioni, provvedono ad adeguare, ovvero a motivare in maniera circostanziata.*²⁷⁶

- 2-bis. *Nei casi dei comuni, anche se associati, che adottano, in coerenza con le disposizioni legislative nazionali in materia, la pianificazione a "consumo di suolo zero" di cui all'articolo 27 quater, quale premialità, non si applicano le disposizioni transitorie di cui al comma 2, lettera a), facendo salve, fino all'adozione dei PSC/PSA²⁷⁷ le previsioni dei previgenti strumenti urbanistici generali comunali (PdF e PRG).*²⁷⁸
- 2-ter. *Le disposizioni transitorie di cui al comma 2, lettera a), non si applicano ai comuni muniti di apposito decreto regionale di approvazione della verifica del non contrasto con le previsioni del PRG vigente ai sensi della legge e delle linee guida della pianificazione regionale, fino all'adozione dei PSC/PSA.*²⁷⁹
3. **I** *piani attuativi dei Programmi di fabbricazione, se acquisiti dai comuni entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore delle Linee guida, possono essere considerati*

²⁷⁴ **Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a), l.r. 2 maggio 2019, n. 8. Il testo precedente era così formulato:** "b) non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del d.p.r. 327/2001 o del D. Lgs. 50/2016 o del d.l. 112/2008 convertito dalla l. 133/2008, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati al POR Calabria o da interventi realizzati con finanziamenti pubblici, anche parziali, non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati."

²⁷⁵ **Comma così sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera b), l.r. 5 agosto 2016, n. 28. Precedentemente il testo così recitava:** "2. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni transitorie: a) i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A e B e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. Sono fatte salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto ai commi 3 e 4, nonché nel caso dei PRG le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla l.r. n. 36/2008 e la definizione di tutte le richieste di trasformazione con procedimenti avviati dai rispettivi Comuni entro la data del 30 novembre 2015, relative alle zone omogenee C e relative sottozone, ricadenti all'interno dei centri abitati. A tutti i restanti suoli, viene estesa la destinazione agricola, la cui utilizzazione è dettata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva nei rispettivi strumenti urbanistici comunali. Successivamente all'adozione dei PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 60; b) non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del d.p.r. 327/2001, del d. lgs 163/2006 e della legge 133/2008, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali, non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati."

²⁷⁶ **Periodo aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera b), l.r. 8 giugno 2022, n. 17.**

²⁷⁷ **L'art. 4, comma 1, lettera c), l.r. 30 giugno 2017, n. 21, sopprime le parole "e, comunque, non oltre il 30 giugno 2017,".**

²⁷⁸ **Comma dapprima aggiunto dall'articolo 16, comma 1, lettera c), l.r. 5 agosto 2016, n. 28, poi così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c), l.r. 30 giugno 2017, n. 21, che dopo le parole "dei PSC/PSA" sopprime le parole "e, comunque, non oltre il 30 giugno 2017,".**

²⁷⁹ **Comma dapprima aggiunto dall'articolo 16, comma 1, lettera c), l.r. 5 agosto 2016, n. 28, poi così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera d), l.r. 30 giugno 2017, n. 21, che sopprime le parole "e, comunque, non oltre il 30 giugno 2017,".**

*validi solo se, entro trenta mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 21 agosto 2007, n. 21 (Modifica dei termini di cui all'art. 65, comma 4, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni e conseguente adeguamento della deliberazione consiliare n. 106 del 10 novembre 2006 recante: "Linee guida della pianificazione regionale"), è stato completato l'iter amministrativo attraverso l'atto conclusivo della Convenzione*²⁸⁰

4. *I piani attuativi, comunque denominati, e gli atti di programmazione negoziata approvati conservano efficacia fino ai termini massimi previsti dalla normativa nazionale vigente. La mancata realizzazione o il completamento degli stessi oltre i predetti termini determinano l'applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente nazionale.*²⁸¹
5. *Ai Comuni che non adempiono, entro il 31 dicembre 2023,*²⁸² *a quanto disposto dal comma 1, si applica il potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e*²⁸³ *67.*

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66

(Atti regionali di indirizzo, coordinamento e attuazione)

1. Per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta:
 - a) atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatori delle Province e dei Comuni;
 - b) atti di coordinamento tecnico, aventi per oggetto i necessari corredi che attengano, attraverso relazioni geologico-tecniche, le condizioni di rischio geologico mediante le opportune indagini di cui al D.M. 11.3.88 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate.
2. Con gli atti di coordinamento tecnico, in particolare, la Regione:
 - a) detta indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge e per l'integrazione dei suoi contenuti con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica previste dalle legislazioni settoriali;
 - b) specifica i contenuti essenziali del documento preliminare, del quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme tecniche e delle tavole di progetto del PTCP, del PSC, del POT e dei piani attuativi;
 - c) stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni, modalità di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i parametri e le modalità d'uso e di intervento, allo scopo di definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di pianificazione.

²⁸⁰ **Comma abrogato dall'articolo 16, comma 1, lettera d), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.**

²⁸¹ **Comma sostituito dall' articolo 16, comma 1, lettera e), l.r. 5 agosto 2016, n. 28. Precedentemente il testo così recitava:** "4. I piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata approvati conservano efficacia fino alla scadenza convenzionale. La mancata realizzazione o completamento degli stessi oltre i predetti termini determina l'applicazione di quanto disposto nel comma 2."

²⁸² **L'art. 6, comma 1, lettera c), l.r. 8 giugno 2022, n. 17, dopo le parole "non adempiono," aggiunge le seguenti parole:** ", entro il 31 dicembre 2023,".

²⁸³ **L'articolo 16, comma 1, lettera f), l.r. 5 agosto 2016, n. 28, sostituisce le parole "all'articolo" con le parole "agli articoli 28 e".**

3. Gli atti di cui al comma 1 sono assunti con delibera del Consiglio regionale, su proposta della giunta, sentite le Amministrazioni provinciali e le associazioni di Comuni. Tali atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 67

(Potere sostitutivo regionale)²⁸⁴

1. *In caso di mancato rispetto dei termini previsti dalla presente legge, la Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro sessanta giorni²⁸⁵, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede direttamente al compimento dei singoli atti, nominando un apposito commissario ad acta con oneri a carico degli enti inadempienti.²⁸⁶*
2. *In caso di inerzia di Province e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate, la²⁸⁷ Giunta regionale diffida gli enti predetti a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede direttamente alla formazione dei singoli atti amministrativi, nominando un apposito commissario ad acta con oneri a carico dell'ente inadempiente.²⁸⁸*
3. Le funzioni, le competenze ed i singoli atti per i quali è previsto il potere sostitutivo regionale, sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi, da parte della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 68

(Supporti tecnici e finanziari per la formazione di strumenti urbanistici)²⁸⁹

1. La Regione assicura adeguato supporto tecnico *di consulenza*²⁹⁰ a Province e Comuni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi demandati dalla presente legge. All'uopo gli Enti locali possono avvalersi dell'ausilio delle strutture tecnico-burocratiche degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica *attraverso l'attività di accompagnamento alla redazione dei Piani.*²⁹¹

²⁸⁴ **L'art. 23, comma 1, lettera a), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40, sostituisce la rubrica "Poteri sostitutivi regionali e provinciali" con la rubrica "Potere sostitutivo regionale".**

²⁸⁵ **L'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 24 luglio 2025, n. 38, sostituisce le parole "In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni" con le seguenti: "In caso di mancato rispetto dei termini previsti dalla presente legge, la Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro sessanta giorni".**

²⁸⁶ **Comma sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera b), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Precedentemente il testo così recitava: "1. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia invita gli Enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, al compimento dei singoli atti provvede direttamente la Giunta regionale o Provinciale, nominando un apposito commissario ad acta, con oneri a carico degli Enti inadempienti."**

²⁸⁷ **L'art. 2, comma 1, lettera b), l.r. 24 luglio 2025, n. 38, sostituisce le parole "il Presidente della" con la seguente: "la".**

²⁸⁸ **Comma sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera c), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Precedentemente il testo così recitava: "2. In caso di inerzia di Province e Comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate, rispettivamente la Giunta regionale o il Presidente della Provincia invitano gli Enti sott'ordinati a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente, i quali alla formazione dei singoli atti amministrativi provvede direttamente la Giunta regionale o quella Provinciale nominando un apposito commissario ad acta con oneri a carico dell'ente inadempiente."**

²⁸⁹ **Vedi, al riguardo, la Delib. G.R. 6 agosto 2002, n. 727, la Delib. G.R. 4 febbraio 2003, n. 97 e la Delib. G.R. 28 ottobre 2003, n. 817. Con Delib. G.R. 6 luglio 2006, n. 456 sono stati approvati i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi per la formazione degli strumenti urbanistici.**

²⁹⁰ **Parole aggiunte dall'art. 36, comma 1, lettera a), l.r. 10 agosto 2012, n. 35.**

²⁹¹ **Parole aggiunte dall'art. 36, comma 1, lettera b), l.r. 10 agosto 2012, n. 35.**

2. La Regione concede, inoltre, contributi ai Comuni ed alle Province per favorire la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previsti dalla presente legge *nei limiti e nelle forme di volta in volta disponibili*.²⁹²
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi alla Province nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile ed ai Comuni *ammessi in riferimento alla disponibilità economica*²⁹³ nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile in ragione della popolazione dei Comuni ammessi.
4. Le richieste di contributo sono inoltrate, dai Comuni e dalle Province interessati, al Presidente della Regione secondo le modalità ed i termini contenuti nel bando che sarà pubblicato nel BUR Calabria entro il 30 aprile di ogni anno. In sede di prima applicazione la pubblicazione avverrà entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La formulazione della graduatoria delle Province e dei Comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 2, è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sulla base dei seguenti parametri:
 - a) l'inesistenza di strumentazione urbanistica generale;
 - b) l'elaborazione del PSC in forma associata;
 - c) la dimensione demografica del Comune, con precedenza ai Comuni di minore numero di abitanti per come rilevato nell'ultimo censimento ISTAT.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

Art. 69

(Qualificazione e valorizzazione professionale)

1. I soggetti titolari degli atti di governo del territorio, regolati dalla presente legge, perseguono gli obiettivi di cui alla presente legge, ai fini della redazione dei diversi strumenti di governo del territorio, mediante la valorizzazione di tutte le professionalità previste nel [DPR 328/2001](#) e nel rispetto delle competenze nello stesso individuate. Sono da considerare esperti tutti i soggetti in possesso dei titoli di studio elencati negli articoli 17 e 47 del citato [DPR 328 /2001](#).
 2. *Al fine di elevare la qualità delle prestazioni professionali, anche incentivando il confronto e la concorrenzialità, gli affidamenti degli incarichi di pianificazione e connessi, previsti dalla presente legge, devono, obbligatoriamente, prevedere procedure concorsuali o ad evidenza pubblica, con avviso preventivo sul BUR Calabria garantendo il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento degli incarichi professionali.*²⁹⁴
 3. Ai fini delle analisi, delle relazioni e degli studi relativi ai beni archeologici, storici ed artistici ed ambientali, per le finalità della presente legge, sono considerati esperti i laureati in storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali e ogni altro professionista o esperto che possa dimostrare una specifica formazione ed esperienza nella materia.
- 3-bis. *Gli esperti previsti nel comma 3 devono inoltre redigere apposita relazione nei seguenti casi:*

²⁹² Parole aggiunte dall'art. 36, comma 2, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

²⁹³ Parole aggiunte dall'art. 36, comma 3, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

²⁹⁴ Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, primo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: "2. Al fine di elevare la qualità delle prestazioni professionali, anche incentivando il confronto e la concorrenzialità, gli affidamenti degli incarichi per atti di pianificazione e connessi, previsti dalla presente legge, devono prevedere, sempre, procedure concorsuali o ad evidenza pubblica, con avviso preventivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria."

- a) *integrazione del PSC, di cui al comma 5 dell'articolo 20;*
 - b) *rilascio del permesso di costruire e D.I.A., di cui al comma 3 dell'articolo 21;*
 - c) *integrazione del PAU, di cui al comma 4 dell'articolo 24;*
 - d) *integrazione del progetto PRU, previsto dal comma 6 dell'articolo 34 della presente legge.* ²⁹⁵
4. Il professionista o i professionisti comunque associati, affidatari degli incarichi *di cui al comma 2* ²⁹⁶ sono obbligati a coinvolgere organicamente nella redazione dei progetti un professionista abilitato da non più di cinque anni all'esercizio della professione ed iscritto nel proprio albo professionale.

Art. 70

(Società di certificazione urbanistica (S.C.U.))

- 1.** *Presso ogni Provincia è istituito l'elenco delle Società di certificazione urbanistica.*
- 2.** *Le Società di certificazione urbanistica, in presenza di richiesta dei comuni e degli altri Enti preposti alla pianificazione del territorio, ivi compresi i proponenti di strumenti urbanistici, certificano la coerenza e conformità dello strumento urbanistico generale od attuativo, rispetto ai vincoli della strumentazione di livello superiore, nonché la sua conformità rispetto ai vincoli di rilievo pubblico e la concreta edificabilità e trasformabilità delle aree, impianti ed edifici.*
- 3.** *Il rilascio della certificazione urbanistica sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza degli organi ordinari.*
- 4.** *Essa, tra l'altro, tiene luogo:*
- a) *della verifica sull'adeguamento della strumentazione comunale al P.T.C.P.;*
 - b) *dell'atto di approvazione del P.S.C.;*
 - c) *delle osservazioni sul P.O.T. e sui P.A.U.;*
 - d) *della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di verifica delle strumentazioni urbanistiche di ogni livello la cui cadenza temporale sarà fissata dal regolamento di cui al successivo comma;*
 - e) *della congruenza dei contenuti dello strumento urbanistico alle vigenti norme dello Stato e della Regione.*
- 5.** *La certificazione, se rilasciata positivamente, dovrà essere trasmessa immediatamente alla Provincia che avrà il potere di annullarlo (in tutto o in parte) o di riformarlo nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, con provvedimento motivato, con la indicazione delle censure specifiche e dei criteri ed elementi a cui dovrà uniformarsi l'Ente che avrà, conseguentemente, la facoltà di effettuare le necessarie modifiche e correzione riproponendo il Piano per la verifica conclusiva. Trascorso il termine anzidetto senza che la Provincia abbia esercitato i poteri di annullamento o di riforma, la certificazione produce gli effetti di cui al precedente terzo comma.*
- 6.** *Con successivo regolamento, da adottare sentite le Giunte provinciali, la Giunta regionale stabilirà i requisiti che dovranno possedere le Società di certificazione urbanistica (S.C.U.) e le modalità attuative per l'istruzione dell'elenco.* ²⁹⁷

²⁹⁵ **Comma aggiunto dall'art. 37, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.**

²⁹⁶ **Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, secondo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.**

²⁹⁷ **Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.**

Art. 71*(Sportello unico)*

1. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono anche mediante l'esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo quinto titolo secondo del [D.Lgs n. 267 /2000](#) a costituire un ufficio denominato Sportello Unico Per l'Edilizia che cura tutti i rapporti fra i soggetti privati, l'Amministrazione Comunale e ove occorra, le altre Amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine ad attività edilizie oggetto di *permesso di costruire*²⁹⁸ o di DIA. Il funzionamento dello sportello è regolato, fino alla emanazione di appositi criteri da adottarsi da parte della Giunta regionale, dall'art. 5, comma 2, 3, 4, del [DPR n. 380 /2001](#).
2. *La modalità di costituzione in forma associata è obbligatoria per i comuni facenti parte di un PSA, per i comuni costituenti uno Sportello Unico per le attività produttive Associato ed i piccoli comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti. I comuni, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, decidono la loro collocazione in uno Sportello Unico Associato e verificano ogni due anni l'eventuale ricollocazione.*²⁹⁹

Art. 71-bis³⁰⁰*(Ufficio del Piano)*

1. *Le amministrazioni comunali, al fine di provvedere alla formazione e gestione della strumentazione urbanistica generale e di dettaglio, oltre alla definizione dei programmi complessi, nell'ambito della propria autonomia organizzativa provvedono, anche mediante l'esercizio in forma associata, alla formazione dell'Ufficio del Piano. La modalità di costituzione in forma associata è obbligatoria per i comuni facenti parte di un PSA e per i piccoli comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti.*
2. *Alcune specifiche azioni di pianificazione possono prevedere la creazione di un Ufficio gestionale, all'interno dell'Ufficio del Piano, come soggetto promotore pubblico-privato, costituito con la prevalenza della componente pubblica dell'amministrazione promotrice e con la rappresentanza di operatori economici e di fondazioni. All'Ufficio gestionale spetta l'assunzione delle principali scelte di intervento di natura prevalentemente strategico-urbanistico e di sottoporre il progetto all'approvazione del soggetto amministrativo decisionale.*
3. *L'Ufficio del Piano gestisce il sistema informativo cartografico, con sistemi compatibili con il SITO regionale, aggiorna il quadro conoscitivo, monitorizza i dati territoriali e ambientali di riferimento della VAS, anche al fine di fornire servizi e dati per gli altri servizi comunali.*

Art. 72*(Sistema informativo provinciale)*

1. Al fine di far confluire tutte le informazioni relative alla pianificazione del territorio che ricade sotto la loro giurisdizione le Province, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad istituire il Sistema Informativo Provinciale per l'edilizia e l'urbanistica che ha il compito di interagire con il SITO per le attività di cui al precedente articolo 8, comma 3, lettera e).

²⁹⁸ **Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, terzo alinea, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.**

²⁹⁹ **Comma aggiunto dall'art. 38, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.**

³⁰⁰ **Articolo aggiunto dall'art. 39, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.**

Art. 73³⁰¹

(Abrogazione di precedenti norme e adeguamento degli strumenti urbanistici)

1. *Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con la stessa.*
2. *Tutti gli strumenti urbanistici generali vigenti, nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui agli articoli 17 bis e 25 bis della presente legge e del relativo coordinamento previsto dall'articolo 145 del [d.lgs. 42/2004](#), devono ³⁰², essere adeguati a quest'ultima e alle disposizioni di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica, secondo le seguenti modalità:*
 - a) *nel caso di esclusivo adeguamento di norme e disposizioni in contrasto, i dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici, al fine di chiarire le modificazioni delle norme interessanti il proprio territorio, adottano gli atti amministrativi di conformazione con propri provvedimenti da trasmettere al settore regionale competente in materia di urbanistica;*
 - b) *nel caso di accertato contrasto del piano, da parte dei dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici, sia per quanto attiene l'aspetto urbanistico sia per quello paesaggistico-ambientale, dovrà essere elaborata ed approvata dal consiglio comunale apposita valutazione di coerenza e compatibilità che, previo vincolante parere favorevole della competente soprintendenza, è trasmessa al settore regionale competente in materia di urbanistica che, entro trenta giorni dall'acquisizione, rilascia il parere vincolante di coerenza con la legge e con lo strumento urbanistico sovraordinato, fatte salve le disposizioni di cui alla parte II del [d.lgs. 152/2006](#).³⁰³*
- 2-bis. *Nel caso di redigendi strumenti urbanistici generali, al fine di non duplicare le operazioni di verifica, l'adeguamento con le modalità di cui al comma 2 può essere effettuato nell'ambito delle singole procedure di formazione dei piani di cui agli articoli 26, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater. Il documento così adeguato concorre alla definizione del documento definitivo dello strumento urbanistico.³⁰⁴*
3. *[Alle procedure previste nel comma 2 non si applica la VAS di cui al [D.Lgs. 152/2006](#), trattandosi di mero adeguamento ai contenuti della legge e dello strumento di pianificazione territoriale regionale già assoggettati alla procedura di valutazione*

³⁰¹ **Articolo prima modificato dall'art. 49, comma 1, lettera i), l.r. 12 giugno 2009, n. 19, poi così sostituito dall'art. 25, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Precedentemente il testo così recitava:** "Art. 73 (Abrogazione di precedenti norme) - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con essa. Quanto, poi, alle norme e disposizioni degli strumenti urbanistici, delle norme tecniche di attuazione e dei regolamenti edilizi che non siano conformi, si intenderanno sostituite da quelle della presente legge. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, i dirigenti responsabili, con propri provvedimenti, adotteranno gli atti amministrativi di conformazione.-2. L'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge è curato dai dirigenti responsabili.".

³⁰² **L' art. 1, comma 1, l.r. 30 aprile 2020, n. 1, sostituisce le parole "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" con le parole "entro il 31 dicembre 2021". Successivamente l'art. 7, comma 1, lettera a), l.r. 8 giugno 2022, n. 17, sopprime le parole "**, entro il 31 dicembre 2021,".

³⁰³ **Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, l.r. 2 maggio 2019, n. 8, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 25 giugno 2019, n. 25. Il testo precedente era così formulato:** "2. Nel caso di esclusivo adeguamento di norme e disposizioni in contrasto, i dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici adottano gli atti amministrativi di conformazione con propri provvedimenti.".

³⁰⁴ **Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera b), l.r. 8 giugno 2022, n. 17.**

ambientale³⁰⁵

4. *Al fine di semplificare l'iter procedimentale di tutti gli interventi attuativi agli strumenti urbanistici generali, anche in variante, nonché di quelli previsti al comma 7 dell'articolo 30 del QTRP, l'adeguamento e la valutazione di coerenza con il QTRP avvengono esclusivamente nell'ambito delle procedure di approvazione dei medesimi, in forma ordinaria o semplificata, previa acquisizione dei pareri vincolanti rilasciati dal MIBAC e dal settore regionale competente in materia urbanistica e dall'autorità competente in materia ambientale nei casi previsti e ai sensi di quanto disposto dalla parte II del [d.lgs. 152/2006](#).*³⁰⁶
- 4-bis. *Al fine di preservare i caratteri di ruralità e l'identità del paesaggio, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico, per tutti gli interventi di cui al comma 4 ricompresi in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, anche se ricadenti in aree non sottoposte a tutela paesaggistica secondo disposizioni di legge e/o conformi urbanisticamente oltre ai casi previsti dalle vigenti normative per il rilascio di pareri vincolanti del Ministero della cultura e di osservazioni urbanistiche del settore regionale competente in materia urbanistica, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di salvaguardia del QTRP, i comuni sono tenuti ad accertare la coerenza e la compatibilità dell'intervento alla legge e al QTRP, se ritenuto necessario, anche sulla base di una relazione agro-pedologica redatta dal proponente l'intervento, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 4.*³⁰⁷
5. *In caso di adeguamenti resi necessari a causa di errori materiali di trascrizione, grafici o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano.*³⁰⁸
6. *Ai Comuni che non adempiono, entro il 31 dicembre 2023,*³⁰⁹ *a quanto disposto dal comma 2, si applica il potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e 67.*³¹⁰
- 6-bis. *Ai comuni adempienti sono riconosciute premialità nella concessione dei finanziamenti regionali di settore, anche a valere su fondi della programmazione comunitaria e nazionale, in particolare per interventi riferiti al patrimonio pubblico e ricompresi in programmi di rigenerazione urbana ai sensi di legge*³¹¹

Art. 74

(Pubblicazione)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BUR Calabria.

³⁰⁵ **Comma dapprima sostituito dall'art. 4, comma 1, l.r. 2 maggio 2019, n. 8, successivamente abrogato dall'art. 4, comma 1, l.r. 2 maggio 2019, n. 8, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 25 giugno 2019, n. 25. Il testo originario era così formulato:** "3. Nel caso di accertato contrasto con i principi fondanti del piano, sia per quanto attiene l'aspetto urbanistico sia per quello paesaggistico-ambientale, i dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici devono avviare perentoriamente il procedimento di adeguamento di cui agli articoli 26, 27 e 27-bis della presente legge."

³⁰⁶ **Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, l.r. 2 maggio 2019, n. 8, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), l.r. 25 giugno 2019, n. 25. Il testo precedente era così formulato:** "4. In caso di adeguamenti resi necessari a causa di errori materiali di trascrizione, grafici e/o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano."

³⁰⁷ **Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera c), l.r. 8 giugno 2022, n. 17.**

³⁰⁸ **Comma inserito dall'art. 4, comma 1, l.r. 2 maggio 2019, n. 8.**

³⁰⁹ **L'art. 7, comma 1, lettera d), l.r. 8 giugno 2022, n. 17 dopo le parole "non adempiono" aggiunge le parole ", entro il 31 dicembre 2023,".**

³¹⁰ **Comma inserito dall'art. 4, comma 1, l.r. 2 maggio 2019, n. 8.**

³¹¹ **Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera e), l.r. 8 giugno 2022, n. 17.**

LA STANDARDIZZAZIONE DEI DATI SPAZIALI PER LA FORMAZIONE DEI PSC/PSA

1. PREMESSA

Il Dipartimento 8- Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria ha realizzato una infrastruttura di dati territoriali (IDT) nel Cui contesto é stato attivato l'Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali - SITO istituito ai sensi dell'art. 9 della Legge 19/2002 e smii.

L'Osservatorio, tra l'altro, promuove il processo di strutturazione dei dati territoriali relativi alla pianificazione urbanistica individuando criteri e regole generali finalizzate ad assicurare la congruenza di inquadramento nonché la confrontabilità geografica e digitale degli strumenti cartografici di supporto alla pianificazione per le finalità di cui alla l.r. n. 19/2002.

A tal fine il Dipartimento 8 ha elaborato un quadro sinottico che fornisce indicazioni sulla strutturazione e organizzazione dei dati necessari per la produzione dei Piani Strutturali da parte dei Comuni.

Da tale modello concettuale dei dati prodotti dovrà essere derivata la struttura del Database geografico dei PSC/PSA. La struttura ipotizzata per livelli gerarchici, rende possibile l'inserimento di ulteriori livelli di approfondimento da parte dei Comuni. Tale impostazione metodologica garantisce una immediata mosaicatura delle previsioni di piano e in generale dei dati territoriali prodotti nell'ambito dei diversi atti di pianificazione locale.

2. GLI OBIETTIVI

La standardizzazione è finalizzata specificatamente ai seguenti obiettivi;

a) rendere disponibili, per i soggetti coinvolti nel processo di pianificazione, informazioni geografiche omogenee ed uniformi, conformi a standard condivisi ed inquadrati in un sistema unitario di riferimento a scala regionale;

b) rendere possibile l'elaborazione, su basi unitarie e condivise, delle nuove informazioni geografiche che formano oggetto della pianificazione urbanistica e territoriale;

c) rendere possibile l'interscambio tra la Regione, le Province ed i Comuni in conformità con quanto previsto dall'art. 8 della l.r. n. 19/2002. e smii.

La strutturazione dei dati territoriali relativi alla pianificazione urbanistica conforme a standard condivisi potrà in tal modo assicurare:

- la congruenza di inquadramento;
- la confrontabilità geografica e digitale degli strumenti cartografici della pianificazione per le finalità di cui alla l.r. n. 19/2002;
- " l'accesso facilitato alle informazioni da parte del cittadino.

3. LA TIPOLOGIA DEI DATI

La Base Dati Geografica di Riferimento della Calabria è costituita dalla CTR 1:5000 nei suoi formati di Carta Tecnica Numerica e di Data Base Topografica ad essa associato. La CTR costituisce lo strato topografico regionale di riferimento, per la redazione dei Piani Strutturali Comunali ai fini di definire "le suddivisioni in sub-unità territoriali tipologicamente e funzionalmente organiche". I dati territoriali oggetto della pianificazione urbanistica nell'ambito della redazione dei PSC/PSA devono essere rappresentati sulla Carta Tecnica Regionale a scala 1:5000.

Il sistema di riferimento geodetico è l'ellissoide WGS84 (asse equatoriale = 6378137 m, schiacciamento polare = 1/298.257223563). Il datum geodetico è ETRS89. Il sistema

³¹² Allegato aggiunto con avviso di errata corrige pubblicato nel BURC 15 settembre 2012, n. 17, S.S. 24 novembre 2012, n. 2 nell'ambito l.r. 10 agosto 2012, n. 35, e qui riportato in quanto previsto dal comma 8 dell'art. 7 della presente legge, aggiunto, a sua volta, dall'art. 7 della suddetta l.r. n. 35/2012.

cartografico di riferimento è UTM WGS84, fuso 33 Nord.

Per il perseguimento degli obiettivi succitati, nello specifico si prescrivono le seguenti proprietà generali:

- * ogni livello è definito sul continuo territoriale, senza soluzione di continuità per tutto il territorio di interesse;

- * ogni livello è costituito da una componente geometrica che costituisce la rappresentazione sul territorio di una o più entità e da una componente alfanumerica che descrive le proprietà dei vari oggetti contenuti;

- * la componente geometrica è descritta sul piano di rappresentazione cartografica, e può essere di tipo:

- poligonale (aree dotate di frontiera sia esterna che interna);
- lineare (insieme di segmenti contigui delimitato da due punti detti "nodi"; gli estremi dei segmenti sono detti vertici, tranne i punti iniziale e finale della spezzata);
- puntiforme.

Per la rappresentazione delle informazioni geografiche dei PSC/PSA vengono definite le Tavole di contenuto, organizzate su entità (oggetti) alle quali è associata una componente alfanumerica che ne enumera le proprietà.

Le predette informazioni sono da ricondurre alle seguenti tipologie:

- * areale: è la principale tipologia di entità geometriche per definire metricamente un Gruppo Tematico del PSC; queste entità sono correlate una ciascuna ad uno o più record di un db tramite il proprio ID;

- * lineare: a questa tipologia corrispondono strutture territoriali con spessore non rappresentabile metricamente alla scala 1:5,000;

- * puntuale riconducibili a:

- 1 - centroidi corrispondenti a singoli punti, privi di dimensioni, sui quali vengono appoggiate informazioni di vario tipo;

- 2 - centroidi connessi ad una entità areale nella seguente duplice modalità:

- di tipo spaziale (il punto si trova all'interno della figura geometrica di riferimento);
- di tipo relazionale (il punto è correlato all'ID della figura geometrica di riferimento).

IL FORMATO DEI DATI SPAZIALI

Il formato shapefile è reso obbligatorio per lo scambio dei dati spaziali prodotti in sede di pianificazione. Tali dati devono essere georeferenziati nel sistema di riferimento UTM WGS84, Fuso 33 Nord. Ogni dataset deve essere accompagnato dal corrispondente file di proiezione (*.prj). Gli attributi devono essere gestiti in maniera normalizzata.

4. II MODELLO LOGICO

Di seguito di riporta, al fine di uniformare l'insieme degli strumenti urbanistici di tutti i Comuni della Regione, la composizione dei Piani Strutturali Comunali, singoli o Associati con l'indicazione del formato prescritto:

5. REPERTORIO REGIONALE DEI DATI TERRITORIALI (S.I.T.O.)

I metadati costituiscono una documentazione dei dati destinata a fornire un corredo indispensabile per renderli fruibili correttamente da chiunque, anche a distanza di tempo e di spazio. Si tratta di informazioni utili per comprenderne il contenuto, conoscere dove, quando, come i dati sono stati ottenuti, modalità di confronto e scambio.

Il DigitPA ha definito le linee guida per l'applicazione dello standard ISO 19115:2003 al Repertorio Nazionale di Dati Territoriali previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, che definisce l'insieme minimo di elementi di metadati valido per tutte le diverse tipologie di dati territoriali esistenti.

La Regione Calabria - recependo lo standard DigitPA, si è allineata alla Direttiva Comunitaria

Inspire, avviando la costituzione del Repertorio regionale dei dati territoriali attraverso il quale le informazioni territoriali di tutti i soggetti pubblici saranno documentate e rese accessibili sul Portale dell'Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali - SITO.

Il Catalogo dei Metadati in oggetto permette già di ricercare via Web i metadati del SITO, accedervi in maniera interattiva, effettuare ricerche avanzate selezionando diversi parametri, visualizzare e interrogare i dati cartografici. Il repertorio regionale è stato implementato utilizzando il software Open Source FAO Geonetwork (<http://www.fao.org/geonetwork>) come repository della metainformazione e ambiente web di consultazione. L'applicativo è disponibile all'interno del Portale di S.I.T.O. all'indirizzo <http://88.49.196.5>.

Oltre alla consultazione online dei metadati il repertorio si presta ad essere alimentato dai soggetti autorizzati, mediante la creazione di opportuni profili di utenza, per l'inserimento di metadati di interesse regionale (Q.T.R.P.), provinciale (P.T.C.P.) e comunale (PSC/PSA) attraverso opportuni template predisposti all'interno dell'applicativo.

Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32

Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(BURC n. 134 del 26 novembre 1996)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 17 ottobre 1997, n. 12; 22 settembre 1998, n. 10; 24 maggio 1999, n. 14; 30 ottobre 2003, n. 19; 2 marzo 2005, n. 8; 21 agosto 2006, n. 7; 21 agosto 2007, n. 20; 5 ottobre 2007, n. 22; 13 giugno 2008, n. 15; 12 giugno 2009, n. 19; 26 febbraio 2010, n. 8; 23 dicembre 2011, n. 47; 2 maggio 2013, n. 20; 22 dicembre 2017, n. 57; 22 giugno 2018, n. 19; 21 dicembre 2018, n. 47; 16 dicembre 2019, n. 59; 30 aprile 2020, n. 1; 2 agosto 2023, n. 35; 29 settembre 2023, n. 43)

TITOLO I

Principi generali e funzioni normative

Art. 1

(Ambito di applicazione della legge)

1. La presente legge disciplina l'assegnazione, la gestione la revoca degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nella Regione Calabria nonché la determinazione e l'applicazione dei relativi canoni di locazione ai sensi dell'articolo 93 del [D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#) e nell'ambito dei criteri generali fissati dal CIPE, con deliberazione del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, ai sensi dell'articolo 88 del citato [D.P.R. n. 616/1977](#) e dell'articolo 27 secondo comma, della [legge 5 agosto 1978, n. 457](#), nonché della sentenza numero 27 del 12 febbraio 1996 della Corte Costituzionale che riconosce alle Regioni il potere di introdurre specificazioni in quanto, però, non contrastino con la ratio dei provvedimenti statali.

1-bis. *L'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), è definito quale unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.¹*

1-ter. *Nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), la Regione promuove il sistema dell'edilizia residenziale sociale (ERS) realizzato da soggetti pubblici e privati, volto a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, per come individuati dall'articolo 10 del [decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47](#) (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 maggio 2014, n. 80](#), garantendo loro il diritto ad un'abitazione adeguata per il periodo di effettiva permanenza del disagio stesso.²*

1-quater. *La Regione può delegare all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) regionale la gestione degli alloggi ERS, ivi inclusa l'assegnazione.³*

1-quinquies. *Per i programmi di ERS per i quali sono già state stipulate le convenzioni con soggetti privati (imprese o cooperative) nei casi di inottemperanza da parte dei soggetti attuatori*

¹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57.

² Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57.

³ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57.

secondo le modalità e i termini previsti, le stesse procedure passano alla competenza dell'ATERP regionale.⁴

- 1-sexies. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2020⁵, su proposta del dipartimento competente, sentiti previamente l'ATERP regionale, i Comuni coinvolti, i rappresentanti di categoria degli inquilini e degli operatori interessati, adotta apposito regolamento per stabilire i requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di ERS, i criteri e le procedure di assegnazione nonché i criteri e i parametri dei relativi contratti di locazione, dei canoni minimi e massimi concordati e della periodicità dei loro aggiornamenti e, infine, la quota percentuale sul canone per le spese di gestione sostenute nei casi in cui questa è affidata all'ATERP regionale.⁶*

Art. 2

(Nozione di alloggi dell'edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P))

1. Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati dallo Stato, da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquistati realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
2. Sono considerati altresì alloggi di edilizia residenziale pubblica le case-parcheggio e i ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause contingenti dell'uso per le quali sono stati realizzati e purché tali alloggi presentino tipologie e standard abitativi adeguati.

Art. 3

(Esclusioni)

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:
 - a) realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
 - b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata;
 - c) di servizio, per i quali cioè la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
 - d) di proprietà degli Enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso ovvero con il contributo dello Stato o della Regione.
2. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, che a tal fine acquisisce il parere dell'Ente proprietario, può stabilire ulteriori particolari esclusioni per edifici che per caratteristiche o per destinazione non si prestino alle finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57.

⁵ L'art. 1, comma 1, l.r. 22 giugno 2018, n. 19, sostituisce le parole "30 aprile" con le parole "31 dicembre". Successivamente l'art. 6, comma 1, lett. a), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47, sostituisce le parole "31 dicembre 2018" con le parole "30 giugno 2019". Ancora, l'art. 2, comma 1, lett. a), l.r. 16 dicembre 2019, n. 59, sostituisce le parole "31 dicembre 2019" con le parole "30 giugno 2020".

⁶ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57.

Art. 4

(Nozione di alloggio adeguato)

1. Ai fini della presente legge, si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettera a) della [legge 27 luglio 1978, n. 392](#), non inferiore a:
 - a) mq. 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
 - b) mq. 60 per un nucleo familiare composto da 3 persone;
 - c) mq. 75 per un nucleo familiare composto da 4 persone
 - d) mq. 95 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone.

Art. 5

(Nozione di alloggio improprio ed antigienico)

1. Agli effetti della presente legge si intende per:
 - 1) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione e priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'articolo 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975; rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garage e le cantine;
 - 2) alloggio antigienico, l'abitazione per la quale ricorrano almeno due delle seguenti fattispecie:
 - a) altezza minima interna utile di tutti i locali inferiore a m.2,70, ridotta a m.2,40 per i vani accessori;
 - b) presenza di stanze da letto con superficie inferiore a mq.9 per una persona e mq. 4 per due o più persone;
 - c) presenza di vani utili totalmente sprovvisti di finestre apribili;
 - d) presenza di stanze da bagno carenti di almeno due degli impianti di cui all'articolo 7, ultimo comma, del D.M.5 luglio 1975;
 - e) presenza di umidità permanente su uno o più vani utili per una superficie pari ad almeno 1/4 di quella dell'alloggio, determinando quest'ultima ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettera a) della [legge 27 luglio 1978, n. 392](#), e non eliminabile con gli interventi manutentivi indicati all'articolo 31, primo comma. lettera a) e b) della [legge 5 agosto 1978, n. 457](#).

Art. 6

(Nozione di vano convenzionale, vano utile e vano accessorio)

1. Ai fini della presente legge si considera:
 - 1) vano convenzionale, quello costituito da una superficie di mq. 14, determinata ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della [legge 27 luglio 1978, n. 392](#);
 - 2) vano utile, l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura ed abbia superficie non inferiore a mq. 9;
 - 3) vano accessorio, il locale destinato a servizi e disimpegno, come cucina con superficie inferiore a mq. 9, bagno, latrina, anticamera, ripostiglio, corridoio o ingresso.

Art. 7*(Nozione di nucleo familiare)*

1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, purché tutti conviventi con il richiedente, ovvero costituita da una persona sola.
2. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, purché tuttavia convivano stabilmente con il richiedente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e certifichino tale situazione nelle forme di legge, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado.
3. L'organo preposto alla formazione della graduatoria ovvero gli enti competenti per l'assegnazione o la gestione degli alloggi possono considerare componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero a quella di variazione anagrafica nel caso di ampliamento del nucleo familiare e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà e certificato anagrafico sia da parte del richiedente sia da parte dei conviventi.

Art. 8*(Nozioni di particolari categorie sociali)*

1. Ai fini della presente legge è considerato:
 - a) *anziano, il concorrente o assegnatario che ha superato il sessantacinquesimo anno di età e vive da solo o in coppia*^{7,8}
 - b) *portatore di handicap: il cittadino affetto da menomazioni così come definite dall'articolo 3 della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o da cecità parziale o totale, o da sordomutismo o da una invalidità civile la cui percentuale riconosciuta consente ai titolari di presentare domanda per richiedere l'assegno o la pensione di invalidità civile;*⁹
 - c) *famiglia di recente formazione, quella in cui i coniugi, di età non superiore a quaranta anni, hanno contratto matrimonio da non più di due anni dalla data di pubblicazione del bando ovvero quella formata da una persona singola, di età non superiore a quaranta anni, con minori conviventi da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando. Sono ammesse ai medesimi benefici anche le coppie come regolamentate e disciplinate dalla [legge 20 maggio 2016, n. 76](#) (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e dai successivi decreti attuativi, purché in possesso dei requisiti di età anagrafica e convivenza;*¹⁰

⁷ **L'art. 1, comma 2, l.r. 22 giugno 2018, n. 19, sopprime le parole "**, eventualmente anche con figli a carico o con portatori di handicap".

⁸ **Lettera sostituita dall'art. 1, comma 2, lett. a), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo precedente era così formulato:** "a) anziano, il concorrente o assegnatario che abbia superato il 60° anno di età, viva solo o in coppia, eventualmente anche con figli a carico o con portatori di handicap".

⁹ **Lettera sostituita dall'art. 1, comma 2, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo precedente era così formulato:** "b) portatore di handicap, il cittadino affetto da menomazioni così come definite dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che comportino una situazione di gravità e ridotte o impedito capacità motorie, ed una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 70 per cento".

¹⁰ **Lettera sostituita dall'art. 1, comma 2, lett. c), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo precedente era così formulato:** "c) famiglia di recente formazione, quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di due

- d) famiglia di prossima formazione, quella in cui i futuri coniugi abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo contraggono prima dell'assegnazione dell'alloggio.

1-bis) *I requisiti per rientrare tra le categorie sociali di cui al comma 1 devono sussistere alla data di pubblicazione del bando.*¹¹

Art. 9

*(ISEE del nucleo familiare e modalità di accertamento)*¹²

1. *L'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) familiare non deve superare il limite massimo di 10.500,00 euro. Tale limite è aggiornato annualmente dal dipartimento regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica in base alla variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) verificatasi nell'anno precedente.*¹³
2. ¹⁴
3. *[Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo è ridotto di 516,46 euro¹⁵ per ogni altro componente oltre i due, sino ad un massimo di 3.098,74 euro¹⁶; tale disposizione non si applica per i figli a carico intendendo per tali anche i figli maggiorenni disoccupati o studenti fino al 26° anno di età per i quali si applica l'analoga riduzione già prevista dalla norma sopra richiamata senza limiti numerici.]*¹⁷
4. *[In luogo delle riduzioni di cui sopra, per ogni componente del nucleo che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione di 1.032,92 euro.]*¹⁸¹⁹
5. *L'organismo preposto alla formazione della graduatoria e gli Enti competenti all'assegnazione o gestione degli alloggi, qualora in base ad elementi obiettivamente*

anni dalla data di pubblicazione del bando, ovvero quella formata da una persona singola con non più di n. 2 (due) minori conviventi da almeno 2 (due) anni;".

¹¹ **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. d), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57.**

¹² **Rubrica sostituita dall'art. 2, comma 1, l.r. 2 agosto 2023, n. 35; il testo precedente era così formulato:** "(Nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento)".

¹³ **I commi 1 e 2 della presente legge dapprima sono stati sostituiti con un unico comma dall'art. 2, comma 2, l.r. 2 agosto 2023, n. 35. Successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 29 settembre 2023, n. 43; precedentemente il testo così recitava:** "1. Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato dall'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) e calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non deve superare il limite massimo di 10.500,00 euro per nucleo familiare di due componenti. Tale limite è aggiornato annualmente dal dipartimento regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, in base all'indice definito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) verificatasi nell'anno precedente."

¹⁴ **Comma dapprima modificato dall'art. 7, comma 8, l.r. 24 maggio 1999, n. 14, poi sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. a), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; Successivamente i commi 1 e 2 della presente legge sono stati sostituiti con un unico comma dall'art. 2, comma 2, l.r. 2 agosto 2023, n. 35. Precedentemente il testo così recitava:** "Il reddito annuo complessivo, da calcolarsi con le modalità di cui al comma 1, non deve superare il limite massimo di 13.427,88 euro per nucleo familiare di due componenti. Ogni due anni, la Giunta regionale, con atto deliberativo, provvede all'aggiornamento del limite massimo di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."

¹⁵ **L'art. 1, comma 3, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57, sostituisce le parole "un milione" con le parole "516,46 euro".**

¹⁶ **L'art. 1, comma 3, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57, sostituisce le parole "lire 6 milioni" con le parole "3.098,74 euro".**

¹⁷ **Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, l.r. 2 agosto 2023, n. 35.**

¹⁸ **L'art. 1, comma 3, lett. c), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57, sostituisce le parole "lire 2 milioni" con le parole "1032,92 euro".**

¹⁹ **Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, l.r. 2 agosto 2023, n. 35.**

accertati, si trovino di fronte a casi in cui *l'ISEE familiare*²⁰ appaia palesemente inattendibile devono trasmettere agli uffici finanziari competenti, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione.

6. In pendenza degli accertamenti stessi la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati o consegnati.

TITOLO II

Assegnazione degli alloggi

CAPO I

Requisiti per l'assegnazione

Art. 10

(Requisiti)

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti:
- a) *cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso solo se in possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, di regolare permesso o carta di soggiorno di durata almeno biennale e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;*²¹
 - b) *residenza anagrafica da almeno sei mesi*²² o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
 - c) *assenza di titolarità in capo al richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitativo su un alloggio adeguato, ai sensi dell'articolo 4, ovvero titolarità in capo al richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare di diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitativo su un alloggio improprio e/o antigenico, di cui all'articolo 5, sempreché tali condizioni siano certificate dall'autorità sanitaria competente;*²³
 - d) *assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque*

²⁰ **L'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce le parole "il reddito documentato ai fini fiscali" con le parole: "l'ISEE familiare".**

²¹ **Lettera sostituita dall'art. 4, comma 4, lett. a), punto 1), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo precedente era così formulato: "a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;"**

²² **Parole inserite dall'art. 1, comma 4, lett. a), punto 2), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57.**

²³ **Lettera dapprima sostituita dall'art. 1, comma 4, lett. a), punto 3), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57, poi ulteriormente sostituita dall'art. 1, comma 3, l.r. 22 giugno 2018, n. 19; il testo precedente era così formulato: "c) non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitazione su un alloggio adeguato, ai sensi dell'articolo 4, alle esigenze del nucleo familiare del richiedente ovvero essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitazione su un alloggio improprio e/o antigenico di cui all'articolo 5 sempreché tali condizioni siano certificate dall'autorità sanitaria competente;"**

forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

- e) *ISEE familiare non superiore al limite stabilito dall'articolo 9;*²⁴
- f) non aver ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- f-bis) non essere occupante "senza titolo" di un alloggio di ERP.*²⁵

Art. 11

(Requisiti particolari)

1. Il Consiglio regionale, con propria delibera, su proposta della Giunta regionale che, a tal fine acquisisce il parere dell'Ente attuatore, stabilisce particolari requisiti, anche in deroga a quelli previsti dal precedente articolo 10, e modalità di assegnazione in relazione degli alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità o per soddisfare peculiari esigenze locali con riferimento agli obiettivi di programmazione regionale.
2. Le assegnazioni potranno essere effettuate anche a pluralità di soggetti, purché la dimensione dell'alloggio risulti adeguata al numero degli assegnatari ed il corrispettivo complessivo sia diviso per ciascun soggetto.

Art. 12

(Permanenza dei requisiti)

1. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f) ed f bis)²⁶, del precedente articolo 10, anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.
2. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti, anche avvalendosi degli organi dell'amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti locali.

CAPO II

Organi preposti e procedimento di assegnazione

Art. 13

(Emanazione del bando di concorso)

1. All'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si provvede mediante pubblico concorso per singoli Comuni o per ambiti territoriali sovracomunali in conformità alle

²⁴ Lettera sostituita dall'art. 2, comma 1, l.r. 29 settembre 2023, n. 43. Precedentemente il testo così recitava: "e) reddito convenzionale, determinato ai sensi del precedente articolo 9, non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla presente legge;"

²⁵ Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 4, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57. Successivamente sostituita dall'art. 1, comma 4, l.r. 22 giugno 2018, n. 19; il testo precedente era così formulato: "f-bis) assenza di occupazione "senza titolo" di un alloggio di ERP."

²⁶ L'art. 1, comma 5, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57, sostituisce le parole "ed f)" con le parole "f) ed f bis".

direttive emanate dalla Giunta regionale in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi.

2. Il bando di concorso, finalizzato alla formazione della graduatoria generale permanente, dev'essere pubblicato dal competente Comune mediante affissione di manifesti, per almeno trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati al bando stesso.
3. I Comuni devono, altresì, assicurare la massima pubblicizzazione del bando con le forme ritenute più idonee, fornendone inoltre copia alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni di categoria affinché ne diano ampia diffusione.
4. In caso di mancato adempimento nei termini prescritti di quanto disposto dal presente articolo, la Giunta regionale può provvedere in sostituzione, avvalendosi degli Enti gestori competenti per territorio.

Art. 14

(Contenuti del bando di concorso)

1. Il bando di concorso deve indicare:
 - a) l'ambito territoriale di assegnazione;
 - b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente articolo 10, nonché gli eventuali altri requisiti richiesti per specifici interventi;
 - c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;
 - d) il termine perentorio di *sessanta*²⁷ giorni per la presentazione della domanda;
 - e) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all'estero.
2. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni, per i residenti nell'area europea, e di sessanta giorni, per i residenti nei Paesi extra europei.
3. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva lo schema tipo di bando di concorso ed il modulo tipo della domanda.

Art. 15

(Domanda di assegnazione)

1. La domanda, redatta su apposito modello fornito dal Comune dove risiede o domicilia l'interessato, deve essere presentata allo stesso Comune nei termini previsti dal bando.
2. Essa deve indicare:
 - a) la cittadinanza italiana (o la sussistenza del requisito di cui al punto a) dell'articolo 10 nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
 - b) la composizione del nucleo familiare, corredata dei dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
 - c) *l'ISEE familiare*²⁸;
 - d) l'ubicazione, la consistenza e il titolo di godimento dell'alloggio occupato (proprietà, possesso, uso);
 - e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;

²⁷ L'art. 1, comma 6, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57, sostituisce la parola "30" con la parola "sessanta".

²⁸ L'art. 3, comma 1, l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce le parole "il reddito complessivo del nucleo familiare" con le seguenti: "l'ISEE familiare".

- f) il luogo in cui dovranno farsi tutte le comunicazioni relative al concorso.
3. *Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati nel bando, l'attestazione ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare con l'indicazione dei redditi riferiti alle ultime dichiarazioni utili rispetto alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché i documenti comprovanti le condizioni oggettive eventualmente dichiarate dal concorrente nella stessa domanda di partecipazione. In mancanza della documentazione comprovante le condizioni oggettive, non si procede all'assegnazione del relativo punteggio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) CONDIZIONI OGGETTIVE.*²⁹
 4. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale e comporta l'esclusione del concorrente dalla graduatoria.
 5. Il concorrente deve altresì dichiarare la sussistenza in suo favore e degli altri componenti il nucleo familiare di tutti i requisiti prescritti ai precedenti articoli 10 e 12.

Art. 16

(Istruttoria delle domande e attribuzione dei punteggi provvisori)

1. Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato e/o documentate.
2. Il Comune, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di requisito o di condizioni dichiarate nella domanda, segnala alla Commissione di cui al successivo articolo 17 ogni elemento in suo possesso, corredato di eventuale documentazione, per le determinazioni di competenza della Commissione stessa. Nel caso in cui si tratti di palese inattendibilità del requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo 10, il Comune ha l'obbligo di trasmettere la relativa determinazione per gli opportuni accertamenti, fornendo ogni elemento integrativo di conoscenza e di giudizio, nonché ogni idonea documentazione atta a comprovare detta inattendibilità.
3. Entro *novanta*³⁰ giorni dalla data di chiusura del bando, l'amministrazione procede alla formazione dell'elenco dei concorrenti secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti a ciascuna domanda e l'elenco stesso, costituente la graduatoria provvisoria, viene assunto con provvedimento del Sindaco. In calce alla graduatoria dovranno essere indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamento in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.
4. L'anzidetto termine di *novanta*³¹ giorni è elevato a *centocinquanta*³² giorni per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti.

²⁹ **Comma modificato dall'art. 1, comma 7, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57, poi interamente sostituito dall'art. 1, comma 5, l.r. 22 giugno 2018, n. 19; il testo precedente era così formulato: "3. Alla domanda **debbono essere allegati i documenti indicati nel bando**, l'attestazione ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare con l'indicazione dei redditi riferiti alle ultime dichiarazioni utili rispetto alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché i documenti comprovanti le condizioni oggettive eventualmente dichiarate dal concorrente nella domanda di partecipazione. In assenza di tale documentazione, non si procede all'assegnazione dei relativi punteggi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) CONDIZIONI SOGGETTIVE e a) CONDIZIONI OGGETTIVE."**

³⁰ **L'art. 1, comma 8, lett. a), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57, sostituisce la parola "sessanta" con la parola "novanta".**

³¹ **L'art. 1, comma 8, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57, sostituisce la parola "sessanta" con la parola "novanta".**

³² **L'art. 1, comma 8, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57, sostituisce la parola "120" con la parola "centocinquanta".**

5. Il Comune, sulla base della previsione del numero degli alloggi in corso di costruzione o programmati, da assegnare nei due anni successivi al bando, determina il numero dei concorrenti (in misura almeno doppia rispetto al numero degli alloggi da assegnare) in testa all'elenco nei cui confronti è necessario procedere alla richiesta della documentazione per la verifica dei requisiti e delle condizioni dichiarate, assegnando un termine perentorio di trenta giorni per la presentazione della documentazione richiesta.
6. *La graduatoria provvisoria contenente l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione è adottata con provvedimento del competente ufficio comunale ed è immediatamente pubblicata nell'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.*³³
7. Per la pubblicazione della graduatoria il Comune dovrà seguire le stesse forme previste per il bando di concorso.
8. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Entro *quarantacinque*³⁴ giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'albo pretorio, e per i lavoratori emigrati all'estero dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione al Sindaco.
10. Entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine per le opposizioni il Comune trasmette alla Commissione di cui al successivo articolo 17 la graduatoria dei concorrenti unitamente a tutte le domande ed opposizioni presentate in tempo utile, nonché la documentazione relativa alle domande per le quali è stata richiesta la verifica.
11. *In caso di mancata pubblicazione da parte dei Comuni delle graduatorie provvisorie entro i termini di cui ai commi 3 e 4, le domande presentate, con la relativa documentazione allegata, sono trasmesse alla Commissione di cui all'articolo 17 per il seguito di competenza.*³⁵
12. La Giunta regionale provvede ad impartire disposizioni ai comuni per la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda da finalizzare alla formazione di indicatori componenti il fabbisogno abitativo.

Art. 17

(Commissione di assegnazione)

1. La Commissione di assegnazione è formata da un organo collegiale, nominato dal Presidente della Giunta regionale per ambiti territoriali corrispondenti, di norma, a quelli dei circondari dei Tribunali.
2. La Commissione è composta da:
 - a) un magistrato ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte di Appello o del Tribunale Amministrativo Regionale. *Nel caso di impossibilità giuridica a designare un magistrato, le funzioni di Presidente sono svolte da un dirigente della Pubblica Amministrazione, anche in quiescenza, designato dal Commissario del Governo nella Regione Calabria;*³⁶

³³ **Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, l.r. 29 settembre 2023, n. 43. Precedente il testo così recitava:** "6. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è immediatamente pubblicata nell'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi."

³⁴ **L'art. 1, comma 8, lett. c), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57, sostituisce la parola "trenta" con la parola "quarantacinque".**

³⁵ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 8, lett. d), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo precedente era così formulato:** "11. Nel caso di inadempienza da parte dei Comuni la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta, scegliendo tra i dipendenti in servizio o anche a riposo della Regione stessa o delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP)."

³⁶ **Espressione aggiunta dall'art. 37 ter, comma 3, l.r. 17 ottobre 1997, n. 12.**

- b) un dipendente del Comune interessato, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal Segretario Comunale;
 - c) due rappresentanti delle organizzazioni nazionali degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - d) un dipendente dell'ATERP, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal Direttore Generale;
 - e) un dipendente della Regione, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici. *Fino a quando non sarà nominato il dirigente generale, alla designazione provvede il dirigente del Settore regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica.*³⁷
3. Le designazioni di cui al comma precedente dovranno pervenire entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale; in mancanza, provvede la Giunta regionale con deliberazione motivata.
 4. *La Commissione può essere nominata ed insediata quando sono stati designati almeno quattro componenti, uno dei quali appartenente alla categoria di cui al comma 2, lettera a). Alla prima seduta, su proposta del Presidente, la Commissione elegge il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento e/o dimissioni volontarie dello stesso.*³⁸
 5. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 6. *I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nella stessa Commissione. I componenti, in ogni caso, continuano ad operare fino alla riconferma o sostituzione con decreto del Presidente della Giunta regionale. Ogni componente può fare parte di una sola Commissione. Gli Enti e/o le organizzazioni sindacali degli inquilini che hanno designato i propri rappresentanti in seno alle Commissioni possono, in qualsiasi momento, chiedere la loro sostituzione. Il Presidente della Giunta regionale valuta la richiesta di sostituzione e decide in merito entro trenta giorni.*³⁹
 7. Le Commissioni hanno sede nei Comuni ove sono ubicati i Tribunali; è in facoltà delle medesime, ove lo ritengano utile per il migliore espletamento dei compiti loro affidati, tenere le proprie riunioni anche nella sede del Comune interessato alla formazione della graduatoria.
 8. *I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla [legge regionale 5 maggio 1990, n. 40](#) (Adeguamento del gettone di presenza a favore dei componenti le commissioni per gli alloggi popolari) e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei Comuni. La Giunta regionale cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i Comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalle Commissioni. Gli stessi Comuni, entro trenta giorni dalla notifica della ripartizione, devono*

³⁷ Periodo aggiunto dall'art. 7, comma 8, l.r. 22 settembre 1998, n. 10.

³⁸ Comma sostituito dall'art. 1, comma 9, lett. a), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo precedente era così formulato: "4. La Commissione può essere nominata ed insediata quando siano stati designati almeno quattro componenti, uno dei quali sia appartenente alla categoria di cui alla lett. a) del precedente comma 2. Il componente più anziano di nomina o di età, ad esclusione del rappresentante del comune, assume la funzione di Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento e/o dimissioni volontarie dello stesso.". In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 37 ter, comma 3, l.r. 17 ottobre 1997, n. 12 e dall'art. 28, comma 1, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

³⁹ Comma dapprima sostituito dall'art. 28, comma 1, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8, poi ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 9, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo precedente era così formulato: "6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nella stessa Commissione per un secondo mandato. I componenti, in ogni caso, continuano ad operare fino a quando gli stessi non verranno riconfermati o sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.".

*provvedere alla liquidazione delle spese direttamente ai componenti delle Commissioni stesse. Se i Comuni non provvedono al rimborso delle spese entro sessanta giorni dalla richiesta, il Direttore generale o il Commissario dell'ATERP regionale o un suo delegato, nella qualità di commissario ad acta, provvede al rimborso, con oneri a carico del Comune inadempiente.*⁴⁰

9. I componenti decadono dall'incarico in caso di assenza senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive e l'Ente o Organismo che ha effettuato le designazioni ha l'obbligo di provvedere alla loro sostituzione.
10. L'Ufficio di segreteria della Commissione è formato da dipendenti delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) e/o del Comune ove ha sede la Commissione.
11. All'interno della segreteria la Commissione sceglie il Segretario verbalizzante.
12. I compensi spettanti ai Presidenti sono maggiorati del 50 per cento rispetto ai membri componenti la Commissione medesima che sono determinati nella misura prevista *dalla presente legge.*⁴¹
- 12-bis. *Le Commissioni, entro il 28 febbraio di ogni anno, inviano all'assessore regionale competente una relazione dettagliata in merito alla formulazione delle graduatorie comunali, dalle stesse definite nell'anno precedente, indicando i Comuni che non hanno provveduto alla pubblicazione dei bandi generali e/o dei bandi integrativi di concorso ai sensi degli articoli 13 e 23. L'assessore regionale competente diffida i Comuni inadempienti a pubblicare i bandi di concorso entro e non oltre trenta giorni. Se i Comuni non adempiono alla diffida, la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario ad acta, con addebito delle spese a carico dei Comuni inadempienti.*⁴²
- 12-ter. *Le Commissioni, ispirandosi ai principi di buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, organizzano i propri lavori curando di convocare le sedute solo in presenza di un adeguato carico di lavoro, evitando, altresì, riunioni non finalizzate all'espletamento dell'incarico loro affidato. In caso di sedute deserte per mancanza di numero legale o rinviate per assenza di carico di lavoro, ai componenti presenti non spetta alcun compenso. I Presidenti assicurano il rispetto di tale norma.*⁴³
- 12-quater. *I verbali e le deliberazioni delle Commissioni nell'ambito dell'incarico loro affidato non sono direttamente impugnabili da parte dei concorrenti partecipanti al bando di concorso.*⁴⁴

Art. 18

(Punteggi di selezione)

1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del

⁴⁰ **Il presente comma, già modificato dall'art. 1, l.r. 30 ottobre 2003, n.19 e dall'art. 41, comma 1, l.r. 12 giugno 2009, n. 19, successivamente sostituito prima dall'art. 28, comma 1, terzo alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8, poi dall'art. 23, comma 1, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47, è stato ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 6, l.r. 22 giugno 2018, n. 19. Il testo precedente era così formulato: "8. I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40 e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei comuni; la Giunta regionale cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalla Commissione. Gli stessi comuni, entro trenta giorni dalla notifica della ripartizione, devono provvedere alla liquidazione delle spese direttamente ai componenti della commissione stessa. Nel caso i Comuni non provvedano al rimborso delle spese entro quaranta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del Comune inadempiente, commissario ad acta un funzionario regionale che provvede al rimborso."**

⁴¹ **L'art. 2, l.r. 30 ottobre 2003 sostituisce le parole "dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40" con le parole "dalla presente legge".**

⁴² **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 9, lett. c), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57.**

⁴³ **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 9, lett. c), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57.**

⁴⁴ **Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, l.r. 29 settembre 2023, n. 43.**

concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo secondo quanto disposto dal successivo articolo 19.

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE

1) ISEE familiare:⁴⁵

- 1.1 se inferiore al 50 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione: punti 3;
- 1.2 se inferiore al 65 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione e non inferiore al 50 per cento del predetto limite massimo: punti 2;
- 1.3 se inferiore all'80 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione e non inferiore al 65 per cento del predetto limite massimo: punti 1;⁴⁶

2) ⁴⁷

3) nucleo familiare composto da:

- 3 o 4 persone: punti 2;
- 5 o 6 persone: punti 3;
- 7 o più persone: punti 4.

4) Richiedente con la qualifica di anziano: punti 2.

5) Famiglia di recente o prossima formazione: punti 3.⁴⁸

Il punteggio è attribuibile - a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il *quarantesimo*⁴⁹ anno di età - soltanto quando i soggetti richiedenti dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

6) Presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare certificata dalla competente autorità sanitaria:

per un portatore di handicap: punti 3

per due o più portatori di handicap: punti 5

7) Nuclei familiari di emigrati o profughi che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 2.

8) Nuclei familiari di immigrati in regola con le attuali normative nazionali in vigore in tema di emigrazione: punti 2.⁵⁰

b) CONDIZIONI OGGETTIVE

1) abitazione in alloggio:

- improprio, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando: punti 4;
- procurato a titolo precario dalla pubblica assistenza: punti 3;
- antigienico, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando e da certificarsi a cura dell'autorità competente: punti 2;

⁴⁵ L'art. 6, comma 1, l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce le parole: "1) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi dell'articolo 9, e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito a titolo di trattamento di cassa integrazione, prestazioni di sostegno al reddito, comunque denominate (es.: nuova assicurazione sociale per l'impiego, reddito d'inclusione, ecc.), sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato:" con le seguenti: "1) ISEE familiare:". .

⁴⁶ Il presente punto 1 sostituisce gli originari punti 1) e 2) per effetto dell'art. 1, comma 10, lett. a), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo originario dei punti sostituiti era così formulato: "1) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del precedente articolo 9:- non superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato: punti 3; 2) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del precedente articolo 9 e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o pensione inferiore al 60 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione: punti 2;"

⁴⁷ Vedi nota precedente relativa all'art. 18, comma 1, lett. a), punti 1 e 2 della presente legge.

⁴⁸ L'art. 1, comma 10, lett. b), punto 1), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce la parola "2" con la parola "3".

⁴⁹ L'art. 1, comma 10, lett. b), punto 2), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 sostituisce la parola "35°" con la parola "quarantesimo".

⁵⁰ Punto dapprima modificato dall'art. 7, comma 8, l.r. 22 settembre 1998, n. 10 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 10, lett. c), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57.

- 2) coabitazione in uno stesso alloggio da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando, con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2;
 - 3) abitazione in alloggio sovraffollato, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando con:
 - due persone a vano utile: punti 2;
 - tre persone a vano utile: punti 3;
 - quattro o più persone a vano utile: punti 4;
 - 4) abitazione in un alloggio da rilasciarsi in seguito a provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, a verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ad ordinanza di sgombero, nonché a collocamento a riposo di lavoratori dipendenti fruanti di un alloggio di servizio: *punti 4*⁵¹
Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alla precedente lettera b) punto 1; non sono altresì cumulabili i punteggi di cui ai punti 2e 3 della medesima lettera b). La condizione del biennio per l'attribuzione del punteggio relativo all'abitazione in alloggio improprio, di cui alla precedente lettera b), punto 1), non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto. Il punteggio relativo all'abitazione in alloggio improprio o antigienico non viene riconosciuto quando la relativa condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.
- c) CONDIZIONI AGGIUNTIVE REGIONALI
- richiedenti che da almeno un anno alla data del bando prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale in Comune diverso da quello nel quale *risiedono*⁵², distante oltre trenta chilometri (secondo il percorso stradale più ridotto): punti 2.

Art. 19

(Priorità)

1. In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella collocazione in graduatoria alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni indicate in ordine prioritario:
 - a) alloggio da rilasciarsi per motivi di cui all'articolo 18, lett. b), punto 4;
 - b) alloggio improprio;
 - c) alloggio procurato a titolo precario;
 - d) famiglie nel cui nucleo familiare vi siano portatori di handicap.
2. Se nonostante quanto sopra permane la parità di condizioni, acquisisce la priorità il richiedente che per una singola condizione oggettiva - e, a parità di questa, per una singola condizione soggettiva - ha conseguito il punteggio parziale più elevato. Permanendo ulteriormente la parità, si procede al sorteggio in sede di formazione della graduatoria ai sensi del successivo articolo 20, quarto comma.

⁵¹ Parole aggiunte dall'art. 7, comma 8, l.r. 22 settembre 1998, n. 10.

⁵² L'art. 1, comma 7, l.r. 22 giugno 2018, n. 19, sostituisce la parola "abitano" con la parola "risiedono".

Art. 20*(Formazione della graduatoria)*

1. La Commissione, ricevuti gli atti e i documenti di cui al precedente articolo 16, esamina le domande, la documentazione e le eventuali opposizioni presentate.
2. Sulle opposizioni la Commissione decide in base ai documenti già acquisiti allegati al ricorso; non sarà tenuto conto in ogni caso di quelle documentazioni che si riferiscono a condizioni soggettive o oggettive non indicate in domanda.
3. Qualora sia necessario ampliare il numero dei concorrenti nei cui confronti effettuare la verifica della documentazione dei requisiti e delle condizioni dichiarate in domanda, la Commissione segnala i nominativi ai comuni interessati, i quali sono tenuti a richiedere la documentazione stessa ed a trasmetterla alla Commissione.
4. La Commissione, entro il termine di *sessanta*⁵³ giorni dalla ricezione degli atti da parte del Comune, formula la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio e godano delle stesse condizioni di priorità. Il sorteggio viene effettuato dal Presidente della Commissione alla presenza del Segretario e di almeno due componenti la Commissione medesima.
5. L'anzidetto termine di *sessanta*⁵⁴ giorni, ove necessario, è proporzionalmente incrementato nel caso in cui al bando abbiano partecipato oltre 200 concorrenti. Qualora sia necessario prorogare ulteriormente gli anzidetti termini, il Presidente della Commissione dovrà darne motivata comunicazione al competente Assessorato regionale, al Comune e all'Ente gestore, indicando il maggiore termine occorrente, e ciò anche ai fini di modifiche della competenza territoriale della Commissione o di nomina di eventuali sottocommissioni, che potranno essere disposte dalla Giunta regionale.
6. *La graduatoria definitiva contenente l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione è assunta con provvedimento definitivo del competente ufficio comunale ed è pubblicata all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Le graduatorie devono essere sempre visibili sui siti web dei Comuni, per consentire la consultazione da parte dei cittadini, e sono aggiornate in tempo reale a seguito di eventuali assegnazioni di alloggi di ERP. Il Comune, per la costituzione in giudizio in caso di impugnativa da parte del concorrente, acquisisce il parere motivato, obbligatorio e vincolante della Commissione di assegnazione.*⁵⁵
7. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge.
8. La graduatoria è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 21 e 31. In ogni caso è vietato procedere ad assegnazione di alloggi sotto forma di custodia.

⁵³ **L'art. 1, comma 11, lett. a), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57, sostituisce la parola "trenta" con la parola "sessanta".**

⁵⁴ **L'art. 1, comma 11, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57, sostituisce la parola "trenta" con la parola "sessanta".**

⁵⁵ **Comma sostituito dall'art. 7, comma 1, l.r. 29 settembre 2023, n. 43; il testo precedente era così formulato:** "6. La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo. Le graduatorie devono essere sempre visibili sui siti web dei Comuni, per consentire la consultazione da parte dei cittadini, ed aggiornate in tempo reale a seguito di eventuali assegnazioni di alloggi di ERP."

Art. 21*(Graduatorie speciali di assegnazione)*

1. Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli, individuati ai precedenti punti a.4 e a.5 dell'articolo 18, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in graduatorie speciali, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei beneficiari della quota di eventuali alloggi di superficie complessiva non superiore a mq. 45 che saranno ripartiti fra le due categorie sulla base del peso della relativa domanda, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 30 per cento di tutti gli alloggi.
2. Identica procedura deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di portatori di handicap di cui alla precedente lettera a.6 dell'articolo 18, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi inseriti in edifici realizzati o recuperati con eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
3. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti commi e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.
4. Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini per determinazione regionale in sede di localizzazione degli interventi costruttivi o per espressa previsione della legge di finanziamento. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo articolo 31.

Art. 22*(Accertamento dei requisiti)*

1. Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti dei requisiti previsti dal precedente articolo 10 e delle condizioni dichiarate, la Commissione, nel caso di dubbia interpretabilità od inattendibilità dei dati e delle condizioni dichiarate nella domanda, nella documentazione o a seguito di segnalazione da parte del Comune, provvede a richiedere agli Uffici competenti ogni elemento utile ad accertare la reale situazione del concorrente.
2. In particolare, per quanto riguarda i requisiti di cui alla lettera c), d) ed e) del precedente articolo 10, la Commissione può interessare gli Uffici Finanziari preposti richiedendo il relativo accertamento e può altresì richiedere al Comune ogni utile elemento di valutazione della capacità contributiva del concorrente.
3. Per il requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo 10, inoltre, la Commissione qualora l'*ISEE familiare*⁵⁶ documentato appaia palesemente inattendibile, ha l'obbligo di trasmettere la relativa documentazione agli Uffici Finanziari per gli opportuni accertamenti.
4. I concorrenti per i quali gli eventuali accertamenti non siano stati definiti entro il termine di formazione della graduatoria vengono collocati in apposito elenco da pubblicare in calce alla graduatoria stessa e, dopo la conclusione degli accertamenti vengono inseriti, nella graduatoria medesima con il punteggio loro spettante.

⁵⁶ L'art. 8, comma 1, l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce le parole: "il reddito" con le seguenti: "l'ISEE familiare".

Art. 23*(Aggiornamento della graduatoria di assegnazione)*

1. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.
2. Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate biennialmente, mediante bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità previste dai precedenti articoli, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.
3. I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare - a pena di cancellazione dalla stessa - ogni quattro anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.
4. La Commissione di assegnazione provvederà a richiedere, in sede di aggiornamento della graduatoria, la documentazione che giustifichi la conferma o la modificazione del punteggio.
5. I Comuni, possono, in caso di assenza di domande di assegnazione, individuare - previa autorizzazione della Giunta regionale - i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali, se privi dei requisiti previsti, saranno assoggettati a contratti di locazione a termine con canone determinato secondo la [legge 27 luglio 1978, n. 392](#), (e comunque non inferiore al 7 per cento annuo del valore catastale dell'alloggio).
6. È facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento della graduatoria mediante bandi integrativi annuali, ferma restando la necessità della conferma quadriennale della domanda.
7. Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione delle graduatorie provvisorie e definitiva valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 24*(Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione)*

1. Il Comune prima dell'assegnazione accertata permanenza in capo all'assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti.
2. L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti, intervenuto tra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, eccezione fatta per il punteggio relativo all'eventuale nuova situazione abitativa.
3. La perdita dei requisiti o il mutamento della condizione abitativa del concorrente viene contestata dal Sindaco con lettera raccomandata all'interessato, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della medesima, può formulare le proprie controdeduzioni.
4. La documentazione viene quindi immediatamente trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi venti giorni, respingendo le contestazioni del Comune o escludendo il concorrente dalla graduatoria ovvero mutandone la posizione.
5. In caso di mutamento della posizione così come indicato nel comma precedente, il sorteggio fra gli ex equo verrà effettuato inserendo nell'apposita urna tanti numeri quanti sono i concorrenti compresi nella posizione di ex equo aggiungendovi l'unità corrispondente al nuovo concorrente inserito. Verrà quindi estratto un solo numero che determinerà la nuova posizione del concorrente che ha subito la modificazione del punteggio.

Art. 25*(Disponibilità degli alloggi da assegnare)*

1. Ogni Ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi da assegnare.
2. Per gli alloggi di nuova costruzione da recuperare l'Ente attuatore è tenuto a comunicare al Comune, contestualmente alla consegna dei lavori, la data presunta di ultimazione dei lavori e, non appena possibile, la data di effettiva disponibilità degli alloggi stessi.
3. Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione l'Ente gestore è tenuto a dare comunicazione al Comune della data di rilascio non appena nota, e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità.

Art. 26*(Assegnazione e standard dell'alloggio)*

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria è disposta dal Sindaco del Comune territorialmente competente, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.
2. Non possono essere assegnati alloggi eccedenti il rapporto tra vani -calcolati trasformando la superficie dell'unità immobiliare, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) della [legge 27.7.1978, n. 392](#), in vani convenzionali di quattordici metri quadrati - e composizione numerica del nucleo familiare dell'assegnatario.
3. Il calcolo per la trasformazione della superficie in vani convenzionali deve essere eseguito con arrotondamento per difetto.
4. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi non può essere superato il seguente rapporto fra nucleo familiare e vani:
 - a) nuclei familiari costituiti da 1 persona: 3,5 vani convenzionali;
 - b) nuclei familiari costituiti da 2 persone: 4,0 vani convenzionali;
 - c) nuclei familiari costituiti da 3 persone: 5,0 vani convenzionali;
 - d) nuclei familiari costituiti da 4 persone: 6,0 vani convenzionali;
 - e) nuclei familiari costituiti da 5 o più persone: oltre 6,0 vani convenzionali.
5. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domanda con pari e più grave connotazione di bisogno.

Art. 27*(Scelta dell'alloggio)*

1. Il Sindaco emette il provvedimento di assegnazione e ne dà comunicazione, con lettera raccomandata, agli aventi diritto ed all'Ente gestore.
2. L'anzidetta comunicazione deve essere spedita non oltre il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva nel caso che gli alloggi non siano ancora disponibili e non oltre il termine di trenta giorni qualora gli alloggi siano già disponibili.
3. L'Ente gestore, una volta ricevuto il provvedimento di assegnazione, convoca gli interessati per la scelta degli alloggi.

4. La scelta, nell'ambito degli alloggi da assegnare, è compiuta dagli interessati secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria e nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo, tenuto conto della composizione del nucleo familiare. Gli assegnatari nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, i quali, pur se collocati nella graduatoria speciale di cui all'articolo 21, 2° comma, non abbiano potuto usufruire di un alloggio riservato a tali categorie, hanno titolo ad effettuare la scelta dell'alloggio prioritariamente rispetto agli altri assegnatari, purché utilmente collocati in graduatoria; in tal caso l'assegnazione può essere effettuata anche in deroga alle disposizioni sul rapporto nucleo/vani, di cui al precedente articolo 26, 4° comma, e l'alloggio sarà adeguato a cura dell'Ente gestore che imputerà la relativa spesa alla gestione speciale ex articolo 10 [D.P.R. n. 1036/1972](#), giusta quanto disposto dall'articolo 25, 3° comma, lettera b) della [legge n. 513/1977](#). Successivamente la scelta verrà effettuata dagli appartenenti alle Forze dell'Ordine utilmente collocati nelle graduatorie speciali predisposte dal Commissario di Governo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 31, tenuto conto della composizione del nucleo familiare.
5. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata per iscritto; in caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta salvo che la mancata presentazione non sia dovuta a grave impedimento da documentarsi dall'interessato.
6. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Sindaco del Comune competente.
7. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Sindaco dichiara la decadenza dell'assegnazione previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.
8. In caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendono disponibili, salvo l'eventuale mutamento della propria collocazione in graduatoria in seguito al suo aggiornamento.

Art. 28

(Consegna e occupazione degli alloggi)

1. L'Ente gestore, successivamente alla scelta degli alloggi, provvede, con lettera raccomandata, alla convocazione dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.
2. L'alloggio consegnato ai sensi del precedente comma deve essere occupato dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna.
3. Trascorso tale termine senza che l'alloggio sia stato occupato, l'Ente gestore - qualora non sia stata concessa proroga da parte del Sindaco per gravi e comprovati motivi, rappresentati dall'interessato con motivata istanza prima della scadenza del termine di cui al comma precedente -intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore termine di giorni dieci.
4. Qualora l'occupazione dell'alloggio non venga effettuata, l'Ente gestore trasmette gli atti al Comune per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione, che comporta la risoluzione del contratto.

Art. 29*(Contratti di locazione)*

1. Il contratto di locazione viene sottoscritto dall'assegnatario per adesione ad un contratto tipo che regola i rapporti di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge.
2. Il contratto tipo è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dovrà contenere:
 - 1) l'indicazione dei diritti e dei doveri circa l'uso dell'alloggio da parte dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario;
 - 2) l'indicazione delle norme sul subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;
 - 3) l'indicazione delle modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili;
 - 4) l'indicazione specifica dell'obbligo di assunzione, da parte dello assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione dell'autogestione delle parti comuni e dei servizi connessi;
 - 5) l'indicazione delle cause di risoluzione del rapporto di locazione, di annullamento e revoca dell'assegnazione;
 - 6) l'indicazione delle norme che regolano la mobilità;
 - 7) l'indicazione dello stato e delle condizioni reali dell'alloggio, mediante apposita perizia redatta da un tecnico dell'Ente gestore;
 - 8) l'indicazione della spesa eventualmente necessaria per il ripristino dell'alloggio nonché l'impegno da parte dell'Ente gestore a detrarre tale spesa, se sostenuta dall'assegnatario, dal canone di locazione.

Art. 30*(Conservazione dell'assegnazione)*

1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in fabbricati che devono essere lasciati liberi per l'esecuzione di interventi di recupero o di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 31 della [legge 5 agosto 1978, n. 457](#), conservano il diritto all'assegnazione.
2. A tal fine gli Enti gestori, su autorizzazione della Giunta regionale, dispongono il trasferimento temporaneo o definitivo degli assegnatari in altri alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in programmi all'uopo realizzati.
3. I requisiti richiesti sono quelli per la permanenza che vengono accertati dagli stessi Enti gestori; la Commissione di assegnazione provvede alla formazione di una graduatoria con efficacia limitata alla scelta dei nuovi alloggi, la quale viene effettuata tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.

Art. 31*(Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa)*

1. La Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota, di norma non superiore al 25 per cento, degli alloggi disponibili per l'assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative da recuperare

anche in funzione di programmi di acquisto e recupero, trasferimento degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni, fra cui la permanenza in strutture assistenziali utilizzate dai Comuni stessi di persone senza tetto e in drammatiche situazioni di bisogno, ivi comprese le donne vittime di violenza *in qualsiasi ambito sociale e a prescindere dalla loro cittadinanza*⁵⁷ laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari.

2. All'interno dell'aliquota di cui al 1° comma una quota di alloggi non superiore al 2 per cento è riservata a persone portatrici di handicap psicofisici e/o pazienti psichiatrici in cura presso i Dipartimenti di Salute Mentale (D.S.M.) delle Aziende Sanitarie. Una quota non superiore all'1 per cento è riservata ai servizi D.S.M. per la realizzazione di case protette e centri diurni.
3. *Per le assegnazioni degli alloggi riservati e per le assegnazioni in via provvisoria, che non possono eccedere la durata di due anni, devono sussistere i requisiti prescritti dall'articolo 10, fatta eccezione nei casi di assegnazione in via provvisoria a seguito di pubbliche calamità o sgombero di unità abitative pericolanti o dovute a problematiche gravi per l'ordine pubblico o per i casi di sfratto per morosità incolpevole, così come disciplinato dal [decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102](#) (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 ottobre 2013, n. 124](#), per come attuata dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2014 (Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del [decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni dalla [legge 28 ottobre 2013, n. 124](#) - Morosità incolpevole).*⁵⁸
4. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.
5. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle Commissioni di assegnazione, previa istruttoria da parte dei Comuni interessati. Per l'assegnazione degli alloggi riservati alle Forze dell'Ordine rimangono in vigore tutte le disposizioni emanate con delibere della Giunta regionale nn. 3181/ 1980, 3264/ 1980, 4028/1980 e 5053/1980 e con circolare ERP n. 5/1980 dell'Assessorato Regionale LL.PP. pubblicate sul B.U.R. n. 55/1980 e n. 9/1981.
6. *[Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità;]*⁵⁹
7. La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'articolo 34 della [legge 26 dicembre 1981, n. 763](#) e successive modifiche, è autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta dei Comuni, nell'ambito dell'aliquota del 25 per cento stabilita al primo comma del presente articolo. La proposta dei Comuni dovrà tenere conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali o integrativi emanati dai Comuni stessi.
8. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta e autorizzata dopo la formazione di apposita graduatoria speciale dei profughi, che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale.
9. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata [legge n. 763](#).

⁵⁷ L'art. 16, l.r. 21 agosto 2007, n. 20, **sostituisce le parole "in famiglia" con le parole "in qualsiasi ambito sociale e a prescindere dalla loro cittadinanza"**.

⁵⁸ **Comma sostituito dall' art. 1, comma 12, lett. a), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo precedente era così formulato:** "3) Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni."

⁵⁹ **Comma abrogato dall' art. 1, comma 12, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57.**

Art. 32

(Subentro nella domanda e nella assegnazione)

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente articolo 7 e secondo l'ordine indicato nello stesso articolo.
2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.
3. Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.
4. La voltura del contratto è subordinata al pagamento di eventuali canoni arretrati.
5. L'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'Ente gestore, oltretutto nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugi o di convivenza more uxorio, di parentela ed affinità, - anche secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente articolo 7 - nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità qualora siano, nell'uno e nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva.
6. L'ampliamento stabile del nucleo familiare costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.
7. È altresì ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'Ente gestore.
8. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.

TITOLO III

Norme per la fissazione dei canoni degli alloggi E.R.P.

Art. 33

(Definizione del canone di locazione)

1. Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente articolo 1 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi, da destinare ai fini di reinvestimento, al recupero ed alla costruzione di alloggi.
2. Le entrate delle ATERP sono interamente soggette alle norme dell'articolo 25 della [legge 5 agosto 1977, n. 513](#).
3. Le entrate degli altri Enti proprietari o gestori debbono essere impiegate secondo le finalità delle lettere a), b) e c) dell'articolo 25 della [legge n. 513 del 1977](#), sulla base di programmi annuali, comunicati alla Regione entro i sessanta giorni successivi al termine previsto per l'approvazione del bilancio preventivo.
4. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in

relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di vani convenzionali, ciascuno di mq. 14, con riferimento a quanto stabilito al successivo titolo.

5. Tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'Ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.

Art. 34

(Elementi per la determinazione del canone)

1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'articolo 1, gli Enti gestori tengono conto del valore catastale dell'alloggio e dell'ISEE familiare⁶⁰ degli assegnatari.
2. In via transitoria e non oltre l'avvenuta revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al [decreto-legge 23.1.1993, n. 16](#), convertito con modificazioni, nella [legge 24.3.1993, n. 75](#), e successive modifiche ed integrazioni, il canone di riferimento sarà determinato, ove più favorevole all'assegnatario, con le modalità previste dagli articoli 12-24 della [legge n. 392/1978](#).
3. L'ISEE familiare⁶¹ degli assegnatari è determinato ai sensi del precedente articolo 9.
4. Gli aumenti dei canoni locativi attualmente in vigore presso gli Enti gestori, scaturenti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, decorreranno dal 1o gennaio e saranno applicati gradualmente nel periodo di anni tre, in relazione a quanto previsto dall'articolo 33, 1° comma.
5. Gli Enti gestori, a tale fine, determineranno annualmente detti costi, nonché l'importo da versare al fondo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 13 della [legge n. 457/1978](#), pari allo 0,50 per cento del valore catastale del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi a canone sociale, onde stabilire l'entità del fabbisogno annuo complessivo del monte canoni.
6. L'aumento annuale non potrà essere in ogni caso inferiore ad 1/3 dell'importo complessivo di incremento dei canoni attualmente in vigore, dovendosi garantire il pareggio costi ricavi di cui al punto 8.6 della delibera CIPE 13.3.1995.
7. Le variazioni di aggiornamento dei canoni, accertate annualmente dall'ISTAT nel periodo di graduazione, saranno incluse nell'importo del canone relativo al quarto anno successivo.

⁶⁰ L'art. 9, comma 1, lettera a), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce le parole: "del reddito complessivo del nucleo familiare" con le seguenti: "dell'ISEE familiare".

⁶¹ L'art. 9, comma 1, lettera b), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce le parole: "Il reddito complessivo del nucleo familiare" con le seguenti: "L'ISEE familiare".

Art. 35⁶²**(Calcolo del canone di locazione)**

⁶² **Articolo interamente sostituito dall'art. 10, comma 1, l.r. 29 settembre 2023, n. 43; precedentemente il testo così recitava:** "Art. 35 (Calcolo del canone di locazione) **1.** Il canone di locazione degli alloggi è determinato in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario. A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito, per ciascuna delle quali sono indicati i criteri di determinazione dei canoni. **A1)** In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito è costituito esclusivamente da pensione non superiore all'importo di una pensione sociale o di una pensione minima INPS. Il canone mensile di locazione per assegnatari rientranti nella fascia A1 è di 15 euro. **A2)** In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito imponibile (quale somma dei redditi fiscalmente imponibili risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti) sia non superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato. Per gli alloggi assegnati a nuclei familiari rientranti in tale fascia deve essere corrisposto un "canone sociale" pari al 3 per cento del reddito imponibile familiare. Detto "canone sociale" è ridotto del 10 per cento per ogni componente nel nucleo oltre le due persone; per ogni componente che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione del 20 per cento del canone in luogo della precedente. Dall'applicazione delle presenti disposizioni non può comunque derivare un "canone sociale" inferiore a 4,50 euro mensili per vano convenzionale; tale importo viene adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi accertati dall'ISTAT per l'anno precedente. **B1)** In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, sia non superiore a 13.427,88 euro. I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B sono tenuti a corrispondere un "canone di riferimento" pari al 3 per cento del valore catastale dell'alloggio. **B2)** In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, sia compreso tra 13.427,88 euro e 14.977,25 euro. I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B sono tenuti a corrispondere un canone di riferimento che va dal 3,1 per cento al 4 per cento del valore catastale dell'alloggio, incrementandolo in percentuale per valori compresi tra il valore minimo di 13.427,88 euro e quello massimo di 14.977,25 euro; la relativa percentuale sarà calcolata per interpolazione lineare tra quelle minima e massima di cui sopra. **B3)** In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, sia compreso tra 14.977,25 euro e 17.301,31 euro. I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B sono tenuti a corrispondere un canone di riferimento che va dal 4,1 per cento al 6 per cento del valore catastale dell'alloggio, incrementandolo in percentuale per valori compresi tra il valore minimo di 14.977,25 euro e quello massimo di 17.301,31 euro; la relativa percentuale sarà calcolata per interpolazione lineare tra quelle minima e massima di cui sopra. **C)** In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, sia superiore al limite di decadenza che è stabilito in 17.301,31 euro. I nuclei familiari rientranti in tale fascia sono tenuti a corrispondere un canone di locazione pari al 7,5 per cento annuo del valore catastale dell'alloggio. Per il reddito annuo complessivo eccedente il limite di 21.691,19 euro il canone di locazione subirà un ulteriore incremento di un punto percentuale rispetto al 7,5 per cento per ogni milione d'incremento del reddito. **2.** Nell'ipotesi di cui al comma 2 del precedente articolo 34, il canone di riferimento è pari per i nuclei della fascia B al 75 per cento, per i nuclei della fascia B all'85 per cento e per i nuclei della fascia B al 100 per cento del canone determinato con le modalità previste dagli articoli da 12a a 24 della legge n. 392/1978, mentre il canone di locazione per i nuclei familiari della fascia C è pari al 165 per cento del canone determinato con le disposizioni anzidette, con ulteriore aumento di un punto percentuale per ogni milione di reddito annuo complessivo eccedente il limite di 21.691,19 euro. **3.** Ai fini di quanto previsto dal precedente comma le percentuali di cui alla fascia B, pari al 75 per cento, all'85 per cento ed al 100 per cento si riferiscono ai limiti massimi di reddito delle rispettive fasce. **4.** Per i redditi inferiori i relativi canoni si determinano attraverso l'applicazione di percentuali ridotte proporzionalmente ai redditi stessi, non oltre il raggiungimento del limite inferiore di fascia. **5.** I canoni risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere B, B, B e C sono ridotti, rispettivamente del 18 per cento, 15 per cento, 12 per cento e 10 per cento per ogni componente del nucleo familiare che risulti portatore di handicap. **6.** L'aggiornamento dei dati relativi alle condizioni reddituali degli assegnatari deve essere effettuato dagli Enti gestori con frequenza non inferiore al biennio e con conseguente verifica ed eventuale modifica della fascia di reddito e di canone. **7.** Le ATERP e gli altri Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono tenuti a comunicare alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno tutti gli elementi necessari per accertare che, in relazione al limite stabilito per la decadenza dell'assegnazione, sia garantito il pareggio costi-ricavi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, nonché il versamento al fondo per la edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 13 della legge n. 457/1978, dello 0,50 per cento annuo del valore catastale del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi a canone sociale. **8.** Sulla base degli anzidetti elementi, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno apporta eventuali necessarie variazioni al limite stabilito per la decadenza dell'assegnazione alle percentuali ed alla maggiorazione dei canoni di riferimento e di locazione, onde assicurare il raggiungimento del predetto equilibrio. **9.** Eventuali eccedenze determinatesi nell'anno precedente sono destinate con deliberazione della Giunta regionale alle finalità di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.".

1. *L'ATERP e gli altri Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica determinano, biennialmente, il canone di locazione sulla base dell'ISEE familiare dell'assegnatario e in misura percentuale rispetto al canone oggettivo calcolato con le modalità di cui al comma 2.*
2. *Il canone oggettivo è determinato avuto riguardo ai parametri usati dall'Agenzia delle entrate per la determinazione delle rendite catastali, in relazione al valore catastale di ciascun alloggio.*
3. *L'ISEE familiare dell'assegnatario deve essere aggiornato secondo le seguenti modalità:*
 - a) *per gli assegnatari in essere, alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente al biennio di applicazione dei canoni;*
 - b) *per i nuovi assegnatari, alla data dell'assegnazione;*
 - c) *per gli assegnatari che non hanno comunicato i dati nell'anno antecedente al biennio di applicazione dei canoni, alla data di regolarizzazione. In questo caso, fino ad avvenuta regolarizzazione, il canone può continuare ad essere applicato nella misura indicata nella fascia di decadenza.*
4. *Gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di ISEE familiare:*
 - a) *FASCIA DI TUTELA: agli assegnatari con ISEE familiare da 0,00 euro fino a 10.000,00 euro si applica un canone di locazione non superiore al 42 per cento del canone oggettivo dell'alloggio assegnato, con un canone mensile massimo compreso tra 40,00 euro e 130,00 euro, per come illustrato nella tabella A allegata alla presente legge.*
 - b) *FASCIA DI PERMANENZA: agli assegnatari con ISEE familiare compreso tra 10.000,01 euro e 33.334,00 euro si applica un canone non superiore al 90 per cento del canone oggettivo dell'alloggio assegnato, con un canone mensile massimo compreso tra 150,00 euro e 490,00 euro, per come illustrato nella tabella A allegata alla presente legge.*
 - c) *FASCIA DI DECADENZA: agli assegnatari con ISEE familiare compreso tra 33.334,01 euro e 9.999.999.999,99 euro, si applica un canone non superiore al 115 per cento del canone oggettivo dell'alloggio assegnato, con un canone mensile massimo compreso tra 510,00 euro e 550,00 euro, per come illustrato nella tabella A allegata alla presente legge.*
5. *In caso di omessa denuncia dell'ISEE familiare aggiornato ai sensi del comma 3, si applica un canone non superiore al 130 per cento del canone oggettivo dell'alloggio assegnato, con un canone mensile massimo di 600,00 euro.*
6. *In ipotesi di ospitalità di altre persone, oltre a quelle che hanno concorso a determinare l'ISEE familiare posto a base di calcolo del canone di locazione, per un tempo non inferiore a quarantacinque giorni, l'ATERP e gli altri Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica applicano, per i corrispondenti periodi, un canone di locazione così calcolato:*
- ISEE familiare dell'assegnatario + quota dell'ISEE dell'ospite già diviso per il numero di tutti i componenti del nucleo familiare + ospite.
7. *L'ATERP e gli altri Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono tenuti a comunicare alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno tutti gli elementi necessari per accertare che, in relazione al limite stabilito per la decadenza dell'assegnazione, è garantito il pareggio costi-ricavi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, con esclusione degli alloggi a canone sociale.*
8. *Le pubbliche amministrazioni, in caso di alloggi assegnati per emergenze abitative, devono corrispondere un canone mensile pari al canone oggettivo dell'alloggio interessato dal provvedimento.*

Art. 36⁶³

(Aggiornamento dei canoni)

1. L'aggiornamento del canone avviene secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli da 12 a 24 della [legge 27 luglio 1978, n. 392](#) (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).
2. Il canone di riferimento degli alloggi assegnati a nuclei ricadenti nelle fasce "B" ed il canone di locazione degli alloggi assegnati a nuclei ricadenti nella fascia "C" sono annualmente aggiornati dall'Ente gestore in base alla variazione relativa dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, fatto salvo quanto indicato dall'articolo 34.

Art. 36-bis⁶⁴

(Rideterminazione canone)

1. A decorrere dall'anno 2017, il canone locativo degli alloggi di ERP, aggiornato ai sensi dell'articolo 36, non può comunque superare il 20 per cento di quello vigente alla data del 31 dicembre 2016; in ogni caso, la rideterminazione dell'importo decorre dalla data di adozione del relativo provvedimento amministrativo.

Art. 37

(Collocazione degli assegnatari nelle fasce di ISEE familiare⁶⁵)

1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di *ISEE familiare*⁶⁶ di cui al precedente articolo 35 sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti effettuati a norma del successivo articolo 38.

Art. 38

(Accertamento periodico dell'ISEE familiare⁶⁷)

1. L'*ISEE familiare*⁶⁸ degli assegnatari è aggiornata biennialmente dagli Enti gestori e secondo le modalità di cui all'articolo 9.

⁶³ **Articolo sostituito dall' art. 1, comma 14, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo precedente era così formulato:** "1. Il canone di riferimento degli alloggi assegnati a nuclei ricadenti nelle fasce "B" ed il canone di locazione degli alloggi assegnati a nuclei ricadenti nella fascia "C" sono annualmente aggiornati dagli Enti gestori in base alla variazione relativa dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente, con decorrenza dal 1o gennaio di ogni anno, fatto salvo quanto indicato all'articolo 34".

⁶⁴ **Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 15, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57.**

⁶⁵ **L'art. 11, comma 1, lettera a), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce la parola "reddito" con le parole: "ISEE familiare".**

⁶⁶ **L'art. 11, comma 1, lettera b), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce la parola "reddito" con le parole: "ISEE familiare".**

⁶⁷ **L'art. 12, comma 1, lettera a), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce le parole "del reddito" con le parole: "dell'ISEE familiare".**

⁶⁸ **L'art. 12, comma 1, lettera b), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce le parole "La situazione reddituale" con la parola: "L'ISEE familiare".**

2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di *ISEE familiare*⁶⁹ e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale⁷⁰.
3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di *ISEE familiare*⁷¹ inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di *ISEE familiare*⁷². La collocazione nella fascia di *ISEE familiare*⁷³ inferiore è disposta dall'Ente gestore con decorrenza dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione dell'*ISEE familiare*⁷⁴.
4. Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari un *ISEE familiare*⁷⁵ ritenuto inattendibile dall'Ente gestore, si applica il canone di cui al punto c) del precedente articolo 35.
5. Qualora l'*ISEE familiare*⁷⁶ dell'assegnatario di un alloggio di ERP sia diminuito nel corso dell'anno per collocamento a riposo, disoccupazione, decesso, ovvero per altre gravi e obiettive ragioni, da documentarsi con idonee certificazioni da parte delle Amministrazioni e degli Enti competenti, e ove tale diminuzione determini il passaggio ad una fascia di *ISEE familiare*⁷⁷ inferiore, l'Ente gestore dispone la riduzione del canone a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

TITOLO IV

Norme per la gestione e autogestione degli alloggi

Art. 39

(Autogestione degli alloggi e dei servizi e Anagrafe censimento alloggi E.R.P.)

1. Gli Enti gestori promuovono e attivano l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle autogestioni l'assistenza tecnica, amministrativa e legale necessaria per la loro costituzione e funzionamento.
2. Negli stabili ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autogestione viene attuata al momento della consegna degli alloggi, disponendosi nel contratto di locazione il relativo obbligo a carico degli assegnatari.

⁶⁹ L'art. 12, comma 1, lettera c), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce le parole "reddito" con le parole: "*ISEE familiare*".

⁷⁰ L'art. 12, comma 1, lettera c), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce le parole "situazione reddituale" con le parole: "*ISEE familiare*".

⁷¹ L'art. 12, comma 1, lettera d), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce la parola "reddito" con le parole: "*ISEE familiare*".

⁷² L'art. 12, comma 1, lettera d), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce la parola "reddito" con le parole: "*ISEE familiare*".

⁷³ L'art. 12, comma 1, lettera d), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce la parola "reddito" con le parole: "*ISEE familiare*".

⁷⁴ L'art. 12, comma 1, lettera d), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce la parola "reddito" con le parole: "*ISEE familiare*".

⁷⁵ L'art. 12, comma 1, lettera e), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce la parola "reddito" con le parole: "*ISEE familiare*".

⁷⁶ L'art. 12, comma 1, lettera f), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce le parole "il reddito del nucleo familiare" con le parole: "*ISEE familiare*".

⁷⁷ L'art. 12, comma 1, lettera f), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce la parola "reddito" con le parole: "*ISEE familiare*".

3. Per gli alloggi già assegnati, gli Enti gestori attivano entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione delle autogestioni dei servizi, secondo una gradualità definita d'intesa con le Organizzazioni sindacali degli assegnatari.
4. In caso di particolari esigenze o difficoltà l'Ente gestore può, sentite le Organizzazioni sindacali degli assegnatari, rinviare l'attuazione dell'autogestione ovvero può sospendere la prosecuzione per il periodo di tempo strettamente necessario a rimuovere le cause ostative.
5. All'articolo 1 comma 1 della [legge regionale n. 14 del 14 aprile 1983](#) dopo le parole "Regione Calabria" aggiungere: "avvalendosi delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP)".
6. Il comma 1 dell'articolo 2 della [legge regionale n. 14/1983](#) è sostituito come segue: "Per l'attuazione degli adempimenti di cui al precedente articolo 1, lett. a), b) e c), le ATERP curano l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari che, ove non già in possesso delle stesse Aziende, dovranno essere forniti dagli Enti proprietari degli alloggi".
7. Il comma 1 dell'articolo 4 della [legge regionale n. 14/1983](#) è sostituito come segue: "La rilevazione ed elaborazione dei dati necessari per la formazione a livello provinciale dell'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice e del censimento del patrimonio di alloggi di proprietà e in gestione delle ATERP dovrà essere espletata entro 180 (centottanta) giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
8. All'articolo 6 della [legge regionale n. 14/1983](#) la frase terminale "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, secondo comma, della [legge 8 agosto 1977, n. 513](#) nonché le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi", è sostituita con la seguente "si applicano le disposizioni dell'articolo 38, quarto comma, della presente legge".
9. All'articolo 8 della [legge regionale n. 14/1983](#) la frase conclusiva che inizia con "che saranno" e chiude con... "spesa", è sostituita come segue: "ed iscritti al capitolo 2322101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria. (Con la legge annuale di bilancio saranno stanziati, ove necessario, fondi per il completamento, la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe)".

Art. 40

(Modalità per l'autogestione dei servizi)

1. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli Enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'Ente.
2. L'Ente gestore, qualora l'autogestione non vi provveda direttamente, addebita - in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime - sulle bolle di riscossione del canone di locazione degli assegnatari interessati le quote relative ai servizi accessori, effettuando i relativi versamenti alle autogestioni.
3. Gli assegnatari che si rendono morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva, sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, il regolamento tipo per la costituzione ed il funzionamento delle autogestioni nonché quelli per la ripartizione degli oneri tra Ente gestore ed assegnatari, per l'uso e manutenzione degli alloggi e delle parti comuni e per l'autogestione della manutenzione.
5. È in facoltà dell'Ente gestore, sulla base del regolamento di cui al precedente comma, estendere l'autogestione alla manutenzione secondo forme totali o parziali, accreditando agli organi dell'autogestione una aliquota definita tra il 30 ed il 100 per cento della quota

di cui alla lettera a) dell'articolo 19 del [D.P.R. n. 1035/1972](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

6. In ogni caso la competenza ad eseguire azioni amministrative e giudiziarie a carico degli assegnatari inadempienti spetta agli organi di governo dell'autogestione.

Art. 41

(Alloggi in amministrazione condominiale)

1. Dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli Enti gestori di iniziare o di proseguire l'attività di amministrazione negli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. In questi stabili l'Ente gestore promuove gli atti preliminari per la costituzione dell'amministrazione condominiale e dal momento della sua costituzione cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'Ente gestore le quote per le spese generali, di amministrazione e manutenzione, ad eccezione di quelle afferenti il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ente gestore.
2. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono una specifica forma di autogestione disciplinata dalle norme del [Codice civile](#) sul condominio.
3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le deliberazioni relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministrazione del condominio, cui compete di agire in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.

TITOLO V

Norme per la gestione della mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Art. 42

(Finalità e ambito della mobilità)

1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione e/o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi e di carattere sociale, l'Ente gestore definisce, d'intesa con il Comune, criterio e modalità per la predisposizione di programmi di mobilità degli utenti e ne promuove l'attuazione, stabilendone altresì i relativi tempi.
2. Per i comuni superiori a 20.000 abitanti l'Ente gestore deve approvare almeno ogni tre anni il programma di mobilità dell'utenza.
3. In sede di prima applicazione della presente legge per gli anzidetti Comuni il programma deve essere approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
4. Per la mobilità possono essere utilizzati, oltre agli alloggi definiti dall'articolo 2 della presente legge e già assegnati, tutti gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, nonché quelli di nuova assegnazione nella misura fissata dal Comune, su proposta dell'Ente gestore, nell'ambito di un'aliquota massima del 25 per cento, da calcolarsi sui nuovi programmi di intervento; per tutti gli alloggi indicati il cambio può essere effettuato senza distinzione fra Enti proprietari.
5. Il cambio dell'alloggio è obbligatorio e il mancato rispetto di detto cambio costituisce causa di decadenza dal titolo di assegnatario.

6. Sono comunque consentiti cambi consensuali per soddisfare le esigenze di cui sopra e previa autorizzazione dell'Ente gestore.
7. Nell'ambito del territorio regionale il cambio di alloggio è autorizzabile previa intesa fra il Comune di provenienza e quello di destinazione.

Art. 43

(Domande e criteri di mobilità)

1. Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggi redatte su apposito modulo fornito dall'Ente gestore, indirizzate al Comune e all'Ente gestore medesimo, devono contenere le motivazioni della richiesta e i dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare: esse vengono valutate dalla Commissione di cui al successivo articolo 47 sulla base delle seguenti condizioni indicate secondo l'ordine di priorità:
 - 1) inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza del nucleo familiare di componenti anziani o di portatori di handicap o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;
 - 2) situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;
 - 3) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura ed assistenza qualora trattasi di anziani o portatori di handicap.
2. Per favorire l'espressione della domanda di mobilità degli utenti soprattutto in relazione alle esigenze pregresse, l'Ente gestore può, d'intesa con i Comuni interessati e sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, emanare anche appositi bandi di concorso.

Art. 44

(Commissione per la mobilità)

1. La Commissione per la mobilità è costituita dall'Ente gestore ed è così composta:
2 dipendenti designati dal Direttore Generale dell'Ente gestore, di cui uno con funzioni di Presidente;
2 *rappresentanti designati*⁷⁸ dalle organizzazioni sindacali dell'utenza; - 2 dipendenti del Comune in cui sorgono gli alloggi interessati dal programma di mobilità.
2. La Commissione può regolarmente funzionare quando sono almeno nominati tre componenti, uno dei quali abbia la funzione di Presidente.
3. Per le altre norme di funzionamento si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 17, commi 5, 6 e 7. *I componenti della Commissione, di cui al comma 1, svolgono il loro incarico a titolo gratuito e onorifico.*⁷⁹
4. La Commissione formula graduatoria degli aspiranti al cambio sulla base delle motivazioni dichiarate nella domanda e delle priorità di cui al precedente articolo, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per la conservazione dell'alloggio.
5. La Commissione, entro novanta giorni dalla sua costituzione, provvede all'esame delle domande eventualmente presentate in precedenza.
6. Trascorso tale termine la Commissione esamina le domande entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

⁷⁸ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 16 dicembre 2019, n. 59, sostituisce le parole "1 rappresentante designato" con le parole "2 rappresentanti designati".

⁷⁹ Periodo aggiunto dall' art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 16 dicembre 2019, n. 59.

Art. 45*(Norme per la gestione della mobilità)*

1. L'Ente gestore, sulla base della graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio formulata dalla Commissione e pubblicizzata nei confronti degli utenti, individua gli alloggi da sottoporre alla scelta degli assegnatari richiedenti le seguenti indicazioni:
 - a) è data priorità all'effettuazione dei cambi richiesti da assegnatari nel cui nucleo sia presente un portatore di handicap e/o fondati su gravi motivi di salute, attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione;
 - b) hanno altresì priorità i nuclei monopersonali in situazione di sovraffollamento che accettano il trasferimento in alloggi più piccoli;
 - c) è favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere o isolato, con precedenza per i cambi che possono effettuarsi nello stesso edificio;
 - d) è garantito il miglioramento o almeno il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;
 - e) i cambi vengono effettuati rispettando di norma lo standard abitativo di cui al precedente articolo 26.
2. Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati prioritariamente al soddisfacimento delle richieste di cambio, vengono, in caso di mancata utilizzazione entro trenta giorni, assegnati sulla base della graduatoria generale.
3. Gli Enti gestori, attraverso i programmi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione, operano per rimuovere le cause di mobilità dovute a inadeguatezza fisico-tecnica degli alloggi e degli edifici.

TITOLO VI**Annullamento, decadenza e risoluzione contrattuale****Art. 46***(Annullamento dell'assegnazione)*

1. L'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio viene disposto con provvedimento motivato dal Sindaco del Comune competente per territorio nei seguenti casi:
 - a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
 - b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, fissa all'assegnatario dell'alloggio un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e documentate, dandone contemporaneamente notizia all'Ente gestore.
3. I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.
4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione di assegnazione.

5. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.
6. L'ordinanza del Sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe.
7. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

Art. 47

(Decadenza dell'assegnazione)

1. La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente, anche su proposta dell'Ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:
 - a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;
 - b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di trenta giorni dalla consegna, sempreché, diffidato dall'Ente gestore, non provveda entro il termine di trenta giorni a rimuovere la irregolarità contestata;
 - c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
 - d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e);
 - e) fruisce di un *ISEE familiare*⁸⁰ superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato all'articolo 48.
2. *Per il procedimento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione di cui all'articolo 46.*⁸¹
3. La decadenza dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.
4. Il Sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata nel successivo articolo 57, per gli assegnatari nelle condizioni della lettera e) del presente articolo.
5. Il provvedimento del Sindaco costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.
6. Per il cedente di cui alla lettera a) del 1o comma e nei confronti di chi abbia usufruito dell'alloggio, si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dall'articolo 26 della [legge 5 agosto 1977, n. 513](#).

Art. 48

*(Modalità di decadenza in caso di superamento dell'ISEE familiare*⁸²*)*

1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite *dell'ISEE familiare*⁸³ stabilito per l'assegnazione, aumentato del 75 per cento.

⁸⁰ **L'art. 13, comma 1, l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce le parole "reddito annuo complessivo per il nucleo familiare" con le parole: "ISEE familiare".**

⁸¹ **Comma sostituito dall' art. 1, comma 16, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57; il testo precedente era così formulato: "2. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, fatta eccezione per il parere della Commissione di assegnazione che nella fattispecie non è richiesta."**

⁸² **L'art. 14, comma 1, lettera a), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce le parole "del reddito" con le parole: "dell'ISEE familiare".**

⁸³ **L'art. 14, comma 1, lettera b), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce le parole "di reddito" con le parole: "dell'ISEE familiare".**

2. Gli assegnatari con *ISEE familiare*⁸⁴ superiore al limite sopra indicato, ricevono dall'Ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione dell'*ISEE familiare*⁸⁵ al di sopra del detto limite. Per tutto il periodo di permanenza dell'*ISEE familiare*⁸⁶ al di sopra del limite di decadenza, gli assegnatari interessati sono collocati nella fascia di *ISEE familiare*⁸⁷ "C" e devono corrispondere il canone di locazione nella misura stabilita per tale fascia, con decorrenza dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'assegnatario ha superato detto limite.
3. La Regione, nell'ambito dei programmi di edilizia agevolata, prevede, su proposta degli Enti gestori e dei Comuni interessati, la destinazione - in via prioritaria - di una quota degli alloggi compresi in detti programmi agli assegnatari che abbiano ricevuto il preavviso di decadenza o che comunque fruiscono di un *ISEE familiare*⁸⁸ il cui livello sia superiore rispetto a quello consentito per la conservazione della qualità di assegnatario.

Art. 49

(Fondo sociale)

1. È istituito il Fondo Sociale Regionale per la concessione di contributi a favore di famiglie in grave situazione di bisogno al fine di consentire il pagamento del canone, integrare le spese per i servizi accessori dell'abitazione e conseguire l'ottimizzazione dell'uso del patrimonio abitativo.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinerà le modalità e le forme di funzionamento del fondo.
3. Il fondo di cui al comma precedente è alimentato:
 - a) da una contribuzione regionale, che viene annualmente ripartita dalla Giunta tra le ATERP in misura direttamente proporzionale al numero degli alloggi in gestione;
 - b) da una aliquota delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare delle ATERP non avente destinazione abitativa;
 - c) da altre eventuali contribuzioni da parte di Enti e soggetti pubblici e privati.

Art. 50

(Accesso al Fondo Sociale)

1. Possono beneficiare del Fondo Sociale di cui al precedente articolo 49:
 - a) gli assegnatari di alloggi per nuclei familiari rientranti, ai sensi dell'articolo 35 della presente legge, nelle fasce A e A per il calcolo del canone di locazione;
 - b) gli assegnatari che si trovano temporaneamente, a causa di accertato e prolungato stato di disoccupazione e/o di grave malattia, in condizioni di estremo disagio economico tale da non consentire il regolare pagamento dei canoni e delle quote accessorie.

⁸⁴ L'art. 14, comma 1, lettera c), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce la parola "reddito" con le parole: "*ISEE familiare*".

⁸⁵ L'art. 14, comma 1, lettera c), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce le parole "del reddito" con le parole: "*dell'ISEE familiare*".

⁸⁶ L'art. 14, comma 1, lettera c), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce le parole "del reddito" con le parole: "*dell'ISEE familiare*".

⁸⁷ L'art. 14, comma 1, lettera c), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce la parola "reddito" con le parole: "*ISEE familiare*".

⁸⁸ L'art. 14, comma 1, lettera d), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce la parola "reddito" con le parole: "*ISEE familiare*".

2. L'accertamento dei requisiti richiesti per l'accesso al Fondo Sociale viene effettuato dagli Enti gestori sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni degli assegnatari regolarmente costituite.
3. Le organizzazioni sindacali e le associazioni degli assegnatari di cui al precedente comma, possono prendere visione degli atti del procedimento di ammissione ai benefici del Fondo Sociale prima che l'Ente gestore emetta il provvedimento.
4. *Le organizzazioni sindacali degli assegnatari e degli inquilini possono essere delegate dai propri rappresentanti, con autorizzazione sottoscritta, alla riscossione della quota tessera attraverso l'utilizzazione dei moduli di versamento adoperati per i canoni di locazione da destinare alle ATERP, previa modalità da concordarsi tra queste ultime e le organizzazioni sindacali della utenza.*⁸⁹

Art. 51

(Risoluzione del contratto)

1. La morosità superiore a sei⁹⁰ mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione.
2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora.
3. Sui canoni non corrisposti sono dovuti gli interessi in misura pari a quella stabilita per le obbligazioni tributarie.
4. In caso di risoluzione del contratto per morosità e conseguente decadenza, il provvedimento del legale rappresentante dell'Ente gestore, che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non inferiore a novanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazione o proroghe.
5. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli Enti gestori applicano le procedure previste dall'articolo 32 del [R.D. 28 aprile 1938, n. 1165](#).
6. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o indigenza dell'assegnatario accertati dalle ATERP e comunicati dallo stesso al Comune per gli eventuali provvedimenti assistenziali di competenza, ivi compreso il pagamento del canone.
7. All'atto della cessazione delle condizioni di cui al comma precedente l'ATERP determina le modalità di recupero delle somme dovute.

Art. 52

(Occupazioni e cessioni illegali di alloggi)

1. L'Ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.
2. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e documentate.

⁸⁹ **Comma aggiunto dall'art. 7, comma 7, l.r. 24 maggio 1999, n. 14.**

⁹⁰ **L'art. 1, comma 17, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57, sostituisce la parola "tre" con la parola "sei".**

3. L'atto dell'Ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 53 della [legge 5 agosto 1978, n. 457](#) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla [legge regionale n. 8/1995](#).
5. Nei confronti degli occupanti abusivi il legale rappresentante dell'Ente gestore persegue con querela ai sensi dell'articolo 633 del [Codice penale](#).
6. Il termine previsto dall'articolo 1, 1° comma della [legge regionale 30 marzo 1995, n. 8](#), è fissato alla data di entrata in vigore della legge stessa. Limitatamente ai casi di cessione illegale di alloggi, detto termine viene fissato alla data del 31 dicembre 2004.⁹¹
7. *Su richiesta dell'occupante senza titolo dell'alloggio di ERP soggetto a regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della [legge regionale 30 marzo 1995, n. 8](#), è consentita la rateizzazione degli eventuali canoni arretrati o delle indennità mensili non versate, fino ad una durata massima di sette⁹² anni, previo versamento di una rata di acconto pari al 25% delle somme dovute. Per i casi di documentata necessità, derivante da motivi reddituali del nucleo familiare del richiedente, a discrezione dell'Ente Gestore, può essere concesso il versamento, a titolo di acconto, di un importo inferiore.⁹³*
- 7-bis. *Al fine di verificare lo stato di attuazione della [legge regionale 30 marzo 1995, n. 8](#) (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nei comuni ad alta tensione abitativa, così come individuati dalla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 18 febbraio 2004, n. 40, gli Enti gestori e/o proprietari di alloggi di ERP, entro il 30 giugno 2020⁹⁴, inviano all'assessore e al dipartimento regionale competenti, un censimento delle unità immobiliari occupate "senza titolo", indicando l'eventuale contenzioso esistente, la tipologia e le caratteristiche dei nuclei familiari occupanti gli alloggi censiti.⁹⁵*

Art. 53

(Esclusione dell'assegnazione)

1. L'esclusione dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 26, terzo e quarto comma, della [legge 8 agosto 1977, n. 513](#) e dell'articolo 53, ultimo comma della [legge 5 agosto 1978, n. 457](#), viene disposta con provvedimento del Sindaco del Comune territorialmente competente.
2. Una volta accertate le condizioni previste dagli articoli citati nel comma precedente, il Sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'interessato delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente gestore.
3. I termini sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero.
4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dagli interessati non emergono elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'esclusione

⁹¹ L'art. 11, comma 1, l.r. 2 marzo 2005, n. 8 sostituisce le parole "30 giugno 1996" con la parola "31 dicembre 2004".

⁹² L'art. 1, comma 18, lett. a), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57, sostituisce la parola "cinque" con la parola "sette".

⁹³ Comma così sostituito dall'art. 47, comma 2, lett. a), l.r. 12 giugno 2009, n. 19.

⁹⁴ L'art. 1, comma 8, l.r. 22 giugno 2018, n. 19, sostituisce le parole "30 aprile" con le parole "30 novembre". Successivamente l'art. 6, comma 1, lett. b), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47, sostituisce le parole "30 novembre 2018" con le parole "30 giugno 2019". Ancora, l'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 16 dicembre 2019, n. 59, sostituisce le parole "30 giugno 2019" con le parole "30 giugno 2020".

⁹⁵ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 18, lett. b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 57.

dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio della Commissione di assegnazione.

5. Si osservano, in quanto applicabili, gli ultimi tre commi dell'articolo 47.
6. L'esclusione dall'assegnazione può avere luogo soltanto nelle fasi successive all'approvazione della graduatoria definitiva.

Art. 54

(Riscossione del canone)

1. Al fine di garantire una applicazione uniforme in tutta la Regione per la riscossione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Giunta regionale emanerà direttive, con apposito schema di convenzione, per la razionalizzazione del sistema di riscossione stesso.
2. Le direttive di cui al comma precedente dovranno garantire la tutela degli inquilini rispetto ad oneri aggiuntivi.

TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 55

(Bandi di concorsi già pubblicati)

1. L'assegnazione degli alloggi relativi a procedure concorsuali, i cui bandi sono stati resi noti almeno centoventi giorni prima dell'entrata in vigore della presente legge, continua ad essere disciplinata dal [D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035](#) e successive integrazioni e modificazioni
2. Le graduatorie formulate ai sensi del citato [D.P.R. n. 1035/1972](#) conservano la loro efficacia fino all'approvazione delle graduatorie formulate ai sensi della presente legge.
3. I concorsi emanati successivamente alla data indicata nel precedente comma primo sono annullati di diritto e di partecipanti sono invitati dai Comuni che hanno emesso il bando a riproporre una nuova domanda ai sensi e per gli effetti della presente legge.
4. Per le graduatorie non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede mediante la predisposizione di un'unica graduatoria sulla scorta dell'unificazione delle domande prodotte in riferimento ai bandi pubblicati alla data del 31.3.1996.

Art. 56

(Emanazione dei bandi)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i bandi di concorso di cui all'articolo 13 vengono emanati entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina delle Commissioni di cui all'articolo 17.
3. Fino alla nomina delle nuove Commissioni di cui all'articolo 17 sono prorogate le funzioni esercitate dalle Commissioni per l'assegnazione degli alloggi, istituite ai sensi dell'articolo 6 del [D.P.R. 1035/1972](#).

Art. 57

(Graduazione dei provvedimenti di decadenza per ISEE familiare⁹⁶)

1. In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge, l'accertamento dell'*ISEE familiare*⁹⁷ ai fini dell'emissione del preavviso di decadenza, deve essere compiuto entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.
2. Gli Enti gestori, graduano i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza di cui al precedente articolo 47, secondo i seguenti criteri:
 - a) entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma, vengono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscono di un *ISEE familiare*⁹⁸ superiore al 50 per cento del limite consentito per la conservazione della qualità di assegnatario;
 - b) entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma vengono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscono di un *ISEE familiare*⁹⁹ superiore al 25 per cento del limite consentito per la permanenza;
 - c) entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma vengono emessi preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscono di un *ISEE familiare*¹⁰⁰ compreso nel limite consentito per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica incrementato sino al 25 per cento.
3. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, non sono più consentite ulteriori forme di proroga dell'esecuzione del provvedimento di decadenza di cui all'articolo 48.

Art. 58

(Immobili adibiti ad attività connesse con l'esercizio del ministero pastorale)

1. Gli enti gestori di patrimonio abitativo pubblico sono autorizzati a concedere in comodato gratuito, per un tempo non inferiore ad anni 10, eventualmente rinnovabile, gli immobili che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnati o comunque adibiti ad attività pastorali, culturali, sociali, di accoglienza e ristoro, ricreative, svolte senza fine di lucro da enti parrocchiali, istituti religiosi, associazioni confessionali, nonché da associazioni di volontariato riconosciute dalla competente autorità religiosa ed iscritte nell'albo regionale di cui alla [legge regionale n. 46/1990](#), così come modificata dalla [legge regionale n. 18/1995](#).
2. La concessione viene effettuata dagli enti gestori alla competente autorità religiosa di cui all'articolo 1, primo comma, della [legge regionale n. 21/1990](#), su richiesta della stessa.

⁹⁶ L'art. 15, comma 1, lettera a), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce la parola "reddito" con le parole: "ISEE familiare".

⁹⁷ L'art. 15, comma 1, lettera b), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce le parole "del reddito" con le parole: "dell'ISEE familiare".

⁹⁸ L'art. 15, comma 1, lettera c), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce le parole "reddito convenzionale" con le parole: "ISEE familiare".

⁹⁹ L'art. 15, comma 1, lettera c), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce le parole "reddito convenzionale" con le parole: "ISEE familiare".

¹⁰⁰ L'art. 15, comma 1, lettera c), l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce le parole "reddito convenzionale" con le parole: "ISEE familiare".

Art. 59*(Organizzazione e rappresentanza sindacale degli assegnatari)*

1. I Comuni e gli Enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge e riconoscono il diritto degli assegnatari ad essere organizzati e rappresentati sindacalmente.

Art. 59-bis¹⁰¹*(Adempimenti transitori)*

1. *Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà o gestiti dalle Aterp provinciali, che alla data del 31 dicembre 2007, siano morosi nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono sanare la propria posizione debitoria versando l'importo dovuto in unica soluzione o con rateizzazioni concordate dalle parti, nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Gli assegnatari, in deroga all'articolo 38, comma 4, della presente legge, nello stesso termine di 12 mesi, possono, inoltre, presentare in sanatoria, ai fini della rideterminazione del canone di locazione del proprio alloggio, l'effettivo ISEE familiare ¹⁰². Ai relativi adempimenti le Aterp possono provvedere attraverso soggetti concessionari previo affidamento con procedure di evidenza pubblica.*
2. *Gli atti relativi alle operazioni ed alle procedure di cui ai commi precedenti sono trasmessi in copia all'Assessorato regionale ai lavori Pubblici entro trenta giorni dalla loro definizione.*
3. *Gli adempimenti procedurali di applicazione della presente normativa sono stabiliti dalle Aterp competenti.*
4. *Al fine di attenuare la situazione di grave crisi economica e finanziaria derivante dall'emergenza sanitaria COVID – 19 vengono sospesi, fino al 31 luglio 2020, il pagamento dei canoni di cui alle lettere A1) e A2) dell'articolo 35 ed i relativi effetti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 51 della presente legge. I versamenti dovuti nel periodo di sospensione possono essere effettuati nel periodo da settembre a dicembre 2020. Non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato e la sospensione non opera per le mensilità prima dell'otto marzo 2020. ¹⁰³*

Art. 59-ter¹⁰⁴*(Estinzione del diritto di prelazione)*

1. *Il diritto di prelazione previsto dall'articolo 1, comma 20, della [legge 24 dicembre 1993, n. 560](#) si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto ai sensi della stessa legge versi all'ATERP un importo pari al 5% del valore dell'alloggio calcolato sulla base degli estimi catastali ai sensi del comma 10 della stessa legge.*
2. *I Comuni ai quali è stato concesso un finanziamento dalla Regione Calabria relativo al Programma di Edilizia residenziale pubblica ex lege 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni, per l'acquisto e recupero di immobili, sono autorizzati alla*

¹⁰¹ Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. b), l.r. 2 marzo 2005, n. 8, poi sostituito dall'art. 24, comma 1, lett. a), l.r. 21 agosto 2006, n. 7 e successivamente modificato dall'art. 12, comma 1, l.r. 5 ottobre 2007, n. 22, è stato nuovamente sostituito dall'art. 29 comma 4, l.r. 13 giugno 2008, n. 15.

¹⁰² L'art. 16, comma 1, l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce le parole "reddito complessivo del nucleo familiare" con le parole: "ISEE familiare".

¹⁰³ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, l.r. 30 aprile 2020, n. 1.

¹⁰⁴ Articolo aggiunto dall'art. 24, comma 1, lett. b), l.r. 21 agosto 2006, n. 7.

vendita degli immobili già assegnati a condizione di destinare gli interi proventi delle alienazioni all'acquisto e ristrutturazione di ulteriori alloggi ubicati nei centri storici dei comuni medesimi.

3. Le alienazioni degli alloggi sono regolate dalle disposizioni, in quanto compatibili, della [legge 24 dicembre 1993, n. 560](#) e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le ATERP ed i Comuni redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare di proprietà nella misura massima prevista dalla [legge 24 dicembre 1993, n. 560](#) e successive modifiche ed integrazioni e li trasmettono alla Regione entro il 31 dicembre 2012. La Regione modifica integra o approva i piani di vendita entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, gli Enti proprietari procedono, comunque, all'alienazione degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi con le modalità previste dalla [legge n. 560/1993](#).¹⁰⁵
5. In tali piani sono inseriti gli immobili secondo le priorità deliberate da ciascun Ente, con precedenza alle unità immobiliari site in fabbricati nei quali si sono formati, per effetto di precedenti vendite, condomini misti o all'interno dei quali si verifichi la necessità di attivazione di procedure di decadenza per supero dei limiti dell'ISEE familiare¹⁰⁶ previsti per la permanenza nell'assegnazione.¹⁰⁷
6. Gli Enti gestori predispongono la documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita, attivando eventuali apposite procedure finalizzate al riscontro ed alla sistemazione degli atti catastali.¹⁰⁸
7. I proventi delle vendite, ripartiti secondo quanto previsto dalla [Legge 560/93](#) e successive modifiche e integrazioni, sono utilizzati per la realizzazione di programmi finalizzati alla ristrutturazione, riqualificazione ed incremento del patrimonio abitativo pubblico sulla base dei criteri e delle priorità annualmente deliberate dalla Giunta regionale, nonché alla copertura degli eventuali programmi operativi adottati dagli Enti gestori per l'attuazione del precedente comma 3.¹⁰⁹
- 7 bis. I Comuni calabresi dichiarati in dissesto finanziario, nonché quelli che abbiano deliberato l'adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) possono destinare prioritariamente il 60 per cento dei proventi delle vendite, di cui alle procedure di alienazione previste dagli articoli 243-bis e 255 del [d.lgs. 267/2000](#), al risanamento finanziario del bilancio comunale. La restante parte di tali proventi è destinata alla realizzazione dei programmi di cui al comma 7.¹¹⁰

¹⁰⁵ **Comma aggiunto dall'art. 47, comma 2, lett. b), l.r. 12 giugno 2009, n. 19, poi sostituito dall'art. 37, comma 1, primo alinea, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47. Il testo precedente era così formulato:** "4. Le ATERP ed i Comuni redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare di proprietà nella misura massima prevista dalla legge 24 dicembre 1996, n. 560 e successive modifiche ed integrazioni e li trasmettono alla Regione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Regione modifica, integra o approva i piani di vendita entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, gli Enti proprietari procedono, comunque, all'alienazione degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi con le modalità previste dalla legge n. 560/1993.".

¹⁰⁶ **L'art. 17, comma 1, l.r. 29 settembre 2023, n. 43, sostituisce le parole "di reddito" con le parole: "dell'ISEE familiare".**

¹⁰⁷ **Comma aggiunto dall'art. 47, comma 2, lett. b), l.r. 12 giugno 2009, n. 19, poi così modificato dall'art. 37, comma 1, secondo alinea, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47.**

¹⁰⁸ **Comma aggiunto dall'art. 47, comma 2, lett. b), l.r. 12 giugno 2009, n. 19.**

¹⁰⁹ **Comma aggiunto dall'art. 47, comma 2, lett. b), l.r. 12 giugno 2009, n. 19.**

¹¹⁰ **Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 2 maggio 2013, n. 20, poi sostituito dall'art. 1, comma 19, l.r. 22 dicembre 2017, n. 57. Il testo precedente era così formulato:** "7-bis. I Comuni calabresi dichiarati in dissesto finanziario, nonché quelli che abbiano deliberato l'adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), possono destinare prioritariamente i proventi delle vendite di cui ai piani richiamati al comma 4 al risanamento finanziario del bilancio comunale. Quote residuali di tali proventi sono destinate alla realizzazione dei programmi di cui al comma 7.".

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1985, n. 9**Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria.
(BUR n. 18 del 19 marzo 1985)**

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 7 luglio 1988, n. 15)

Art. 1

1. Allo scopo di dare impulso al turismo nei settori dello sport ed attività ricreative la Regione promuove ed incentiva l'esercizio della navigazione da diporto e le altre attività connesse turistico-sportive nei laghi della Calabria, a mezzo di natanti a vela e a remi comunque denominati.
2. È vietata, invece, la navigazione dei natanti a motore al fine di impedire processi di inquinamenti che grave danno provocano alla salute dell'uomo, allo sviluppo del patrimonio ittico, all'integrità dell'ambiente.

Art. 2

1. La navigazione e lo stanziamento dei natanti a motore di cui al secondo comma dell'art. 1 è consentita esclusivamente a:
 - a) motoscafi ed altri natanti a motore appartenenti ai servizi di salvataggio, ai corpi della pubblica sicurezza, dei carabinieri, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco ed altri servizi dichiarati di pubblica utilità con decreto del Presidente della Giunta regionale;
 - b) natanti adibiti a servizi di trasporto pubblico gestiti da enti pubblici o in concessione.

Art. 3

1. La Regione eroga contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile al Comune competente per territorio o Consorzio di Comuni interessati alla zona in cui ricade il lago, che ne facciano domanda per la costruzione di approdi per la navigazione lacuale, di idonee infrastrutture e della necessaria segnaletica in terra ed in acqua atte all'esercizio della navigazione di diporto.

Art. 4

1. Per ottenere il contributo per la costruzione delle infrastrutture e l'autorizzazione all'esercizio della navigazione e di altre attività turistico sportive nei laghi è necessario che gli Enti locali interessati presentino agli Assessorati regionali ai trasporti e al turismo e per i bacini idroelettrici dell'ENEL, per conoscenza, al compartimento competente per territorio, istanza specificando l'attività che si intende svolgere sul lago e documentando la capacità di gestione delle strutture che verranno costruite col contributo della Regione nonché la disponibilità del suolo per l'accesso alle acque e la costruzione della relativa infrastruttura necessaria all'attività nautica da diporto, ed ogni altro adempimento richiesto in sede di istruttoria.

Art. 5

1. L'autorizzazione all'esercizio della navigazione sui laghi a favore dei Comuni o Consorzi di Comuni interessati alla zona in cui ricade il lago, verrà rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 8 e l'Ispettorato della motorizzazione civile trasporti in concessione di Catanzaro e previo parere favorevole dell'Assessore ai trasporti ed al turismo.

Art. 6

1. I contributi per la costruzione di approdi, pontili di attracco per natanti, apposizione di segnaletica ed infrastrutture necessari all'attività nautica da diporto vanno concessi al Comune competente per territorio o Consorzi di Comuni, o *Comunità montane* mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, previa istruttoria degli elaborati da parte dell'Assessorato al turismo e del Soprintendente ai monumenti e sentita la Commissione consiliare competente.¹

Art. 7

1. Al Comune competente per territorio o Consorzi di Comuni interessati alle zone in cui ricade il lago, a richiesta possono essere erogati contributi per attività turistico-sportive connesse alla navigazione lacuale nei termini previsti nella presente legge. Le istanze per la concessione dei contributi sono istruite dall'Assessorato al turismo previo parere dell'Assessorato ai trasporti e sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 8

1. Per stabilire il grado di utilizzazione dei laghi, in relazione a quanto previsto all'articolo 1, ai fini della navigazione, sia sotto il profilo delle caratteristiche dei natanti, sia sotto il profilo della disciplina della navigazione stessa e di tutte le altre attività turistico-sportive comunque dipendenti e connesse con la navigazione, è nominata la seguente commissione tecnica così composta:

- 1) dal responsabile del settore dell'Assessorato ai trasporti o suo delegato;
- 2) dal responsabile del settore dell'Assessorato al turismo o suo delegato;
- 3) dall'ingegnere Capo del Genio Civile competente per territorio o suo delegato;
- 4) dal responsabile dell'ente concessionario del bacino o suo delegato, qualora si tratti di bacino idroelettrico;
- 5) dal responsabile dell'Ispettorato della motorizzazione civile trasporti in concessione di Catanzaro. Un funzionario dell'Assessorato ai trasporti eserciterà le funzioni di segretario.

2. Detta commissione tecnica dovrà valutare innanzitutto i limiti di compatibilità tra l'esercizio dell'attività turistico-sportiva, di cui all'articolo 1 e la preminente utilizzazione idroelettrica irrigua cui sono preposti i laghi.

3. Inoltre dovrà fissare le norme tecniche volte a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza dell'esercizio delle attività sportive richieste.

¹ Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 luglio 1988, n. 15.

Art. 9

1. Il Comune o il Consorzio di Comuni, cui è stata concessa l'autorizzazione all'esercizio della navigazione, è tenuto, con la gestione delle infrastrutture, alla sorveglianza per quanto concerne le condizioni dei fondali, il livello delle acque ed a curare il rispetto delle segnaletiche e di tutte le prescrizioni adottate dalla commissione sotto l'alta sorveglianza dell'Assessorato regionale ai trasporti.
2. La navigazione e l'attività turistico-sportiva potrà essere effettuata ad esclusivo rischio e pericolo degli utenti e la stessa non dovrà in alcun modo compromettere il libero e normale esercizio e manutenzione del bacino idrico.

Art. 10

1. L'Ente concessionario dei laghi artificiali avrà la facoltà di chiedere la sospensione temporanea dell'attività nautica sugli stessi o la modifica delle prescrizioni e dei limiti imposti, quando si verificano delle obiettive variazioni nelle condizioni di esercizio del bacino idrico, che possono portare modifiche al piano principale cui è destinato.

Art. 11²**Art. 12**

² [Articoli che dichiarano l'impegno finanziario e l'urgenza della legge.](#)